

Dipartimento di / Department of

.....Giurisprudenza.....

Dottorato di Ricerca in / PhD programScienze giuridiche..... Ciclo / Cycle XXXI.....

Curriculum in (se presente / if it is)Diritto pubblico.....

L'incerta disciplina delle manifestazioni del pensiero in rete tra inerzia del legislatore ed estensione del regime della stampa

Cognome / SurnameVimercati..... Nome / NameSilvia

Matricola / Registration number725937.....

Tutore / Tutor: Chiar.mo Prof. Giulio Enea Vigevani.....

Cotutore / Co-tutor:

(se presente / if there is one)

Supervisor:

(se presente / if there is one)

Coordinatore / Coordinator: Chiar.mo Prof. Maurizio Arcari.....

ANNO ACCADEMICO / ACADEMIC YEAR2017/2018.....

INDICE

CAPITOLO I LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO IN RETE: QUALI REGOLE?

1. Premessa: nuove tecnologie, diritti e diritto. 1
2. Le regole applicabili alla manifestazione del pensiero in rete. 9
3. La controversa questione dell'applicabilità alla rete della disciplina in materia di stampa. 20
4. (Segue) La delimitazione dei confini dell'indagine: l'estensibilità dello statuto penale della stampa a internet e la torsione dei principi costituzionali. 34

CAPITOLO II L'ESTENSIBILITÀ ALLA RETE DELLE NORME DI SFAVORE PREVISTE PER LA STAMPA: LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI TERZI

1. Una premessa: dalla stampa alla rete tra interpretazione estensiva e analogia *in malam partem*. 39
2. La responsabilità del direttore della testata giornalistica telematica. 45
 - 2.1. Il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità: l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line e, più in generale, della disciplina prevista per la stampa alla rete. 50
 - 2.2. Il *revirement* della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica. 55
 - 2.3. Alcune riflessioni critiche sulle conseguenze della equiparazione giuridica tra testate telematiche e tradizionali. 60
 - 2.4. Dal disegno di legge c.d. Costa alla proposta di legge c.d. Verini e alcune considerazioni *de iure condendo*. 70
3. La responsabilità penale del gestore di un sito internet. 79
 - 3.1. (segue) la responsabilità del gestore di un sito nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 87
 - 3.2. (segue) alcune considerazioni conclusive. 95

CAPITOLO III
LA RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER

1. Un'introduzione alla figura dell' <i>internet service provider</i>	99
2. Il quadro normativo in materia di responsabilità penale e civile dell'ISP: il d.lgs. 9 aprile 2003, n.70.	103
3. Il caso emblematico <i>Google vs Vivi Down</i>	106
4. Riflessioni <i>de iure condito</i> e prospettive <i>de iure condendo</i>	112

CAPITOLO IV
**L'ESTENSIONE DELLE NORME DI FAVORE: LE TUTELE
RISERVATE ALLA STAMPA E IL SEQUESTRO DEI SITI
INTERNET**

1. Premessa.....	124
2. Il sequestro degli stampati nella disciplina positiva vigente.	129
2.1. <i>Segue</i> : dagli stampati ai siti on line.....	131
3. Il percorso della giurisprudenza sull'applicabilità al web delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro.	135
3.1. Il "no" delle sezioni semplici all'estensione al web dell'art. 21, comma III, Cost.	135
3.2. (segue) le pronunce delle Sezioni Unite.....	140
3.3. (segue) il seguito giurisprudenziale al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.....	148
4. Alcune considerazioni critiche sulla nuova nozione di "stampa" e sulle conseguenze della equiparazione giuridica tra testate telematiche e tradizionali....	151

CONCLUSIONI.....165

BIBLIOGRAFIA.....172

GIURISPRUDENZA.....206

CAPITOLO I

LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO IN RETE: QUALI REGOLE?

«All'interpretazione viene attribuita una funzione speciale, quella di colmare le lacune. Non esistono però lacune vere e proprie nel senso che una lite non possa essere decisa secondo norme vigenti, perché la legge, come si suol dire, non può essere applicata per mancanza di una disposizione che si riferisca al caso»

H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*¹

SOMMARIO: 1. Premessa: nuove tecnologie, diritti e diritto. – 2. Le regole applicabili alle manifestazioni del pensiero in rete. – 3. La controversa questione dell'applicabilità alla rete della disciplina in materia di stampa. 4. (Segue) La delimitazione dei confini dell'indagine: l'estensibilità dello statuto penale della stampa a internet e la torsione dei principi costituzionali.

1. Premessa: nuove tecnologie, diritti e diritto.

A partire dai primi anni Novanta, l'avvento di internet – la più sconfinata *agorà* in cui l'uomo abbia mai agito – ha comportato una rivoluzione tecnologica e sociale che, una volta superata la concezione della rete come “zona franca” immune

¹ H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 1934, tr. it., Torino, 1984, pp. 125-126.

a qualsiasi forma di disciplina, da un lato ha ben presto impegnato giudici e studiosi del diritto, mentre dall'altro lato ha mostrato le profonde difficoltà del legislatore nell'inseguire la realtà e adeguarsi ai cambiamenti in atto.

Oramai non può certamente essere messo in dubbio che la “rete delle reti” abbia acquisito un ruolo di primo piano nella vita dei consociati determinando un radicale cambiamento delle abitudini. Non pare infatti eccessivo sostenere che, accanto alla “vita reale”, si affianca ormai una “vita virtuale” in cui le persone, anche quelle che hanno soltanto una conoscenza elementare del mezzo, compiono le più svariate attività attraverso la rete: comunicano, diffondono contenuti e informazioni, si informano, stringono relazioni, stipulano contratti, acquistano beni o servizi e così via².

Lo strumento informatico è divenuto così un mezzo per l'esercizio di svariati diritti³: alcuni già esplicitamente tutelati dalla Carta costituzionale, quali la libertà di comunicazione, la libertà di espressione, il diritto all'istruzione, la libertà di circolazione, la libertà di associazione, le libertà economiche; e altri, i cd. “nuovi diritti”, che invece hanno solo in via ermeneutica ottenuto lo status di diritti costituzionalmente garantiti o mirano ad ottenere pari tutela, quali – solo per citarne alcuni – il diritto all'oblio⁴, il diritto all'identità digitale, la tutela dei dati personali, il

² Per una analisi delle trasformazioni sociali determinate dal web, tra i molti, si v. M. CASTELLS, *La nascita della società in rete*, Milano, 2014.

³ Passa in rassegna i diritti e le libertà esercitate attraverso la rete internet il volume di T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, 2017, Milano. Si veda altresì, tra gli altri, T. E. FROSINI, *Libertè egalitè internet*, Napoli, 2015. Tra gli studiosi che hanno affrontato il tema dell'impatto delle nuove tecnologie sulla partecipazione politica, senza pretesa di completezza, si v. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 1977; P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, pp. 465-486; M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, pp. 275-314; F. MARCELLI, P. MARSOCCI, M. PIETRANGELO (a cura di), *La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, 2015.

⁴ Sul diritto all'oblio, *ex multis*, si v. F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017; O. POLLICINO, M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, cit., pp. 125-140.

diritto di accesso⁵. A proposito di quest'ultimo, in particolare, la centralità della rete per l'esercizio di diritti è stata così sentita da indurre uno dei massimi giuristi italiani a prospettare un espresso riconoscimento in Costituzione del diritto di accesso alla rete⁶.

Una simile rivoluzione digitale, inevitabilmente, ha portato con sé anche la nascita di interessi, bisogni e istanze di tutela giuridica; si tratta però di aspetti inediti solo in apparenza. L'avvento di internet, infatti, nella maggior parte dei casi ha offerto la possibilità di esercitare diritti e libertà che certo non erano sconosciuti agli ordinamenti; e tuttavia la dirompente novità di questo nuovo mezzo ha consentito forme di esercizio di tali diritti e facoltà con modalità così radicalmente diverse rispetto al passato al punto da rendere insufficienti o, quantomeno, difficilmente applicabili le regole e i principi tradizionali. E così la rete ha posto fin da subito al giurista il compito di risolvere molti, ormai noti, insidiosi problemi di natura giuridica: dalla cd. aterritorialità, all'individuazione del foro competente,

⁵ Sul tema, tra i molti, si v. M. ESPOSITO, A. LA LUMIA, *Il diritto di accesso ad internet e la disciplina giuridica delle reti*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, pp. 19-56; G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuove frontiera digitale*, Torino, 2016, p. 44 ss.

⁶ La proposta di introdurre una norma costituzionale specifica, l'art. 21 *bis* Cost., per tutelare l'accesso al web è stata avanzata da Stefano Rodotà durante l'*Internet Governance Forum* (IGF) del 2010 e poi è stata ripresa in un disegno di legge costituzionale presentato lo stesso anno al Senato (ddl. Atto senato n. 2485), che non ha tuttavia trovato un ampio consenso parlamentare. Il testo proposto prevedeva: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I». Sul tema si vedano le riflessioni dello stesso S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, p. 378 ss. Si veda altresì l'importante riflessione di G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2011, p. 374 ss., ove l'Autore, pur concordando sull'opportunità di introdurre un diritto costituzionale all'accesso libero, suggerisce di inserirlo non in un articolo a sé, ma in un comma aggiuntivo all'art 21 Cost., evidenziando al contempo l'anomalia di un articolo costituzionale che, così modificato, tratterebbe delle ultime tecnologie (la rete) e di quelle tradizionali (la stampa), omettendo qualunque riferimento alla televisione. Più di recente sul tema, v. M. PIETRANGELO, *Oltre l'accesso ad internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali. A proposito dell'attuazione del diritto di accesso ad internet*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 169-188 e T. E. FROSINI, *Il diritto di accesso a internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, cit., pp. 41-65.

all'esecuzione delle sentenze nazionali, ai controlli sui soggetti che operano in rete e, fra gli altri, alle responsabilità per gli illeciti ivi commessi dagli utenti.

A proposito del dialogo fra internet e diritto, è stato acutamente rilevato che, con l'affermarsi del fenomeno tecnologico, il diritto sembra vivere una nuova era, un nuovo modo di essere, così innestando «un processo di metamorfosi della figura del giurista come umanista in quella del giurista tecnologico»; da qui, anche l'evoluzione dei compiti che lo stesso oggi è chiamato ad adempiere, ovverosia quello di «farsi interprete delle trasformazioni che si stanno verificando nella società sulla base dello sviluppo della tecnologia, e dell'impatto che sta avendo sul diritto, sui diritti»⁷.

In questo quadro, un quesito preliminare che si sono posti interpreti e studiosi del diritto dei media e su cui è ancora opportuna una riflessione è se occorra effettivamente il diritto di produzione legislativa per regolare i rapporti in rete oppure se siano sufficienti forme di regolamentazione differenti e meno pervasive e, in tal caso, a quali soggetti dovrebbe essere lasciato il compito di disciplinare la rete.

Sul punto, fin dagli albori del web, sulle due sponde dell'oceano Atlantico, gli Stati Uniti d'America da un lato e i Paesi del continente europeo dall'altro si attestavano su posizioni tendenzialmente differenti⁸: si tratta del noto dilemma tra *self regulation* e *regulation*. Partendo dall'ambiente nord-americano, secondo pensatori come Johnson, Post e Reindenber⁹, si era fatta strada l'idea secondo cui la

⁷ T. E. FROSINI, *Internet come ordinamento giuridico*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, cit., p. 61.

⁸ Sul punto si veda C. ROSSELLO, *Riflessioni de iure condendo in materia di responsabilità del provider*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 617 ss. In generale, tra i molti, riflette sulla *governance* della rete E. BASSOLI, *Il governo della rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., pp. 319-341.

⁹ D. R. JOHNSON, D. G. POST, *Law and Borders. The rise of law in Cyberspace*, in *Stanford Law Review*, 1996, p. 1367 ss, ove gli Autori ritengono che il ciber spazio «is a distinct place for purposes of legal analysis by recognizing a legally significant border between cyberspace and the real world [...] an important forum of development of new connections between individuals and mechanism of self-governance»; analogamente, J. R. REINDENBERG, *Lex informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, in *Texas Law Review*, 1998, p. 553 ss (consultabile online su http://reidenberg.home.sprynet.com/lex_informatica.pdf), afferma che «Historically, law and government regulation have established default rules for information policy, including constitutional rules on freedom of expression and statutory rights of ownership of information» e si propone di dimostrare che «for network environments and the Information

governance della rete avrebbe dovuto essere lasciata agli operatori e agli utenti e lo Stato avrebbe dovuto fare un passo indietro, cedendo in parte la propria sovranità al settore privato e intervenendo solo in via sussidiaria, in presenza di interessi pubblici o quando altre particolari circostanze lo avessero richiesto. Quindi i codici di condotta e l'autoregolamentazione, cioè regole autonome e autoprodotte, sarebbero state la chiave; in base a una parte consistente dottrina costituzionalistica statunitense, il ciberspazio sarebbe stato dunque un ordinamento giuridico autonomo, governato da una *lex informatica* simile alla *lex mercatoria*, cui erano soggette le relazioni commerciali nel Basso Medioevo¹⁰.

Nonostante questa soluzione tecnica forse risponda meglio alla transnazionalità del web, non essendo collegata a nessun ordinamento giuridico nazionale, gli Stati – e in primo luogo quelli del vecchio continente – si rivelavano (e si rivelano tuttora) più cauti nel preferirla alla soluzione di una regolamentazione del fenomeno mediante testi legislativi; e ciò soprattutto in ragione del fatto che seguire esclusivamente la strada della *self regulation* farebbe prevalere il potere di soggetti privati forti sul processo democratico¹¹, ai quali appunto senza legittimazione alcuna sarebbe lasciato il compito di regolare le condotte in rete. In questa prospettiva, contro le norme autoprodotte è stato già da tempo argutamente sostenuto in dottrina che «quando le regole sono fissate dagli interessati senza intervento preventivo, attuativo o repressivo dello Stato o di enti sovranazionali, il tasso di giuridicità è assai modesto»¹².

Society, however, law and government regulation are not the only source of rule-making. Technological capabilities and system design choices impose rules on participants.[...] the set of rules for information flows imposed by technology and communication networks form a Lex Informatica that policymakers must understand, consciously recognize, and encourage».

¹⁰ T. E. FROSINI, *Internet come ordinamento giuridico*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, cit., p. 60. La *lex mercatoria* è un complesso di regole autoprodotte dagli operatori economici, al fine di regolamentare i loro rapporti commerciali internazionali, che vuole porsi come ordinamento autonomo e sovranazionale; di qui, dunque, l'analogia con la *lex informatica*.

¹¹ C. ROSSELLO, *Riflessioni de iure condendo in materia di responsabilità del provider*, cit., p. 617 ss.

¹² V. ZENO-ZENCOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni preliminari)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1999, p. 1049 ss.

Il tutto senza contare che, nel tempo, l'autoregolamentazione dal basso proveniente solo dagli utenti si è rivelata una vera e propria utopia; pochi attori forti, infatti, – e su questo tema si avrà modo di tornare nel corso del presente elaborato – stanno imponendo le loro regole e i poteri che progressivamente sono emersi, di conseguenza, non appartengono né al popolo del web né tantomeno agli Stati, bensì ai fornitori di servizi internet, ossia gli *Internet Service Providers*, e alle grandi società che regnano in rete¹³. Il paradosso è che se a esprimere il desiderio libertario della *self regulation* sono soprattutto – ma non solo – gli internauti, a trarne reale beneficio sono tuttavia altri soggetti: *Google, Facebook, Twitter, Youtube*, per citare i più noti, sono divenuti per forza della loro stessa posizione di fatto i protagonisti che plasmano la rete e influenzano l'agire dei suoi navigatori¹⁴. Sono coloro che possono esprimere la propria signoria sul popolo della rete, una “*élite*”¹⁵ a cui ormai

¹³ Per suggestioni interessanti sul ruolo e sulla concreta posizione assunta dai fornitori di servizi in rete si veda G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere*, Milano, 2017, p. 90 ss. ove l'Autore, muovendo dalla considerazione che una minaccia alla libertà di informazione oggi proverrebbe non già dal potere pubblico ma da soggetti privati, si interroga sulla possibilità di abbandonare i vecchi schemi ispirati all'idea della tutela della libertà di espressione come libertà negativa da proteggere dall'autorità pubblica e, conseguentemente, sull'opportunità di introdurre obblighi e penetranti controlli nei confronti di quei soggetti privati, i provider.

¹⁴ Un modo semplice, seppur banale, per comprendere come questi soggetti abbiano pervaso la società civile odierna è sfogliare il dizionario: sono nati infatti i verbi come “googlare” (con il significato di “fare una ricerca attraverso la rete telematica, servendosi del motore di ricerca *Google*), “taggare” (“codificare con un tag” e nei *social network* “segnalare che in una foto, un video etc. è presente un utente”), “twittare” (“inviare tweet tramite *Twitter*”), etc.

¹⁵ L'espressione è utilizzata da G. CONTI, *La governance dell'Internet: dalla Costituzione della rete alla Costituzione nella rete*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, cit., p. 77 ss, ove l'Autore il quale mostra una preoccupazione non peregrina nel rilevare che «questi signori rappresentano una *élite* selezionata dal mercato e la domanda che la loro esistenza, ma soprattutto che la loro irresistibile ascesa ben oltre i confini delle loro imprese, ben oltre i naturali confini della libera iniziativa economica e dello stesso ordine di mercato all'interno di una democrazia contemporanea, pone è drammatica dal punto di vista della teoria democratica perché riguarda la stessa utilità della democrazia per i cittadini [...] ci si deve chiedere se essi non rappresentino il futuro della democrazia, un futuro in cui si preferisce essere guidati da chi ha dimostrato di saper prevalere nella più spietata delle competizioni piuttosto che dalla competizione di compromessi e deleghe in cui si incentra la dialettica politica classicamente intesa».

appartiene il governo del web, senza tuttavia godere di alcun tipo di legittimazione democratica.

Per coloro i quali ammettono che internet necessiti di essere regolato dall'alto, vale a dire da parte dei legislatori e per quanto possibile a livello internazionale, il discorso si sposta necessariamente dal "se" al "come". Nell'elaborazione di soluzioni normative adeguate alle peculiarità della rete, Stefano Rodotà sottolineava l'esigenza di muovere da «un paradigma normativo e ricostruttivo sempre più centrato su valori espressi in principi costituzionali e diritti fondamentali, in grado di fronteggiare una innovazione scientifica e tecnologica sempre più pervasiva, e quindi capace di consegnare il diritto un ruolo adeguato all'età della tecnica»¹⁶.

In questa prospettiva, preso atto che la rete internet risulta essere un formidabile strumento di esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui – per quel che qui interessa – le libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero, un primo importante monito al legislatore è quello di evitare una eccessiva regolamentazione, perché altrimenti si correrebbe il rischio di limitare l'effettiva ampiezza di tali libertà¹⁷. In questo senso, preziose e sempre attuali appaiono le parole di Carlo Esposito, il quale riteneva che le libertà giuridiche – tra cui appunto quella di espressione – non richiedono «specifica regolamentazione, ma astensione dalla regolamentazione, e che non si svolga attività delle autorità o dei privati che conculchi o neghi la libertà»¹⁸; per quanto questo approccio continui a essere condivisibile anche nell'attuale era tecnologica, ciò non deve comunque indurre a ritenere che, dinanzi a un "nuovo" mezzo di diffusione del pensiero, la legge non

¹⁶ S. RODOTÀ, *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2004, p. 22.

¹⁷ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni preliminari)*, cit., p. 1050; l'autore suggerisce di seguire la via del «diritto minimo» e di domandarsi, ogni qual volta vi sia una proposta di regolamentazione del fenomeno, quale sia l'incidenza sulle libertà, quali siano gli interessi a cui si vuole dare tutela attraverso l'intervento legislativo e in che posizione si trovino essi rispetto alla libertà di telecomunicazione, e infine se sia possibile offrire tutela a quegli interessi mediante forme di regolamentazione meno pervasive.

¹⁸ C. ESPOSITO, *Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n. 2, 2011, p. 25; lo scritto è stato pubblicato in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1957-1958, pp. 49-103 e come volume autonomo (Milano, 1958).

abbia il potere di garantirne l'uso, disciplinarne le modalità di utilizzo e individuare un punto di equilibrio tra le libertà che ivi vengono esercitate e gli altri diritti costituzionalmente rilevanti con cui possono entrare in conflitto.

Invero, per quel che qui precipuamente interessa, così come avviene *off line*, anche quando è esercitata *on line* la libertà di espressione può subire una compromissione e, in taluni casi, deve essere oggetto di bilanciamento con altri interessi di pari rango costituzionale. Al pari degli altri diritti fondamentali, infatti, anche la libertà di manifestazione del proprio pensiero – e, si badi bene, con qualunque strumento essa sia esercitata – non gode di una protezione assoluta da parte della nostra Costituzione, ma soggiace alle limitazioni necessarie per la sua coesistenza con gli altri diritti e valori costituzionalmente rilevanti¹⁹.

La riflessione, allora, non deve vertere sulla legittimità di una limitazione di tale libertà, che del resto è da sempre pacificamente ammessa per le sue forme di esercizio nel mondo “reale” e non avrebbe senso escludere nel mondo “virtuale” per la sola diversità del mezzo utilizzato. Appare invece opportuno, piuttosto, valutare l'estendibilità alle comunicazioni in rete delle garanzie e dei limiti che sia la Carta costituzionale, sia la legge ordinaria hanno previsto per le forme tradizionali di esercizio della libertà di espressione, nonché sulla rispondenza delle disposizioni vigenti alle peculiarità della rete.

Dunque, concentrando l'attenzione entro i confini del nostro ordinamento giuridico, prima ancora di interrogarsi sulla opportunità di introdurre una normativa *ad hoc* che regoli le manifestazioni del pensiero in rete, occorre fare un passo indietro e verificare quali sono, se esistono, le regole già applicabili pur in assenza di

¹⁹ Sul carattere non assoluto dei diritti fondamentali, pare sufficiente riportare un celebre passaggio della sentenza n. 85 del 2013, ove la Corte costituzionale ha evidenziato come «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre ‘sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro’ (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (in questi termini Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85 in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3, 2013, p. 1494, con nota di V. ONIDA, *Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell'ambiente*).

una disciplina puntuale per la rete. Il tema è tutt'altro che di facile risoluzione in quanto, benché l'ingresso di internet tra i mezzi di comunicazione risalga ormai a più di quarant'anni orsono, il dibattito relativo alle norme operanti in rete risulta ancora ben lontano dal sopirsi, come confermano i *revirement*, talvolta repentini, della giurisprudenza di legittimità.

2. Le regole applicabili alla manifestazione del pensiero in rete.

Il punto di partenza per una riflessione giuridica sulle condotte poste in essere online, come si è già anticipato, consiste nel rifiutare ogni approccio che consideri internet quale un mondo a parte, separato e distinto da quello "reale" e dunque non vincolato dalle norme che regolano quest'ultimo; in questo senso, sono certamente condivisibili le parole cristalline contenute nella motivazione di una nota decisione del 2010 in tema di responsabilità in rete, secondo cui «non esiste [...] la "sconfinata prateria di internet" dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web»²⁰. Ormai è un punto fermo la regola in base alla quale se una condotta è illecita, essa resta tale sia se è perpetrata *off line*, sia se è posta in essere *on line*²¹; ciò beninteso – e, lo si anticipa fin d'ora, questo è uno dei fili rossi che percorre il presente scritto – a condizione che la lettera della legge di volta in volta chiamata in causa sia idonea ad abbracciare anche l'espressione del pensiero in rete.

²⁰ Cfr. Trib. Milano, 24 febbraio 2010 (dep. 12 aprile 2010), n. 1972, Est. Magi, Drummond, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 474 ss. Per una analisi più approfondita di tale decisione si rinvia al terzo capitolo.

²¹ In questa prospettiva, P. COSTANZO, *Profili costituzionali di internet*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'E-Commerce all'E-business*, Milano, 2003, p. 58 ss; sul punto, cfr., tra i molti, C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 571 ss; nello stesso senso, v. altresì S. RODOTÀ, *Le leggi per la Rete*, in *www.repubblica.it*, 17 dicembre 2009; volendo, anche C. MELZI D'ERIL, S. VIMERCATI, *Stampa, internet e social network: quali regole*, in D. Ceccarelli (a cura di), *Il giornalismo ai tempi dei social*, Roma, 2016, p. 49 ss.

In questo senso, l'interrogativo circa le regole cui soggiacciono le manifestazioni del pensiero veicolate tramite il web, almeno *prima facie*, porta a offrire una risposta banale, ovverosia che per esse valgono le regole generali, previste a livello costituzionale e ordinario, applicabili da sempre a tutte le espressioni, non importa con quale mezzo diffuse.

In primis, dato per scontato che internet sia qualificabile come “mezzo di diffusione”, non v'è dubbio che possa essere ricondotto sotto l'ombrello della ampia tutela prevista al primo comma dell'art. 21 della Costituzione, secondo cui «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»²²; analogamente, non si dubita che le manifestazioni del pensiero in rete, al pari di quelle veicolate con altri mezzi, siano oggetto dei limiti

²² Sulla libertà tutelata dall'art. 21 Cost., considerata la vastità dei contributi dottrinali, ci si limita a menzionare, tra i molti, C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà di informazione»*, in *Il Politico*, n. 2, 1964, p. 285; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Milano, 1974, pp. 424-486; M. LUCIANI, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, p. 605; A. AMBROSI, *sub art. 21 Cost.*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, pp.129-163; AA.VV., *Libertà di pensiero e mezzi di diffusione. Atti del Convegno (Padova, 16-18 ottobre 1986)*, Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 1992; P. COSTANZO, voce *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, 1993, pp. 319-395; G. CORRIAS LUCENTE, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, pp. 597-608; A. VALASTRO, *sub art. 21 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, p. 451-473; A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di) *Commentario della Costituzione*, Bologna- Roma, 2006; M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, ed. 2^a aggiornata, Torino, 2006, pp. 767-823; A. PACE, *Informazione: valori e situazioni soggettive*, in AA. VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, vol. II, Napoli, 2014, pp. 441-471; più di recente, G. E. VIGEVANI, *sub art. 21 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, pp. 145-153. Per una analisi dell'evoluzione del diritto dell'informazione dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi, si v. di recente il contributo di F. DONATI, *L'art. 21 della Costituzione settanta anni dopo*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 92-101.

impliciti²³, ossia non indicati all'interno della disposizione, e dell'unico limite espressamente contemplato nell'art. 21, comma VI, Cost., ovverosia il buon costume²⁴.

Data per certa dunque la riconducibilità delle manifestazioni del pensiero in rete al primo e all'ultimo comma dell'art. 21 Cost., non può non accennarsi alla problematica posta dal processo di cd. convergenza tecnologica²⁵, che in taluni casi

²³ I limiti "impliciti" alla libertà di manifestazione del pensiero sono quelli non espressamente individuati all'art. 21 Cost., ma ricavabili da altre disposizioni costituzionali. È, quindi, ammessa una compromissione di tale libertà solo nei casi in cui entri in conflitto con diritti di pari grado costituzionale, quali l'onore, la reputazione, la riservatezza, la dignità, il diritto all'immagine, o comunque interessi costituzionalmente rilevanti quali il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, quello istruttorio, la retta amministrazione della giustizia, la sicurezza dello Stato. Sul tema, si rinvia tra i molti C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., p. 15; A. BEVERE, A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, 2006; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, ed. 3^a, Torino, 2011, p. 292 ss.; V. CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, p. 246 ss.; A. PIZZORUSSO, *Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali*, in AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, pp. 651-670.

²⁴ Il sesto comma dell'art. 21 Cost., come è noto, individua quale unico limite alla libertà di espressione il buon costume, vietando le manifestazioni contrarie allo stesso e affidando al legislatore il compito di stabilire provvedimenti adeguati volti a prevenire e reprimere le sue violazioni. Non essendo questa la sede per affrontare in modo approfondito il tema, valgono i riferimenti, tra gli altri, a M. MANETTI, *I limiti oggettivi. (Segue). Il limite del buon costume*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., pp. 204 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984 p. 257 ss.; G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984.

²⁵ Con il termine "media convergence", per l'enciclopedia britannica on line, si intende «phenomenon involving the interconnection of information and communications technologies, computer networks, and media content. [...] With the World Wide Web, smartphones, tablet computers, smart televisions, and other digital devices, billions of people are now able to access media content that was once tied to specific communications media (print and broadcast) or platforms (newspapers, magazines, radio, television, and cinema)». Si tratta di un fenomeno che consente di trasmettere tutta una serie di messaggi diversi, quali scritti, audio, video, attraverso una stessa infrastruttura e, al contempo, il singolo messaggio può essere diffuso mediante una molteplicità di strumenti. In questo modo, tale processo ha determinato il superamento della sostanziale coincidenza tra mezzo utilizzato e servizio fornito esistente in passato a favore di un contesto tecnologico dove un solo strumento

rende complessa l'individuazione dell'effettivo ambito di operatività di tale disposizione. Si assiste, infatti, a un assottigliamento del confine tra l'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. e quello dell'art. 15 Cost., che come noto tutela invece la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione²⁶. Più precisamente, tutta la variegata serie di attività comunicative che possono essere svolte mediante la rete, riconducibili alla categoria delle comunicazioni interpersonali o alle comunicazioni al pubblico, determinano una interferenza tra le menzionate disposizioni costituzionali e, conseguentemente, pongono il problema di individuare un criterio per stabilire quali comunicazioni rientrino nell'una o nell'altra libertà²⁷.

consente di beneficiare di tutta una serie di servizi differenti. Sul tema, per tutti, si v. G. MORBIDELLI, F. DONATI (a cura di), *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, Torino, 2003; F. DONATI, *Convergenza multimediale e libertà di informazione*, in AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, cit., pp. 315-346; M. CUNIBERTI, *La libertà della comunicazione nello scenario della convergenza*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., pp. 1-18; V. FRANCESCHELLI, *Convergenza. La «convergenza» nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 2009.

²⁶ Sulla libertà di comunicazione, senza pretesa di completezza, si v. P. CARETTI, voce *Corrispondenza (Libertà di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IV, Torino, 1989, pp. 200-205; P. BARILE, E. CHELI, voce *Corrispondenza (Libertà di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano, 1962, pp. 743-753; F. DONATI, *sub art. 15 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione* vol. I, 2006, Torino, pp. 362-372; R. D'ALESSIO, *sub art. 15 Cost.*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, 1990, Padova, pp. 92-96; V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano, 1963; A. PACE, *Art. 15. Rapporti civili. Art. 13-20*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1977; G. M. SALERNO, *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, ed. 2^a aggiornata, Torino, 2006, pp. 617-673; più di recente, P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, cit., p. 275 ss.; M. OROFINO, *sub art. 15 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, pp. 108-113.

²⁷ Per un'analisi del rapporto gli artt. 15 e 21 della Cost. alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie, si v. A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale*, Milano, 2001; C. DI LELLO, *Internet e Costituzione: garanzia del mezzo e i suoi limiti*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, p. 899 ss; M. BETZU, *la libertà di corrispondenza e comunicazione nel contesto digitale: profili dogmatici e problemi pratici*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili*

Secondo la Corte costituzionale, che sul punto è in piena conformità con la dottrina prevalente, «l'essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli artt. 15 e 21 Cost. si incentra nell'essere la comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a destinatari predeterminati e tendente alla segretezza e, nell'altra, rivolta invece a una pluralità indeterminata di soggetti»²⁸. Il requisito tradizionale per distinguere la sfera di applicabilità dell'art. 15 Cost. da quella dell'art. 21 Cost., è quindi l'intersubiettività o personalità della comunicazione. Affinché ricorra tale elemento e, conseguentemente, la comunicazione benefici della segretezza, è necessario che il mittente abbia l'intenzione di far giungere il messaggio veicolato a uno o più soggetti previamente determinati²⁹.

Nell'ambito dei media tradizionali non è mai stata un'operazione particolarmente difficoltosa applicare tale criterio e distinguere tra manifestazione del pensiero e comunicazione riservata: dalla mera scelta del mezzo, infatti, poteva desumersi il carattere interpersonale o meno della comunicazione. Per esemplificare, stampa e radio realizzavano una comunicazione al pubblico tutelata dall'art. 21 Cost., mentre posta e telefono erano utilizzati per le comunicazioni intersoggettive, la cui segretezza era protetta dall'art. 15 Cost.

La facilità di questa distinzione sembra venire meno con l'avvento dei nuovi media, lo sviluppo tecnologico e il fenomeno della convergenza³⁰. Basta pensare, per

costituzionali e pubblicistici, cit., p. 143 ss.; più di recente si v. M. OROFINO, *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Torino, 2014, p. 111 ss. e M. OROFINO, *L'articolo 15 della Costituzione italiana: osservazioni sulla libertà e sulla segretezza delle comunicazioni ai tempi del web 2.0*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, pp. 193-207. Si v. anche le prime riflessioni di P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, p. 837 ss.

²⁸ Così Corte cost. 15 novembre 1988, n. 1030, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, p. 5000, citata in M. BETZU, *Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, p. 514.

²⁹ F. DONATI, *sub art. 15 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., pp. 364-365;

³⁰ M. CUNIBERTI, *Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 117 ss.; l'Autore, partendo dal presupposto che, per distinguere tra comunicazione riservate e manifestazione del pensiero rivolte al pubblico, è necessario individuare con chiarezza lo spazio pubblico, osserva che «è proprio questo concetto, però, che i nuovi *media* mettono in crisi, favorendo la nascita, in luogo di

convincersene, alla diffusione dei *social network*, la cui struttura consente di porre in essere comunicazioni interpersonali oppure rivolte a un pubblico indeterminato di soggetti e rimette la scelta ai singoli utenti, i quali possono utilizzare servizi di messaggistica privata, condividere scritti, immagini e video con un unico destinatario, oppure limitare la condivisione del contributo a una lista di amici o, ancora, lasciare che sia visibile a un numero indeterminato di persone. In questo contesto, è palese come la linea di demarcazione tra gli artt. 15 e 21 Cost. segnata dall'intersubiettività tenda ad affievolirsi³¹, così come pare sfumare il confine tra spazio privato e spazio pubblico; il che, va da sé, ha ricadute profonde sull'individuazione dei limiti e delle garanzie cui dovrebbero soggiacere le diverse comunicazioni virtuali. Tali aspetti problematici non sono sfuggiti alla dottrina, tanto da suscitare una riflessione sulla tenuta dei paradigmi costituzionali tradizionali e, in taluni casi, indurre alcune voci a prospettare una revisione delle disposizioni costituzionali in questione per adeguarle al mutato contesto tecnologico³².

Ciò premesso, e passando alla disciplina prevista dalla legge ordinaria, come si è anticipato, nella maggior parte dei casi il confine tracciato dal legislatore tra lecito e illecito permane invariato, sia che la condotta venga perpetrata nel "mondo reale" sia che sia posta in essere nel "mondo virtuale". Più precisamente, l'esito del bilanciamento tra la libertà di espressione e altri interessi di pari rango costituzionale, per cui la tutela accordata dall'ordinamento ai secondi determina la conseguente limitazione sofferta dalla prima, è molto spesso il medesimo anche quando la lesione dei beni giuridici parimenti rilevanti sia realizzata attraverso il web.

Anzitutto, per esemplificare, la lesione all'onore e alla reputazione, seppur posta in essere in rete, integra l'illecito civile dell'ingiuria³³ oppure il delitto di

uno 'spazio pubblico' condiviso, di un numero potenzialmente infinito di 'zone grigie' in cui la stessa distinzione fra comunicazione riservata e manifestazione del pensiero fa fatica ad operare».

³¹ Cfr. E. CHELI, *Conclusioni*, in G. MORBIDELLI, F. DONATI (a cura di), *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, Torino, 2003, p. 184-185.

³² Sul punto, si rinvia alla riflessione sugli ostacoli posti da una lettura solo evolutiva degli artt. 15 e 21 Cost. e alla prospettazione di una revisione costituzionale da parte di M. OROFINO, *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, cit., p. 207 ss.

³³ L'illecito dell'ingiuria è stato depenalizzato con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che all'art. 4, comma I, lett. a) stabilisce che «chi offende l'onore o il decoro di una persona

diffamazione aggravata di cui all'art. 595, comma III, c.p.³⁴, a seconda che, rispettivamente, la persona offesa sia presente e la comunicazione sia rivolta alla stessa oppure sia assente ma vi siano almeno altre due persone che percepiscono la diffusione dell'offesa³⁵.

presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa» soggiace a una sanzione pecuniaria civile da cento a ottomila euro. Per una ricognizione schematica dell'intervento di depenalizzazione si v. G. L. GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 gennaio 2016.

³⁴ L'aggravante speciale prevista al comma terzo dell'art. 595 c.p., applicabile nel caso in cui l'offesa sia recata «con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», è riferibile anche all'offesa veicolata tramite la rete, in quanto internet può certamente essere ricondotto alla categoria dei mezzi di pubblicità. In questo senso la giurisprudenza si è espressa con orientamento ormai consolidato (*ex multis*, Trib. Livorno, 2 ottobre 2012 (dep. 31 dicembre 2012), n. 38912, G.i.p. Pirato, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 gennaio 2013, con nota di C. MELZI D'ERIL, *In tema di diffamazione via Facebook*; Trib. Varese, Ufficio Gip, 22 febbraio 2013, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 3, 2013, p. 536 ss., con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Il blog con contenuti diffamatori: la natura del mezzo e l'attribuzione delle responsabilità*; Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2014 (dep. 16 aprile 2014), n. 16712, Pres. Siotto, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 maggio 2014, con nota di S. TURCHETTI, *Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*; Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2015 (dep. 8 giugno 2015), n. 24431; Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2015 (dep. 24 febbraio 2016), n. 7264; Trib. Milano, Sez. X, sent. 11 febbraio 2016, n. 1624, Giud. Busacca, in *www.penalecontemporaneo.it*, 1° marzo 2016, con nota di G. DE ROSA, *Diffamazione tramite e-mail, aggravante del fatto commesso "col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità" ed eventuale competenza del giudice di pace: una sentenza del Tribunale di Milano*; Cass. pen., Sez. V., 14 novembre 2016 (dep. 1° febbraio 2017), n. 4873, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2017, pp. 286-289, con nota di E. BIRITTERI, *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo, ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*. In generale sul reato di diffamazione commesso in rete, si v. V. PEZZELLA, *La Diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Milano, 2016; S. PERON, *La Diffamazione tramite mass-media*, Padova, 2006; M. FUMO, *La diffamazione mediatica*, Milano, 2012; più di recente, si v. D. PETRINI, *Diffamazione on line: offesa recata con "altro mezzo di pubblicità" o con il mezzo della stampa?*, in *Diritto penale e processo*, n. 11, 2017, pp. 1485- 1492.

³⁵ Per un attento lavoro di ricostruzione della responsabilità penale per le offese all'onore in rete, si veda di recente D. PETRINI, *L'ingiuria e la diffamazione tramite internet*, in V. PACILEO, D. PETRINI (a cura di), *Reati contro la persona*, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, tomo II, Milano, 2016, pp. 83-102.

A seguire, e solo per fare qualche altro esempio, tra i reati che possono essere configurabili anche in rete si possono menzionare quelli di rivelazione di segreti di Stato *ex art.* 261 c.p., di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui all'art. 326 c.p.³⁶, di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.³⁷, di pubblicazioni e spettacoli osceni previsto all'art. 528 c.p.³⁸, di molestia o disturbo alle persone *ex art.* 660 c.p.³⁹, di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale punito dall'art. 684 c.p.⁴⁰.

³⁶ Cfr. Cass. pen., sez. V, 29 maggio 2008 (dep. 3 luglio 2008), n. 26797, in *Cassazione penale*, 4, 2009, pp. 1502-1529, con nota di R. FLOR, *Permanenza non autorizzata in un sistema informatico o telematico, violazione del segreto d'ufficio e concorso nel reato da parte dell'“extraneus”*; in *Diritto penale e processo*, n. 10, 2008, p. 1248, con nota di S. CORBETTA, *Avvocato che istiga i cancellieri a consultare registri informatici*; in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, pp. 46-50; Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2007, (dep. 30 luglio 2007), n. 30968.

³⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2012 (dep. 29 aprile 2013), n. 18826, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2013, pp. 648-649, con nota di S. CORBETTA, *Falsa attribuzione di un nickname in una chat erotica*; in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 giugno 2013, con nota di A. GIUDICI, *Creazione di un falso profilo utente sulla rete e delitto di sostituzione di persona*; Cass. pen., sez. V, 23 aprile 2014 (dep. 16 giugno 2014), n. 25774, in *Diritto penale e processo*, n. 7, 2014, p. 810 ss., con nota di S. CORBETTA, *Falsa creazione di un profilo su un social network: è sostituzione di persona*; in *www.penalecontemporaneo.it*, 30 settembre 2014, con nota di F. SANSOBRINO, *Creazione di un falso account, abusivo utilizzo dell'immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di persona*.

³⁸ Cass. pen., sez. III, 3 gennaio 2013 (dep. 17 gennaio 2013), n. 2348, in *Diritto e Giustizia*, 28 gennaio 2013, con nota di D. FOTI, *Siti internet contenenti immagini oscene: quali regole per la tutela dei minori?*; Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2008, (dep. 7 luglio 2008), n. 27530.

³⁹ Tra le molte, si v. Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014 (dep. 12 settembre 2014), n. 37596, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5, 2014, p. 4101-4111, con nota di L. DIOTALLEVI, *Reato di molestia e Facebook tra divieto di analogia in materia penale, (presunta) interpretazione “evolutiva” dell'art. 17 Cost. e configurabilità di un diritto di accesso ad Internet*; in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 marzo 2015, con nota di M. C. UBIALI, *Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie*. Con tale decisione, la Cassazione ha avuto modo di affermare l'assimilabilità di una pagina personale contenuta nel social network *Facebook* a “un luogo pubblico”, stabilendo così la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 660, che punisce le molestie poste in essere in “luogo pubblico o aperto al pubblico” ovvero “col mezzo del telefono”. In particolare, la Corte ha avuto modo di osservare che: «sembra innegabile che la piattaforma sociale *Facebook* (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agorà virtuale. Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un'evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione

In linea generale, dunque, può dirsi che non v'è nel nostro ordinamento un vuoto legislativo, una lacuna che crei in rete una sorta di luogo parallelo ove è lecito porre in essere quelle condotte che nel mondo reale sono vietate.

Piuttosto, il problema pare risiedere altrove, ossia nel non sempre facile rapporto tra regole antiche e nuovi strumenti di diffusione del pensiero, da cui in taluni casi deriva una disparità di trattamento tra media nuovi e tradizionali che può prestare il fianco a critiche sul versante della ragionevolezza dell'assetto normativo vigente. L'esistenza di tale problematica discende dal fatto che sia le disposizioni costituzionali, sia quelle di rango ordinario delineano una disciplina differente per le manifestazioni del pensiero a seconda che esse siano diffuse attraverso lo strumento tradizionale della stampa ovvero con un altro mezzo di diffusione.

Partendo dalla Carta costituzionale, soltanto il primo e l'ultimo comma dell'art. 21 Cost. – come si è visto – concernono qualunque espressione del pensiero a prescindere dallo strumento utilizzato per la sua propagazione e, dunque, ben possono essere riferiti anche alle manifestazioni diffuse attraverso il web; i commi

portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua *ratio* impone anzi di considerare». Per un commento critico a tale decisione, si v. G. CHECCACCI, *Facebook come un luogo pubblico: un caso di "analogia digitale"* in malam partem, in *Criminalia*, 2014, pp. 503-512; Diversamente, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza del reato in caso di molestie perpetrate mediante posta elettronica perché tale mezzo non è equiparabile al telefono e, pertanto, il principio di stretta legalità impedisce di ricondurre simili condotte entro la previsione incriminatrice di cui all'art. 660 c.p.: in questo senso, Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2010, (dep. 30 giugno 2010), n. 24510, in *Giurisprudenza italiana*, n. 4, 2011, p. 914, con nota di V. CARBONE, *Non sussiste reato ex art. 660 c.p. se la molestia è realizzata con la e-mail*; in *Cassazione penale*, n. 3, 2011, pp. 1038-1044, con nota di F. G. CATULLO, *Sulle molestie via e-mail*; Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011 (dep. 12 ottobre 2011), n. 36779, in *Cassazione penale*, n. 6, 2012, pp. 2113-2125, con nota di E. LO MONTE, *Una riflessione su spamming e molestie: la problematica configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 c.p.* e in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2011, con nota di M. SCOLETTA, *In tema di molestie personali tramite posta elettronica*; Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2012 (dep. 21 giugno 2012), n. 24670, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3, 2013, pp. 649-651, con nota di F. PAVESI, *Sulla molestia arrecata mediante messaggistica elettronica*; in *Diritto penale e processo*, n. 8, 2012, pp. 950-951, con nota di S. CORBETTA, *Molestie tramite Msn*.

⁴⁰ Cfr. Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2011, (dep. 4 aprile 2011), n. 13494, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2011, pp. 682-683, con nota di S. CORBETTA, *Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*; in *Processo penale e giustizia*, n. 6, 2011, pp. 90-99, con nota di G. SAMBUCCO, *Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione per gli atti di origine extraprocessuale*.

che vanno dal secondo al quinto, invece, si riferiscono esclusivamente allo strumento della carta stampata⁴¹.

In particolare, l'Assemblea costituente scelse di accordare soltanto alla stampa precise garanzie, ovverosia il divieto di sottoporla ad autorizzazioni e censure e la previsione di una doppia riserva (di legge rinforzata per contenuto e di giurisdizione) per individuare le ipotesi in cui è ammesso procedere al sequestro preventivo degli stampati⁴². Senza entrare in una approfondita analisi storica, può affermarsi che la peculiare attenzione riservata alla sola stampa da parte dei costituenti non sia frutto di una forma di miopia, come potrebbe opinarsi se si considera il fatto che già all'epoca esistevano altri mezzi di comunicazione (la radio, il cinema), o di poca lungimiranza, avuto riguardo degli strumenti che si sarebbero potuti diffondere in futuro. Piuttosto, le ragioni della scelta di circondare il solo mezzo della stampa di così ampie e dettagliate cautele vengono individuate in cause di tipo storico. Da una parte, viste le misure repressive della libertà di stampa adottate in epoca fascista, si scelse di cambiare l'impostazione prescelta dallo Statuto Albertino: ciò spiega il passaggio da una disposizione (l'art. 28) che si limitava a prevedere in modo generico che «la stampa è libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi», a una disciplina assai dettagliata e garantista, in grado di limitare la discrezionalità dei futuri legislatori e di tutelare quello strumento, la stampa appunto, che più degli altri era stato oggetto di interventi repressivi⁴³. Dall'altra, non si deve trascurare il fatto che ai tempi dei Costituenti la stampa rappresentava comunque lo

⁴¹ Per una analisi della disciplina costituzionale sulla stampa, tra i molti, si v. C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973, p. 32 ss; più di recente, v. E. LAMARQUE, *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, ed. 3^a, Torino, 2011, pp. 13-32; una attenta ricognizione storica della disciplina della stampa è contenuta nello studio di A. PACE, *Disciplina della stampa e delle imprese editoriali*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., pp. 432 ss; s. v. anche V. CONSOLE, *I lavori preparatori dell'Assemblea costituente in tema di stampa periodica*, in P. BARILE, E. CHELI (a cura di), *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Bologna, 1976, pp. 31-49.

⁴² Alla disciplina positiva vigente in materia di sequestro degli stampati è dedicato il § 2 del quarto capitolo.

⁴³ Sul punto, tra i molti, si v. U. DE SIERVO, voce *Stampa (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, 1990, p. 583 ss.

strumento più diffuso per veicolare l'espressione del pensiero o quantomeno lo strumento privilegiato del “*free market place of ideas*”; circondarlo di garanzie equivaleva dunque a offrire una maggior tutela alla libertà di stampa proprio laddove era esercitata nella sua forma all'epoca paradigmatica.

Resta il fatto che, al pari di quanto si constata in relazione alle previsioni dell'art. 21 Cost., anche scendendo al livello della legge ordinaria si rinvencono norme dettate per disciplinare in generale le espressioni del pensiero e altre, invece, dedicate espressamente alla sola stampa. Tra queste ultime, in particolare, possono annoverarsi l'art. 57 c.p., che punisce a titolo di colpa per omesso controllo il direttore di un periodico cartaceo per i reati commessi per mezzo del giornale da lui diretto, o alcune disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 1948, n. 47 – non a caso nota come “*legge stampa*” –, quali l'art. 12, che prevede per i casi di diffamazione a mezzo stampa una pena pecuniaria aggiuntiva al risarcimento del danno; l'aggravante prevista dall'art. 13, applicabile nelle ipotesi di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato sempre commesse tramite la stampa; o, ancora, l'art. 16, che introduce il reato di stampa clandestina per i periodici che vengono diffusi senza registrazione o gli stampati pubblicati privi delle indicazioni obbligatorie.

In breve, dunque, il nostro ordinamento dedica alla (sola) stampa un complesso di regole speciali rispetto alla disciplina generale sulla manifestazione del pensiero, che includono sia disposizioni favorevoli – come quelle contenute nell'art. 21 in materia di sequestro –, sia sfavorevoli, ossia fattispecie incriminatrici e aggravanti che il legislatore aveva elaborato per reprimere o aggravare condotte realizzate nell'ambito dell'attività informativa. Proprio la co-esistenza di una disciplina specifica per la carta stampata e di una generale valida per tutte le manifestazioni del pensiero, come si anticipava, talvolta genera una disarmonia normativa che può far ravvisare un problema di uguaglianza di trattamento difficilmente giustificabile in termini di ragionevolezza. Infatti, se al tempo in cui fu delineato quello che opportunamente in dottrina è stato qualificato come un “doppio binario”⁴⁴, per indicare la diversa regolamentazione dei mezzi di diffusione del

⁴⁴ C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, cit., p. 574.

pensiero – stampa da una parte e gli altri mezzi dall'altra –, il tradizionale strumento per manifestare il proprio pensiero era costituito sostanzialmente dalla stampa, oggi invece, specie dopo l'avvento della televisione e soprattutto del web, questo non può più essere sostenuto. La rete, infatti, sebbene possa essere utilizzata anche altre funzioni, è certamente uno strumento per divulgare il proprio pensiero; anzi, forse – e non pare eccessivo sostenerlo – è divenuto il mezzo più diffuso e utilizzato, perché facilmente accessibile a qualunque soggetto disponga semplicemente di una connessione internet.

Da qui, allora, dinnanzi a un nuovo strumento di comunicazione di massa utilizzato (non solo ma anche) per porre in essere condotte di diffusione del pensiero assai simili a quelle tradizionalmente realizzate attraverso la stampa e in assenza di un intervento del legislatore volto a regolamentarlo con disposizioni *ad hoc*, da un certo punto di vista non possono stupire i tentativi di estensione del regime, sicuro e ben conosciuto, previsto proprio per la stampa.

Ma, pur considerando la necessità di individuare regole certe e puntuali da applicare alle espressioni del pensiero in rete, è davvero possibile estendere le disposizioni concepite e previste dal legislatore per un mezzo così diverso dal punto di vista tecnico, quale la carta stampata? E, ancora, le operazioni interpretative volte a sanare una sentita disparità di trattamento tra stampa e internet e, così, a evitare un contrasto con il principio di uguaglianza/ragionevolezza si possono porre quantomeno in tensione con altri principi costituzionali?

3. La controversa questione dell'applicabilità alla rete della disciplina in materia di stampa.

Già più di trent'anni fa Livio Paladin osservava che «pur senza che si possa mai pretendere la sottoposizione di tutti i media a un comune e identico tipo di disciplina, la garanzia costituzionale della stampa si presenta, dunque, come il punto di emergenza d'un più generale principio» e da qui preconizzava che i metri di giudizio della congruenza e della ragionevolezza «verranno applicati in avvenire, nel

sindacare il regime degli strumenti delle manifestazioni e delle diffusioni, con particolare riguardo ai mezzi d'informazione di massa»⁴⁵.

Le soluzioni alle problematiche scaturite dall'avvento di internet rivelano la lungimiranza di tale intuizione. A fronte, infatti, della profonda difficoltà nell'inseguire la realtà tecnologica registratasi nelle aule parlamentari e della sostanziale inerzia del legislatore, negli ultimi decenni è nelle aule giudiziarie che sono state offerte risposte, più o meno convincenti e condivisibili, ai problemi giuridici posti dal web. E, soprattutto, tali soluzioni giurisprudenziali relative alla disciplina applicabile alle attività comunicative realizzate in rete, da una parte hanno trovato il loro fondamento nei grandi principi costituzionali e, dall'altra, hanno molto spesso indotto gli interpreti a dover prendere posizione circa la estensibilità a internet dello statuto previsto per la stampa, comprensivo come si è visto sia di norme di favore sia di norme incriminatrici.

Senza per ora entrare nel dettaglio delle diverse soluzioni espresse in giurisprudenza e dottrina rispetto all'estensibilità delle singole disposizioni, è possibile – pur con qualche estremizzazione – cogliere alcuni tratti comuni e ricondurle entro due poli opposti. Da un lato, la posizione di chi valorizza gli elementi di somiglianza tra stampa e telematica e, allo scopo di non determinare una possibile tensione con il principio di uguaglianza, afferma l'applicabilità della normativa prevista per la prima alla seconda; dall'altro, coloro che, muovendo dalla ontologica differenza tra i due mezzi di diffusione del pensiero e dalla impossibilità di sussumere la realtà di internet entro la definizione legislativa di stampa, negano l'assimilazione giuridica tra i due strumenti e, di conseguenza, la sottoposizione delle espressioni del pensiero in rete alla disciplina speciale predisposta per la carta stampata.

È così subito evidente come il tema dell'applicabilità ai contenuti virtuali delle norme in materia di stampa affondi le sue radici nel dibattito sulla nozione stessa di “stampa”, nell'ambito del quale si è registrata una dicotomia tra l'indirizzo più rigoroso che predilige una interpretazione strettamente letterale e un altro che, come si avrà modo di illustrare, con una certa disinvoltura apre invece a una

⁴⁵ L. PALADIN, *Libertà di pensiero e libertà d'informazione: le problematiche attuali*, in AA.VV., *Libertà di pensiero e mezzi di diffusione. Atti del Convegno (Padova, 16-18 ottobre 1986)*, cit., p. 23.

interpretazione (asseritamente) estensiva o evolutiva, forzando il dato normativo pur di ricondurvi i fenomeni che prendono corpo in rete.

Per tale ragione, al fine di impostare correttamente i termini della questione, occorre innanzitutto muovere dalla definizione di “stampa” offerta dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e poi passare in rassegna i (pochi e disorganici) interventi successivi del legislatore.

Partendo dalla legge stampa, discussa e approvata dall’Assemblea costituente poco prima che terminasse i suoi lavori, all’art. 1 (rubricato “Definizioni di stampa o stampato”) essa individua il suo ambito di applicazione oggettivo: «sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione»⁴⁶.

Il tenore letterale di tale disposizione, fin dagli anni Novanta – quando l’interrogativo circa la possibile estensione della disciplina della stampa cominciava a essere sollevato –, aveva indotto già alcune voci della dottrina ad affermare che «la telematica non è “stampa”» e che, conseguentemente, ogni pretesa estensione della relativa disciplina alla rete andasse respinta⁴⁷.

La suindicata definizione, infatti, pone due condizioni affinché una pubblicazione possa rientrare nella nozione di “stampa”: 1) deve esserci una riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici; 2) tale

⁴⁶ Per una ricognizione della legge 8 febbraio 1948, n. 47, tra i molti, si v. A. BRIGHINA, *La Stampa*, in A. LOIODICE, A. BRIGHINA, G. CORASANITI (a cura di), *Editoria e stampa*, in G. SANTANIELLO (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, vol. XV, tomo I, Padova, 1990, p. 440 ss.

⁴⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1998, p. 15 ss.; ove l’Autore già sottolineava che «i tentativi di estendere alle comunicazioni telematiche la vigente normativa sulla stampa costituiscono maldestre operazioni di disciplina giuridica di realtà assai diverse e ben più complesse. Un sistema può ben vivere con delle lacune e l’*horror vacui* nasconde spesso una radicata vocazione dirigistica degli apparati statali cui nulla deve e può sfuggire»; sul punto, si veda anche S. SEMINARA, *La responsabilità penale degli operatori su internet*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1998, p. 745 ss. e P. COSTANZO, voce *Internet (diritto pubblico)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche.*, vol. IV, aggiornato, Torino, 2000, p. 347 ss. che concordavano nell’escludere che internet potesse essere ricondotto entro la definizione di stampa della legge n. 47/1948.

riproduzione deve essere destinata alla diffusione al pubblico. Nelle comunicazioni in rete non si rinvengono tali requisiti.

In primo luogo, manca una vera e propria riproduzione in quanto il contributo viene soltanto posto in rete e reso accessibile ai vari utenti mediante tecniche molto diverse rispetto a quelle tipografiche o ad esse assimilabili. Inoltre, se è vero che una qualche forma di riproduzione può trovare spazio, ad esempio tramite l'utilizzo di una stampante, il soggetto che la pone in essere non è chi ha creato il contributo, ma chi lo riceve. A ciò va aggiunto che la stampa è del tutto eventuale, perché l'utente che fruisce del messaggio può scegliere se visionarlo semplicemente sul monitor del proprio computer o di altro dispositivo e farne un uso privato oppure se riprodurlo e diffonderlo; scelta peraltro di cui non sempre può disporre, visto che, a differenza dei contenuti virtuali scritti, stampare messaggi audio o video risulta materialmente impossibile. In ogni caso, quand'anche l'utente, avendone la possibilità, dovesse optare per una ri-pubblicazione, essa – intervenendo appunto solo in un secondo momento e ad opera di un soggetto terzo – non sarebbe comunque imputabile né all'autore e, di conseguenza, non pare poter soddisfare il requisito della disposizione *de qua*⁴⁸. Del resto, la novità dirompente dell'informatica e della telematica consiste proprio nella possibilità di diffondere contenuti senza che essi siano stampati o comunque senza veicolarli mediante formati analogici; in altri termini, il “nuovo” mezzo si pone agli antipodi del vecchio dal punto di vista tecnico.

Oltre al dato giuridico-formale, una ulteriore argomentazione conduceva a escludere che la normativa sulla stampa potesse essere applicata *sic et simpliciter* a internet in mancanza di una specifica previsione di legge. Tradizionalmente, quando il legislatore ha voluto estendere disposizioni concepite per la stampa ad altri mezzi di comunicazione di massa, lo ha espressamente stabilito: ci si riferisce al caso dell'art. 10, comma I, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha sottoposto i telegiornali e giornali radio agli obblighi di registrazione dei giornali e periodici

⁴⁸ V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, cit., p. 18 ss.; sul tema, altrettanto chiaramente, M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 215 ss.

indicati nella 8 febbraio 1948, n. 47 agli articoli 5 e 6⁴⁹. A ben vedere, infatti, «la previsione di trattamenti differenziati tra i mezzi di comunicazione di massa è un dato antico e costante dell'ordinamento giuridico nazionale; il regime specifico della stampa non è mai stato ampliato ad altri *media*, spesso con diffusione e forza persuasiva ben superiore agli stampati (radio, televisione, cinema), in assenza di una specifica e precisa disposizione di legge»⁵⁰.

Di conseguenza, riguardo l'estensione della disciplina della stampa alla rete, nonostante in un primo momento si fossero registrate decisioni variegata in giurisprudenza (ove si oscillava tra una possibile apertura all'equiparazione⁵¹ e una netta esclusione⁵²), attenendosi a una interpretazione letterale e rigorosa del disposto

⁴⁹ V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, cit., p. 17.

⁵⁰ In questi termini, C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico tra facili equiparazioni e specificità di Internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 100.

⁵¹ In questo, alcune suggestioni si rinvergono in una ormai antica decisione del Tribunale di Napoli (ordinanza, 8 agosto 1997, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1997, p. 970 ss.) che, decidendo un caso in materia di concorrenza sleale in rete, sottolineava che «il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori (e certamente, oggi, la rete 'Internet', quale 'sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche' è equiparabile ad un organo di stampa: v., in questo senso, Trib. Napoli, ufficio stampa, 18 marzo 1997) ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari».

⁵² Ai primordi di internet, il Tribunale di Teramo (ordinanza, 11 dicembre 1997, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 370 ss. con nota di P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e «pubblicazione» in Internet*) nell'escludere la pretesa competenza del (ex) garante per la radiodiffusione e l'editoria ha ritenuto che «il mezzo 'internet' non è omologabile nelle attribuzioni del citato garante» negando, dunque, una possibile equiparazione dell'attività svolta in rete alla stampa. Nello stesso senso, il G.U.P del Tribunale di Oristano (25 maggio 2000, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, p. 653 ss. con nota di P. COSTANZO, *Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*) con una lucida e lineare pronuncia nega l'applicabilità della peculiare disciplina della stampa alle dichiarazioni diffuse tramite la rete internet: «un chiaro ostacolo all'interpretazione estensiva è costituito proprio dalla definizione di stampato data dallo stesso art. 1 della legge 47/48 sulla stampa (espressamente dichiarato insuscettibile di interpretazione analogica anche da Cass. 7.3.1989, n. 259) [...] è evidente che tale dettagliata definizione è del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle pubblicazioni a mezzo Internet, che avvengono, com'è noto, attraverso la collocazione di dati e informazioni trasmessi per via telematica tramite l'utilizzo della rete telefonica, al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a migliaia di utenti

normativo doveva ritenersi che le pubblicazioni *on line* non potessero che restare escluse dalla nozione di stampa.

Tale impostazione parve poter esser sovvertita quando il legislatore, con la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416», ha introdotto la nozione di “prodotto editoriale”; un intervento che, in verità, piuttosto che dissipare le incertezze e i dubbi della giurisprudenza, ha creato nuove complesse questioni interpretative e applicative, esponendosi così a forti critiche da parte della dottrina e degli operatori del settore giornalistico⁵³.

La l. 62/2001 all'art 1, rubricato “Definizione e disciplina del prodotto editoriale”, al primo comma dispone: «Per ‘prodotto editoriale’, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». Non rientrano, invece, nella nuova definizione di “prodotto editoriale”, in base al comma successivo dello stesso articolo, «i supporti che riproducono esclusivamente suoni o voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico»⁵⁴.

contemporaneamente, presso il quale le informazioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun interessato può leggerle e conservarle mediante il proprio computer». Per un'ampia disamina della prima giurisprudenza in materia, si veda P. LONGHINI, *Internet nella giurisprudenza*, Milano, 2003, p. 29 ss.

⁵³ Per una puntuale analisi di tale intervento normativo si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella l.7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, pp. 153-167; tra i molti anche P. COSTANZO, *La “stampa” telematica nell'ordinamento italiano*, in www.costituzionalismo.it, 9 settembre 2011; v. altresì G. SCORZA, *I veri rischi della L. 62/2001*, in www.interlex.it, 10 maggio 2001.

⁵⁴ La disposizione precisa che per “opera filmica” deve intendersi «lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi».

Si è, dunque, preferito introdurre una definizione di “prodotto editoriale”, che andasse ad affiancarsi a quella di “stampa”, piuttosto che sfruttare l’occasione per rivedere o eventualmente sostituire quest’ultima e introdurre una normativa che potesse davvero rispondere all’evoluzione tecnologica in atto. Si tratta, peraltro, di una nozione equivoca e molto ampia, a cui è sembrato almeno in un primo momento che si potesse ricondurre qualunque “prodotto” posto in rete⁵⁵.

Lo stesso art. 1, al comma III, prosegue stabilendo che: «al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948».

Già *prima facie* si comprende come tale novella potesse essere foriera di non poche ambiguità e criticità, che è opportuno analizzare nel dettaglio.

Anzitutto, il primo periodo dell’art. 1, comma III, mediante il rinvio all’art. 2 della l. 47/1948⁵⁶, che estende a tutti i prodotti editoriali le indicazioni obbligatorie da apporre agli stampati, pone un primo elemento problematico: infatti, se si dovesse ritenere che la nozione di “prodotto editoriale” sia suscettibile di comprendere anche il “prodotto” telematico, suddetto rinvio apparirebbe in evidente contrasto con la realtà, in quanto non è possibile indicare né il luogo della pubblicazione né tantomeno il nome e il domicilio di un inesistente stampatore⁵⁷.

Maggiori difficoltà applicative, poi, si sono riscontrate nel secondo periodo dell’art. 1, comma III, ove si stabilisce che, nel caso in cui si tratti di un prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e munito di una testata atta a

⁵⁵ Cfr. sul punto la riflessione critica di M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 218 ss.

⁵⁶ L’art. 2 della l. 47/48 recita: «Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari».

⁵⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella l. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, cit., p. 159.

identificarlo, vanno adempiuti anche gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 5 della legge stampa⁵⁸. Innanzitutto, appare di difficile comprensione che cosa si debba intendere per «periodicità regolare» e come possa applicarsi al mondo di internet, dove le notizie vengono costantemente aggiornate. Tuttavia, il punto che destava maggiori preoccupazioni era costituito dal fatto che, seguendo una determinata interpretazione, imporre a chiunque svolga attività informativa in rete di rispettare le procedure di registrazione e di trovare un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti avrebbe significato correre il rischio che numerosi siti di piccola dimensione venissero chiusi, determinando una irragionevole limitazione della libertà di informare, del pluralismo e del diritto di manifestare il proprio pensiero⁵⁹.

Altra disposizione oggetto di critiche della legge in commento è l'art. 16, in base al quale sono esentate dall'obbligo di registrazione presso il tribunale le testate di soggetti già registrati presso il registro degli operatori di comunicazione. Vengono così assimilate la registrazione delle testate al registro della stampa di cui all'art. 5 l. 47/1948 e quella delle imprese editoriali al R.O.C. *ex* legge 31 luglio 1997, n. 249; si tratta evidentemente di una svista del legislatore in quanto, come osservato da Marco Cuniberti, le registrazioni in parola hanno finalità diverse: la prima mira a garantire la repressione degli abusi e l'individuazione dei soggetti responsabili di eventuali

⁵⁸ L'art. 5 della l. 47/48 dispone: «Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico».

⁵⁹ V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella l. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, cit., p. 161 ss.

illeciti, mentre la seconda vuole assicurare la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari⁶⁰.

All'indomani dell'entrata in vigore di tale legge, come si anticipava, non sono mancate decisioni fondate sulla convinzione che la disciplina della stampa fosse stata estesa alla comunicazione in rete e che vi fosse un obbligo di registrazione per le pubblicazioni telematiche aggiornate con periodicità regolare⁶¹; dall'altro lato vi sono stati provvedimenti giurisprudenziali che, invece, hanno continuato a negare l'assimilazione tra un testo reso pubblico mediante sito internet e uno stampato⁶².

⁶⁰ Evidenzia la diversità tra le *rationes* sottese alle due tipologie di registrazione M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 221.

⁶¹ Rientra in questo indirizzo una decisione del Tribunale di Milano (15 aprile 2002, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, p. 568 ss.) che aveva disposto la revoca del sequestro della pagina di una nota testata telematica, in quanto riteneva che non fosse possibile procedere al sequestro di edizioni di giornali diffusi in rete, se non a seguito di una sentenza irrevocabile; e ciò perché «alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazione sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all'ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall'art. 1 della legge n. 62/2001» e, di conseguenza, si erano ritenute applicabili le garanzie in materia di sequestro previste per la stampa anche all'informazione on line.

⁶² Si inserisce in questo secondo orientamento, una pronuncia con cui il Tribunale di Aosta (15 febbraio 2002, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, p. 765 ss. con nota di E. FELICI, *Internet ed autointegrazione del sistema penale*) assolveva l'imputato dal reato di stampa clandestina previsto dall'art. 16 legge stampa per l'omessa indicazione su un sito internet del nome dell'editore e dello stampatore, perché, stante l'impossibilità di equiparare i siti internet agli stampati, il divieto di analogia *in malam partem* impediva di applicare tale disposizione incriminatrice. Nella motivazione, peraltro, vengono riproposte le stesse argomentazioni già espresse in precedenza dalla dottrina, riaffermando che «il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone - da un punto di vista logico - una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato. Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali».

In dottrina⁶³, sulla base di una rigorosa esegesi della nuova normativa, da subito si era messo in discussione che fosse stata introdotta un'assimilazione della stampa alle attività informative svolte sulla rete internet: la formula «ai fini della presente legge» contenuta nell'*incipit* della legge 62/2001, infatti, aveva indotto a sottolineare la natura settoriale di tale intervento, escludendo così che si potessero ricavare indicazioni di sistema. Era, infatti, osservato che i predetti fini, dichiarati in 19 dei 21 articoli della l. 62/2001, consistevano infatti nell'erogazione di provvidenze e nella concessione di agevolazioni a favore dell'editoria⁶⁴. Da qui, la conclusione che fossero stati introdotti semplici oneri, e non obblighi: chi avesse voluto beneficiare delle provvidenze avrebbe dovuto rispettarli, mentre chi non fosse stato interessato avrebbero potuto ignorarli.

La bontà di questa interpretazione è stata avvalorata dallo stesso legislatore con il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70⁶⁵ (recante la “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”) che all'art. 7, comma III,

⁶³ Sul tema si vedano le puntuali osservazioni di V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella l. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, cit., p. 153 ss.

⁶⁴ Sul punto, tra i molti, si rinvia anche alle osservazioni di P. DI FABIO, *Blog, giornali online e «obblighi facoltativi» di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, p. 1130, ove l'Autore evidenzia che «è una legge affetta in nuce da ambiguità latente: essa è una legge sostanzialmente di provvidenza, pur contenendo norme eterogenee [...], che ha la sua *ratio* nell'apertura alle realtà informative telematiche dell'accesso alle provvidenze previste per l'editoria periodica».

⁶⁵ Per una prima analisi critica del d. lgs. n. 70 del 2003, si v. G. SCORZA, “*Testata editoriale telematica*”: *le sviste del legislatore*, in *www.interlex.it*, 5 maggio 2003, ove l'Autore evidenzia che «lo schema di decreto legislativo pubblicato nei giorni scorsi costituisce, invece, solo un maldestro tentativo di imitazione della direttiva comunitaria, una distratta e pedissequa attuazione della delega parlamentare e, soprattutto, un coacervo di ovvietà e di risposte confuse e contraddittorie che non possono che lasciare insoddisfatti tanto i “prestatori dei servizi della società dell'informazione” che i “destinatari” di tali servizi ma che, soprattutto, appaiono difficilmente conciliabili con tutta una serie di altre previsioni contenute nella vigente normativa» Si v. altresì A. PACE, *Disciplina della stampa e delle imprese editoriali*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., p. 524 ss.

così dispone: «la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62». Tuttavia, benché non sembrasse che la lettera della disposizione potesse più dare adito a ulteriori dubbi interpretativi circa l'assenza di un obbligo di registrazione per le testate telematiche, anche con tale novella ancora non si era riusciti, in relazione agli sbandamenti giurisprudenziali, a scrivere la parola "fine". Ciò, forse, era giustificabile – o quantomeno, spiegabile – considerato il fatto che, nonostante con l'intervento del 2003 il legislatore avesse fornito una sorta di interpretazione autentica della legge 62/2001, le ambigue previsioni di quest'ultima tuttavia erano (e tuttora sono) rimaste in vigore.

Emblematico in materia è il procedimento noto alle cronache come "caso Ruta", la cui menzione pare utile se non altro perché ben si presta a riassumere le diverse tendenze ermeneutiche, che restavano ancora ondivaghe, sia in relazione all'interpretazione della nozione di stampa e alla incidenza dei testè citati interventi del legislatore del 2001 e del 2003 in materia, sia con riferimento all'obbligo di registrazione per le testate telematiche e alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

In breve, la vicenda: all'imputato era contestato il reato di stampa clandestina di cui all'art. 16 legge stampa, per aver intrapreso la pubblicazione di un giornale di informazione su un sito internet senza che fosse stata previamente eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale competente. Nella motivazione della sentenza di primo grado, il giudicante dichiarava di aderire all'orientamento secondo il quale l'art. 1 della legge 62/2001, «che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l'assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa»⁶⁶. Da qui, secondo il Tribunale, le testate telematiche – che presentano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle cartacee (quali la periodicità regolare e un titolo identificativo) – soggiacciono alla disciplina della legge stampa, ivi compreso l'obbligo di registrazione. Infine, dopo aver escluso che il d. lgs. n. 70 del 2003 avesse inficiato la

⁶⁶ Il riferimento è alla decisione del Tribunale di Modica, 8 maggio 2008, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2008, p. 815 ss.

portata della legge n. 62 del 2001⁶⁷, nel condannare l'imputato per il reato ascrittogli era precisato che «l'art. 16 della legge stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica [...] ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l'obbligo di registrazione».

Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d'appello, la Corte di cassazione ribaltava le statuizioni dei giudici di merito, affermando in modo netto che «l'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale *on line* – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all'art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “*malam partem*” non consentita ai sensi dell'art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale»⁶⁸. In definitiva, quindi, i giudici di legittimità, facendo (finalmente) chiarezza in materia, abbracciavano l'indirizzo teso a escludere l'applicabilità della normativa sulla stampa al web e statuivano che per i giornali telematici non esiste l'obbligo di registrazione stabilito per la stampa cartacea.

Poco dopo tale pronuncia, il legislatore è nuovamente intervenuto in maniera confusa con il d.l. 18 maggio 2012, n. 63 («Disposizioni urgenti in materia di

⁶⁷ Il giudice di prime cure, nella menzionata decisione, osservava come il quadro normativo non sarebbe stato intaccato dal d. lgs n. 70 del 2003, in quanto «il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l'attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l'attività d'informazione non in forma commerciale. [...] A tal fine va evidenziato che l'art. 1, ultimo periodo, della L. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D. lgs. n. 70/2003, né la forma contenuta nel comma 3° dell'art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della L. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell'ambito dell'ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale al momento della sua emanazione non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente».

⁶⁸ Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012), n. 23230, Ruta, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 ottobre 2012, con nota di F. PICCICHÈ, *Giornali on line e reato di stampa clandestina*; in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, p. 1118 ss. con nota di P. DI FABIO, *Blog, giornali online e «obblighi facoltativi» di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet*.

riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica di pubblicità istituzionale», convertito con modificazioni con legge 16 luglio 2012, n. 103). L'art. 3 *bis*, infatti, prevede che, i periodici realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffusi per via telematica ovvero *on line*, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze e che allo stesso tempo conseguono ricavi annui non superiori a 100 mila euro, non sono soggetti agli obblighi di registrazione. Simile disposizione, da una parte, è apparsa ridondante perché, secondo la chiara interpretazione offerta dalla Corte di cassazione nella menzionata pronuncia, in ogni caso i periodici telematici non avrebbero dovuto essere assoggettati all'obbligo di registrazione e ciò a prescindere dall'ammontare dei loro ricavi. Dall'altro lato, però, ha sollevato il dubbio che con la previsione di un'esenzione da tale adempimento solo per i periodici con ricavi inferiori alla soglia indicata, il legislatore implicitamente avesse introdotto per le testate con ricavi superiori l'obbligo di registrarsi. Tuttavia, se dovesse essere accolta tale opzione interpretativa, si potrebbe al contempo affermare che l'obbligo di registrazione per i periodici con ricavi superiori ai 100 mila euro esaurisca la sua rilevanza sul piano amministrativo, escludendo così che dall'inadempimento possa derivare un comportamento penalmente perseguibile, senza una esplicita previsione normativa in tal senso. E ciò perché, facendo un passo ulteriore, quand'anche il legislatore imponesse un generale obbligo di registrazione delle testate telematiche, sarebbe tutto da dimostrare che questo possa comportare l'automatica estensione del reato di stampa clandestina e, in generale, del regime di responsabilità penale previsto per la carta stampata.

Da ultimo, occorre dar conto di un ulteriore intervento, invero anch'esso disorganico, del legislatore che potrebbe dar luogo a nuovi dubbi interpretativi, per lo meno rispetto all'esistenza di un obbligo di registrazione delle testate telematiche. Il riferimento è all'art. 3, comma 4, lett. c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha aggiunto all'art. 1 della citata legge n. 62 del 2001 il comma 3 *bis* ove oggi si rinviene la definizione di "quotidiano online", ovvero sia «quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on

line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie»⁶⁹.

Ora, al di là del contenuto di tale nozione, è la sua collocazione che, si ritiene, potrebbe indurre a ritenere esteso l'adempimento della registrazione anche ai quotidiani on line. Infatti, benché il legislatore non si sia espressamente pronunciato in tal senso, il fatto che la definizione di "quotidiano online" sia stata introdotta proprio all'interno di quella disposizione (ovvero l'art. 1 della legge n. 62 del 2001, che definisce il "prodotto editoriale" ed estende a quest'ultimo gli obblighi di cui all'art. 2 e 5 della legge stampa e sul quale, come si è visto, numerose decisioni avevano fatto leva per applicare anche all'informazione in rete la normativa prevista per la stampa) induce a temere che tale novella possa rappresentare un "grimaldello" per nuovi tentativi in questa direzione. In altri termini, può paventarsi il rischio che tale intervento normativo offra nuova linfa a quell'orientamento favorevole in generale all'estensione al web del regime previsto per la carta stampata.

Ad ogni modo, si resta persuasi del fatto che sia l'intervento del 2001, sia quelli successivi, passati qui in rassegna, di per sé puntiformi e circoscritti, non siano idonei a fondare una equiparazione giuridica tra manifestazioni del pensiero veicolate tramite la carta stampata e quelle diffuse sul web.

Diversamente, un'influenza di tutt'altra portata in materia, come si avrà modo di illustrare fra poco, ha avuto una recente decisione della Corte di cassazione a sezioni unite che ha proposto, a legislazione invariata, una nuova nozione del concetto "stampa" idonea ad abbracciare anche determinati strumenti di informazione telematici; la sentenza ha già generato una "rivoluzione copernicana"

⁶⁹ Oltre a introdurre la definizione di "quotidiano online", la legge n. 198 del 2016 ha aggiunto al primo comma dell'art. 1, comma III, della l. n. 62 del 2001, che, come si già detto, contempla la definizione di "prodotto editoriale", il seguente periodo: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione».

nel diritto dell'informazione e, in particolare, nel diritto di internet, la cui prorompente degli effetti forse resta ancora non del tutto prevedibile⁷⁰.

E, in questo modo, trova così conferma quella tendenza, cui si è fatto riferimento sopra, che, a fronte della sostanziale inattività del legislatore o comunque di interventi non sistematici dello stesso, individua necessariamente nei soli interpreti i soggetti gravati dell'onere di interpretare la disciplina normativa esistente, per individuare quali regole possano estendersi o meno ai fenomeni che prendono corpo in rete.

4. (Segue) La delimitazione dei confini dell'indagine: l'estensibilità dello statuto penale della stampa a internet e la torsione dei principi costituzionali.

Dinnanzi a una discrasia temporale tra evoluzione tecnologica e quadro legislativo di riferimento, ulteriormente aggravata dai rari e disorganici interventi del Parlamento, gli interpreti non sono potuti sottrarre al dovere di trovare risposte ai casi prospettati loro e, più in generale, di ricomporre il sistema, cercando di rendere più coerente una disciplina percepita come contraddittoria e lacunosa.

Nel ricercare un ragionevole bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero espressa attraverso la rete e la tutela dei diritti di (almeno) pari rango costituzionale, come si è visto, la prima via da percorrere non presenta alcuna

⁷⁰ Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Fazzo e altro, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, pp. 1062-1071, con nota di L. DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?*; in *Processo penale e giustizia*, n. 6, 2015, pp. 78-86, con nota di A. PULVIRENTI, *Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata ma “creativa”*; in *Cassazione penale*, 2015, pp. 3454-3480, con nota di L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commodum, ibi et incommodum?* in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2015, pp. 1013-1016, con nota di P. CARETTI, *La Cassazione pone, meritoriamente, alcuni punti fermi in tema di regolazione dell'informazione via internet*. La decisione sarà oggetto di approfondita analisi nel capitolo § 3.2. del quarto capitolo.

complessità: applicare le disposizioni che disciplinano in generale l'espressione del pensiero, ossia quelle che pongono regole a prescindere dallo strumento utilizzato per veicolarlo.

Un peculiare problema si pone, invece, per la pretesa di estendere al web la disciplina speciale predisposta per la stampa; tendenza che deriva e fa leva su una ravvisata somiglianza (almeno sotto il profilo funzionale) tra stampa cartacea e alcuni mezzi virtuali. Come si avrà modo di illustrare, si tratta di una complessa questione che presenta implicazioni assai rilevanti per la tenuta del sistema e rischi per il rispetto dei principi fondamentali e inviolabili dell'ordinamento, soprattutto con riguardo alle norme incriminatrici o comunque di sfavore.

Per chi accoglie l'impostazione volta a negare l'assimilabilità di internet alla stampa, il divieto di analogia in materia penale – corollario naturale del principio di legalità sancito dall'art. 25, comma II, Cost. – è ritenuto un ostacolo non superabile per l'estensione delle disposizioni sfavorevoli specificatamente previste per la carta stampata. Al contempo, se è indubbio che per le norme incriminatrici ogni operazione analogica *in malam partem* va respinta e una loro applicazione alla rete è ammessa solo nel caso in cui tale strumento può essere ricompreso nell'originaria definizione normativa, scenari differenti si aprono quando invece l'estensione riguarda norme favorevoli, per le quali l'ordinamento non prevede simili preclusioni, come ad esempio le garanzie previste in tema di sequestro degli stampati dall'art. 21 della Costituzione.

A contrario, per chi ritiene che sia possibile equiparare internet (o comunque almeno alcuni dei prodotti ivi diffusi) alla stampa, lo sbarramento – costituito dal divieto di analogia – per l'applicazione al primo delle fattispecie incriminatrici previste per la seconda può essere superato. E, *a fortiori*, anche per l'estensione di disposizioni in *bonam partem* non vi sono ostacoli.

In questo quadro caratterizzato dall'assenza di una normativa predisposta in modo specifico per la rete e per le sue molteplici modalità di utilizzo, dalla difficoltà di individuare con certezza le disposizioni da applicare e da una disparità di trattamento talvolta – forse a buon ragione ritenuta – non giustificabile, si assiste a un conflitto tra applicazione formale delle leggi e ricerca di una giustizia per così dire "sostanziale", che non di rado ha comportato tentativi più o meno vistosi di

aggiramento dei principi costituzionali che disegnano un sistema penale ispirato alla tradizione liberale.

Più precisamente, secondo una certa impostazione, non applicare alla rete, o almeno ad alcuni dei fenomeni ivi presenti, la speciale disciplina predisposta per la stampa condurrebbe a porre in essere trattamenti differenziati a fattispecie che, almeno sotto il profilo funzionale, in determinati casi sono assai simili. Da qui, muovono quelle tendenze volte a ritenere giustificata l'equiparazione dei due strumenti di comunicazione e la conseguente applicazione della medesima disciplina.

Si tratta però – pare utile porlo in evidenza fin d'ora – di operazioni esegetiche che, pur trovando un fondamento nella volontà di evitare una tensione del principio di uguaglianza/ragionevolezza, finiscono con il minare le categorie classiche del diritto penale: è evidente, infatti, che tali operazioni si pongono quantomeno in torsione (se non in aperto contrasto, come si dovrebbe valutare secondo un approccio rigoroso che si ritiene preferibile) con altri grandi principi costituzionali in materia penale, quali i principi di stretta legalità, di tassatività, di frammentarietà e il divieto di analogia *in malam partem*⁷¹.

In questa prospettiva, può constatarsi come il diritto di internet sia forse uno dei casi paradigmatici in cui la prolungata mancanza di una legislazione puntuale e adeguata all'attuale contesto tecnologico crea le condizioni per l'adozione di soluzioni interpretative che cercano di colmare (ciò che viene percepito come) una lacuna del diritto positivo. Si tratta, tuttavia, non di un reale vuoto legislativo, ma di

⁷¹ Per un recente studio sul principio di legalità, tra i molti, si rinvia a M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, in M. RONCO, E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI (a cura di), *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, ed. 3^a, Bologna, 2016, pp. 1-148. Si vedano anche i contributi di C. CUPELLI, *sub art. 1 c.p.*, in AA. VV., *La legge penale e le pene*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da) *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. I, Milano, 2010, pp. 3-133; P. PITTARO, *sub art. 25 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, ed. 2^a, 2008, Padova, p. 258 ss.; M. D'AMICO, G. ARCONZO, *sub art. 25 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, pp. 526-548; M. PIETROPOLLI, *I principi costituzionali in materia penale*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Torino, 2011, p. 584 ss.; N. PIGNATELLI, *sub art. 25 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, pp. 174-179.

una lacuna “assiologica”, cioè una mancanza di una disciplina ritenuta soddisfacente dall’interprete⁷².

In tale contesto, si registrano così interpretazioni giurisprudenziali che ben possono esporsi alla critica di esondare dal ruolo ricognitivo che nel nostro ordinamento spetta al giudice-interprete, usurpando prerogative che la Costituzione accorda al legislatore, riconoscendolo come unico soggetto cui spetta il potere normativo penale. In particolare, si tratta di decisioni ove, pur di giungere a esiti ritenuti più appaganti e “giusti”, vengono posti in essere procedimenti ermeneutici qualificati sotto l’etichetta dell’interpretazione estensiva, ossia di un procedimento argomentativo che resta situato all’interno del significato della norma, ma che celano un’*analogia legis*, ossia un’operazione volta ad applicare a un caso non espressamente regolato dalla legge una norma che disciplina un’ipotesi simile. Il che, come è noto, non è ammesso in sede penale, settore del diritto ove se ben si può far

⁷² Sul concetto di “lacuna assiologica” v. C. E. ALCHOURRÓN, E. BULYGIN, *Normative systems*, Vienna-New York, 1971, p. 158; R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Torino, 2014, p. 400 ss. V. anche le ancora attualissime considerazioni di H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 1934, tr. it. Torino, 1984, pp. 125-126: «Se tuttavia, in certi casi, si parla di ‘lacuna’, questo non significa, come erroneamente risulta dall’espressione, che per mancanza di una norma sia logicamente impossibile una decisione, ma soltanto che la decisione logicamente possibile, che approva o respinge, viene ritenuta come troppo inadatta allo scopo o come troppo ingiusta dall’organo chiamato alla decisione, cioè all’applicazione della legge; talmente inadatta allo scopo e talmente ingiusta da lasciar supporre che il legislatore non abbia pensato a questo caso e che, se vi avesse pensato, avrebbe deciso diversamente da quanto dovrebbe esser deciso in base alla legge. Questa supposizione può essere o no esatta, ma la sua esattezza, nella maggior parte dei casi, non può essere facilmente dimostrata; questa stessa supposizione è però irrilevante relativamente all’obbligo stabilito dalla costituzione di applicare la norma che il legislatore ha emanato di fatto, e non quella che presumibilmente avrebbe emanato». Sulla natura delle lacune assiologiche si v. R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 134, ove l’Autore precisa che «affermare l’esistenza nell’ordinamento di una lacuna assiologica non è un giudizio di fatto, ma un giudizio di valore: non una descrizione del diritto com’è, ma una critica del diritto esistente e/o una prescrizione di come dovrebbe essere»; Cfr. anche G. ZAGREBELSKY, *Manuale di Diritto Costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, 1988, rist. 1992, p. 79 ss.

Sulla differenza fra “lacune normative”, che effettivamente individuano i casi in cui l’interprete è chiamato a colmare l’assenza di una disciplina positiva specifica, e “lacune ideologiche” v., *ex pluribus*, M. G. BARBERIS, *Introduzione allo studio del diritto*, Torino, 2014, p. 178 ss.

ricorso a interpretazioni estensive, tuttavia qualunque operazione analogica non può avere cittadinanza. E ciò perché, lo si ricorda, al solo legislatore è riservato il compito di stabilire quali condotte siano penalmente perseguibili e quali invece penalmente irrilevanti; al punto che la frammentarietà (e non certo la completezza sistematica) si considera quale caratteristica intrinseca di un diritto penale dal volto costituzionale.

Prendendo le mosse da questo inquadramento, si affronterà il tema dell'estensibilità alla rete delle norme penali e processuali penali dettate per la stampa alle comunicazioni in rete, sia di sfavore sia di favore. E, nell'analizzare la suddetta questione, ci si propone di individuare le tendenze giurisprudenziali in materia di informazione in rete, tra le quali alcune, come detto, cedono alla tentazione di forzare il dato normativo alla ricerca di soluzioni forse più ragionevoli in punto di giustizia "sostanziale", ma non sempre rispettose di principi costituzionali quali il *nullum crimen sine lege* e il divieto di analogia *in malam partem*; altre, invece, pur determinando trattamenti differenziati talvolta poco giustificabili, si distinguono per un maggior rigore e una interpretazione costituzionalmente orientata delle regole applicabili alla comunicazione in rete. E proprio in questa ottica, verrà affrontato il tema della responsabilità in rete per gli scritti illeciti pubblicati da soggetti terzi, cercando di sciogliere l'interrogativo circa l'esistenza e, nel caso, la possibile individuazione di figure di garanzia in rete.

CAPITOLO II

L'ESTENSIBILITÀ ALLA RETE DELLE NORME DI SFAVORE PREVISTE PER LA STAMPA: LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI TERZI

«Nell'attuale crisi di valori, il mondo chiede ai giuristi piuttosto nuove idee che
sottili interpretazioni»

T. Ascarelli, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*¹

SOMMARIO: 1. Una premessa: dalla stampa alla rete tra interpretazione estensiva e analogia *in malam partem*. – 2. La responsabilità del direttore della testata giornalistica telematica. – 2.1. Il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità: l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line e, più in generale, della disciplina prevista per la stampa alla rete – 2.2. Il *revirement* della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica. – 2.3. Alcune riflessioni critiche sulle conseguenze della equiparazione giuridica tra testate telematiche e tradizionali – 2.4. Dal disegno di legge c.d. Costa alla proposta di legge c.d. Verini e alcune considerazioni *de iure condendo*. – 3. La responsabilità penale del gestore di un sito internet. – 3.1. (segue) la responsabilità del gestore di un sito nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 3.2. (segue) alcune considerazioni conclusive.

¹ T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, p. 344.

1. Una premessa: dalla stampa alla rete tra interpretazione estensiva e analogia *in malam partem*.

La materia della responsabilità in rete, come si è accennato nel capitolo precedente, è stata segnata da un'inerzia del legislatore talmente pronunciata da poter essere intesa se non quale disinteresse, quantomeno quale incapacità politica di procedere all'adozione di una disciplina di settore, a fronte delle oggettive difficoltà nell'individuare soluzioni soddisfacenti e allo stesso tempo coerenti con i principi generali che governano il diritto dell'informazione.

In assenza di una disciplina concepita ed espressamente predisposta per le peculiarità della rete internet e, in particolare, per quel che qui interessa, adeguata alle modalità di comunicazione e di manifestazione del pensiero ivi utilizzate, la pretesa applicazione del regime previsto per un differente (ma talvolta simile) strumento, quale è la stampa, seppur per certi versi comprensibile, pone non pochi problemi specie per le disposizioni incriminatrici.

Il nostro ordinamento, infatti, annovera all'interno sia della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (c.d. legge stampa) che del codice penale, disposizioni che puniscono o aggravano condotte realizzate mediante la manifestazione del pensiero veicolata sulla carta stampata².

Proprio perché esplicitamente dedicate ai soli reati commessi con il mezzo della stampa, la questione relativa all'eventuale applicabilità alla rete di tali disposizioni dipende inevitabilmente dagli esiti del dibattito sulla nozione stessa di

² Sullo statuto penale della stampa, tra i molti, si v. P. NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971; A. JANNUZI, U. FERRANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa*, ed. 2, Milano, 1978; C. F. GROSSO, voce *Stampa II) disposizioni penali sulla stampa*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1993, pp. 1-11; G. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, p. 183 ss. Più di recente, sull'estensibilità del regime penale della stampa alla rete si v. il contributo di M. BASSINI, *La disciplina penale della stampa alla prova di internet: avanzamenti e arresti nella dialettica giurisprudenziale da una prospettiva costituzionale*, in R. FLOR, D. FALCINELLI, S. MARCOLINI (a cura di), *La giustizia penale nella "rete"*, Milano, 2015, pp. 9-27.

“stampa” e, più precisamente, sulla possibilità di un’interpretazione estensiva o evolutiva³.

In materia penale, particolare importanza assume la distinzione tra interpretazione estensiva e applicazione analogica: secondo la lezione di Riccardo Guastini la prima indica quel procedimento argomentativo che «estende il significato di un termine o di una locuzione oltre il suo significato letterale più immediato, ovvero si estende fino a coprire anche fattispecie che ricadono entro l’area “di penombra”»; la seconda, invece, è quell’operazione con cui «si applica una norma ad un caso che si riconosce come escluso dal suo campo di applicazione: il che [...] non è cosa diversa dall’elaborare una norma nuova inespresa»⁴. E ciò perché in tale settore dell’ordinamento giuridico, come è noto, mentre la possibilità di interpretare estensivamente le disposizioni penali è ammessa tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina (non tutta, invero), ogni operazione analogica è esclusa in forza del divieto di analogia *in malam partem*⁵.

³ Sulla differenza tra interpretazione estensiva ed evolutiva, si v. tra i molti V. VELLUZZI, *Le preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica*, Pisa, 2013, p. 53 ss, ove definisce la prima come «un esito interpretativo diverso e più ampio rispetto a un’interpretazione precedente dello stesso enunciato normativo» e la seconda come un risultato interpretativo che «ha contenuti non del tutto chiari, indica, infatti, in maniera vaga la necessità di mutare un’interpretazione consolidata alla luce di una evoluzione, di cambiamenti avvenuti nella realtà sociale, nell’ordinamento giuridico».

⁴ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 322.

⁵ In giurisprudenza, tra le numerose pronunce, Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 1980 (dep. 11 marzo 1980), n. 3297, Riva, in *La giustizia penale*, II, 1981, p. 576: «l’interpretazione estensiva non incontra limitazioni nell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale perché non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali. È infatti dovere dello interprete applicare la norma più ampiamente di quanto la dizione letterale comporterebbe, in modo da far coincidere esattamente la portata della norma stessa con il pensiero e la volontà del legislatore»; Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, (dep. 26 giugno 2008), n. 36845; Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2009 (dep. 15 aprile 2009) n. 15707. In dottrina sul rapporto tra analogia e interpretazione estensiva in materia penale, si v., *ex pluribus*, M. BOSCARRELLI, *Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale*, Priulla, 1955; M. M. FRACANZANI, *Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico*, Milano, 2003; O. DI GIOVINE, *L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge*, Milano, 2006; F.

Se, infatti, in tutti gli altri rami dell'ordinamento l'analogia rappresenta un fondamentale criterio di auto-integrazione del diritto, in virtù dell'art. 12, comma II, disp. prel. c. c. che dispone che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato»; essa è invece vietata in materia penale dagli artt. 14 disp. prel. c. c.⁶, 1 c.p. e 25, comma II, Cost. Inoltre, il divieto di analogia *in malam partem*, secondo opinione comune, assume rilievo costituzionale costituendo un corollario del principio di legalità, sicché vincola sia il giudice, il quale non può punire fatti che non siano espressamente previsti dalla legge penale come reato che il legislatore ordinario, il quale a sua volta non può abrogare gli artt. 1 c.p. e 14 disp. prel., né introdurre norme che ammettano l'integrazione analogica nel diritto penale⁷.

L'analogia, quale procedimento interpretativo in generale volto a perseguire la completezza dell'ordinamento giuridico, non può trovare cittadinanza in materia penale proprio perché si tratta di un settore caratterizzato invece dal principio di frammentarietà, in base al quale il bene giuridico oggetto di tutela da parte della fattispecie incriminatrice trova «protezione non contro ogni aggressione proveniente

GIUNTA, G. CARCATERRA, O. DI GIOVINE, N. MAZZACUVA, V. VELLUZZI, *Tra analogia e interpretazione estensiva a proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recete giurisprudenza*, in *Criminalia*, 2010, pp. 347-382; G. TUZET, *La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione estensiva*, in *Criminalia*, 2011, pp. 507-519; R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 317 ss.; V. VELLUZZI, *Le preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, cit., p. 91 ss.; G. DE VERO, *La tassatività della legge penale*, in G. DE VERO (a cura di), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico e pratico di diritto penale*, Torino, 2010, pp. 31-45;

⁶ L'art. 14 delle Preleggi, come è noto, che esclude la possibilità di ricorrere all'analogia sia per le leggi penali sia per quelle eccezionali, recita: «le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».

⁷ In dottrina, per tutti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. 6^a, Milano, 2017, p. 76 ss.; M. RONCO, G. CARUSO, *Il principio di legalità*, in M. RONCO, E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI (a cura di), *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, ed. 3^a, Bologna, 2016, p. 120 ss. Sul principio di legalità in generale si rinvia ai contributi dottrinali citati alla nota 71 del primo capitolo.

da terzi, ma soltanto contro specifiche forme di aggressione»⁸. In questa prospettiva, «l'incompletezza (o, se si preferisce, il carattere puntiforme) dell'intervento punitivo esprime un preciso valore ideologico, in quanto sancisce che il primato di libertà costituisce la regola, rispetto al quale il divieto penalmente sanzionato rappresenta l'eccezione», con la conseguenza che il divieto di analogia *in malam partem* assume un ruolo fondamentale per il *favor libertatis*⁹. Dall'altra parte, però, l'interpretazione analogica potrebbe rappresentare uno strumento per rimediare a disparità di trattamento, talvolta irragionevoli, che possono essere ravvisate quando l'ordinamento regola un determinato caso, lasciando fuori dall'area di applicabilità della disposizione, stando al limite posto dal significato delle parole, un altro caso talmente simile che avrebbe invece dovuto soggiacere alla medesima disciplina.

E così, nonostante la riconosciuta rilevanza costituzionale del divieto di interpretazione analogica, alle volte accade che i giudici penali fuoriescano dal tenore letterale della disposizione incriminatrice, equiparando un caso privo di regolamentazione ad un altro espressamente disciplinato, sulla base di un rapporto di somiglianza. Tali torsioni del principio di legalità trovano spazio soprattutto a causa della difficoltà di individuare con precisione la linea di confine, spesso sfumata, tra interpretazione estensiva, consentita, e interpretazione analogica, vietata¹⁰.

È questo, come si vedrà a breve, uno dei profili problematici che ricorre nella complessa vicenda che riguarda l'esatta individuazione dello statuto penale delle manifestazioni del pensiero sulla rete, ove non di rado nel tentativo di estendere

⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, ed. 7^a, Bologna, 2017, p. 32 ss., ove l'Autore rammenta come il menzionato principio operi su ulteriori due livelli nella misura in cui prescrive che l'area del penalmente rilevante non coincide né con ciò che è considerato antigiusdittico dall'ordinamento né, a fortiori, con ciò che è ritenuto riprovevole moralmente.

⁹ In questi termini, F. GIUNTA, *Nota introduttiva*, in F. GIUNTA, G. CARCATERA, O. DI GIOVINE, N. MAZZACUVA, V. VELLUZZI, *Tra analogia e interpretazione estensiva a proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recete giurisprudenza*, cit., p. 347.

¹⁰ In dottrina, tale difficoltà di discernimento tra le due figure ha indotto alcuni autori a rilevare che l'interpretazione estensiva e quella analogica non sono nettamente distinguibili. Cfr. R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 323, il quale osserva che «anzi la distinzione tra le due cose non abbia altro scopo se non quello di eludere il divieto di applicazione analogica: si può infatti aggirare il divieto semplicemente facendo sì applicazione analogica, ma avendo l'avvertenza di chiamare l'analogia con un altro nome».

fattispecie incriminatrici previste per la stampa si è assistito a interpretazioni (asseritamente) estensive che sembrano tuttavia celare operazioni esegetiche analogiche.

Da ultimo, prima di proseguire nella trattazione, si ritiene utile spendere qui qualche parola su due aspetti relativi al differente tema della estensibilità delle norme di favore, se non altro per impostare fin da subito in modo chiaro i termini della questione. Anzitutto, a differenza di quanto osservato per le disposizioni incriminatrici o aggravatrici del trattamento sanzionatorio, l'estensione alle espressioni del pensiero in rete delle norme di favore previste per la stampa non incontra la preclusione del menzionato divieto di analogia, in quanto opinione comune ritiene che quest'ultimo operi solo *in malam partem* e non anche quando l'opera interpretativa si risolve in una analogia *in bonam parte*¹¹. Come si vedrà, in questo ambito, l'analisi è circoscritta alla possibilità di estendere norme favorevoli accolte in Costituzione, ossia le garanzie previste in materia di sequestro degli stampati di cui all'art. 21, comma III, Cost. In secondo luogo, dunque, poiché, come si è visto, la nozione di stampa è contenuta non già in Costituzione, bensì in una legge ordinaria, occorre interrogarsi sulla possibilità di leggere una fonte sovraordinata alla luce di una fonte inferiore. In questo senso, per sciogliere subito tale nodo, tornano assai utili le parole di Augusto Barbera, il quale con chiarezza precisa che «qualunque norma va interpretata alla luce complessiva dell'intero ordinamento, quindi anche una norma costituzionale va interpretata alla luce della legislazione vigente» e ciò perché «come la legge ordinaria va valutata alla luce della norma costituzionale (fino a potere essere espunta per illegittimità costituzionale) la stessa norma costituzionale, secondo un processo circolare, trae significato e luce dalle norme vigenti in altra parte dell'ordinamento»¹². Di qui, nell'affrontare il tema dell'applicabilità alla rete delle disposizioni garantiste previste per gli stampati, si

¹¹ Sulla ammissibilità della analogia *in bonam partem* si è attestata la dottrina maggioritaria: tra i molti, si v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 80 ss; R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 320; M. PIETROPOLLI, *I principi costituzionali in materia penale*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Torino, 2011, p. 586 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 121; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, ed. 3^a, Torino, 2009, p. 166.

¹² A. BARBERA, "Nuovi diritti": *attenzione ai confini*, in L. CALIFANO (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004, p. 35.

dovrà da un lato tenere conto del fatto che non v'è il divieto di analogia a ridurre lo spazio di mobilità del giudice-interprete e dall'altro che l'interpretazione della definizione di stampa contenuta all'art. 1 legge n. 47 del 1948 ben può influire sugli esiti dell'indagine.

Applicando tali principi al tema dell'estensibilità delle norme di sfavore, è evidente che la pretesa applicazione dello statuto penale previsto per la stampa alle attività comunicative si riflette direttamente anche sulla questione della responsabilità. L'interrogativo al quale si cercherà di trovare risposta è se e a quali soggetti possa essere imputata una qualche forma di responsabilità per quanto scritto o diffuso in video da soggetti terzi, in particolare se rimasti anonimi, e quindi se per la rete l'ordinamento individui delle figure di garanzia. Tenuto conto tanto degli orientamenti della giurisprudenza quanto dei contributi della dottrina, per chiarezza espositiva, si procederà analizzando le diverse disposizioni oggetto dei tentativi di estensione del loro ambito applicativo alla rete attraverso lo studio delle figure del direttore della testata giornalistica telematica, del *blogger*, in generale del titolare di un sito e, infine, dell'*Internet Service Provider*.

2. La responsabilità del direttore della testata giornalistica telematica.

Uno dei casi maggiormente discussi di estensione alla rete di disposizioni incriminatrici espressamente previste per la stampa è quello della responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile di un periodico¹³, contemplata dall'art. 57 del codice penale; caso paradigmatico in cui l'ordinamento chiama un soggetto, il direttore appunto, a rispondere per non aver impedito che la diffusione di

¹³ La legge 8 febbraio 1948, n. 47, all'art. 3, come è noto, impone che ogni testata sia dotata di un direttore responsabile, in particolare disponendo che: «Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile».

dichiarazioni altrui, di regola i giornalisti facenti parte della redazione, integrasse una fattispecie di reato a mezzo stampa.

Il fondamento di tale responsabilità risiede negli ampi poteri direttivi e organizzativi che questi detiene nei confronti della redazione, nonché nel potere di intervento sia sull'*an* della pubblicazione degli articoli all'interno del giornale da lui diretto, sia sul loro contenuto; egli, infatti, ricopre una peculiare posizione di preminenza all'interno del giornale, che si estrinseca nell'obbligo di controllo, nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, tale per cui appunto può anche «sostituirsi al giornalista e ripeterne l'opera per realizzare fini contemplati da quel controllo o da quella censura»¹⁴.

Proprio in ragione di simili penetranti poteri sul prodotto finale che viene diffuso al pubblico, l'ordinamento individua nel direttore una figura di garanzia, attribuendogli una responsabilità, a titolo di colpa, per gli illeciti penali posti in essere con la pubblicazione.

L'art. 57 del codice penale, all'epoca della sua entrata in vigore, in realtà poneva in capo al direttore una responsabilità, per i reati commessi per mezzo del giornale da lui diretto, per il solo fatto di assumere tale ruolo e, dunque, a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo. Infatti, in base alla versione originaria di tale disposizione – secondo cui «chi riveste la qualità... risponde per ciò solo» – la responsabilità sembrava discendere non già dal mancato adempimento di un obbligo, bensì dall'incarico ricoperto. Da qui, dunque, il sospetto che si trattasse di una norma che prevedeva una forma di responsabilità oggettiva o “di posizione” per fatto altrui e dunque che fosse in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale.

La Corte costituzionale, investita della questione relativa alla legittimità dell'art. 57 c.p. in riferimento all'art. 27 Cost., con sentenza n. 3 del 1956¹⁵, la dichiarava infondata. Si trattava però di una sentenza interpretativa di rigetto che, pur proponendo un'interpretazione che consentiva di conservare la norma, sollecitava comunque un intervento legislativo chiarificatore, volto a eliminare ogni dubbio sulla

¹⁴ In questi termini, Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 1985 (dep. 10 maggio 1985), n. 4563, in *Giustizia penale*, fasc. 11, II, 1986, p. 621 ss.

¹⁵ Corte cost., 23 giugno 1956, n. 3, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1956, p. 568 ss.

natura della responsabilità. Di qui, il legislatore accoglieva l'invito a intervenire per revisionare il testo legislativo «al fine di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale» e due anni dopo, con la legge 4 marzo 1958, n. 127¹⁶, modificava l'art. 57 c.p.¹⁷

Tale fattispecie, secondo la formulazione attuale, specificatamente in ordine ai «reati commessi con il mezzo della stampa periodica», dispone: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo»¹⁸.

La *ratio* dell'articolo *testé* richiamato è quella di impedire che con il mezzo della stampa siano commessi dei reati, anche in considerazione della peculiare potenzialità lesiva assunta dal reato quando la condotta è perpetrata mediante la carta

¹⁶ La stessa legge ha introdotto anche una disposizione dedicata alla stampa non periodica, ossia l'art. 57 *bis* c.p. che stabilisce che si applichino le stesse disposizioni di cui all'art. 57 c.p. all'editore, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto o non imputabile, oppure allo stampatore, nelle ipotesi in cui l'editore non sia indicato o non sia imputabile. Per tutti, si v. F. M. IACOVIELLO, *sub art. 57 bis c.p.*, in AA. VV., *Il reato. Il reato consumato e tentato*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da) *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. II, Milano, 2010, pp. 1033-1036.

¹⁷ Per un primo commento alla “nuova” formulazione dell'art. 57 c.p. come modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 127, si v. P. J. DA COSTA, *La responsabilità del direttore del periodico in rapporto alla libera manifestazione del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, III Convegno di diritto penale – Bressanone 1965, Padova, 1966, pp. 43-55.

¹⁸ Sul delitto di cui all'art. 57 c.p., senza pretesa di completezza, si v. C. F. GROSSO, voce *Stampa II) disposizioni penali sulla stampa*, cit., p. 3; A. MAMBRIANI, *sub art. 57 c.p.*, in E. DOLCINI, G. L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, tomo I, ed. 4^a, Milano, 2015, pp. 1152-1170; F. M. IACOVIELLO, *sub art. 57 c.p.*, in AA. VV., *Il reato. Il reato consumato e tentato*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da) *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. II, Milano, 2010, pp. 1055-1033. Più, in generale sul ruolo e sulla responsabilità del direttore della testata giornalistica, si v. M. CUNIBERTI, *La responsabilità del direttore*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, ed. 3^a, Torino, 2011, pp.189-204; S. PERON, *La diffamazione tramite mass-media*, Padova, 2006, pp. 287-309.

stampata. Una ulteriore esigenza, benché ravvisata da autorevole dottrina all'epoca in cui era ancora in vigore l'originaria versione, resta attuale ed è quella di «assicurare in ogni caso alla giustizia un responsabile e, quindi, attraverso questa via, rendere più difficili gli abusi del diritto di stampa, che troppo spesso potrebbero coprirsi col paravento dell'anonimo»¹⁹. Sulla natura del reato, ebbe occasione di esprimersi la Corte di cassazione, a sezioni unite, poco tempo dopo la riformulazione dell'articolo da parte del legislatore²⁰: si tratta di un reato a soggettività ristretta, proprio del direttore (o del vice-direttore) responsabile di un periodico, e autonomo, in quanto prevede una responsabilità per fatto proprio omissivo e concorrente con quella dell'autore della pubblicazione, che consiste nel non aver posto in essere il dovuto controllo, sia esso del tutto mancante, insufficiente ovvero solo inidoneo a evitare la commissione del reato. Quanto all'elemento psicologico, la norma prevede una responsabilità colposa per omesso impedimento. Va detto, tuttavia, che, nonostante la riforma della fattispecie incriminatrice abbia introdotto l'esplicito riferimento al “titolo di colpa”, non sono pochi gli autori che tuttora manifestano il sospetto che la responsabilità del direttore continui a non discostarsi molto da una responsabilità di tipo oggettivo²¹.

¹⁹ In questi termini, P. NUVOLONE, *Reati di stampa*, cit., p. 181, ove alla nota 24 l'Autore osserva come tale esigenza emergesse chiaramente dai lavori preparatori, richiamando *inter alia* un passaggio della Relazioni Ministeriale dove veniva dichiarato che «è tutto un sistema destinato a raggiungere la finalità di non lasciare impuniti i reati commessi a mezzo della stampa, ed in tale sistema si inquadra precisamente la responsabilità obbiettiva, che il progetto pone a carico del direttore o redattore responsabile, senza ammettere alcuna prova liberatoria, in tutti i casi».

²⁰ Cass. pen., Sez. Un., 18 novembre 1958, n. 28, Clementi, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1959, p. 543 ss.

²¹ In questo senso, tra i molti, si v. G. LIGUORI, *Diffamazione a mezzo stampa*, Bologna, 1974, p. 79 ss.; U. DE SIERVO, voce *Stampa (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, 1990, p. 630; più di recente, C. MALAVENDA, C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, Bologna, 2012, p. 90. *Contra*, C. F. GROSSO, voce *Stampa II) disposizioni penali sulla stampa*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, cit., p. 5 e P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1975, p. 345 ss. Occorre peraltro ricordare che l'art. 57 c.p. è stato oggetto di ulteriori pronunce della Corte costituzionale: con una prima decisione del 1960, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 in riferimento all'art. 21, comma II, Cost., evidenziava che il controllo dovuto dal direttore non è equiparabile alla censura realizzata con provvedimenti cautelari della pubblica amministrazione (Corte cost., 30 giugno 1960, n. 44); con una seconda pronuncia del 1982 ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di

Ricostruiti in breve i tratti generali della struttura giuridica del delitto di cui all'art. 57 c.p., preme ora proseguire nella trattazione, affrontando la questione relativa alla possibile applicazione di tale disposizione – che, come già ricordato, si riferisce espressamente ai «reati commessi con il mezzo della stampa periodica» – anche al direttore della testata telematica.

La soluzione di simile interrogativo possiede poi una valenza tutt'altro che meramente teorica, per diverse ordini di ragioni. Anzitutto, sotto un profilo squisitamente quantitativo, a fronte del crescente sviluppo di internet e, per quel che qui interessa, del successo dei giornali on line²² (peraltro, pur con una certa approssimazione, inversamente proporzionale al forte calo del mercato dei giornali cartacei), si registra inevitabilmente un aumento delle richieste di tutela da parte degli individui che subiscono una lesione di un proprio diritto della personalità tramite gli scritti pubblicati in rete. In secondo luogo, la tendenza ad affacciarsi in rete protetti dal velo dell'anonimato rende talvolta problematica l'individuazione degli autori degli scritti ivi diffusi e, quindi, il perseguimento dei responsabili di eventuali illeciti posti in essere²³; dinnanzi dunque alle difficoltà che possono

legittimità sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., non ravvisando *inter alia* una violazione del principio di uguaglianza per il fatto che la norma non operi alcuna distinzione tra il direttore di un periodico di piccole dimensioni a diffusione locale e il direttore di un periodico di grandi dimensioni a diffusione nazionale (Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198 in *Foro italiano*, I, 1983, p. 568 ss., con nota di G. FIANDACA, *È ripartibile la responsabilità penale del direttore di stampa periodica?*).

²² Nella *Relazione annuale del 2018* dell'AGCOM, a p. 105 ss., viene dato conto di uno studio, basato su una indagine condotta nel 2017 da GfK Italia per l'Autorità stessa su un campione di oltre 14.000 individui rappresentativo della popolazione italiana, relativo agli strumenti utilizzati per soddisfare il bisogno informativo. L'analisi mostra che, subito dopo la televisione, che mantiene il primato come fonte informativa, sia in assoluto sia per frequenza di accesso, si posiziona internet: il che mostra come «questi valori confermano la crescente e oramai assoluta importanza della rete nell'ecosistema informativo nazionale e il progressivo spostamento verso diete mediali caratterizzate dal consumo flessibile tipico dei mezzi online».

²³ In dottrina tra i numerosi contributi sul tema delle manifestazioni del pensiero anonime in rete, si v. M. MANETTI, *Libertà di pensiero e anonimato in rete*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 139-152; M. CUNIBERTI, *Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 111-137; E. PELINO, *L'anonimato su internet*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimo, nome, identità personale*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XLVIII, Padova,

incontrarsi nella ricerca dell'effettivo autore di un illecito, attribuire una qualche forma di responsabilità in capo a un soggetto facilmente individuabile, quale il direttore della testata telematica (oppure come vedremo, anche il gestore del sito, il blogger o il provider) porterebbe con sé innegabili vantaggi.

2.1. Il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità: l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line e, più in generale, della disciplina prevista per la stampa alla rete.

Tornando al quesito posto in apertura, relativo all'ambito di applicazione del reato di omesso controllo del direttore, una volta superate le iniziali oscillazioni²⁴, il precedente indirizzo, univoco e (almeno fino a marzo del 2018) mai smentito, della giurisprudenza di legittimità riteneva che *de iure condito* al direttore di un giornale

2008, pp. 289-320; M. BETZU, *Anonimato e responsabilità in internet*, in *costituzionalismo.it*, n. 2, 2011; E. BARENDT, *Freedom of Anonymous expression*, in *Scritti in onore di A. Pace*, vol. II, Napoli, 2012, p. 1055-1073; G. RESTA, *L'anonimato in Internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, pp. 66-82; Per una analisi del diritto all'anonimato nel quadro dei valori accolti nella Costituzione, si v. G. E. VIGEVANI, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 207-223. In generale, sul diritto all'anonimato, A. CANDIAN, voce *Anonimato (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, vol. II, pp. 499-502.

²⁴ Prima che la Corte di Cassazione intervenisse nel 2010 dissipando apparentemente ogni incertezza, la giurisprudenza era spaccata tra decisioni che ritenevano che potesse applicarsi la responsabilità per omesso controllo anche al direttore della testata giornalistica telematica e chi negava che potesse compiersi una simile estensione dell'ambito operativo delle disposizioni incriminatrici dedicate alla stampa cartacea. Nell'ambito del primo orientamento può annoverarsi una decisione del Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, p. 911 ss.) che statuiva che il prodotto telematico «si deve ritenere sottoposto anche ai fini penali alla disciplina sulla stampa» e, di conseguenza, il direttore della testata telematica può esser chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 57 c.p.; per una dettagliata analisi della sentenza in parola si veda C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico tra facili equiparazioni e specificità di Internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, pp. 91-104. Nello stesso senso, Trib. Milano, 11 dicembre 2008, in *Foro ambrosiano*, 2008, p. 401 ss.

pubblicato in rete non fosse possibile estendere il dettato dell'art. 57 c.p., così come di tutte le altre disposizioni espressamente previste per la carta stampata.

Tale orientamento era stato inaugurato dalla prima storica sentenza in materia risalente al 2010²⁵, il cui caso è molto noto, così come l'*iter* giudiziario: due politici avevano presentato querela per una lettera anonima ritenuta diffamatoria apparsa su un periodico telematico registrato. Il giudice di primo grado condannava il direttore, imputato del reato di cui all'art. 57 c.p. e, in secondo grado, la Corte d'appello, pur dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermava le statuizioni civili. La quinta sezione penale della Cassazione, con una sentenza concisa e puntuale, annullava senza rinvio la decisione impugnata ritenendo che il fatto non fosse previsto dalla legge come reato, con argomenti che – ancora oggi – appaiono convincenti.

In particolare, il primo consiste nel principio di tassatività in materia penale, corollario del principio costituzionale di stretta legalità di cui all'art. 25, comma II, Cost., e quindi nel divieto di analogia in *malam partem*. La Corte prendeva le mosse dalla consapevolezza che «la telematica non è stampa»²⁶ e ciò perché si riteneva che la *littera legis* della definizione di stampa, contenuta all'art. 1 della legge 47/1948, non fosse in alcun modo riferibile ai fenomeni che prendono corpo nel web²⁷. Tale

²⁵ Il riferimento è a Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010 (dep. 1° ottobre 2010), n. 35511, Brambilla, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 895 ss. La decisione è stata oggetto di numerosi commenti dottrinali: C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 899-907; N. LUCCHI, Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale, in *Quaderni costituzionali*, 2011, pp. 415-418; I. SALVADORI, La normativa penale della stampa non è applicabile, de iure condito, ai giornali telematici, in *Cassazione penale*, 2011, pp. 2982- 2994; S. TURCHETTI, L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online, in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2010; I. CAMPOLO, Diffamazione: il direttore della testata telematica non è imputabile per reato di omesso controllo, in *Guida al diritto*, n. 44, 2010, pp. 18-23; R. MARTINELLI, Articoli dai contenuti diffamatori: i direttori dei giornali on-line non rispondono di "omesso controllo", in *Diritto e Giustizia*, 5 ottobre 2010.

²⁶ Espressione mutuata da V. ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 27.

²⁷ Allo stesso modo, è stata altresì esclusa la possibilità di applicare la responsabilità di cui all'art. 57 c.p. al direttore della testata televisiva, proprio per la diversità tra i due mezzi di comunicazione (in questo caso, stampa e TV) e per l'impossibilità di operare una

disposizione, infatti, come si è già visto, pone due requisiti che non possono essere ravvisati nei contenuti virtuali²⁸. Data l'impossibilità di ricondurre la rete alla nozione di stampa, in forza del predetto principio costituzionale, la soluzione era obbligata: la norma che punisce l'omesso controllo del direttore della stampa periodica non poteva essere applicata al direttore di un sito diffuso solo on line²⁹.

Il secondo argomento si basava sull'impossibilità di muovere un rimprovero per una condotta di controllo, imposta dalla citata fattispecie incriminatrice, materialmente inadempibile da parte del direttore sui contenuti pubblicati in rete a fronte della natura interattiva della stessa. In altri termini, si riteneva che l'intrinseca eterogeneità del web avesse ricadute anche sul ruolo e sull'attività del direttore della testata telematica tali per cui un controllo, come quello posto in essere dal direttore di un giornale cartaceo, fosse in concreto inattuabile³⁰.

Dopo poco più di un anno dalla sentenza cd. "Brambilla", la Corte di cassazione, con la decisione n. 44126 del 2011 (definita non a caso «sentenza figlia»³¹) aveva modo di ribadire la non configurabilità del reato di omesso controllo

analogia in materia penale. In questo senso, *ex multis*, Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2008 (dep. 5 settembre 2008), n. 34717.

²⁸ Sul punto si rinvia al § 3 del primo capitolo.

²⁹ La Cassazione sottolinea la necessità di «riconoscere la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa. D'altronde, non si può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet» (Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010 (dep. 1° ottobre 2010), n. 35511, cit.).

³⁰ Oltre ai commenti indicati alla nota 25, la sentenza n. 35511 del 2010 è presa in attenta considerazione anche in lavori più ampi, dedicati al diritto della rete; tra questi si v. A. PAPA, *La disciplina della libertà di stampa alla luce delle nuove tecnologie*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, pp. 490-493; A. BEVERE, V. ZENO ZENCOVICH, *La rete e il diritto sanzionatorio: una visione d'insieme*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 380 ss.; M. BASSINI, *La disciplina penale della stampa alla prova di internet: avanzamenti e arresti nella dialettica giurisprudenziale da una prospettiva costituzionale*, cit., 15-21; C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, pp. 571-589.

³¹ Espressione utilizzata da G. E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamau*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 798.

nei confronti del direttore di un giornale on line, in questo caso il sito (anch'esso registrato) di un periodico cartaceo, quale l'Espresso³².

A supporto di tale pronuncia, la Corte utilizzava argomentazioni quasi identiche a quelle indicate nella sentenza precedente. Infatti, dopo aver richiamato la decisione emessa dalla stessa sezione l'anno prima, riaffermava la strutturale diversità intercorrente tra giornali cartacei e telematici, nonché la necessità di un'applicazione rigorosa del divieto di analogia in materia penale. Dopodiché, sviluppando in maniera più profonda il secondo argomento³³, ribadiva l'inesigibilità del controllo da parte del direttore di rivista telematica sui contributi ivi pubblicati.

L'elemento di diversità di tale pronuncia rispetto alla decisione dell'anno prima consiste nell'aver cassato il tentativo dei giudici di merito di modificare la configurazione della condotta punita dalla norma incriminatrice. Invero, nel caso in questione, i giudici di Bologna avevano condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 57 c.p. non per aver omesso il controllo richiesto da tale disposizione, ma per non aver provveduto a rimuovere lo scritto tempestivamente. Tale costruzione

³² Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011 (29 novembre 2011), n. 44126, Hamai, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 795 ss. Questa la vicenda: dopo che i giudici di merito avevano condannato l'allora direttore della versione web de "L'Espresso" per omesso controllo a causa di un post di un lettore ritenuto diffamatorio, la Cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata dall'imputata. In dottrina tra i numerosi commenti alla decisione in questione si v. G. E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamai*, cit., pp. 798-808; S. TURCHETTI, *Un secondo "alt" della Cassazione all'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 dicembre 2011; G. CORRIAS LUCENTE, *Al direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dall'art. 57 del codice penale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, pp. 82-86; D. PETRINI, *Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 1611-1621.

³³ Rileva come la Corte in tale pronuncia valorizzi maggiormente l'argomento della inesigibilità della condotta, sia pure accanto al divieto di analogia in campo penale, G. E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamai*, cit., p. 806 ss.; il passaggio cui si fa riferimento è quello in cui la Corte evidenzia che «non vi è solamente una diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'art. 57 c.p. non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita».

giuridica – che, come si vedrà, sarà in parte ripresa da una decisione di cui si darà conto a breve – secondo la Corte comporta non solo un'analogia vietata in materia penale, ma altresì un vero e proprio stravolgimento della norma che sanziona il mancato impedimento della pubblicazione, non già l'omissione di un controllo successivo delle inserzioni già avvenute.

In sintesi, questo era l'orientamento giurisprudenziale che si era cristallizzato³⁴: escluse le ipotesi di concorso nel reato, il direttore di un giornale on line non risponde della responsabilità di cui all'art. 57 c.p. per i contributi inseriti da soggetti terzi, siano essi semplici lettori o giornalisti facenti parte della redazione, anche se rimasti anonimi e a prescindere dal fatto che la testata telematica sia registrata o meno.

Di più, poiché secondo l'indirizzo che era emerso e si era assestato fino al 2015 alla nozione di “stampa” non potevano essere ricondotti i fenomeni che prendono corpo in rete, più in generale, tutte le norme previste per il mezzo tradizionale – sia quelle di favore³⁵ sia le disposizioni penali sfavorevoli³⁶ – non erano applicabili alla rete internet.

³⁴ L'ultima decisione nello stesso senso, a quanto consta, è quella di Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2017 (dep. 19 febbraio 2018), n. 7885, con cui la Corte, seppur in *obiter dictum*, ha avuto occasione di riaffermare che all'informazione on line non è applicabile l'art. 57 c.p. Nello stesso senso, anche Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2017 (dep. 20 novembre 2017), n. 52743, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 6, 2018, pp. 125-135, con nota di E. PIETROCARLO, *Concorso in diffamazione del direttore e articolo firmato con pseudonimo: la Cassazione insiste sulla responsabilità “di posizione”*, ove la Cassazione, ha stabilito che, in caso di articolo anonimo o firmato con uno pseudonimo, il direttore può essere chiamato a rispondere di concorso in diffamazione *ex artt.* 110 e 595, comma III, c.p. se sulla base di circostanze esteriori siano accertati il consenso o la meditata adesione dello stesso al contenuto dello scritto, ma – aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – non del reato di omesso controllo perché l'attività on line non può essere ricondotta nel concetto di stampa periodica. Per un commento ulteriore a quest'ultima decisione si veda altresì A. TRIMARCHI, *La responsabilità (ancora oggettiva) del direttore di periodico online per l'articolo diffamatorio con pseudonimo anonimizzante*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2018, pp. 254-267.

³⁵ Sull'applicabilità al web delle disposizioni di favore accordate alla stampa, si rinvia al quarto capitolo. Al solo scopo di una maggior chiarezza espositiva, può essere qui anticipato che nel 2014 la Corte di Cassazione aveva statuito che le garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro non potessero essere estese agli spazi comunicativi virtuali. Il riferimento è a due decisioni emesse entrambe dalla V sezione a distanza di pochi giorni: la prima, Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013 (dep. 5 marzo 2014),

2.2. Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica.

Come si è visto, l'argomentazione principale che aveva condotto a negare che l'attività del direttore della testata telematica potesse essere ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 57 c.p., ossia il divieto di analogia in materia penale, aveva quale presupposto indefettibile la riconosciuta intrinseca diversità tra stampa e internet.

Senonché, tale impostazione era destinata a mutare quando, ritenuto che vi fosse un contrasto giurisprudenziale *inter alia* sulla possibilità di applicare

n. 10594, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 25 marzo 2014, con nota di C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione delle garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati*; la seconda, Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013 (dep. 12 marzo 2014), n. 11895, in *www.medialaws.eu*, con nota di F. MAZARA GRIMANI, *Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/2014*. Analizza entrambe le decisioni menzionate il contributo di C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 153-169.

³⁶ Per quanto riguarda le norme di sfavore, oltre al reato di cui all'art. 57 c.p., sempre in forza del divieto di analogia in *malam partem*, era stata esclusa l'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 13 della legge stampa, nonché del reato di stampa clandestina di cui all'art. 16 della medesima legge. Sull'inesensibilità alla rete dell'art. 13 legge 47/48, tra le molte, si veda la recente Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2016 (dep. 1° febbraio 2017), n. 4873 in *Quotidiano del Diritto*, 2 febbraio 2017, con nota di A. GALIMBERTI, *Diffamazione "attenuata" se via Fb*; in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2017, pp. 286-289, con nota di E. BIRRITTERI, *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*; in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 14 aprile 2017, con nota di M. TRESCA, *Il diritto di informazione nell'era digitale: la complessa equiparazione tra stampa tradizionale e media on line*; nonché, volendo C. MELZI D'ERIL, S. VIMERCATI, *Diffamazione, Facebook non è stampa*, in *Il Sole 24 Ore online*, 8 febbraio 2017. Sull'inapplicabilità del reato di stampa clandestina di cui all'art. 16 della legge 47/1948 a un blog non registrato si veda Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012), n. 23230, Ruta, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 ottobre 2012, con nota di F. PICCICHÈ, *Giornali on line e reato di stampa clandestina*; in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, p. 1118 ss., con nota di P. DI FABIO, *Blog, giornali on line e «obblighi facoltativi» di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet*.

all'informazione online in via estensiva le guarentigie costituzionali previste dall'art. 21 Cost. per la stampa, è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite, che hanno avuto modo di occuparsi dell'interpretazione della definizione di stampa contenuta nell'art. 1 della legge n. 47 del 1948 e, più in generale, della disciplina applicabile alle manifestazioni del pensiero in rete.

Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con sentenza n. 31022 del 2015 (che sarà oggetto di una analisi più approfondita nel quarto capitolo cui si rinvia), pur affrontando una diversa questione relativa alla estensione delle garanzie previste dall'art. 21, comma III, Cost., hanno offerto una nuova nozione ampia di stampa che in senso "figurato" comprenderebbe l'informazione giornalistica professionale, sia se diffusa su carta stampata o attraverso il web³⁷. In base a tale interpretazione estensiva ed evolutiva del concetto di stampa, sarebbero riconducibili a essa anche le testate giornalistiche telematiche registrate, in quanto strutturalmente e funzionalmente assimilabili alle testate cartacee, ma resterebbero esclusi gli altri mezzi di comunicazione telematica quali *blog*, *forum* e *social network*. L'anno successivo tale approdo è stato accolto anche dalle Sezioni Unite civili (con la sentenza n. 23469/16)³⁸, le quali hanno statuito che le norme di favore in tema di sequestro previste per la stampa si applicano al giornale online, quando quest'ultimo presenti le caratteristiche del giornale cartaceo, ovvero sia una testata, un direttore responsabile, una redazione e un editore.

Simile interpretazione della nozione di stampa e il conseguente principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, sia in sede penale sia in sede civile, – in base al quale i giornali on line soggiacciono alla disciplina costituzionale e ordinaria della stampa – hanno rappresentato la premessa per un radicale cambio di posizione della

³⁷ Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Fazzo e altro, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, pp. 1062-1071, con nota di L. DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?*. Per ulteriori riferimenti a commenti dottrinali a tale decisione si rinvia alla nota 42 del quarto capitolo.

³⁸ Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2016 (dep. 18 novembre 2016), n. 23469, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2016, pp. 706-719; per l'indicazione di alcune note a tale sentenza si v. la nota 47 del quarto capitolo.

giurisprudenza anche con riferimento all'ambito di applicazione del reato di omesso controllo di cui all'art. 57 c.p.

In particolare, la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13398 del 2018³⁹, ha posto in essere un vero e proprio *revirement*, stabilendo che il direttore della testata telematica può essere chiamato a rispondere del delitto previsto dall'art. 57 c.p.; i giudici di legittimità, una volta ricondotti i giornali telematici alla nuova nozione di stampa, hanno stabilito che a essi «si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21 Cost., ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto del citato art. 57 c.p.».

Anticipato il principio di diritto espresso, pare opportuno soffermarsi in breve sul caso che la ha originata. Su un periodico registrato, era pubblicato un articolo rimasto anonimo dal contenuto, a dire della persona offesa, diffamatorio. Poiché l'autore dello scritto non veniva identificato⁴⁰, l'azione penale era esercitata soltanto nei confronti del direttore responsabile.

Dopo la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 595, comma I, II e III, c.p., la Corte d'appello, dopo aver proceduto alla correzione del capo di imputazione aggiungendo la contestazione di cui all'art. 57 c.p., annullava tale decisione assolvendo l'imputato con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Avverso la decisione di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione la parte civile costituita, evidenziando *inter alia* che la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata online.

Più precisamente, i giudici di secondo grado, in linea con quello che all'epoca era l'orientamento univoco e consolidato di legittimità, avevano escluso la

³⁹ Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017 (dep. 22 marzo 2018), n. 13398. Per un primo commento a tale sentenza si v. P. MACIOCCHI, *Il direttore deve togliere il post diffamatorio*, in *Quotidiano del Diritto*, 23 marzo 2018; volendo, anche S. VIMERCATI, *Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, pp. 324-338.

⁴⁰ Tale circostanza si deduce dal fatto che l'articolo era pubblicato privo di firma e veniva tratto a giudizio il solo direttore responsabile.

responsabilità dell'imputato sulla base del presupposto che, poiché la telematica non è assimilabile alla stampa - cui fa espresso riferimento la disposizione in esame - il divieto di analogia in *malam partem* precludeva una sua estensione al direttore di un periodico online.

Il ricorrente, invece, asseriva che tale procedimento logico fosse smentito dal principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2015 (con la citata sentenza n. 31022) che avevano ricondotto la testata giornalistica telematica alla nozione di "stampa"; sicché i giudici di appello ben avrebbero potuto applicare l'art. 57 c.p., senza che potesse essere ravvisato una violazione del principio di legalità e tassatività.

La Corte di cassazione, in sostanza, segue la tesi della persona offesa, così sconfessando la posizione che essa stessa aveva assunto nel 2010 e mantenuto fino alla decisione *de qua*.

Quale sia la portata rivoluzionaria di tale decisione lo si è già indicato: l'art. 57 c.p. può essere applicato al direttore responsabile della testata telematica registrata.

Vediamo allora il percorso motivazionale che la Corte ha seguito per giungere a tale conclusione e superare il proprio precedente indirizzo, considerato univoco e granitico.

La Cassazione, come si è anticipato, prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2015 e dalla nuova nozione di "stampa" introdotta sulla base di una interpretazione asseritamente evolutiva. Richiamando espressamente tale arresto, ribadisce che il termine "stampa", in senso figurato, indicherebbe i giornali, siano essi cartacei o telematici. Pertanto, ogni giornale, anche se diffuso con strumenti differenti da quelli tipografici, sarebbe riconducibile alla nozione di stampa e soggetto allo statuto previsto per la stessa, purché contraddistinto da una testata, dotato di un direttore responsabile, registrato presso il tribunale e diffuso con periodicità regolare.

Da qui, poi, la Corte compie il salto: alle testate giornalistiche telematiche, in quanto strumenti informativi che rientrano nell'alveo della inedita definizione di stampa, si applicano non solo le garanzie costituzionali in materia di sequestro, ma l'intera disciplina di rango costituzionale e ordinario prevista per gli stampati, ivi

comprese tutte le fattispecie incriminatrici, tra le quali appunto la responsabilità del direttore per l'omesso controllo prevista dall'art. 57 c.p.

E su un simile radicale ripensamento posto in essere con tale pronuncia i giudici di legittimità non danno spazio a dubbi di nessuna sorta, affermando esplicitamente che «risulta, pertanto, superato il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il reato di omesso controllo, ex art. 57 c.p.».

Ciò premesso, la Corte va oltre sostenendo che, benché l'articolo fosse stato pubblicato privo di firma, la sua collocazione nel corpo della testata doveva indurre a ritenere che non fosse stato inserito da un semplice utente, ma si trattasse di un contributo proveniente da un soggetto facente parte della redazione del giornale; il che, a suo dire, lasciava «presumere, infatti, la possibilità da parte del direttore responsabile di operare un controllo preventivo».

Da ultimo, la Cassazione prosegue osservando che, quand'anche si dovesse accertare che il direttore del periodico online non avesse avuto la concreta possibilità di controllare preventivamente il contenuto dell'articolo, ciò comunque non escluderebbe una sua responsabilità – che potrebbe «atteggiarsi, indifferentemente, a titolo di colpa, ex art. 57 c.p., o di concorso ex art. 110, nel reato di diffamazione» – per non aver rimosso il contenuto illecito. E ciò, a detta dei giudici di legittimità, senza che si possa sostenere nel primo caso che si stia ponendo in essere una modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 57 c.p., in quanto la condotta di controllo del direttore dovrebbe essere effettuata non solo al momento dell'inserimento in rete dei contributi, ma anche successivamente, durante la loro permanenza tra le colonne del giornale telematico. Da qui, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata che invece aveva escluso la responsabilità del direttore della testata online.

In breve, il nuovo punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, lo si ripete, è il seguente: poiché il giornale telematico è riconducibile alla nuova nozione di stampa, al soggetto che lo dirige può essere attribuita la responsabilità per omesso controllo prevista dall'art. 57 c.p. per il direttore del periodico cartaceo.

2.3. Alcune riflessioni critiche sulle conseguenze della equiparazione giuridica tra testate telematiche e tradizionali.

Conclusa l'analisi dell'orientamento giurisprudenziale precedente e reso noto il recente approdo della giurisprudenza di legittimità, mentre si rinvia al quarto capitolo per una analisi critica del presupposto logico dello stesso, ossia l'interpretazione asseritamente evolutiva del concetto di stampa introdotta dalle Sezioni Unite, merita ora svolgere alcune considerazioni sulle conseguenze tratte in ambito penale e in punto di applicabilità del delitto previsto dall'art. 57 c.p.

Occorre qui anticipare che le due pronunce delle Sezioni Unite richiamate non erano rimaste esenti da critiche tanto per il metodo esegetico utilizzato, quanto (e soprattutto) per il rischio che una equiparazione indiscriminata tra informazione stampata e online potesse aprire la strada all'applicazione della intera disciplina prevista per la prima alla seconda, e non dunque solo delle garanzie, tema sul quale erano state chiamate a pronunciarsi.

In questa prospettiva, non pochi autori avevano, infatti, rilevato come – benché la sovrapposizione tra giornali cartacei e on line dovesse essere valutata in connessione con la specifica questione affrontata nelle citate sentenze, ossia l'applicabilità anche ai secondi delle garanzie di cui all'art. 21, comma III, Cost. – tra le righe della motivazione potesse annidarsi il rischio dell'estensione, oltre che delle disposizioni di favore, anche di quelle incriminatrici⁴¹. Ebbene, con la pronuncia di cui si è appena dato conto, la Cassazione ha trasformato in realtà proprio quei timori

⁴¹ Tra i primi a esprimere considerazioni particolarmente critiche rispetto alle conseguenze in ambito penale che sarebbero potute discendere dalla assimilazione giuridica delle testate telematiche a quelle tradizionali v. C. MELZI D'ERIL, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate online registrate*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2016, p. 9; nello stesso senso, L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*, in *Cassazione penale*, 2015, p. 3472; G. CORRIAS LUCENTE, *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla "giurisprudenza legislativa"*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, p. 1051; volendo v. anche S. VIMERCATI, *La Cassazione conferma l'inesensibilità ai blog delle garanzie costituzionali per gli stampati in tema di sequestro*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 ottobre 2016, pp. 11-12.

espressi dai commentatori all'indomani della decisione delle Sezioni Unite, dimostrando che fossero tutt'altro che preoccupazioni peregrine.

L'estensione al direttore della testata telematica registrata della responsabilità per omesso controllo prevista dall'art. 57 c.p. per il direttore del periodico cartaceo è stata evidentemente resa possibile dall'impianto ermeneutico prescelto dalle Sezioni Unite nel 2015: la nozione attribuita al concetto di "stampa" è l'esito non già di un'operazione analogica, ma di una più volte dichiarata interpretazione estensiva ed evolutiva⁴². Sicché, prendendo per buona tale impostazione, l'applicazione all'informazione professionale in rete delle fattispecie incriminatrici stabilite per la stampa non violerebbe il divieto di analogia in *malam partem*, vale a dire quel principio sul quale fino ad oggi la giurisprudenza faceva leva per escludere ogni indebita estensione.

Ebbene, qui mi pare si collochi il cuore del problema: l'opzione esegetica posta in essere dalle Sezioni Unite, a parere di chi scrive, parrebbe discendere non da un'interpretazione estensivo-evolutiva, bensì proprio da un'operazione analogica che ben può giustificare l'estensione di norme di favore (quali appunto le garanzie costituzionali in materia di sequestro degli stampati), ma non invece quella di disposizioni sfavorevoli, pena la violazione del divieto di analogia in campo penale. E tale convinzione discende dalla circostanza che il disposto dell'art. 1 della legge stampa è chiaro nell'esigere la tipografia quale modalità tecnica di riproduzione, che invece nell'informazione in rete per le ragioni anzidette è senza dubbio assente. Dunque, la riconduzione del giornalismo telematico al concetto penalmente rilevante di "stampa" è un'operazione che implica una forzatura della lettera della legge così profonda che non può ritenersi frutto di una semplice interpretazione estensiva, proprio perché sembra essere stato superato il significato proprio della norma.

⁴² Sul punto, Cass., sez. un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, cit, osserva espressamente che «l'interpretazione estensiva, se coerente con la *mens legis* – nel senso che ne rispetta lo scopo oggettivamente inteso, senza porsi in conflitto con il sistema giuridico che regola il settore d'interesse – consente di discostarsi dalle definizioni legali, le quali sono semplici generalizzazioni destinate ad agevolare l'applicazione della legge in un determinato momento storico, e di accreditare al dato normativo un senso e una portata corrispondenti alla coscienza giuridica e alle necessità sociali del momento attuale».

Ora, per quanto l'impianto di fondo della motivazione delle Sezioni Unite e alcune ambiguità ivi contenute potessero condurre all'esito cui è giunta la quinta sezione con la sentenza di cui si è dato conto, residuano comunque alcune perplessità dovute all'automaticità che caratterizza l'*iter* argomentativo. Sembra infatti che l'approdo raggiunto dalla Corte sull'ambito di applicazione dell'art. 57 c.p. venga presentato come la piana conseguenza di quanto statuito dalle Sezioni Unite; in altri termini, sembra darsi per scontato che la nozione di stampa contenuta nell'art. 57 c.p. e quella di cui all'art. 1 della legge n. 47/48 siano del tutto sovrapponibili. Di qui un interrogativo: una volta accolta una nuova interpretazione della definizione di stampa prevista dalla legge stampa, è così certo che si debba considerare automaticamente modificata anche la nozione di stampa periodica della fattispecie incriminatrice *de qua*? Il quesito offre, se non risposte chiare, almeno due spunti di riflessione.

Il primo riguarda la circostanza che il delitto in questione (seppur oggetto di una modifica successiva)⁴³ esisteva nel nostro ordinamento ben prima dell'approvazione della legge stampa, con l'evidente conseguenza che, se il ragionamento della Corte fosse corretto, dovremmo ritenere possibile che l'interpretazione di una disposizione successiva di rango ordinario (quale è l'art. 1 legge stampa) abbia la forza di modificare in modo automatico una preesistente di pari livello, senza che ciò sia espressamente stabilito dal legislatore e per di più estendendo l'area della punibilità.

Il secondo attiene all'ancoraggio costituzionale. Le Sezioni Unite, come si avrà modo di illustrare meglio nel proseguo, erano state spinte a introdurre una nuova nozione di stampa per superare un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e, considerata la sempre maggior diffusione dell'informazione in rete, per evitare il rischio che una garanzia costituzionale subisse una profonda contrazione laddove si fosse continuato ad applicarla alla sola informazione cartacea. Al contrario, la scelta operata con la sentenza che estende l'ambito di applicabilità dell'art. 57 c.p. non trova giustificazione nell'esigenza di dare piena attuazione ad alcun presidio costituzionale, in quanto non è previsto alcun obbligo in capo al legislatore di attribuire una responsabilità al direttore di un giornale.

⁴³ La formulazione attuale dell'art. 57 c.p., come si è detto, è stata introdotta con l. 127/1958.

E se ciò non bastasse, almeno per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 57 c.p. permane comunque il problema della inesigibilità della condotta da parte del direttore del periodico online. Invero, resta ancora oggi pienamente condivisibile la considerazione svolta dai giudici di legittimità nelle precedenti decisioni in merito alla inattuabilità di una condotta di controllo in rete come quella posta in essere da chi dirige un periodico cartaceo. Infatti, porre in capo al direttore di un giornale telematico il dovere di controllare tutto ciò che entra nel sito significa richiedere una prestazione inesigibile nella gran parte dei casi, se si considerano i continui aggiornamenti, l'interazione dei lettori e il fatto che, a differenza dei giornali cartacei, non c'è un momento in cui il direttore ha davanti a sé l'intero giornale su cui poter svolgere il controllo richiesto, per poi dare il via libera e mandarlo in stampa⁴⁴. Di conseguenza, l'imposizione anche per l'informazione online di tale controllo, che evidentemente era stato a suo tempo concepito in base alle caratteristiche dei periodici cartacei, porterebbe con sé il rischio di scivolare indebitamente verso una responsabilità di tipo oggettivo, trattandosi di una condotta materialmente impossibile.

Suddetta questione, a ben vedere, non pare sfuggire alla Corte che, con la menzionata sentenza n. 13398 del 2018, nel tentativo di attribuire una qualche forma di responsabilità penale al direttore del giornale telematico si spinge a delinearne una inedita, richiedendo che il controllo rispetto alla diffusione del contributo illecito avvenga non *ex ante*, ma *ex post*. La Cassazione, infatti, consapevole quantomeno delle difficoltà tecniche, giunge ad affermare che, qualora si accerti l'impossibilità di svolgere un controllo preventivo, il direttore potrebbe comunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 57 c.p. per non averlo svolto successivamente all'inserimento dello scritto illecito, provvedendo alla sua tempestiva rimozione. In altri termini, se il controllo imposto dalla legge risultasse impossibile prima della diffusione del contenuto illegale, esso andrebbe svolto in un momento successivo attraverso la sua eliminazione.

Una interpretazione esegetica di questo genere non è nuova; la Corte di cassazione, tuttavia, in passato aveva avuto modo di porre un solido argine ai

⁴⁴ In questo senso le considerazioni di C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: *la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line*, cit., p. 904 ss.

tentativi di alcuni giudici di merito di determinare una sostanziale modifica della fattispecie normativa prevista dall'art. 57 c.p. che conduceva a sanzionare una condotta diversa da quella tipizzata dal legislatore⁴⁵.

L'impostazione accolta dalla decisione *de qua* (e invece stigmatizzata in precedenza) sembrerebbe distorcere la lettera e la *ratio* della disposizione incriminatrice che, lo si ribadisce, prevede un controllo che precede la diffusione dello stampato e non impone al contrario alcuna condotta successiva alla pubblicazione⁴⁶. Non sarebbe invero pensabile un controllo sugli stampati collocato in un momento successivo alla loro diffusione, in quanto una volta mandati in stampa e immessi nel circuito informativo, certamente non potrebbero essere oggetto di alcuna forma di rimozione; il che, peraltro, dà ulteriore dimostrazione del fatto che solo per tale mezzo di comunicazione è pensata e configurata dal legislatore la responsabilità per omesso controllo del direttore.

A ciò si aggiunga che nel nostro ordinamento, *de iure condito*, nemmeno a mente di altre disposizioni può ritenersi sussistente un obbligo in capo al direttore responsabile di un giornale telematico di eliminare dal sito i contributi offensivi. Invero, non solo non è possibile ricavare tale dovere dall'art. 57 c.p., ma nemmeno è possibile riconoscere in capo allo stesso una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, comma II, c.p. E ciò perché la possibilità di fondare una responsabilità in virtù di tale ultimo articolo è esclusa dall'assenza di una specifica disposizione, impositiva dell'obbligo di impedire l'evento, che si combini con la clausola generale ivi contenuta.

⁴⁵ Ci si riferisce alla già menzionata Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, ove la Corte aveva censurato il tentativo dei giudici di primo e secondo grado di attribuire una responsabilità al direttore di un giornale telematico per l'omesso controllo successivo all'inserimento dello scritto ritenuto diffamatorio.

⁴⁶ A tal proposito, si segnala che in giurisprudenza di recente non sono mancati tentativi di attribuire una qualche forma di responsabilità al gestore di un sito web per la mancata rimozione di scritti illeciti creati e inseriti in rete da soggetti terzi. La Cassazione, infatti - in Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016, n. 54946, che verrà analizzata a breve - ha confermato la condanna del titolare di un blog per concorso nel reato di diffamazione con l'autore del contributo a causa della mancata tempestiva cancellazione dello scritto ritenuto diffamatorio. Per un commento a tale decisione, che non è certo rimasta immune da critiche, si v. C. MELZI D'ERIL, *Una pronuncia problematica in tema in tema di responsabilità del gestore del sito per i commenti dei lettori*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 165-168.

In definitiva, se pure la soluzione accolta di recente dalla Cassazione muove dell'esigenza di evitare una tensione con il principio di uguaglianza applicando la medesima disciplina a due strumenti – giornali cartacei e telematici – sotto non pochi profili assai simili, essa sembra tuttavia porsi in insanabile contrasto con un altro principio costituzionale, vale a dire quello di tassatività e determinatezza di cui all'art. 25, comma II, Cost.

Peraltro, una strada per non incorrere in una simile tensione e, al contempo, evitare di mandare esente da responsabilità il direttore della testata telematica a ben vedere esisteva. Si sarebbe infatti potuto indicare quale via percorribile quella di far rispondere l'imputato del reato di diffamazione, in concorso con l'autore dell'articolo rimasto anonimo, ai sensi degli artt. 110 e 595 c.p.⁴⁷, evitando così di dover ricorrere all'estensione della fattispecie di cui all'art. 57 c.p. Alla Corte, come anticipato, non sfugge tale ipotesi, ma pare cadere in errore laddove la indica come una alternativa *sic et simpliciter* alla responsabilità per omesso controllo⁴⁸, omettendo che diverso è l'elemento soggettivo (nel primo caso il dolo e nel secondo la colpa) nonché differente è la condotta punita (nel primo caso la compartecipazione alla commissione del reato di natura materiale o morale e nel secondo l'omesso controllo); tanto che, come è noto, diverso è altresì il trattamento sanzionatorio.

⁴⁷ Ciò a patto che in concreto possano ritenersi sussistenti i presupposti per ipotizzare il concorso del direttore nel reato di diffamazione con l'autore dello scritto. A tal proposito la Cassazione, decidendo della responsabilità del direttore relativa a uno scritto pubblicato con uno pseudonimo, ha avuto modo di precisare che, quando manca la prova diretta del suo coinvolgimento nel reato, l'esistenza del concorso deve essere ancorata alla presenza di alcuni elementi, quali il contenuto dello scritto, la sua correlazione con il contesto sociale dal quale trae ispirazione, la forma dell'esposizione, l'evidenza e la collocazione tipografica ad esso assegnata nello stampato; il riferimento è a Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012 (dep. 23 ottobre 2012), n. 41249, in *Cassazione penale*, 2013, n. 3, p. 588 ss., con nota di A. MINO, *La responsabilità del direttore alla luce del c.d. caso Sallusti: spunti di riflessione e proposte di riforma*; Per ulteriori commenti dottrinali, si v. L. BONESCHI, «Hard cases make bad law» note a margine del caso Sallusti, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, pp. 457-477; C. MELZI D'ERIL, *La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio di spunti, oltre le polemiche*, in *www.penalecontemporaneo.it.*, 28 novembre 2012; S. DI PAOLA, *Diffamazione a mezzo stampa, articolo anonimo e responsabilità del direttore: il caso «Sallusti» ed i principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro italiano*, n. 2, 2012, p. 689 ss.

⁴⁸ Nella sentenza n. 13398 del 2018, la Corte espressamente si riferisce a una responsabilità del direttore della testata telematica che può «atteggiarsi, indifferentemente, a titolo di colpa, ex art. 57 c.p., o di concorso ex art. 110, c.p., nel reato di diffamazione».

La sensazione, invece, è che la Corte, prediligendo una soluzione che si potrebbe definire di “giustizia sostanziale”, abbia seguito un percorso logico-giuridico sganciato da quei criteri interpretativi rigorosi che presidiano l'applicazione delle disposizioni penali; in altri termini, tale pronuncia si espone alla critica di porsi al di là del ruolo nomofilattico riconosciuto alla Cassazione, proponendo un'interpretazione della disposizione incriminatrice talmente disancorata dal testo da scivolare verso la funzione legislativa.

Di più, se l'impostazione adottata in tale decisione dovesse attecchire in giurisprudenza, si correrebbe il rischio di avere decisioni che estendono l'ambito di applicazione di una fattispecie incriminatrice, l'art. 57 c.p., non solo a settori privi di una normativa *ad hoc*, ma anche ad ambiti cui invece il legislatore ha dedicato una specifica disciplina, tradendone così le scelte. Il riferimento, in particolare, è al settore radiotelevisivo che, come è noto, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi⁴⁹. Se infatti per “stampa”, dopo l'introduzione della nuova ampia nozione da parte delle Sezioni Unite nel 2015, dobbiamo intendere non più tutte le riproduzioni effettuate con mezzi tipografici, meccanici o fisico-chimici destinate alla pubblicazione, come vorrebbe la lettera della legge, ma l'informazione giornalistica professionale, potrebbe essere ritenuta compresa anche quella veicolata, oltre che dai giornali cartacei e on line, dai telegiornali. Di qui, tale interpretazione del concetto di stampa potrebbe costituire il perno per estendere la responsabilità per omesso controllo di cui all'art. 57 c.p. non solo al direttore della testata telematica registrata, ma anche al direttore della testata radiotelevisiva.

Tuttavia, l'eventuale equiparazione giuridica del direttore della testata televisiva a quello del giornale cartaceo, come anticipato, presenta una problematica ulteriore rispetto a quelle già individuate per l'estensione della menzionata fattispecie

⁴⁹ Il legislatore ha disciplinato il settore radiotelevisivo con svariati interventi: dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” (la c.d. legge Mammi), alla legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” (c.d. legge Maccanico), passando per la legge 3 maggio 2004, n. 122 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione” (c.d. legge Gasparri) fino ad arrivare al d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 e successivamente dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

incriminatrice al direttore del periodico on line: in tale settore, infatti, il legislatore ha compiuto precise scelte in merito all'individuazione dei soggetti cui attribuire una responsabilità per i reati commessi tramite trasmissioni televisive. Più precisamente, la legge 6 agosto 1990, n. 223, (la c.d. legge Mammi), all'art. 30, comma III, prevede una responsabilità in capo a «il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione» qualora, per colpa, non abbiano esercitato il controllo necessario a evitare la commissione di reati nel corso di trasmissioni televisive che abbiano carattere di oscenità (*ex art. 30, comma I, legge n. 223/1990*), ovvero in quelle «destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio» (*ex artt. 30, comma II, legge n. 223/1990 e 14 legge n. 47/1948*), o nelle ipotesi di trasmissioni che abbiano contenuto impressionante o raccapricciante (ai sensi degli artt. 30, comma II, legge n. 223/1990 e 15 legge n. 47/1948); e al comma IV del medesimo articolo è prevista altresì una responsabilità in capo agli stessi soggetti nelle ipotesi di diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato⁵⁰. Ora, per quanto tale disposizione non brilli per chiarezza e precisione, con essa il legislatore ha posto una diversa limitazione soggettiva rispetto all'individuazione dei soggetti chiamati a rispondere per l'omissione colposa di controllo: mentre infatti per la stampa periodica dell'omesso controllo risponde ai sensi dell'art. 57 c.p. il direttore o il vicedirettore responsabile, secondo l'art. 30 della legge 223/1990 i

⁵⁰ L'art. 30, comma III, della legge 6 agosto 1990, n. 223 recita: «Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo». I soggetti cui fa riferimento individuati dal comma I sono «il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione»; il comma IV del medesimo articolo prevede che «nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

soggetti cui è attribuita la responsabilità sono il titolare della trasmissione o la persona da questi delegata al controllo⁵¹.

Di conseguenza, qualora, in virtù della inedita nozione di stampa introdotta dalle Sezioni Unite, si dovesse affermare l'equiparazione del direttore della testata giornalistica televisiva al direttore del giornale cartaceo anche sotto il profilo della sottoposizione all'obbligo di controllo *ex art. 57 c.p.*, (peraltro a dispetto del consolidato indirizzo della giurisprudenza sul punto⁵²) verrebbe tradita la *voluntas* del legislatore; una volontà che, a differenza di quanto possa dirsi per il direttore dei periodici on line, ha trovato la sua traduzione in una norma specifica.

⁵¹ Sul punto, S. PERON, *La diffamazione tramite mass-media*, cit., p. 359 ss.

⁵² In giurisprudenza, è stata negata l'applicabilità dell'art. 57 c.p. a soggetti posti al vertice di una testata televisiva: *ex multiis*, si v. Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2008 (dep. 5 settembre 2008), n. 34717 che ha stabilito che «L'art. 57 c.p., invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive; il legislatore posteriore, nell'emettere la L. 6 agosto 1990, n. 223, si è posto all'evidenza il problema della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, proprio per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato (oltre che per le trasmissioni con carattere di oscenità e quelle ex comma 2) e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione"; nello stesso senso anche Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2014 (dep. 4 dicembre 2014), n. 50987. In dottrina, benché non pochi autori abbiano rilevato che la mancata previsione in ambito radiotelevisivo di una responsabilità analoga a quella prevista dall'art. 57 c.p. per la stampa determini una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione, è stato ribadito che l'estensione del menzionato reato non può essere ammessa, perché si risolverebbe in una operazione analogica che amplia indebitamente la norma penale; il divieto di analogia in *malam partem* è «un principio cardine del diritto penale, che non è possibile aggirare neppure alla stregua dell'equiparazione del direttore responsabile della testata televisiva al direttore della pubblicazione stampata operata prima dall'art. 10, 1° co., della legge n. 223/90 (abrogato dall'art. 54 del d.lgs. n. 177/2005) e poi dall'art. 32, 1° co., del d.lgs. n. 177/2005 ai soli fini dell'obbligo della registrazione del notiziario televisivo presso la cancelleria del Tribunale competente e della comunicazione del nominativo dell'eventuale sostituto del direttore». In questi termini, F. VERRI, V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum*, Milano, 2013, p. 302; nello stesso senso, *inter alia*, G. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 238 ss.; V. PEZZELLA, *La Diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Milano, 2016, p. 502; M. FUMO, *La diffamazione mediatica*, Milano, 2012, p. 79.

Dall'altra parte, ragionando *a contrario*, allorché dovesse escludersi che il direttore della testata televisiva sia equiparato in relazione all'applicabilità del 57 c.p. al direttore della testata cartacea e telematica, potrebbe ravvisarsi una disparità di trattamento ingiustificata. E ciò perché, nell'attuale contesto tecnologico caratterizzato da una sempre più stretta connessione tra internet e televisione – basti pensare ai programmi televisivi in diretta o disponibili on demand in rete – applicare una diversa disciplina ai direttori di testate telematiche e televisive potrebbe essere irragionevole, non essendo giustificata sulla base delle peculiarità dei due mezzi di comunicazione.

In sintesi, qualora si continuasse a sostenere l'inapplicabilità al settore televisivo della responsabilità di cui all'art. 57 c.p., anche a seguito della nuova nozione di stampa, si correrebbe il rischio di avere una disciplina diversa per i medesimi contenuti trasmessi tramite il mezzo televisivo e tramite internet. D'altra parte, tuttavia, se si dovesse ritenere che anche le testate televisive, al pari di quelle telematiche, siano state assimilate a quelle cartacee e dunque che l'ambito di applicazione dell'art. 57 c.p. sia esteso a tutti e tre gli strumenti, nel caso della televisione significherebbe non solo creare un contrasto con il principio di cui all'art. 25, comma II, Cost., ma anche tradire il dato normativo perché, a differenza di internet, per quest'ultima, come si è visto, il legislatore ha predisposto una specifica disciplina che pone in capo a soggetti diversi una forma di responsabilità colposa per omesso controllo.

Ora, almeno fino a che non sarà approvata una disciplina di settore per le manifestazioni del pensiero in rete, non resta che attendere di verificare se il principio di diritto espresso nella decisione delle sezioni semplici del 2018 che estende all'informazione in rete, oltre che le garanzie, anche le fattispecie incriminatrici previste per la stampa, verrà accolto dalla giurisprudenza in futuro e se addirittura tale estensione coinvolgerà anche il settore radiotelevisivo, oppure se – come si auspica – tale posizione resterà isolata.

In conclusione, può dirsi che il sorgere di problematiche come quelle di cui si è cercato di dar conto e, più in generale, della confusione e della imprevedibilità che sembra regnare nel diritto penale dell'informazione in rete evidentemente sono resi possibili, da una parte, appunto dal mancato intervento del legislatore volto a

introdurre una disciplina rispondente alle peculiarità della rete e, dall'altra parte, da una disinvoltura degli interpreti – in taluni casi forse eccessiva – che, nel tentativo di trovare risposte adeguate alle questioni giuridiche sottoposte, conduce ad offrire soluzioni che appaiono in contrasto, almeno per quanto riguarda il diritto penale, con i principi costituzionali cardine.

Invero si ritiene che, allo stato, solo il legislatore, in quanto unico soggetto cui compete individuare l'area del punibile, cosicché ai cittadini sia garantita la prevedibilità dei precetti penali, potrebbe imporre una qualche forma di controllo al direttore on line, assistita da una sanzione penale; tuttavia, in assenza di un simile intervento normativo che introduca disposizioni testuali concepite per la rete, e dunque adeguate alle sue caratteristiche e alle condotte che materialmente si possono chiedere agli operatori on line, destano inevitabilmente perplessità i tentativi di allargare l'area del penalmente rilevante a fenomeni che non sono riconducibili al dettato delle disposizioni incriminatrici.

2.4. Dal disegno di legge c.d. Costa alla proposta di legge c.d. Verini e alcune considerazioni *de iure condendo*.

Il travagliato *iter* legislativo del disegno di legge c.d. Costa in materia di diffamazione, presentato nel corso della XVII legislatura, conferma due aspetti: da un lato, la profonda difficoltà del Parlamento di addivenire a una riforma dei reati commessi con il mezzo della stampa o con altri mezzi di diffusione del pensiero; dall'altro lato la circostanza che, *de iure condito*, stampa e internet non possono essere considerati equiparati e, in particolare, al secondo non sono applicabili le fattispecie incriminatrici previsti per la prima⁵³.

⁵³ Per una attenta analisi del disegno di legge 925-B, A. GULLO, *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato alla camera il 24 giugno 2015*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 1, 2016, pp. 31-51. Si v. anche A. NAPOLITANO, *La responsabilità del direttore della testata giornalistica on line: orientamenti giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Diritto mercato e tecnologia*, n. 2, 2014, pp. 84-117. A commento del precedente testo approvato dal Senato il 29 ottobre 2014, oggetto poi di modifica in seconda lettura da parte della Camera, si v. C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI,

In particolare, il disegno di legge C. 925-B – recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale” – era stato licenziato in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 24 giugno 2015 ed era poi passato all’esame del Senato con il numero S 1119-B, dove si è arenato fino al termine della scorsa legislatura.

All’inizio dell’attuale legislatura, in data 27 marzo 2018, è stata presentata alla Camera una proposta di legge, la n. C. 416, su iniziativa di alcuni parlamentari di minoranza, che ripropone con alcune modificazioni il disegno di legge Costa e sul cui contenuto preme ora soffermarsi, se non altro perché qualora il procedimento legislativo venisse portato a compimento (circostanza su cui sembra lecito nutrire più di un dubbio), verrebbe significativamente modificato il quadro sin qui delineato⁵⁴.

Anzitutto, per quel che qui interessa, una delle previsioni più rilevanti è quella volta a equiparare alla stampa i giornali on line registrati (seppur limitatamente ai contenuti riconducibili alla redazione), nonché le testate radiofoniche e televisive; più precisamente il disegno di legge, aggiungendo un secondo comma all’art. 1 della legge n. 47 del 1948, mira a estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni della legge stampa stessa «alle testate giornalistiche on line registrate alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

In secondo luogo, il provvedimento riscriverebbe interamente il delitto previsto dall’art. 57 c.p., prescrivendo anzitutto al primo comma che «salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore

Diffamazione: il legislatore che voleva troppo, in *www.medialaws.eu*, 10 novembre 2014; C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, *Nella riforma della diffamazione un arsenale pericoloso per la libera informazione*, in *Quotidiano del diritto*, 31 ottobre 2014; M. OROFINO, *Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto all’onore e alla reputazione*, in *Astrid rassegna*, n. 17, 2014, pp. 1-21.

⁵⁴ Si tratta della proposta di legge c. 416 recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di contrasto delle liti temerarie, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell’informazione”.

o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista» e al secondo comma che «il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma»

Con la nuova formulazione dell'art. 57 c.p. – sempre che giunga al termine l'*iter* legislativo del disegno di legge *de quo* – anche i direttori delle testate giornalistiche on line (e pure delle testate radiotelevisive) risponderebbero per l'omessa vigilanza. La disposizione, tuttavia, limita il suo ambito applicativo da una parte alle testate registrate *ex art.* 5 legge n. 47 del 1948 e, in particolare, ai soli contenuti riconducibili alle redazioni delle stesse. Grazie a simili limitazioni si riuscirebbe forse a sanare quella ravvisata disparità di trattamento irragionevole tra responsabilità del direttore del giornale cartaceo e telematico e a dare così una risposta a chi osservava che al senso di giustizia ripugni «che un articolo pubblicato su un quotidiano possa, in ipotesi, essere causa di una sanzione certa, ma esserne esente o andar soggetto a diverso trattamento se pubblicato su un sito Internet a carattere editoriale»⁵⁵; il tutto senza al contempo imporre (quantomeno in apparenza) una condotta inesigibile, posto che il controllo richiesto sarebbe circoscritto ai contributi provenienti dalla redazione escludendo così quelli immessi dagli utenti.

⁵⁵ I. PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Diritto penale e processo*, 2011, p. 464.

Tale previsione tuttavia sembra non prendere in dovuta considerazione le peculiarità del giornale *on line* e l'ontologica diversità rispetto al giornale tradizionale. Muovendo infatti dalla considerazione che nella maggioranza dei casi il giornale telematico non ha una vera e propria edizione e le pagine vengono aggiornate in tempo reale, può sostenersi che un controllo, quand'anche non fosse materialmente impossibile perché limitato ai contributi riferibili alla redazione, risulterebbe comunque estremamente gravoso. Inoltre, la norma prevede già al suo interno una "via d'uscita": mancando un obbligo in tal senso, la strada più facile per aggirarla sarà non iscriversi o eliminare la testata dall'apposito registro⁵⁶.

Da vedere, invece, con particolare favore è la facoltà di delegare le funzioni di vigilanza ad altri giornalisti professionisti idonei a svolgerle. Eppure, anche questa previsione non resta immune a critiche, in quanto facendo espresso riferimento soltanto ai giornalisti professionisti e non anche ai pubblicisti, appare dubbia la sua legittimità costituzionale. L'errore, peraltro, appare ancor più grossolano se si considera il fatto che la proposta di legge in parola mira, opportunamente, a estendere anche al giornalista pubblicista la possibilità di opporre il segreto sulle proprie fonti⁵⁷, innovazione da tempo auspicata dalla dottrina⁵⁸ e dagli operatori del

⁵⁶ Sottolineano la facilità nell'eludere una simile previsione, pur riferendosi al disegno di legge Costa, C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Diffamazione: il legislatore che voleva troppo*, cit.

⁵⁷ La proposta di legge in commento, intervenendo sull'art. 200 c.p.p., sostituirebbe il comma III con il seguente: «Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

⁵⁸ Tra i molti si veda G. E. VIGEVANI, *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, in www.costituzionalismo.it, 5 dicembre 2011; l'Autore afferma con chiarezza che «serie perplessità di ordine costituzionale investono *in primis* la ragionevolezza dello *status* privilegiato dei professionisti rispetto ai pubblicisti, nonostante l'equiparazione tra le due figure affermata dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare nella sentenza n. 98 del 1968, che dichiarò incostituzionale la norma che imponeva che il direttore di un giornale fosse iscritto all'elenco dei professionisti) e dallo stesso legislatore, che impone a entrambi, pubblicisti e professionisti, l'obbligo di 'rispettare il segreto professionale' (art. 2 della l. n. 69 del 1963)». Nello stesso senso v. altresì M. CUNIBERTI, *La*

settore che denunciavano un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due figure. Non convince, inoltre, il riferimento alle «dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano» perché sembra ammettere la facoltà di delega soltanto nell'ambito di testate giornalistiche di grandi dimensioni, senza peraltro specificare con precisione quale debba essere in concreto la dimensione e la diffusione richiesta⁵⁹.

Infine, la proposta di legge nel sostituire l'art. 57 c.p. introdurrebbe il seguente ultimo comma: «il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati». Tale previsione già contenuta nel testo del disegno di legge c.d. Costa licenziato dal Senato era stato opportunamente espunto in seconda lettura dalla Camera. Simile disposizione infatti fa temere che, in caso di pubblicazione di contributi anonimi, il direttore debba rispondere sempre e in modo automatico, a prescindere da un accertamento dell'elemento psicologico; per questa ragione, il tenore letterale suscita non poche perplessità rispetto all'introduzione di una responsabilità sostanzialmente oggettiva sicché la sua reintroduzione nel testo della nuova proposta di legge non può che essere vista sfavorevolmente⁶⁰.

Qualche anno fa, con intuizione profetica, il percorso legislativo del disegno di legge Costa veniva paragonato alla «tela di Penelope» perché «la trama è stata più volte sul punto di giungere a compimento; ma immancabilmente, nei diversi passaggi parlamentari si sono aggiunti nuovi fili o si è rimesso in discussione il disegno originario». Ora, non è dato sapere con certezza quale sarà il destino della «nuova» proposta di legge che ripropone in gran parte il contenuto del precedente disegno, né se e quale testo arriverà all'approvazione definitiva. Tuttavia, benché continui a

protezione delle fonti, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, ed. 3^a, Torino, 2011, pp. 218-219.

⁵⁹ Tale richiamo, presente anche nel disegno di legge c.d. Costa, ha destato ulteriori perplessità in dottrina per il fatto che si tratta «di un requisito tradizionalmente presente nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di sicurezza sul lavoro ma superato dal testo unico del 2008»; in questi termini A. GULLO, *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato alla camera il 24 giugno 2015*, cit., pp. 48-49.

⁶⁰ In questo senso, si vedano le riflessioni di A. GULLO, *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato alla camera il 24 giugno 2015*, cit., p. 49; Cfr. C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Nella riforma della diffamazione un arsenale pericoloso per la libera informazione*, cit.

ritenersi assai improbabile che la riforma giunga al termine dell'iter parlamentare, circoscrivendo l'analisi alle innovazioni relative all'equiparazione delle testate telematiche registrate alla stampa e all'estensione della responsabilità prevista dall'art. 57 c.p. anche al direttore delle prime, la direzione intrapresa dal legislatore non convince per diversi ordini di ragioni.

Anzitutto, nell'assimilare stampa e internet, in via legislativa, non vengono tenute in alcun modo in conto le peculiarità della rete, specie per quanto riguarda la concreta esigibilità di un controllo sui contenuti ivi immessi da parte del direttore responsabile.

In secondo luogo, al netto di una sola recente pronuncia di senso contrario di cui si è già trattato, l'estensione al direttore di un giornale on line del reato di cui all'art. 57 c.p. si pone in netto contrasto con l'indirizzo consolidatosi in giurisprudenza che opportunamente individuava, oltre che nel divieto di analogia *in malam partem*, anche nella ontologica diversità tra i due mezzi e nella inesigibilità della condotta da parte del direttore telematico le ragioni per escludere ogni indebito tentativo di estensione della norma.

Ora, non si vuol certo sostenere che, allo stato, non possa ravvisarsi una disparità di trattamento forse irragionevole né che il legislatore in materia penale non abbia il dovere di sanare eventuali *vulnera* al principio di uguaglianza sbarrando così la strada a possibili operazioni analogiche *in malam partem*. Ma se un intervento normativo è auspicabile, non lo è laddove mira ad applicare ai fenomeni presenti in rete regole pensate e ritagliate in base alle caratteristiche di uno strumento, la stampa, strutturalmente non equiparabile.

Se dunque l'obiettivo è quello di omogeneizzare il trattamento dei giornali cartacei e di quelli on line ed esso non può essere perseguito estendendo la responsabilità per omesso controllo anche alla rete, allora forse la soluzione più corretta ed equilibrata potrebbe essere quella di cogliere l'occasione per ripensare in generale alla permanenza nel nostro ordinamento di una norma, l'art. 57 c.p., arcaica e assai criticata in quanto come si è già avuto modo di evidenziare prevede una

responsabilità che, anche per il direttore di un periodico cartaceo, sembra celare una natura di tipo oggettivo⁶¹.

Inoltre, ragionando *de iure condendo*, esistono altre possibili soluzioni – già elaborate dalla dottrina più attenta – per non lasciare sprovvisti di tutela gli individui che subiscono una lesione di un proprio diritto in rete, specie qualora l'autore della pubblicazione sia rimasto anonimo.

Procedendo con ordine, per assicurare una effettiva tutela vi possono essere due alternative: o individuare l'identità dell'autore del contributo offensivo ovvero porre in capo a soggetti diversi una qualche forma di responsabilità (ossia appunto nel caso dei giornali on line, il direttore responsabile)⁶². *Terzium non datur*.

La via preferibile pare senza dubbio la prima, ossia quella di risalire all'identità di chi ha redatto e immesso in rete il contenuto per far sì che risponda direttamente degli eventuali illeciti penali commessi.

Innanzitutto, nonostante con una certa facilità gli individui possono comunicare in rete a volto coperto, questo non significa che si tratti di un anonimato assoluto e non aggirabile; invero, nel caso in cui sia posta in essere una condotta illecita la magistratura inquirente possiede gli strumenti che, di norma, consentono di arrivare a conoscere l'identità dell'autore. Di qui, dunque, stando all'attuale quadro normativo, la prima via è sperare nell'efficienza degli inquirenti, che in questo caso dovranno svolgere indagini per identificare il soggetto verso il quale esercitare l'azione penale⁶³.

Nella stessa prospettiva, piuttosto che estendere la responsabilità di cui all'art. 57 c.p. al direttore del giornale on line, sembra più ragionevole la soluzione proposta da alcuni autori di introdurre per quest'ultimo e in generale per i gestori di siti

⁶¹ In dottrina, come si è già avuto modo di rilevare, numerosi autori esprimono perplessità sulla natura del controllo imposto al direttore. Per alcuni riferimenti dottrinali si rinvia alla nota 21.

⁶² Altri soggetti in capo ai quali potrebbe essere allocata una qualche forma di responsabilità sono il gestore del sito o il provider, figure che saranno oggetto di analisi nelle pagine che seguono.

⁶³ La differenza rispetto al passato «riguarda il piano pratico-probatorio e non attesta alcuna lacuna nel sistema»; in questi termini C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: *la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line*, cit., p. 906.

informativi regole che rispecchino il modello di quelle previste per il provider dagli artt. 16 e ss. del d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70; si potrebbe dunque ipotizzare l'imposizione di un obbligo di identificazione di chi scrive, (sia esso un soggetto facente parte della redazione oppure un semplice utente) e di rimozione dei contenuti ritenuti illeciti⁶⁴.

Posto che dall'art. 21 Cost. si ricava un «binomio giuridico indissolubile»⁶⁵ tra esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero e assunzione della corrispondente responsabilità, l'imposizione di un obbligo di identificazione del parlante, in caso di illecito, appare del tutto rispettoso del disposto costituzionale⁶⁶.

A ben vedere, infatti, non solo il testo costituzionale è privo di qualunque espresso richiamo all'anonimato e al contempo serie perplessità sono state espresse circa la possibilità di accordargli un fondamento costituzionale facendo ricorso al “catalogo aperto dei diritti” dell'art. 2 Cost., ossia di qualificarlo così come “nuovo diritto”⁶⁷, ma è la stessa formulazione dell'art. 21 Cost. a negare copertura costituzionale al pensiero espresso in forma anonima⁶⁸: dall'analisi di tale

⁶⁴ In questo senso, si v. C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico tra facili equiparazioni e specificità di Internet*, cit., p. 104; D. PETRINI, *Diffamazione on line: offesa recata con “altro mezzo di pubblicità” o con il mezzo della stampa?*, in *Diritto penale e processo*, n. 11, 2017, p. 1492;

⁶⁵ G. SCORZA, *Anonimato in rete e responsabilità del provider*, in *www.interlex.it*, 11 aprile 2002.

⁶⁶ È di questa opinione M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, p. 238.

⁶⁷ D. TASSINARI, *Diritto all'anonimato e diritto penale: un (possibile) oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XLVIII, Padova, 2008, p. 184; l'A. osserva che «l'anonimato nella sua accezione “pura”, a ben vedere, non pare accolto, bensì smentito dall'art. 2 Cost.: la seconda parte della norma, infatti, precisa come la ‘Repubblica richie(da) l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale’.[...] la conoscibilità del proprio nome da parte dei consociati, infatti, si configura come un fatto prodromico all'assolvimento dei doveri sociali a cui proprio l'art. 2 Cost. si riferisce». Nello stesso senso G. E. VIGEVANI, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, cit., p. 214; si veda altresì M. CUNIBERTI, *Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato*, cit., p. 115.

⁶⁸ Sul punto, M. BETZU, *Regolare internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012, p. 146 rileva che l'art. 21 Cost. al comma I laddove fa esplicito riferimento alla manifestazione del “proprio” pensiero sembra non

disposizione, infatti, si rileva come, quando l'individuo agisca in pubblico e voglia prendere parte della vita della *polis*, vengano messi in primo piano la responsabilità e la trasparenza e come, conseguentemente, il restare anonimi collida con tali principi⁶⁹.

In questo quadro, dunque, piuttosto che far ricadere la responsabilità su un soggetto terzo, sia esso il direttore del giornale on line o, come si avrà modo di osservare, il gestore del sito, appare più compatibile con i principi accolti in Costituzione disporre che gli utenti comunichino la propria identità al titolare del sito, il quale a sua volta dovrebbe di norma garantire l'anonimato, a chi lo desidera, nei confronti degli altri visitatori, salvo collaborare con l'autorità giudiziaria e rivelare l'identità del soggetto nel caso in cui il contenuto sia giudicato illecito.

Simile soluzione proposta in dottrina pare convincente perché individua regole che garantiscono la libera espressione e non elidono totalmente la possibilità di restare anonimi e, al contempo, assicurano una tutela ai soggetti che subiscono una lesione di un loro interesse meritevole di protezione secondo l'ordinamento

coprire «le comunicazioni che l'autore non permette di riconoscere come proprie, e quindi non solo quelle 'soggettivamente false', ma anche quelle anonime». Parzialmente diversa la riflessione di G. E. VIGEVANI, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, cit., p. 217, che rileva come di rado in giurisprudenza si è fatto ricorso all'attributo «proprio» per escludere dall'alveo dell'art. 21 Cost. quelle manifestazioni non riconducibili all'autore (la sentenza 12 luglio 1965, n. 68 della Corte costituzionale, in materia di pubblicità commerciale, ne costituisce uno dei pochi esempi). *Contra* M. MANETTI, *Libertà di pensiero e anonimato in rete*, cit., p. 150. Proseguendo la lettura della norma, la ricostruzione secondo la quale l'espressione anonima non troverebbe garanzia nell'art. 21 Cost. viene corroborata sia dal comma III che dal comma V: infatti, consentire al legislatore di introdurre da un lato disposizioni finalizzate a individuare i responsabili di una pubblicazione, dall'altro norme atte a rendere noti gli assetti proprietari dei mezzi di informazione, vuol dire esprimere un marcato *favor* verso l'assunzione di responsabilità e la trasparenza, principi rispetto ai quali è del tutto evidente che l'anonimato si ponga in antitesi. Cfr. M. NISTICÒ, *Identità digitale e diritto al nome: il problema dell'usurpazione e la questione dell'anonimato*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, p. 305 ss.;

⁶⁹ Particolarmente chiare in questo senso le parole di G. E. VIGEVANI, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, cit., p. 221: «ciò che preme sottolineare è che nello stato costituzionale la pubblicità è la regola, il segreto l'eccezione e dunque la regola nell'*agorà* pubblica è dare 'dare contezza di sé'».

giuridico, senza spostare la responsabilità penale su soggetti diversi dall'autore del contributo illecito.

3. La responsabilità penale del gestore di un sito internet.

Accanto alle testate giornalistiche telematiche registrate, nel mondo di internet prendono corpo una molteplicità di realtà differenti ove è svolta attività informativa da parte di giornalisti professionisti e non o, semplicemente, ove l'espressione del pensiero di qualunque utente trova spazio: *blog*, *forum*, siti informativi sono strumenti che nel corso degli ultimi anni hanno avuto una progressiva proliferazione ponendo agli interpreti il compito di individuare, ancora una volta, le regole applicabili.

La peculiarità che spesso accomuna queste realtà virtuali è di essere strumenti "aperti", dove vi è una continua interazione fra chi gestisce lo spazio, ossia il cd. *blogger* o il titolare del sito, e i visitatori, i quali a loro volta hanno la possibilità di inserire commenti, opinioni, materiali, informazioni, senza che il gestore abbia la concreta possibilità di controllare tutti i contributi immessi⁷⁰. Si contraddistinguono, dunque, per essere strumenti di comunicazione non rientranti di regola nell'ambito dell'informazione professionale né accostabili alle testate giornalistiche tradizionali. Dall'altro lato, però, va detto che oggi non è sempre così facile distinguere cosa debba essere qualificato come attività informativa svolta in modo professionale e cosa invece resti una semplice manifestazione del pensiero. Per convincersi, basta pensare a quei siti informativi che, pur non essendo testate registrate, sono gestiti da giornalisti professionisti, magari anche grazie all'apporto di una struttura più o meno organizzata, e talvolta addirittura collegati all'edizione on line del giornale cartaceo. Peraltro, a seguito dell'introduzione della nuova nozione di "stampa" da parte delle Sezioni Unite coincidente, lo si ribadisce, proprio con l'informazione svolta in forma

⁷⁰ Sulla natura e sulla complessa regolamentazione dei blog si v. M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 229 ss; V. PEZZELLA, *La Diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, cit., p. 629 ss.

professionale, la necessità di distinguere quest'ultima dalle mere espressioni del pensiero è ancora più sentita perché, quantomeno sotto il profilo delle norme di favore in materia di sequestro, incide significativamente sulla disciplina da applicare.

Ciò premesso, attesa la diversità che divide le testate telematiche registrate e tutti gli altri spazi virtuali, si comprende come la figura del gestore di un sito web meriti una riflessione separata.

Per quanto attiene ai contributi creati e diffusi dal titolare stesso della pagina web e avente carattere diffamatorio, *nulla quaestio*: egli sarà chiamato a risponderne. Il nodo da sciogliere è se si possa imputare una qualche forma di responsabilità al gestore per i contenuti postati da soggetti terzi, di cui l'identità sia nota o meno. In altri termini, occorre chiedersi se il gestore rivesta una posizione di garanzia, se l'ordinamento preveda a suo carico un obbligo giuridico di controllo del materiale introdotto e se, considerate le caratteristiche dello strumento, sia esigibile simile attività.

Da una disamina della giurisprudenza in materia, ancora una volta, emerge la difficoltà dei giudici di far luce sulla responsabilità dei soggetti operanti in rete e, conseguentemente, si registrano decisioni contraddittorie dalle argomentazioni più disperate, che non offrono agli studiosi del diritto di internet una visione chiara né risposte univoche.

Non sono infatti mancate pronunce di merito che, con interpretazioni in evidente contrasto con il divieto di analogia in materia penale, hanno affermato un'assimilazione dei *blog* alla stampa, pur di ampliare la responsabilità del gestore della pagina anche ai contributi inseriti da soggetti terzi. E ciò, benché l'orientamento dominante di segno opposto, forte dell'avallo della Cassazione⁷¹, già da tempo oramai escludeva che potesse sostenersi una simile equiparazione. Al contempo, si sono registrate interpretazioni che paiono porsi in contrasto con le regole del concorso di persone nel reato e con il principio di personalità della responsabilità penale.

Sul tema, peraltro, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha offerto soluzioni che come si avrà modo di illustrare, almeno *prima*

⁷¹ Cfr. Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), n. 10535, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 2111 ss. con nota di C. GIUNTA, *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*.

facie, appaiono tra loro contrastanti e contrassegnate dalla mancanza di una posizione chiara e unitaria.

Restando per il momento entro i confini del nostro ordinamento, la prima decisione ad affrontare la questione della responsabilità penale del gestore di un diario telematico per i contenuti diffamatori ivi inseriti, a quanto risulta, è del Tribunale di Aosta⁷².

Il caso riguardava la pubblicazione in un *blog* di scritti a contenuto diffamatorio firmati con degli pseudonimi. Veniva provato che l'imputato fosse il gestore del sito, nonché l'autore di alcuni dei post lesivi e per questo fosse punibile *ex art. 595, comma III, c.p.*; poiché alla sfera applicativa di tale disposizione, come si è visto, può essere pacificamente ricondotto anche internet in quanto espressamente si riferisce a «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», questa prima parte della decisione non solleva alcuna perplessità. Il punto più interessante e discusso della pronuncia in esame, tuttavia, riguarda la condanna del *blogger* anche per i contenuti di cui non era stata accertata l'identità dell'autore in giudizio. Il giudice monocratico aostano, infatti, affermava che «colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possono inserire interventi» e proseguiva asserendo che «la posizione di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce il blog (e che infatti può cancellare i messaggi) è – *mutatis mutandis* – identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato, e per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale *ex art. 596 bis c.p.*».

Volendo anche tralasciare l'erroneo riferimento all'art. 596 *bis c.p.*⁷³ – stante il tenore delle argomentazioni dell'organo giudicante sarebbe stato più logico

⁷² Trib. Aosta 26 maggio 2006, n. 533, Mancini, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2006, p. 366 ss.; la decisione è consultabile anche in *Giurisprudenza di merito*, 2007, p. 1065 ss. con nota critica di I. SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*. Per un commento alla sentenza si veda altresì D. MINOTTI, *L'orfana figura del direttore responsabile*, in *www.interlex.it*, 26 giugno 2006; F. P. MICOZZI, *Quando il blogger diventa direttore responsabile*, in *www.penale.it*, 2006.

⁷³ Individua correttamente tale errore F. P. MICOZZI, *Quando il blogger diventa*

richiamare l'art. 57 c.p. – ciò che preme rilevare è l'asserita equiparazione tra la figura del gestore di un blog e quella del direttore responsabile, al fine di estendere al primo la responsabilità per *culpa in vigilando* rispetto a tutto ciò che viene postato sulla pagina da lui gestita, compresi gli interventi di cui la paternità non è conosciuta.

Come è stato già osservato riguardo la posizione del direttore responsabile della testata telematica, operazioni di questo genere altro non rappresentano se non un'applicazione analogica di una disposizione incriminatrice vietata dal nostro ordinamento giuridico; e ciò, *a fortiori*, per una figura come il gestore di un diario telematico profondamente diversa dal direttore del giornale cartaceo, cui la fattispecie incriminatrice circoscrive la sua sfera di applicazione.

L'errore interpretativo in cui è incorso il giudice di primo grado non è sfuggito alla Corte d'Appello di Torino⁷⁴ che, con una chiara e puntuale motivazione, ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, confermando la condanna per diffamazione aggravata relativamente agli scritti lesivi riconducibili all'imputato, ma assolvendolo da quella per aver omesso il controllo sui commenti postati da terzi ovvero da anonimi perché non sussiste alcun obbligo in tal senso a carico del gestore di un blog. I giudici di seconda istanza, infatti, hanno preso le distanze dalla parificazione della figura del *blogger* al direttore responsabile, sostenendo che «la responsabilità penale per omesso controllo discende esclusivamente dal ruolo svolto ed è giuridicamente insostenibile che la stessa possa essere attribuita, per il contenuto di un blog, al soggetto che lo gestisce» e precisando che «un blog, come un forum e simili siti web, che hanno un carattere “volontaristico” di libera espressione di pensiero, nei quali non si esercita una informazione in forma “professionale” [...] e che non prevedono un (non imposto da alcuna norma) previo controllo degli scritti immessi da chiunque ad esso acceda, non possono ritenersi prodotti editoriali»; sicché, correttamente è stato rilevato che l'estensione dell'art. 57 c.p. integra

direttore responsabile, cit., osservando che «l'art. 596 bis [...] contempla l'esclusione della prova liberatoria, come disciplinato dall'art. 596 c.p., anche agli imputati dei reati di cui agli artt. 57, 57 bis e 58 c.p. Non si tratta, pacificamente, di una norma penale incriminatrice» e pertanto sarebbe arduo affermare che un soggetto imputato del reato di diffamazione possa essere condannato *ex art. 596 bis c.p.*

⁷⁴ C. App. Torino, 23 aprile 2010, Est. Witzel, in *Corriere del merito*, 2010, p. 1073 ss.

un'applicazione analogica di una disposizione incriminatrice, vietata dall'ordinamento in campo penale in ossequio del principio di tassatività.

Il punto d'arrivo della decisione di secondo grado, peraltro, appare perfettamente in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che qualche tempo prima, seppur in *obiter dictum*, aveva espressamente escluso che «i nuovi mezzi di comunicazione del pensiero (*newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat*, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa [...], prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi»⁷⁵.

Ciononostante, le oscillazioni della giurisprudenza in materia erano destinate a non terminare. Qualche anno più tardi infatti, una decisione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese, sotto certi versi accostabile a quella del Tribunale di Aosta, affermava la responsabilità diretta della curatrice di un blog per gli interventi a carattere diffamatorio postati dai lettori⁷⁶. In particolare, il Giudice, discostandosi espressamente dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, muoveva dal presupposto che in linea di principio «compete peraltro all'interprete attribuire a un sito Internet, sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche, nonché formali (la registrazione) la natura di “stampa”»; tuttavia, nel caso di specie negava che il sito in questione presentasse caratteristiche tali da renderlo equiparabile alla stampa. Pertanto, non potendo affermare che l'amministratrice del sito dovesse rispondere per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., utilizzava un meccanismo di imputazione altrettanto criticabile: il Gip, infatti, affermava che la responsabilità dell'imputata fosse «diretta, non mediata dai

⁷⁵ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), n. 10535, cit.

⁷⁶ Trib. Varese, Ufficio G.i.p., 22 febbraio 2013, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, p. 531 ss. con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Il blog con contenuti diffamatori: la natura del mezzo e l'attribuzione della responsabilità*. Per ulteriori commenti alla decisione si v. anche S. ROSSETTI, *Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo della Cassazione in tema di responsabilità del blogger per le affermazioni diffamatorie provenienti dai frequentatori del sito*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11 giugno 2013; M. MINASOLA, *Blogging e diffamazione: responsabilità dell'amministratore del sito per i commenti dei lettori*, in *Archivio penale*, n. 3, 2013, pp. 1-23; M. IASELLI, *Offende tramite il blog: è diffamazione aggravata*, in *www.altalex.com*, 16 maggio 2013.

criteri di cui agli artt. 57 ss.» e ciò perché la «disponibilità dell'amministrazione del sito internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti dagli utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l'esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal *dominus*), sia l'inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal *dominus*)».

In sostanza, dunque, le conclusioni cui perveniva il giudice varesino discendono da una criticabile configurazione di una posizione di garanzia, che individua una forma di responsabilità diretta – non in concorso né per omesso controllo – forse ancor più rigida di quella prevista per il direttore responsabile *ex art. 57 c.p.*; e ciò senza che nel nostro ordinamento sia dato ravvisare (tanto è vero che nella decisione non v'è alcuna indicazione sul punto) un obbligo giuridico di impedire l'evento in capo al gestore di un sito che possa fondare una simile responsabilità⁷⁷.

A una soluzione non dissimile, ossia l'elaborazione di fatto di una posizione di garanzia in capo al gestore di un sito web, seppur attraverso una ricostruzione interpretativa differente, sembra esser giunta di recente anche la Corte di cassazione. In particolare, con sentenza n. 54946 del 2016, la quinta sezione penale della Cassazione, ha stabilito che il titolare di un sito internet risponde dei contributi illeciti inseriti da terzi, anche se non rimasti anonimi, purché sia venuto a conoscenza della diffusione degli stessi e non abbia provveduto tempestivamente alla loro cancellazione⁷⁸.

⁷⁷ In questa prospettiva anche le riflessioni critiche di S. ROSSETTI, *Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo della Cassazione in tema di responsabilità del blogger per le affermazioni diffamatorie provenienti dai frequentatori del sito*, cit., che correttamente rileva una violazione del principio di legalità in senso formale.

⁷⁸ Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016 (dep. 27 dicembre 2016), n. 54946, in *Guida al diritto*, n. 7, 2017, p. 77 ss. con nota di D. MINOTTI, *L'inerzia del legislatore andrebbe configurata come connivenza*. Per ulteriori commenti, R. CARBONE, *Responsabilità del blogger: parziale revirement della Cassazione?*, in *Cassazione penale*, n. 7-8, 2017, pp. 2782-2789; C. MELZI D'ERIL, *Una pronuncia problematica in tema di responsabilità del gestore del sito per i commenti dei lettori*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, cit., pp. 165-168; per una prima analisi, volendo, si v. C. MELZI D'ERIL, S. VIMERCATI, *Diffamazione, il gestore del sito risponde dei commenti*, in *il Sole 24 ore*, 12 gennaio 2017.

La vicenda trae origine dalla pubblicazione in un sito internet da parte di un lettore di un commento ritenuto lesivo della reputazione del presidente della federazione italiana gioco calcio, il quale veniva definito “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”. A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione, l'autore dello scritto inviava a mezzo e-mail il certificato penale della persona offesa al gestore del sito. Quest'ultimo, tuttavia, non provvedeva alla cancellazione del predetto commento e, successivamente, veniva disposto il sequestro preventivo del sito.

La Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure, condannava il gestore per concorso nel reato di diffamazione a mezzo internet. Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, l'imputato, rilevando tra l'altro di non aver contribuito alla pubblicazione del commento ritenuto diffamatorio e di aver avuto conoscenza della sua presenza in rete solo al momento dell'applicazione della misura cautelare.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione sembra affermare la responsabilità a titolo di concorso dell'imputato per il sol fatto che egli avrebbe «mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria». A tale conclusione giunge valorizzando due elementi di fatto: la circostanza che il ricorrente avrebbe appreso dell'esistenza dello scritto nel sito da lui gestito soltanto al momento dell'esecuzione del sequestro troverebbe smentita sia nella precedente ricezione della missiva inviata dal lettore contenente il certificato penale della parte offesa sia nella pubblicazione di un altro articolo a sua firma cui era allegato tale certificato e ove vi era un espresso riferimento allo scritto pubblicato dal lettore.

In sostanza, la tesi accolta dalla Corte sembra essere la seguente: il gestore di un sito web può essere ritenuto direttamente responsabile a titolo di concorso nel delitto di diffamazione qualora consapevolmente accetti che uno scritto diffamatorio pubblicato e firmato da un soggetto terzo permanga online e, conseguentemente, consenta che si aggravino le conseguenze del reato. In altri termini, sembrerebbe bastare la conoscenza del contributo immesso da un terzo, anche se firmato da quest'ultimo, per attribuire una responsabilità anche al soggetto che gestisce il sito.

Un simile approdo tuttavia pare potersi esporre ad alcune osservazioni critiche.

Anzitutto, non pare rispettare la disciplina del concorso di persone nel reato. Il titolare di un sito web, infatti, può essere ritenuto concorrente nella diffamazione solo qualora fornisca un contributo materiale o morale alla realizzazione del fatto, precedentemente o in corrispondenza della diffusione dello scritto (ad esempio, nel caso in cui, a seguito di un controllo sugli scritti immessi dai terzi, ne autorizzi la pubblicazione). Se tuttavia non viene accertato nel caso concreto un effettivo contributo nella esecuzione dell'offesa alla reputazione del soggetto passivo, la mera conoscenza della pubblicazione dello scritto diffamatorio nel sito intervenuta successivamente alla divulgazione non pare poter fondare una responsabilità a titolo di concorso nella diffamazione di chi gestisce il sito. E ciò anche perché, considerata la natura istantanea del reato, che appunto si consuma al momento della pubblicazione, la protrazione degli effetti diffamatori, derivante dal semplice mantenimento online del contributo offensivo ad opera del gestore della pagina e quindi dalla mancata cancellazione, non pare poter integrare una partecipazione criminosa in tale reato.

In secondo luogo, nell'ordinamento non si ravvisa alcuna disposizione che stabilisca a carico del gestore di un sito un obbligo di controllare gli scritti pubblicati dai frequentatori del sito, né di impedire che vengano inseriti contributi offensivi e nemmeno di eliminarli quando ormai sono immessi in rete, con la conseguenza che, in assenza di una posizione di garanzia prevista dalla legge, non è ipotizzabile un concorso mediante omissione per la mancata cancellazione degli stessi.

Per tali ragioni, la soluzione prospettata dalla Corte nel 2016 da una parte sembra derogare le regole della responsabilità concorsuale ed essere priva di fondamento normativo. Dall'altra preoccupano non poco le conseguenze che potrebbe avere, se la giurisprudenza successiva si uniformasse ad essa. Invero, il rischio è che i gestori dei siti, per evitare di rispondere dei contenuti pubblicati dagli utenti, rimasti protetti dal velo dell'anonimato o meno, siano indotti a rimuovere qualunque scritto potenzialmente offensivo, andando così a svolgere di fatto una illegittima attività censoria, con buona pace della libertà di manifestazione del pensiero.

3.1. (segue) la responsabilità del gestore di un sito nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La ricerca di un punto di equilibrio tra tutela dei diritti della personalità e libertà di espressione sul web e, più in particolare, l'individuazione dei confini della responsabilità dei gestori di siti internet per gli scritti pubblicati da soggetti terzi sono temi che da tempo hanno occupato non solo giudici e legislatori nazionali, ma anche europei.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, come anticipato, è stata più di una volta chiamata ad affrontare l'interrogativo, ancora aperto, relativo alla possibilità e alle condizioni in presenza delle quali possa essere attribuita una responsabilità in capo al titolare di un sito web per i contenuti immessi dagli utenti, giungendo nelle sue decisioni ad esiti che, almeno in apparenza, sembrano porsi in contrasto tra loro.

Il primo caso in materia a impegnare i giudici europei è *Delfi c. Estonia* (ric. n. 64569/09) sul quale si è pronunciata prima la Camera con sentenza del 10 ottobre 2013⁷⁹, poi confermata con alcune precisazioni dalla decisione della Grande Camera depositata il 16 giugno 2015⁸⁰. Con tali pronunce, i giudici di Strasburgo stabilivano che è compatibile con l'art. 10 della Convenzione l'attribuzione di responsabilità in capo a un portale web per i commenti anonimi e diffamatori inseriti dagli utenti. Più precisamente, la vicenda riguardava l'inserimento da parte di alcuni lettori, taluni rimasti protetti dall'anonimato, di numerosi scritti ritenuti gravemente offensivi a commento di un articolo critico su una società di trasporti e il suo proprietario.

⁷⁹ Corte eur. dir. uomo, 10 ottobre 2013, *Delfi c. Estonia*, n. 64569/09, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 29 ss., con nota di F. VECCHIO, *Libertà di espressione e diritto all'onore secondo la sentenza Delfi As contro Estonia della Corte europea dei diritti dell'uomo*. Per ulteriori commenti alla decisione si v., tra i molti, G. E. VIGEVANI, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi. C. Estonia*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, pp. 457-459; R. ALMA, *Libertà di espressione e diritto all'onore in internet secondo la sentenza Delfi AS contro Estonia*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 242-254.

⁸⁰ Corte eur. dir. uomo (GC), 16 giugno 2015, *Delfi c. Estonia*, n. 64569/09, in *Guida al diritto*, n. 29, 2015, p. 94 ss., con nota di M. CASTELLANETA, *Il portale di news che diffonde commenti diffamatori è ritenuto responsabile*. Per un commento a entrambe le decisioni sul caso Delfi, si rinvia a R. NIGRO, *La responsabilità degli Internet service providers e la convenzione europea dei diritti umani: il caso Delfi AS*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 9, n. 3, 2015, pp. 681-689.

Benché, dopo la segnalazione della persona offesa, il portale avesse rimosso gli scritti offensivi, i giudici estoni condannavano il sito al risarcimento dei danni non patrimoniali.

A seguito del ricorso della portale web, la Corte europea decideva come già indicato, sottolineando alcuni elementi che hanno evidentemente condizionato il giudizio, quali la portata gravemente diffamatoria dei commenti, la possibilità di inserire contenuti nel portale senza previa registrazione, il *quantum* esiguo del risarcimento e la finalità commerciale del portale. Dopodiché, la Grande Camera nel confermare che la condanna emessa dallo stato membro non costituisse una restrizione sproporzionata della libertà di espressione, precisava tuttavia che da quanto stabilito non potesse trarsi come conseguenza anche la automatica responsabilità dei gestori di social network o blog amatoriali.

Successivamente, la Corte è tornata ad affrontare il tema della responsabilità dei siti web per i contributi immessi da soggetti terzi, con la sentenza *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt. c. Ungheria* del 2 febbraio 2016 (ric. n. 22947/13)⁸¹; con tale decisione, assumendo almeno *prima facie* una posizione assai diversa dal suo unico precedente, riteneva all'unanimità che la condanna a carico di un ente di autoregolamentazione dei fornitori di servizi internet e di un portale web ungheresi, per la pubblicazione di commenti ritenuti diffamatori, avesse comportato una restrizione sproporzionata della libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 della Convenzione. In particolare, riteneva che al portale internet non potesse essere ascritta una responsabilità di tipo oggettivo per i contenuti volgari e offensivi immessi dagli utenti, a meno che non contengano espressioni gratuitamente diffamatorie ovvero trasmodino nell'incitamento all'odio e alla violenza⁸².

⁸¹ Corte eur. dir. uomo, 2 febbraio 2016, *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt. c. Ungheria*, n. 22947/13, in *Guida al diritto*, n. 11, 2016, p. 104 ss., con nota di M. CASTELLANETA, *Nessuna responsabilità oggettiva dei portali che pubblicano commenti senza filtro se non c'è incitamento all'odio*; volendo anche in *Quaderni costituzionali*, 2016, pp. 393-397, con nota di S. VIMERCATI, *Magyar c. Ungheria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali web*.

⁸² Questa la vicenda che aveva originato la decisione: un ente privato con funzione di autodisciplina dei soggetti che operano in rete aveva pubblicato sulla sua pagina web uno scritto in cui venivano denunciate le pratiche commerciali di due siti web immobiliari, i quali offrivano un servizio pubblicitario gratuito che alla scadenza, senza preavviso, diveniva a pagamento. Un altro portale di notizie diffondeva sulla propria pagina il medesimo pezzo.

Alla Corte europea si erano rivolti due portali, i quali lamentavano che le pronunce dei giudici ungheresi sancivano una responsabilità oggettiva per i commenti immessi in rete e quindi integravano una violazione dell'art. 10 della Convenzione. I ricorrenti, non senza ragioni, osservavano che l'ascrizione di tale responsabilità e, dunque, l'assegnazione di un obbligo di controllo preventivo, da un lato, rappresenterebbe un onere eccessivo per la maggior parte degli operatori internet e, dall'altro, finirebbe per produrre un effetto censorio, tra l'altro in un ordinamento che più volte è stato oggetto di critiche a livello internazionale proprio per la violazione della libertà di informazione.

La Corte di Strasburgo si soffermava innanzitutto sul ruolo e sulla attività svolta dai due ricorrenti, rilevando come essa consistesse nella offerta di un forum per l'esercizio della libertà di espressione; circostanza che induceva la Corte a valutare la condotta posta in essere dai due portali alla luce dei principi stabiliti per la libertà di stampa. A tal proposito, viene evidenziato come i portali web d'informazione hanno compiti e responsabilità simili a quelli previsti in materia di stampa, seppur in certa misura differenti rispetto a quelli degli editori tradizionali per quanto riguarda i contenuti riconducibili a soggetti terzi (par. 62).

La Corte poi precisava che gli Stati possono attribuire ai portali la responsabilità per i contributi pubblicati dagli utenti che costituiscano un incitamento all'odio o alla violenza, qualora non abbiano adottato misure idonee per eliminare senza ritardo i commenti illeciti, e ciò a prescindere da una specifica segnalazione della persona offesa o di terzi. Ciò premesso, i giudici europei, dopo aver richiamato il proprio precedente del 2013, di cui si è già detto, proseguivano mettendolo a confronto con il caso di specie e, ponendo in essere una vera e propria operazione di

Successivamente, su entrambi i siti internet, tale articolo riceveva una serie di commenti a contenuto triviale e offensivo. Per tale ragione, la società che gestisce i siti web di annunci immobiliari aveva promosso un'azione civile nei confronti dei due portali. Questi ultimi, benché il soggetto leso non avesse presentato alcuna richiesta di rimozione dei commenti offensivi, appena venuti a conoscenza dell'azione giudiziaria, li avevano prontamente rimossi. Ciò nonostante, il procedimento civile si era concluso con la condanna dei convenuti al pagamento di una somma, sia pure modesta, per le spese di giudizio. Per i giudici ungheresi, infatti, la limitazione di responsabilità prevista dalla direttiva 2000/31/CE si applica solo ai servizi elettronici di natura commerciale e non quindi a quelli editoriali. Infine, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla proporzionalità delle limitazioni alla libertà di espressione, non aveva individuato alcun profilo di incostituzionalità.

distinguishing, rilevavano almeno due importanti differenze: in primo luogo, nel caso in esame i contributi incriminati, benché volgari e offensivi, non avevano un contenuto manifestamente illecito, né erano qualificabili come discorsi d'odio o minacce dirette all'integrità fisica delle persone offese; in secondo luogo, a differenza del primo caso ove il ricorrente traeva benefici economici dall'inserimento dei commenti, nel secondo uno dei due ricorrenti è un organismo no-profit di autoregolamentazione, quindi privo di fini di lucro (par. 64).

Una volta poste le basi per giustificare il diverso esito, la Corte proseguiva con la valutazione della proporzionalità e della compatibilità con le regole convenzionali delle ingerenze poste in essere dai giudici interni ungheresi. E nel fare ciò, utilizzava i criteri fissati dalla giurisprudenza – più di recente nelle sentenze *Von Hannover c. Germania* (n. 2) e ancora *Delfi c. Estonia* – per arrivare ad affermare che non era stato effettuato un corretto bilanciamento tra i diritti coinvolti, ossia tra la libertà di espressione di cui all'art. 10 e i gli altri diritti sanciti dall'art. 8 della Convenzione.

Più precisamente, la Corte, quale giudice del caso concreto, per accertare se le restrizioni alla libera espressione costituivano «misure necessarie in una società democratica» passava in rassegna alcuni elementi della vicenda: il contesto e il contenuto dei contributi incriminati, la responsabilità degli effettivi autori, le misure adottate dai portali per prevenire o rimuovere i commenti lesivi dei diritti altrui, le conseguenze dei commenti per chi ritiene di essere stato diffamato e, infine, la condotta tenuta sia dai portali sia dalla persona offesa.

Per quanto riguarda l'individuazione degli effettivi autori dei contenuti, la Corte non mancava di criticare i giudici nazionali per non aver in alcun modo tentato di identificare gli utenti responsabili e per essersi limitati ad attribuire la responsabilità ai gestori, al solo fine di individuare facilmente un soggetto in grado di offrire un ristoro alla parte lesa. Di più, per escludere la possibilità di porre in capo ai portali una responsabilità di tipo oggettivo per quanto immesso dai lettori, la Corte, dopo aver ribadito la natura giornalistica, seppur *sui generis*, della attività svolta dai ricorrenti, affermava l'impossibilità di conciliare una simile affermazione di responsabilità con il principio sancito dalla giurisprudenza europea secondo cui un giornalista non può essere punito per le dichiarazioni rese da un soggetto terzo in una

intervista, pena la limitazione della circolazione delle idee su temi di interesse pubblico (par.79). Di qui, quand'anche fossero stati diffusi attraverso i due portali commenti a contenuto diffamatorio, non poteva comunque essere loro ascritta una responsabilità di tipo oggettivo.

A ciò va aggiunto che l'operato dei giudici interni è parso assai criticabile anche per la mancata valutazione delle misure adottate dai ricorrenti, della loro condotta e della persona offesa. In particolare, da un lato entrambi i portali, benché non avessero un sistema di filtro preventivo, registravano gli utenti, avevano un *disclaimer*, mediante il quale declinavano ogni responsabilità per quanto inserito da terzi, e soprattutto avevano predisposto un sistema – ritenuto uno strumento adeguato per tutelare la reputazione commerciale del soggetto diffamato – per poter segnalare e chiedere la rimozione dei commenti offensivi. Inoltre, non appena a conoscenza dell'azione giudiziaria, avevano immediatamente rimosso i commenti asseritamente diffamatori. Dall'altro lato, invece, la persona offesa, malgrado ne avesse la possibilità, non aveva chiesto la cancellazione dei contenuti e aveva preferito avviare direttamente un'azione giudiziaria.

Da ultimo, ed è questo il dato forse più rilevante, secondo Strasburgo far ricadere la responsabilità sui portali può avere conseguenze assai negative sulla loro attività fino ad arrivare anche a indurli a chiudere lo spazio dedicato ai commenti degli utenti, determinando così un *chilling effect* sulla libertà di espressione in rete. Di qui, dunque, la Corte giungeva, come si è detto, ad un esito ben diverso dal suo primo caso specifico su questo tema e condannava lo stato membro per violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Con l'ultima decisione in materia, che il 9 marzo 2017 ha deciso il caso *Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia* (ric. n. 74742/2014), è stato ribadito che il gestore di un *blog* non può essere ritenuto responsabile per la pubblicazione di un commento diffamatorio immesso da un utente rimasto anonimo, sempre che non contenga espressioni che trasmodino nell'incitamento all'odio e alla violenza e abbia provveduto tempestivamente alla sua rimozione, a seguito della segnalazione della persona offesa⁸³.

⁸³ Corte eur. dir. uomo, 9 marzo 2017, *Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia*, n. 74742/2014, in *DPCE online*, n. 3, ottobre 2017, p. 767 ss., con nota di P. COSTANZO,

Il caso presenta delle diversità rispetto ai precedenti *inter alia* perché a presentare il ricorso alla Corte era il soggetto offeso il quale, una volta esauriti i rimedi interni, si rivolgeva alla Corte affermando di aver subito una lesione dei diritti della personalità tutelati dall'articolo 8 della Convenzione, a causa della assenza nell'ordinamento svedese di una disposizione che consentisse di ascrivere una qualche forma di responsabilità in capo al gestore del sito.

La Corte dei diritti muoveva innanzitutto dalla nozione di "vita privata" contenuta nell'articolo 8 della Cedu, rammentando come nell'alveo di tale disposizione dovessero essere ricondotti una serie di diritti della persona che vanno dalla identità personale, al nome, all'immagine, all'integrità fisica e psichica fino ad arrivare ai diritti dell'onore e della reputazione.

Tuttavia, perché possa ravvisarsi una violazione di tale norma occorre che l'attacco alla reputazione raggiunga un certo livello di gravità e l'offesa arrecata sia

*Quando in internet la Corte di Strasburgo continua a navigare a vista; volendo si v. anche S. VIMERCATI, La Corte di Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia, in MediaLaws. Rivista di diritto dei media, n. 1, 2017, pp. 152-154. La vicenda che ha originato tale decisione è la seguente: nel settembre 2011, in un blog gestito da una piccola associazione senza scopo di lucro, veniva pubblicato un post in cui si riferiva che un cittadino svedese, Rolf Anders Daniel Pihl, era membro di un partito nazista. Il giorno successivo, un utente utilizzando uno pseudonimo, inseriva un commento a tale scritto, accusando la medesima persona di essere anche un abituale consumatore di sostanze stupefacenti. Pochi giorni più tardi, la persona offesa pubblicava a sua volta un commento chiedendo la rimozione di entrambi gli scritti in quanto veicolavano informazioni offensive e non corrispondenti al vero. A quel punto, l'associazione prontamente provvedeva a rimuovere i contenuti asseritamente diffamatori, pubblicando altresì un post di scuse. Ciononostante, anche in ragione del fatto che attraverso i motori di ricerca i due contenuti fossero ancora rinvenibili, il soggetto leso citava in giudizio il gestore del sito, chiedendo il risarcimento per la pubblicazione del post e per l'omesso controllo preventivo in relazione al commento immesso dall'utente anonimo. I giudici interni, in primo grado e in appello, respingevano sia la domanda di risarcimento relativa allo scritto redatto dallo stesso gestore sia quella relativa al commento pubblicato dal soggetto rimasto anonimo: la prima per una ragione di tipo processuale, la seconda perché nell'ordinamento svedese non vi era alcuna norma che potesse fondare una responsabilità del blogger per la mancata rimozione di un contenuto diffamatorio immesso da terzi prima della segnalazione dell'interessato. Successivamente, il soggetto leso si rivolgeva al *Chancellor of Justice*, organo di garanzia dell'ordinamento svedese che vigila sulla corretta applicazione della legge, il quale tuttavia statuiva che nel caso di specie non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ossia del diritto alla riservatezza e alla reputazione.*

idonea a pregiudicare in concreto il diritto al rispetto della vita privata. Da qui, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo che il contributo in esame presentasse dei profili offensivi, rilevava che non conteneva espressioni che costituivano incitamento all'odio e alla violenza; circostanza che, secondo la giurisprudenza della Corte, dovrebbe indurre a riconoscere maggior ampiezza alla libertà tutelata dall'articolo 10 della Convenzione.

Fatte tali premesse, la Corte riprendeva un passaggio della sua prima decisione in materia ribadiva il principio di diritto secondo cui, laddove lo Stato abbia individuato un punto di equilibrio tra diritto al rispetto della vita privata e libera manifestazione del pensiero in linea con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, quest'ultima potrebbe far prevalere la sua visione rispetto a quella dei giudici interni solo in caso di ragioni particolarmente forti.

Delineati così i confini del proprio intervento, i giudici di Strasburgo utilizzavano i criteri fissati dalla giurisprudenza – da ultimo come si è visto nella menzionata decisione *Magyar c. Ungheria* – per operare tale valutazione. Partendo dalla condotta tenuta dal gestore del sito, la Corte rilevava innanzitutto che, a seguito della richiesta del ricorrente, aveva provveduto tempestivamente alla rimozione del contributo ritenuto offensivo, pubblicando altresì uno scritto di scuse. In più, il sito, benché non avesse un sistema di filtro preventivo, aveva un *disclaimer* mediante il quale declinava ogni responsabilità per quanto inserito da soggetti terzi e aveva predisposto un sistema per poter segnalare e chiedere la rimozione dei commenti offensivi, strumento ritenuto dalla giurisprudenza in materia adeguato per tutelare i diritti della personalità dei soggetti eventualmente lesi.

Quanto all'identificazione dell'autore effettivo dello scritto, i giudici valorizzano la circostanza che in concreto non vi era nel caso di specie un anonimato assoluto, in quanto la persona offesa conosceva l'indirizzo IP del computer utilizzato per inserire gli scritti nel sito e, ciononostante, non si era in alcun modo attivato per individuare il soggetto che aveva redatto e diffuso i commenti diffamatori. In sostanza, una certa rilevanza ai fini della decisione sembra averla avuta il fatto che il ricorrente, pur avendo le informazioni che gli avrebbero consentito di risalire al vero autore della condotta asseritamente diffamatoria, abbia scelto di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere tutela tramite l'attribuzione di una responsabilità

in capo a un soggetto diverso da colui che aveva concretamente pubblicato le affermazioni offensive.

Infine, e pare essere proprio questo il dato su cui pone maggiormente l'accento la Corte in armonia con quanto statuito nel suo ultimo precedente, attribuire la responsabilità in modo automatico in capo ai gestori dei siti può avere un effetto molto negativo che determina una eccessiva compromissione della libertà di espressione in rete. Di qui, dunque, l'affermazione del corretto bilanciamento degli interessi in gioco operato dai giudici nazionali e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Così decidendo, la Corte sembra confermare quell'indirizzo teso a porre un argine alla tendenza generale di responsabilizzazione degli intermediari.

Una volta dato conto del contenuto delle decisioni della giurisprudenza europea in materia, occorre mettere in guardia da un equivoco: come dal primo precedente in materia, il già citato caso *Delfi c. Estonia*, non poteva essere ricavata una automatica responsabilità del portale per gli scritti immessi dagli utenti, in modo analogo appare peregrino ritenere che sia la successiva pronuncia del 2016, *Magyar c. Ungheria*, sia quest'ultima decisione del 2017 consentano di desumere una regola generale di totale irresponsabilità. Si cadrebbe infatti in errore se si dimenticasse lo specifico ruolo che la Corte di Strasburgo è chiamata a ricoprire e si rileggesse le diverse pronunce prescindendo dalle peculiarità dei casi concreti e traendone principi validi universalmente.

Tuttavia, a prescindere dagli esiti diversi, nella ricerca di un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, pare possa rinvenirsi un filo rosso che lega tutte le pronunce della Corte europea in tema di responsabilità dei gestori di siti in rete: va esclusa l'attribuzione automatica di responsabilità in capo a tali soggetti per gli scritti immessi dagli utenti, ma è possibile che siano chiamati a risponderne qualora contengano affermazioni che incitino all'odio e alla violenza e l'intermediario, dopo aver ricevuto notizia della loro pubblicazione, non provveda tempestivamente a eliminarli.

3.2. (segue) alcune considerazioni conclusive.

Conclusa la ricognizione della giurisprudenza europea e constatata la varietà delle decisioni dei giudici interni in merito alla responsabilità di chi gestisce un sito web, tra le quali alcune destano non poche perplessità, pare essenziale tentare di individuare qualche punto fermo da cui partire per poter far luce su una figura che tuttora presenta non poche zone grigie.

La questione centrale cui è necessario offrire risposte adeguate e rispettose dei principi costituzionali cardine in materia penale, come si è detto in apertura, è se al gestore di un sito può essere attribuita una qualche responsabilità, al di là di quanto immesso direttamente di proprio pugno, per i contenuti illeciti provenienti dai lettori dello spazio di cui è titolare.

In primo luogo, pare opportuno prendere le mosse dall'assunto che *blog*, *forum* e, in generale, siti informativi non registrati sono ontologicamente differenti dalla stampa e, conseguentemente, a tali strumenti non possono essere estese le regole espressamente previste per lo strumento tradizionale. In questo senso, come si è visto, avevano avuto modo di esprimersi già da tempo le sezioni semplici della Corte di cassazione⁸⁴, fino a che tale orientamento ha trovato l'avallo anche delle Sezioni Unite. Nel 2015, infatti, la Corte aveva stabilito che, solo le testate giornalistiche telematiche, in quanto ritenute riconducibili alla nozione di stampa, soggiacciono alla disciplina costituzionale e ordinaria prevista per quest'ultima; diversamente, l'interpretazione evolutiva di stampa coincidente con l'informazione giornalistica professionale «non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook)», che restano dunque esclusi dall'estensione della disciplina prevista per tale strumento⁸⁵. A fronte di tale quadro, dunque – al di là del fatto che si nutrono forti dubbi circa l'applicabilità del reato previsto dall'art. 57 c.p. anche al direttore della testata telematica – non è giuridicamente sostenibile equiparare il gestore di un sito alla figura del direttore di

⁸⁴ Cfr. *ex pluribus*, Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), n. 10535, cit.; Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010 (dep. 1° ottobre 2010), n. 35511, cit.

⁸⁵ Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, cit.

un periodico e assumere che possa essere chiamato a rispondere per l'omesso controllo in base a tale fattispecie incriminatrice, a meno che l'interprete non voglia considerare il divieto di analogia *in malam partem* un mero orpello.

Una volta negata la possibilità di estendere al titolare di un sito la responsabilità prevista dall'art. 57 c.p., occorre verificare se esistono altre norme nell'ordinamento in forza delle quali si possa fondare una sua responsabilità per condotte penalmente rilevanti poste in essere da terzi.

Viene allora in considerazione l'art. 40, comma II, c.p., secondo cui, come è noto, qualora l'ordinamento preveda un obbligo giuridico di impedire l'evento, non attivarsi per impedirlo equivale a cagionarlo. L'obbligo di garanzia e di agire, o più precisamente, di impedire l'evento può trovare fondamento giuridico nella legge, in un contratto ovvero nello svolgimento precedente di un'attività pericolosa. Va escluso, primariamente, che alla gestione di un sito internet possa attribuirsi la qualifica di attività pericolosa; si tratta, invero, di un'attività "neutra" in quanto «la messa a disposizione da parte del *blogger* di uno spazio virtuale in cui commentare notizie o inserire proprie opinioni sui più svariati argomenti, non può essere considerata di per sé antiggiuridica»⁸⁶. È molto difficile, infatti, immaginare come possa ritenersi pericolosa un'attività che risulta essere funzionale all'esercizio di una fondamentale libertà costituzionalmente garantita quale il diritto di manifestare il proprio pensiero⁸⁷.

Proseguendo, in dottrina è stato osservato che non si ravvisa nessuna disposizione che stabilisca a carico del titolare di un sito un obbligo di impedimento dei reati perpetrabili attraverso il sito da lui gestito⁸⁸; *de iure condito*, non vi è traccia di alcun obbligo giuridico che imponga al responsabile di una pagine web di controllare gli scritti pubblicati dai frequentatori del sito, né di impedire che un terzo

⁸⁶ I. SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*, cit., p. 1074. Concorda sul punto anche F. P. MICOZZI, *Quando il blogger diventa direttore responsabile*, cit.

⁸⁷ Va tuttavia precisato che una diversa impostazione era stata accolta in materia di privacy dal legislatore, che aveva nel d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 aveva qualificato come pericolosa l'attività di trattamento dei dati personali.

⁸⁸ Tra i molti si veda S. ROSSETTI, *Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo della Cassazione in tema di responsabilità del blogger per le affermazioni diffamatorie provenienti dai frequentatori del sito*, cit.

inserisca un contributo offensivo e nemmeno di eliminarlo quando ormai è immesso nel sito. Nonostante sia astrattamente possibile per il gestore svolgere un controllo sui contenuti introdotti da altri nella propria pagina web e, qualora lo ritenga opportuno, procedere alla cancellazione di post ritenuti eventualmente lesivi, anonimi o semplicemente indesiderati, questa attività costituisce una mera facoltà e non un obbligo giuridico da cui può derivare, in caso di omissione, una responsabilità per quanto pubblicato da soggetti terzi nel proprio sito⁸⁹. Pertanto, una responsabilità per omesso impedimento *ex art. 40, comma II, c.p.* non è configurabile, in quanto manca una norma che si combini con la clausola generale prevista dal suddetto articolo.

Ciò premesso, il gestore di un sito, oltre ad essere responsabile dei contributi di cui risulta essere l'autore, qualora si riesca a dimostrare che ha svolto un controllo anche sugli scritti immessi da terzi e ne ha autorizzato la pubblicazione, potrebbe rispondere a titolo di concorso nella commissione dell'illecito⁹⁰; allo stato, queste dunque sono le due ipotesi in cui sembra che possa essere perseguito penalmente per quanto divulgato nel sito da lui curato e, al di fuori di tali casi, ogni tentativo di attribuzione in capo allo stesso di una responsabilità per quanto inserito da soggetti terzi non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento.

Infine, ragionando *de iure condendo*, l'imposizione di un generalizzato obbligo di controllare preventivamente ogni materiale immesso e di rimuovere qualunque commento potenzialmente offensivo potrebbe presentare non pochi effetti negativi: da un lato, se si considera la moltitudine di commenti che possono essere pubblicati quotidianamente, significherebbe pretendere una prestazione inesigibile, quantomeno da parte dei titolari di siti a carattere amatoriale con l'evidente rischio di scivolare in una responsabilità oggettiva e dall'altro lato richiederebbe di svolgere «una inammissibile ed arbitraria attività censoria»⁹¹. Come è stato acutamente osservato, per non privare di tutela gli individui che subiscono una lesione di un loro

⁸⁹ M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 232.

⁹⁰ F. P. MICOZZI, *Quando il blogger diventa direttore responsabile*, cit.

⁹¹ I SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*, cit., p. 1078.

interesse meritevole di protezione secondo l'ordinamento giuridico e al contempo non elidere totalmente la possibilità di restare anonimi, la soluzione può essere trovata non dando un fondamento normativo ai tentativi di attribuire la responsabilità di tutto ciò che viene pubblicato al gestore del sito, bensì prevedendo che venga rivelata l'identità di chi immette contenuti nei casi in cui vengano ritenuti illeciti⁹²; di qui, si potrebbe prevedere che, solo nel caso in cui il gestore non adempia all'obbligo di comunicazione dei dati che consentano di identificare l'autore del contributo illecito, incorra in una responsabilità (preferibilmente solo di tipo risarcitorio). Questa sembra la via percorribile migliore se si intende introdurre una disciplina che sia realmente rispettosa dei valori accolti dalla Carta costituzionale.

⁹² M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 234.

CAPITOLO III

LA RESPONSABILITÀ DELL'*INTERNET SERVICE PROVIDER*

SOMMARIO: 1. Un'introduzione alla figura dell'*internet service provider*. – 2. Il quadro normativo in materia di responsabilità penale e civile dell'ISP: il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70. – 3. Il caso emblematico *Google vs. Vivi Down*. – 4. Riflessioni *de iure condito* e prospettive *de iure condendo*.

1. Un'introduzione alla figura dell'*internet service provider*.

Tra i numerosi soggetti che operano in rete la figura dell'*internet service provider* probabilmente è quella che ha suscitato il dibattito più acceso impegnando giudici e studiosi del diritto dei media soprattutto nello sforzo di delimitare la loro area di responsabilità. Negli ultimi anni, inoltre, tale dibattito ha ricevuto ulteriore linfa dal dilagare di due fenomeni: le c.d. *fake news* e gli *hate speech* hanno avuto un'eco così vasta presso l'opinione pubblica da indurre alcuni ordinamenti europei a cercare meccanismi di attribuzione di responsabilità in capo a quei soggetti, i *provider* appunto, che offrono gli strumenti e gestiscono gli spazi ove tali fenomeni hanno trovato il terreno forse più fecondo.

Il termine *provider* – occorre premetterlo – abbraccia un'ampia e composita categoria di soggetti che offrono servizi e assumono i ruoli più disparati nel web:

oltre alla connessione alla rete, il *provider* fornisce agli utenti innumerevoli servizi come la posta elettronica, il sito web, il blog, la chat line, i motori di ricerca e così via¹. E dunque sono ricondotti entro la nozione di *internet service provider* figure anche molto differenti tra loro, che svolgono attività diverse e non sovrapponibili – il che, giova anticiparlo, influisce sul regime di responsabilità, perché differente è la possibile partecipazione agli illeciti eventualmente perpetrati da soggetti terzi: dall'*access provider* che permette all'utente di collegarsi alla rete, all'*host provider* che mette a disposizione una parte del suo server per l'apertura e la gestione di un sito, passando per il *service provider* che offre ulteriori servizi, fino ad arrivare al *content provider* che è il produttore dei contenuti². A ciò deve aggiungersi che non solo entro la nozione di *provider* sono riconducibili figure che svolgono funzioni diverse, ma si incontrano non poche difficoltà anche nello stabilire con precisione tra tutti i soggetti che agiscono in rete quali vi debbano rientrare. Come si è già cercato di evidenziare, il web è un mezzo cangiante, dove le evoluzioni delle forme di comunicazione sono repentine e difficilmente prevedibili; dunque, non stupisce che categorie troppo rigide faticino stabilite dal legislatore a resistere nel tempo e, di conseguenza, che i confini tra le diverse tipologie di "attori" che ivi agiscono non siano sempre agevolmente tracciabili.

Ciononostante, il tema della responsabilità dei *providers*, assai arato in dottrina, tradizionalmente è affrontato in modo separato rispetto a quello di altre figure presenti in rete – quali il direttore del giornale on line, il gestore di un blog o il titolare di un forum, delle cui responsabilità si è già trattato nel corso del presente elaborato. La ragione che induce molti, fra cui anche chi scrive, a dedicare una riflessione parzialmente autonoma a tali soggetti va rintracciata in alcuni aspetti che li contraddistinguono, rendendo poco fruttuoso un loro accostamento a tutti gli altri operatori della rete; paiono ravvisabili, infatti, almeno due caratteristiche peculiari proprie dei grandi fornitori di servizi in rete: il grado di potere e il tipo di libertà esercitati dagli stessi.

¹ Per una attenta analisi del ruolo e della responsabilità del provider, *ex pluribus*, si veda lo studio di M. DE CATA, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010.

² Cfr. S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. VII, Milano, 2014, p. 591, *sub* nota 85.

Come si è già avuto modo di anticipare, infatti, tra i *providers* vi sono *in primis* quei soggetti che di fatto dettano le regole in rete, che ne plasmano la forma e che non a caso sono denominati “colossi di internet” o grandi operatori “over the top”. I motori di ricerca, come *Google* e *Yahoo*, e i social network, quali *Facebook* e *Twitter* per citare i più noti, sono i soggetti che detengono in concreto, per la posizione che ricoprono, la “sovranità” della rete: questi soggetti «possono essere definiti i *gatekeepers* (“portieri”) dell’informazione nel cyberspazio, in quanto collegano produttori e fruitori e, con i loro algoritmi, danno ordine alle informazioni»³, così concentrando nelle proprie mani il controllo dell’informazione che passa nel web e, dunque, il potere.

Oltre a imporre sostanzialmente le “regole del gioco” in rete al cui rispetto sono costretti tutti gli utenti privati, queste poche grandi compagnie traggono enormi profitti economici dalla loro attività di intermediazione e fornitura di servizi⁴. Da qui, dunque, la seconda differenza che li distingue dagli altri soggetti che operano in rete. Se, infatti, l’attività principale svolta in rete è quella di comunicazione, quella posta in essere dai grandi intermediari invece «è, e rimane, una attività economica esercitata in forma imprenditoriale e a fini di lucro»⁵; sicché mentre i fruitori dei loro servizi esercitano (non solo, ma principalmente) le libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero, i *providers* invece svolgono attività di impresa, che dunque dovrebbe trovare protezione e limiti – nel nostro ordinamento costituzionale

³ Si esprimono in questo senso, G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d’espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017, p. 59. Per una recensione a tale volume si veda l’editoriale di N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica della Verità”?*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 12-17.

⁴ Il tema della concentrazione di potere, anche economico, nelle mani di un numero così limitato di soggetti privati, i c.d. over the top della rete, ha indotto alcuni autori in dottrina a interrogarsi sulla necessità di rimettere in discussione i vecchi schemi basati sulla concezione della libertà di manifestazione del pensiero come libertà negativa da difendere dunque dalle ingerenze del potere pubblico e sulla opportunità nella sostanza di vedere proprio in tali nuovi potenti attori privati una minaccia, parimenti seria, per la libertà di informazione. In particolare, tale suggestione è espressa da Giovanni Pitruzzella nel volume G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d’espressione, hate speech e fake news*, cit., p. 94-95.

⁵ Sul punto, si vedano le parole chiare di M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2018, p. 41, ove l’Autore esamina il rapporto tra utenti privati e grandi intermediari, nonché tra potere e libertà nel web.

– nel diverso parametro costituito dall’art. 41 Cost.

Emblematica in tal senso è la legge approvata nel 2017 dal Parlamento tedesco, di cui si tratterà a breve, che nel sottoporre a specifici obblighi (tra cui quello di rimozione dei contenuti illeciti) solo i *social network* con più di 2 milioni di utenti registrati pare valorizzare il potere e il peso economico degli stessi, individuando tali elementi di fatto come criteri per operare una distinzione tra grandi fornitori di servizi e il resto degli operatori della rete⁶.

Ciò premesso, per impostare correttamente i termini della questione occorre dare subito conto del fatto che l’attribuzione di responsabilità in capo al *provider* porterebbe con sé innegabili vantaggi – già individuati da tempo in dottrina – sia sul fronte probatorio, sia sotto il profilo delle maggiori garanzie economiche che esso può offrire alle persone che subiscono una lesione di un proprio diritto in rete, in quanto si tratta di un soggetto facilmente individuabile e di regola avente una certa stabilità economica⁷. Così, dinnanzi alle difficoltà che talvolta possono essere incontrate nella ricerca dell’effettivo autore di un illecito posto in essere sul web, e per certi versi in modo analogo a quanto si è potuto osservare per il direttore della testata telematica o il titolare di un blog o di un forum, da un parte non possono certo meravigliare i tentativi giurisprudenziali o le proposte legislative tesi verso una qualche forma di responsabilizzazione del *provider*; tuttavia, dall’altra parte, tali soluzioni comportano inevitabilmente il rischio di configurare forme di responsabilità oggettiva, ponendosi – quantomeno in materia penale – in evidente tensione col principio di personalità della responsabilità penale.

Anticipate le coordinate dell’indagine, l’analisi di tale figura e della sua responsabilità non può che essere condotta anzitutto “fotografando” lo stato dell’arte, e dunque prendendo in esame la disciplina normativa attuale per poi procedere a una disamina della giurisprudenza, concentrando in particolar modo l’attenzione sulla

⁶ La traduzione italiana della *Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*, curata da G. GIANNONE CODIGLIONE, è pubblicata in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 185-190. Per un commento si v. G. DE GREGORIO, *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, p. 97 ss.

⁷ Tra i molti, si vedano le prime riflessioni di F. RUGGIERO, *Individuazione nel ciberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell’internet provider*, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, p. 588.

vicenda emblematica del c.d. “caso Google Vivi Down”, che ha suscitato l’interesse tanto della dottrina quanto degli operatori del settore e ha reso palese quanto possa essere complesso inquadrare giuridicamente il ruolo dei fornitori di servizio in rete.

2. Il quadro normativo in materia di responsabilità penale e civile dell’ISP: il d.lgs. 9 aprile 2003, n.70.

Partendo dal quadro normativo, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)» dedica la sezione 4 (artt. 12-15) alla responsabilità dei prestatori intermediari prevedendo, come emerge anche dal considerando n. 42, una serie di deroghe alla responsabilità volte ad operare indistintamente sia in campo civile che penale.

In attuazione di tale direttiva, successivamente il legislatore italiano è intervenuto con il d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70, recependo pedissequamente la normativa europea⁸. Attraverso una tripartizione delle attività che possono essere compiute, gli artt. 14-16 delineano differenti figure tipiche di *internet service provider* che a determinate condizioni godono di un esonero da responsabilità; l’art. 17 sancisce invece l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza⁹.

Alla prima categoria di *provider* viene ricondotta l’attività di semplice trasporto (c.d. *mere conduit*) consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nell’offrire un

⁸ Tale intervento legislativo non è rimasto immune ad aspre critiche da parte della dottrina: si veda tra i molti D. MINOTTI, *Responsabilità penale: il provider è tenuto ad attivarsi?*, in *www.interlex.it*, 5 maggio 2003. L’Autore rileva che «con una tecnica di redazione legislativa di bassissimo livello, il nostro legislatore si è limitato ad un vero e proprio “copia & incolla” del (necessariamente generico) testo italiano della direttiva, senza il benché minimo intervento di adattamento ai nostri principi giuridici».

⁹ Per un primo puntuale commento del d. lgs 9 aprile 2003 n. 70, si veda *ex multis* E. TOSI, *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall’E-Commerce all’E-business*, Milano, ed. 3^a, tomo I, 2003, p. 573 ss.

accesso alla rete. Il soggetto che presta tale attività¹⁰, ai sensi dell'art. 14, comma I, è esente da responsabilità purché «a) non dia origine alla trasmissione, b) non selezioni il destinatario della trasmissione, c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse». *A contrario*, nel caso in cui svolga un ruolo attivo nella trasmissione o nella creazione dei contributi inseriti in rete e, quindi, non ricorrano le condizioni previste, il prestatore di servizi di *mere conduit* perderebbe il privilegio dell'irresponsabilità¹¹.

La seconda categoria è costituita dagli ISP che svolgono attività di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (c.d. *caching*) destinata non alla mera trasmissione, ma a rendere più efficace il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari a loro richiesta. In base all'art. 15, per poter beneficiare dell'irresponsabilità tali *providers* devono soddisfare requisiti più gravosi: non modificare le informazioni, conformarsi alle condizioni di accesso ad esse nonché alle norme di aggiornamento delle stesse utilizzate dalle imprese del settore, non interferire «con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni» e, infine, agire prontamente «per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione». In ragione dell'attività di memorizzazione delle informazioni, anche se automatica, intermedia e temporanea, ricevono un *favor* di minor ampiezza da parte del legislatore rispetto ai prestatori di servizi *ex art. 14* che si limitano all'attività di semplice trasporto.

Da ultimo, l'art. 16, rubricato «Responsabilità nell'attività di memorizzazione delle informazioni - *hosting*», si occupa dell'attività di *hosting*, che si distingue dalle

¹⁰ Il secondo comma dell'art. 14 del d. lgs. 70/2003 precisa che le attività di trasmissione e di fornitura di accesso «includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo».

¹¹ In questo senso, S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 593.

attività precedentemente esaminate per un livello di rischio maggiore in ragione della permanenza durevole delle informazioni¹². In tali ipotesi il *provider* non è responsabile purché «a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso». Il comma secondo dell'art. 16 precisa che l'esenzione da responsabilità viene meno se il destinatario del servizio abbia agito sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

L'ultimo comma degli artt. 14, 15 e 16 contiene la medesima previsione: l'autorità giudiziaria o quella amministrativa di vigilanza possono esigere, anche in via d'urgenza, che l'ISP impedisca o ponga fine alle attività illecite poste in essere dagli utenti.

Infine, come già accennato l'art. 17 del decreto legislativo in commento stabilisce come norma di chiusura l'assenza in capo al prestatore di servizi di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting* di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esso trasmette o memorizza, nonché l'insussistenza di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Tuttavia, la norma prosegue disponendo che il *provider*, qualora venga a conoscenza di attività o informazioni presumibilmente illecite, debba informare senza indugio l'autorità competente e sia tenuto a fornire tempestivamente le informazioni in suo possesso che consentono l'identificazione del destinatario dei suoi servizi, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Inoltre il *provider* dovrà rispondere civilmente del contenuto dei suoi servizi nel caso in cui nonostante la richiesta dell'autorità competente non si sia prontamente attivato «per impedire

¹² M. DE CATA, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, cit., p. 198. Nello stesso verso G. CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso di spazi che loro gestiscono?*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 2529 ove si osserva che «l'attività più penetrante è regolata in modo più severo, perché il *server* non svolge un ruolo meramente passivo e la memorizzazione stabile accresce (seppur non rende automatica) le possibilità di conoscenza del materiale illecito».

l'accesso a detto contenuto», oppure non abbia informato l'autorità stessa una volta conosciuto «il carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso».

Per quanto assai datata – soprattutto in considerazione dei grandi cambiamenti e delle evoluzioni che negli ultimi anni hanno segnato gli strumenti di comunicazione presenti in rete – e forse nemmeno più rispondente alle caratteristiche che oggi presentano i fornitori di servizi in rete, questa è ciononostante la normativa con cui tuttora occorre confrontarsi e che, in mancanza di un intervento organico di riforma del legislatore, segna il confine tra responsabilità e irresponsabilità¹³.

3. Il caso emblematico *Google vs Vivi Down*.

Nel tentativo di inquadrare la eventuale responsabilità dell'*internet service provider* rispetto alle condotte illecite poste in essere dagli utenti della rete che usufruiscono del servizio offerto dal *provider* stesso, la riflessione verrà ora condotta prendendo le mosse dalla nota vicenda processuale del c.d. caso *Google vs. Vivi Down* giunta a conclusione nel 2014¹⁴, che ben si presta ad essere un punto di partenza per lo svolgimento di considerazioni sia *de iure condito* che *de iure condendo*.

Nonostante la notorietà del caso, giova comunque ricordare sinteticamente i fatti oggetto del giudizio: nel 2006 veniva pubblicato un filmato su *Google Video* raffigurante uno studente minorenne affetto da autismo all'interno di un istituto scolastico sottoposto a gravi offese verbali e fisiche, a cui si aggiungevano ulteriori frasi ingiuriose nei confronti dell'associazione *Vivi Down*. A due mesi

¹³ Sul punto, M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, p. 34 ritiene che «la disciplina della responsabilità degli ISP contenuta nella direttiva 2000/31/CE sia decisamente datata, e pensata per applicarsi a figure molto differenti da quelle dei c.d. O.T.T. che attualmente dominano la scena». Cfr. A. PIROZZOLI, *La responsabilità dell'internet service provider. Il nuovo orientamento giurisprudenziale nell'ultimo caso Google*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2012, 25 settembre 2012.

¹⁴ Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013 (dep. 3 febbraio 2014), n. 5107, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 225 ss.

dall'immissione del video nel sito, *Google* riceveva la prima segnalazione e, dopo la richiesta della Polizia postale, provvedeva alla sua rimozione. Al di là delle responsabilità degli autori delle violenze e dello studente che aveva inserito on line il video, che venivano giudicati in un processo separato, a seguito della querela presentata dai genitori del minore offeso e dai rappresentanti dell'associazione veniva esercitata l'azione penale anche nei confronti dei legali rappresentanti di *Google Italia* e *Google Inc*; reati ipotizzati dalla pubblica accusa a carico del *provider* erano il concorso nel delitto di diffamazione aggravata (artt. 40 cpv. e 595, commi I e III, c.p.) e il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il giudice monocratico del Tribunale di Milano in primo grado¹⁵ pronunciava sentenza di condanna a sei mesi di reclusione per violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, mentre assolveva gli imputati per l'omesso impedimento del reato di diffamazione, ritenendo che a carico di essi l'ordinamento non prevedesse alcun obbligo di vigilanza sui contenuti immessi dagli utenti e nemmeno, quindi, un obbligo giuridico di impedire l'evento diffamatorio. In ordine all'imputazione relativa al delitto di illecito trattamento di dati personali sensibili di cui all'art. 167 del Codice della *privacy*¹⁶, il giudice di prime cure accertava la natura

¹⁵ Trib. Milano, sent. 12 aprile 2010, Est. Magi, Drummond, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 474 ss. La decisione è stata oggetto di numerosi commenti, tra i quali: L. BEDUSCHI, *Caso Google: libertà d'espressione in internet e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, in *Corriere del merito*, n. 10, 2010, pp. 960-970; C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Nelle motivazioni di condanna della sentenza violazione della privacy per mancato consenso*, in *Guida al diritto*, 2010, n. 25, pp. 20-23; F. DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 829-857; A. MANNA, *I soggetti in posizione di garanzia*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 779-794; V. PEZZELLA, *Google Italia, diffamazione e riservatezza: il difficile compito del provider (e del giudice)*, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, pp. 2232-2261; G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google-Vividown tra protezione dei dati e libertà di espressione on-line*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 645-671. Per uno studio più approfondito di tale pronuncia si veda altresì G. CAMERA, O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google – Vividown*, Milano, 2010.

¹⁶ L'art. 167 del d. lgs. n. 196 del 2003 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19,

di dati personali sensibili delle informazioni diffuse e valutava che la divulgazione del filmato in rete da parte del *provider* – anche se immesso materialmente dagli utenti – integrasse un “trattamento dei dati personali”; egli escludeva che sul *provider* gravasse un obbligo di controllo preventivo dei dati immessi e anche il dovere di richiedere il consenso dei soggetti terzi i cui dati vengono diffusi dagli utenti, ma riteneva che sussistesse un obbligo «di corretta e puntuale informazione» agli utilizzatori dei servizi rispetto ai vincoli posti dalla legge sulla *privacy* e in particolare rispetto alla necessità di ottenere il consenso degli interessati; ad imporre ciò non sarebbe soltanto la legge, nello specifico l’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 2003, ma anche il «buon senso». Pertanto, la condanna per l’illecito previsto dall’art. 167 del Codice della *privacy* derivava dal mancato pieno adempimento dell’obbligo di informativa¹⁷.

Tuttavia, come opportunamente rilevato da alcuni autori¹⁸, la violazione dell’obbligo *de quo* è punita unicamente con una sanzione amministrativa e non

23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni».

¹⁷ Il giudice milanese nella sentenza in commento specificava che «non costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone, ‘nascondere’ le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla *privacy* all’interno di ‘condizioni generali di servizio’ il cui contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte all’accettazione dell’utente; tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di ‘precostruzione di alibi’ da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti».

¹⁸ L. BEDUSCHI, *Caso Google: libertà d’espressione in internet e tutela penale dell’onore e della riservatezza*, cit., p. 967 ove l’Autrice rileva che «sembra che il G.u.p. abbia trasformato la condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 167 del Codice da ‘trattamento dei dati personali senza consenso’ in ‘trattamento dei dati personali senza informativa’, condotta, quest’ultima, che però è prevista come illecito amministrativo». Un ulteriore aspetto problematico è stato rilevato da C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, *Nelle motivazioni di condanna della sentenza violazione della *privacy* per mancato consenso*, in *Guida al diritto*, cit., p. 22, i quali sottolineano che «una previsione come quella di cui il tribunale stigmatizza l’assenza – cioè l’avviso a colui presso cui i dati sono raccolti circa la

integra una condotta penalmente rilevante, in quanto tra le norme tassativamente indicate dall'art. 167 non compare l'art. 13.

Per quanto riguarda invece l'imputazione per il concorso omissivo nel reato di diffamazione aggravata, il giudice escludeva la responsabilità degli imputati in ragione dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un obbligo di controllo preventivo dei contenuti e della conseguente impossibilità di configurare una posizione di garanzia in capo al *provider*, affermando con chiarezza che «non esiste, a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo delle innumerevoli serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti *web*, e non appare possibile ricavarlo *aliunde* superando d'un balzo il divieto di analogia *in malam partem*, cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale».

La Corte d'Appello di Milano¹⁹ confermava l'assoluzione degli imputati dal concorso nel reato di diffamazione, mentre riformava la sentenza impugnata nella parte relativa all'illecito trattamento dei dati personali, rilevando che l'art. 167 del d. lgs. n. 196 del 2003 non richiama l'art. 13; la violazione di quest'ultima disposizione, ossia l'omessa o inidonea informativa all'interessato, è punita, invece, dall'art. 161, che prevede soltanto una sanzione amministrativa. La Corte, pertanto, aderiva all'orientamento che, come si è già accennato, parte della dottrina aveva espresso in termini critici all'indomani della pronuncia di prime cure; e dunque essa assolveva i manager di Google con la formula perché il fatto non sussiste.

Avverso la sentenza d'appello, presentava impugnazione il Procuratore generale. Nel rigettare il ricorso, la terza sezione penale della Cassazione ha avuto

necessità di ottenere il consenso per la raccolta e diffusione dei dati di terzi – non compare tra quelle che la legge impone di inserire nella informativa».

¹⁹ C. App. Milano, 21 dicembre 2012, Est. Milanese, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, p. 480 ss. con nota di F. RESTA, *Libertà della rete e protezione dei dati personali: ancora sul caso Google-Vivi Down*; per ulteriori commenti alla decisione si veda A. INGRASSIA, *La Corte d'Appello assolve i manager di Google anche dall'accusa di illecito trattamento dei dati personali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 4 marzo 2013; E. FALLETTI, *Google v. Vivi Down, Atto II: il service provider assolto anche per violazione della privacy*, in *Corriere giuridico*, 2013, pp. 925-931; F. G. CATULLO, *Atto secondo dell'affaire Google Vivi Down: società della registrazione e consenso sociale*, in *Cassazione penale*, 2013, pp. 3256-3261. Per una analisi approfondita delle decisioni di primo e secondo grado si veda anche E. APA, O. POLLICINO, *Modeling the Liability of Internet Service Providers: Google vs. Vivi Down: A constitutional perspective*, Milano, 2013.

l'occasione di offrire all'interprete tra le righe della motivazione importanti indicazioni circa il ruolo e il regime di (ir)responsabilità dell'ISP²⁰.

L'iter argomentativo della Cassazione si sviluppa partendo dalla considerazione che nessuna delle disposizioni di riferimento considerate in via preliminare, ossia quelle contenute nel Codice della *privacy* (d.lgs. n. 196 del 2003) e nella disciplina del commercio elettronico (d. lgs n. 70 del 2003), stabilisce che «vi sia in capo al *provider*, sia esso anche un *hosting provider*, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. Né sussiste in capo al *provider* alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi».

Nel tratteggiare il quadro normativo, dunque, vengono in rilievo non solo le disposizioni del Codice della *privacy*, ma anche quelle sul commercio elettronico; mentre la pubblica accusa aveva sostenuto l'inapplicabilità di quest'ultima normativa in materia di *privacy*, la Cassazione evidenzia invece che la clausola di cui all'art. 1, comma secondo, lett. *b*) del d. lgs. n. 70 del 2003 «non ha di per sé la funzione di rendere inoperanti comunque in ogni fattispecie che riguardi la materia della protezione dei dati personali le norme in materia di commercio elettronico», bensì

²⁰ Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013 (3 febbraio 2014), n. 5107, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 225 ss., con nota di F. RESTA, *La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vivi Down)*. Tale pronuncia è stata oggetto di numerosi commenti dottrinali, tra i quali possono menzionarsi i seguenti: A. INGRASSIA, *La sentenza della Cassazione sul caso Google*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 6 febbraio 2014; A. MACRILLÒ, *Punti fermi della Cassazione sulla responsabilità dell'“internet provider” per il reato ex art. 167, d.lgs. n. 196/03*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 2014, pp. 2022-2026; P. TRONCONE, *Il caso Google (e non solo), il trattamento dei dati personali e i controversi requisiti di rilevanza penale del fatto*, in *Cassazione penale*, 2014, pp. 2060-2074; F. DI CIOMMO, *Google/Vivi Down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*, in *Foro italiano*, n. 6, 2014, pp. 346-348; E. FALLETTI, *Cassazione e Corte di giustizia alle prese con la tutela della privacy sui servizi di Google*, in *Corriere giuridico*, 2014, pp. 802-810; S. CORBETTA, *Caso “Google”: nessuna responsabilità dell'host provider per l'omesso impedimento di reati realizzati dagli utenti della rete*, in *Diritto penale e processo*, n. 3, 2014, pp. 273-280. Per uno studio del ruolo del *provider* attraverso l'analisi (non solo, ma anche) delle decisioni del caso *Google vs. Vividown*, si veda M. BASSINI, *La rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli Internet service provider. Verso un modello di responsabilità “complessa”?*, in *Federalismi.it – Focus Media TMT*, 28 settembre 2015, p. 41 ss.

mira a «chiarire che la tutela dei dati personali è disciplinata da un *corpus* normativo diverso da quello sul commercio elettronico», senza allo stesso tempo escluderne l'applicabilità. I giudici di legittimità, pertanto, ritengono che in sede applicativa dovrebbe sussistere “armonia” tra le due discipline, peraltro «perfettamente riscontrabile [...] nel caso della determinazione dell'ambito di responsabilità penale dell'*internet hosting provider* relativamente ai dati sensibili caricati dagli utenti sulla sua piattaforma».

La Cassazione prosegue specificando che, in base alla definizione legislativa prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 196 del 2003, «titolare del trattamento non è chiunque materialmente svolga il trattamento, ma solo il soggetto che possa determinare gli scopi, i modi, i mezzi»; dunque finché l'intermediario risulta essere privo di potere decisionale in ordine alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati, esso non può essere considerato il titolare né, di conseguenza, può rispondere delle violazioni previste specificatamente per il soggetto a cui è ascrivibile tale qualifica.

Secondo la Corte, atteso che «il *provider* si è limitato a fornire ospitalità ai video inseriti dagli utenti, senza fornire alcun contributo nella determinazione del contenuto dei video stessi», la sua posizione è quella di mero *internet hosting provider* che, in base all'art. 16 del d. lgs. n. 70 del 2003, non è responsabile per le informazioni memorizzate dai destinatari del servizio, purché non sia effettivamente a conoscenza della loro illiceità e, non appena ne sia a conoscenza, su comunicazione delle autorità competenti, si attivi prontamente per rimuoverle.

Una volta definite le disposizioni applicabili e considerato che, nel caso di specie, il *provider* aveva provveduto a rimuovere tempestivamente il video a seguito della richiesta della Polizia postale, la Cassazione ritiene che «gli imputati non sono titolari di alcun trattamento e che gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento del Codice della *privacy*».

In definitiva, la regola espressa dalla Cassazione con la pronuncia in commento può essere così sintetizzata: il *provider* non ha una posizione di garanzia rispetto agli eventuali illeciti posti in essere dagli utilizzatori dei servizi da esso

prestati; pertanto, è possibile configurare una sua responsabilità solo nel caso di conoscenza effettiva dell'illiceità dei contenuti e di inerzia nella loro rimozione, a seguito della comunicazione da parte dell'autorità competente²¹.

4. Riflessioni *de iure condito* e prospettive *de iure condendo*.

A fronte del proliferare degli illeciti posti in essere in rete e considerato che gli *internet service provider* rappresentano, per utilizzare le parole evocative di due attente studiose, i «crocevia attraverso i quali passa tutto il traffico delle arterie telematiche della rete internet»²², ben si può comprendere la centrale importanza del dibattito circa il ruolo e la responsabilità dei grandi fornitori di servizi. Invero, come si è già avuto modo di accennare, gli autori degli illeciti commessi online sono spesso celati dal velo dell'anonimato e questo comporta evidenti ostacoli a livello investigativo e probatorio; in questo contesto l'ipotesi di chiamare a rispondere i *providers* per quanto inserito dagli utilizzatori dei loro servizi potrebbe apparire allettante, se non altro per non lasciare privi di tutela gli individui che subiscono una lesione.

Nel passare in rassegna le diverse ipotesi di responsabilità, occorre anzitutto premettere che, almeno per quanto riguarda le condotte illecite delle quali il *provider* stesso è l'autore, non sussistono particolari problemi: esso è infatti responsabile per i propri contenuti, ossia per tutto ciò che inserisce in rete in qualità di *content provider*, nonché nel caso in cui apporti modifiche a contributi altrui e ne assuma la paternità²³.

²¹ Cfr. F. RESTA, *La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vivi Down)*, cit., p. 240.

²² D. CALDIROLA, D. IACOVELLI, *Sistema dei controlli e responsabilità del provider*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, p. 115.

²³ Sul punto, si v. S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 595, secondo il quale «una condotta di autore si configura altresì nei confronti di colui che riprende da altro sito contenuti illeciti, conferendo loro una nuova diffusione pure mediante collegamenti ipertestuali, ovvero decide in ordine a tale diffusione in forza dei suoi poteri di controllo e moderazione o seleziona i destinatari».

Sul diverso versante della responsabilità concorsuale in forma commissiva – al netto del palese contributo causale nella misura in cui sono offerti i mezzi necessari per perpetrare la condotta illecita –, considerata l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza *ex art. 17, comma I, del d. lgs. n. 70 del 2003*, si pone la necessità di accertare che il fornitore di servizi telematici abbia agito in modo consapevole prima della divulgazione del materiale illecito²⁴. Più precisamente, la partecipazione del *provider* può avere rilevanza penale a condizione che la cooperazione criminosa si realizzi prima che sia portata a compimento la consumazione del reato: infatti, l'eventuale omessa rimozione del contributo illecito successiva alla richiesta dell'autorità giudiziaria non potrebbe fondare una responsabilità dello stesso nel caso in cui l'illecito si sia già consumato, perché, come ben evidenziato da un autorevole autore, «l'aggravamento delle conseguenze del reato, derivante dal mantenimento in rete dei contenuti sanzionati, non è più in grado di integrare una partecipazione criminosa»²⁵. Inoltre, in base alle previsioni del d. lgs. n. 70/2003 –, in particolare all'art. 16 comma I lett. *a*) nella parte in cui richiede una effettiva conoscenza dell'illiceità dell'informazione o dell'attività – il contributo deve poggiare almeno su un dolo diretto, mentre non pare sufficiente il dolo eventuale in quanto «manca nell'agente in tale stato psichico la rappresentazione certa (l'effettiva conoscenza) della realizzazione del reato che resta nella mente del concorrente o del coautore un esito solo possibile della sua azione»²⁶.

²⁴ Sulla responsabilità concorsuale del *provider*, tra i molti, si v. F. RESTA, *La responsabilità del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 1727 ss; S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 596 ss.

²⁵ S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 597. Nello stesso senso già prima che entrasse in vigore il d. lgs. 70/2003 in S. SEMINARA, *La responsabilità penale degli operatori su internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 766, lo stesso Autore osservava che «un concorso del *provider* nella diffusione di materiali illeciti da terzi direttamente immessi sul *server* da lui gestito risulta attualmente ammissibile solo qualora egli abbia una previa consapevolezza dell'altrui intenzione di commettere uno specifico reato e dolosamente intenda agevolare la realizzazione, ciò ad esempio ricorre nel caso di offerte di materiali a contenuto tematico altamente specifico e immediatamente riconoscibile nel suo carattere anti giuridico».

²⁶ A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'ISP nel cibernazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Le responsabilità penali dei provider nell'ordinamento italiano*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*, 2012, Milano, pp. 37-38.

Dato conto delle ipotesi di autoria e coautoria, è certamente sul piano della responsabilità omissiva e sulla possibilità di configurare una posizione di garanzia che si sono incontrano i nodi più critici da sciogliere. Sul punto, giurisprudenza²⁷ e dottrina²⁸ – come si è avuto modo di rilevare anche attraverso l’analisi della vicenda processuale *Google vs. Vivi down* – si sono orientate a escludere la sussistenza in capo al *provider* di una posizione di garanzia e di obblighi di impedire la realizzazione di illeciti da parte di terzi.

Anzitutto, conduce a negare l’ipotesi di fondare una responsabilità per omesso impedimento ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p. non solo l’assenza di una disposizione impositiva dell’obbligo di impedire l’evento, ma anche l’espressa previsione *ex art. 17* del d. lgs. 70/2003 della mancanza di un obbligo generale di sorveglianza gravante sull’ISP. Inoltre, in virtù del carattere neutro e lecito dell’attività svolta dai prestatori di servizi in rete, tale soluzione non può nemmeno essere messa in dubbio facendo riferimento a una precedente attività pericolosa²⁹. Infine, non è neppure possibile ricavare una responsabilità penale del fornitore di servizi attraverso l’applicazione dell’art. 57 c.p., perché, diversamente opinando, si incorrerebbe in un’interpretazione analogica *in malam partem* vietata in materia penale³⁰.

²⁷ Trib. Milano, 18 marzo 2004, Est. Simi, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 1713, con nota di F. RESTA, *la responsabilità del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*; Trib. Milano 12 aprile 2010, cit.

²⁸ Si v. *ex multis* D. MINOTTI, *Responsabilità penale: il provider è tenuto ad attivarsi?*, cit.; G. CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso di spazi che loro gestiscono?*, cit., p. 2527; V. SPAGNOLETTI, *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti di internet*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 1927; S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit.; A. INGRASSIA, *Il ruolo dell’ISP nel ciber spazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Le responsabilità penali dei provider nell’ordinamento italiano*, cit., p. 47.

²⁹ V. SPAGNOLETTI, *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti di internet*, cit., p. 1928. Sembra tuttavia fare eccezione l’attività di trattamento dei dati personali; sul punto, si v. la nota n. 87 del terzo capitolo.

³⁰ La Corte di Cassazione, con la decisione n. 35511 del 2010 (di cui un’analisi è contenuta nel terzo capitolo del presente lavoro), nel negare l’applicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori dei giornali telematici registrati, ha avuto modo di affermare altresì l’esclusione dall’area di operatività di tale disposizione anche rispetto ai *providers*, nonché ai coordinatori di blog e forum; principio che, anche dopo il *revirement* del 2018 sulla

Da ultimo, occorre accertare se in caso di inadempimento degli specifici doveri previsti dal decreto legislativo del 2003 possa configurarsi una responsabilità penale omissiva: si tratta dell'obbligo di impedire o porre fine alle violazioni su richiesta dell'autorità competente (art. 14, comma terzo; art. 15, comma secondo; art. 16, comma terzo del d. lgs. n. 70 del 2003), nonché degli obblighi di denuncia della presenza di presunte attività o informazioni illecite di cui l'ISP sia a conoscenza e di fornire, su richiesta dell'autorità competente, le informazioni che permettano l'identificazione degli utenti (art. 17, comma secondo del d. lgs. n. 70 del 2003). A tale interrogativo è stata data risposta negativa in considerazione del fatto che le disposizioni del d. lgs. 70 del 2003 hanno «natura di filtro selettivo» e, pertanto, non possono rappresentare direttamente fonti di responsabilità penale³¹; inoltre, per quanto riguarda gli obblighi posti dell'art. 17, sembrerebbe che essi siano presidiati soltanto da responsabilità civile³², nella quale peraltro espressamente incorre il *provider* ai sensi del comma terzo dello stesso articolo qualora, a seguito della richiesta dell'autorità competente, non si sia attivato prontamente per impedire l'accesso al contenuto, ovvero qualora non abbia informato la medesima autorità una volta venuto a conoscenza del carattere illecito delle informazioni.

Allo stato, dunque, il *provider* può essere chiamato a rispondere dei contributi di cui è autore e, a titolo concorsuale, qualora abbia offerto consapevolmente un contributo attivo; mentre non risponderebbe a titolo omissivo improprio, in quanto il nostro ordinamento esclude un suo dovere generale di sorveglianza e una sua posizione di garanzia. In più, non potrebbe essere mosso un rimprovero penale nemmeno per non aver collaborato con le autorità – specificatamente per non aver rispettato i doveri di denuncia degli illeciti di cui ha avuto conoscenza, di cooperazione nell'individuazione degli utenti e di rimozione dei contenuti illeciti – perché, per quanto sia una soluzione che protegge la libera espressione senza al contempo sacrificare le esigenze di tutela dei terzi eventualmente lesi in un loro

responsabilità del direttore del giornale on line registrato (di cui si è dato conto nel secondo capitolo), è rimasto valido tanto per i *providers* quanto per i gestori di siti.

³¹ S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 598.

³² A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'ISP nel ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Le responsabilità penali dei provider nell'ordinamento italiano*, cit., p. 62.

diritto fondamentale, ad oggi la violazione di tali obblighi non costituisce una condotta penalmente perseguibile, ma solo una fonte di responsabilità civile³³.

In tale quadro di (ir)responsabilità degli ISP si registrano due tendenze. Da una parte non sono mancate iniziative legislative che tendono a una qualche responsabilizzazione dei *providers* in relazione all'uso dei servizi offerti dagli stessi da parte degli utenti privati; dall'altra, la tendenza di alcuni dei grandi colossi del web a introdurre (più o meno spontaneamente) forme di controllo su quanto pubblicato sulle loro piattaforme potrebbe portare a una rilettura della natura del loro ruolo e, conseguentemente, incidere su regime della responsabilità, modificando così in modo significativo il quadro sin qui delineato³⁴. Entrambe le tendenze, come si è anticipato, paiono derivare o comunque essere strettamente connesse alla grande attenzione, anche presso l'opinione pubblica, nei confronti dei fenomeni delle *fake news*³⁵ e dei discorsi d'odio.

³³ A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'ISP nel cyberspazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Le responsabilità penali dei provider nell'ordinamento italiano*, cit., p. 66 ss., ove l'Autore ha operato una classificazione a base a tre diversi «paradigmi idealtipici di responsabilizzazione penale» rilevando come il provider come “comune cittadino” risponde nei casi di autoria e di concorso commissivo doloso, mentre non ricopre né un ruolo di “censore” cui sarebbe rimproverabile il mancato impedimento del reato altrui, né quello di “tutore dell'ordine” che risponderebbe penalmente per l'omessa collaborazione con gli inquirenti.

³⁴ Sul punto, si v. G. DE GREGORIO, *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, cit., pp. 103 ss. ove l'Autore evidenzia come la conseguenza della spontanea implementazione da parte di alcuni social network di meccanismi di controllo sui contenuti pubblicati potrebbe essere la perdita del beneficio della esenzione da responsabilità prevista dalla direttiva e dal d. lgs. 70 del 2003; ciò perché «l'utilizzo di algoritmi atti a controllare le notizie potrebbe configurare il fattore determinante al fine di determinare in capo ai *social network* una responsabilità pari a quella dei *content provider*, simile alla responsabilità editoriale tipica dei fornitori dei servizi media e audiovisivi»

³⁵ Il tema delle *fake news* è stato molto arato negli ultimi anni dagli studiosi di diritto dei media. La rivista *MediaLaws. Rivista di diritto dei media* ha dedicato al tema un'ampia sezione monografica intitolata “fake news, pluralismo informativo e responsabilità in rete” nell'ambito della quale hanno trovato spazio contributi di autorevoli studiosi, tra i quali: M. BASSINI, G. E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 11-22; O. POLLICINO, *Fake News, Internet and Metaphors (to be handled carefully)*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 23-25; F. PIZZETTI, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 48-59; C. MELZI D'ERIL, *Fake news e*

Nell'ordinamento italiano, indicativo in questo senso è il disegno di legge c.d. "Gambaro", presentato nel corso della scorsa legislatura e recante «Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica»; la proposta mirava appunto a contrastare le *fake news* e l'incitamento all'odio attraverso, *inter alia*, l'attribuzione di responsabilità in capo ai *providers*³⁶. In particolare, tale disegno prospettava

responsabilità, paradigmi classici e tendenze incriminatrici, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 60-67; C. PINELLI, "Postverità", *verità e libertà di manifestazione del pensiero*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 41-47; G. DE GREGORIO, *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, cit., pp. 91-105; si rinvia altresì a F. DONATI, "Fake news" e libertà di informazione, in *I diritti dell'uomo*, n. 1, 2017, pp. 49-56, nonché al volume di G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, cit.

³⁶ Ci si riferisce al disegno di legge AS n. 2688, presentato al Senato il 7 febbraio 2017, la cui prima firmataria è la sen. Adele Gambaro e il cui testo è disponibile on line all'indirizzo <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/1006504/index.html>. Nella presentazione dello stesso, per quel che qui interessa, si evidenziava che: «le notizie false, o *fake news* o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso. Se l'informazione diventa disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a fini di propaganda con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l'opinione pubblica. Questo perché con il diffondersi dei *social media* il pericolo di contaminare *internet* con notizie inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di apparire più come fatti conclamati che come idee, è in crescita esponenziale. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha, a questo proposito, osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche *online* miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente tendenziose o false, l'istigazione dell'odio contro singoli individui e anche attacchi personali, spesso in ambito politico, volti a minare il regolare svolgimento dei processi democratici. La libertà è il fulcro della democrazia, non può certo divenirne il limite. È dunque importante disciplinare la vita *online* come la vita *offline*, che si parli di cyberbullismo o di divulgazione di notizie false, bisogna puntare ad usare gli strumenti già a disposizione nel nostro ordinamento giuridico spostando l'attenzione dal reale al virtuale perché gli attori sono sempre gli stessi: i cittadini che, come nella vita reale, hanno il diritto di essere tutelati anche in quella virtuale. Si tratta di un dibattito ormai in fase avanzata in tutte le democrazie occidentali che investe i colossi di internet, il cui impegno è rivolto alla ricerca di nuovi strumenti in grado di filtrare e garantire l'autenticità delle notizie. [...] oltre all'avvio di programmi specifici volti a verificare l'attendibilità delle notizie che circolano sul web, è emersa l'esigenza di intervenire sotto il profilo normativo per ottemperare alla duplice necessità di effettuare un costante monitoraggio dei contenuti presenti in rete, per poi procedere alla rimozione di quelli considerati falsi. In particolare, in Germania è stata

l'introduzione a carico dei gestori delle piattaforme di un obbligo di costante monitoraggio dei contenuti ivi pubblicati, compresi i commenti degli utenti, «con particolare riguardo ai contenuti verso i quali gli utenti manifestano un'attenzione diffusa e improvvisa, per valutarne l'attendibilità e la veridicità», nonché un obbligo di rimozione in presenza di anomalie o di segnalazione da parte degli utenti, prevedendo altresì una responsabilità penale in caso di inadempimento dei predetti obblighi³⁷.

Se in Italia questa proposta non ha mai completato l'*iter* legislativo (anzi, non è mai stata presa in seria considerazione), in Germania il 30 giugno 2017 è stata invece approvata una legge (la *Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*)³⁸, cui si è

presentata una proposta di legge che obbliga i *social media* ad eliminare i contenuti falsi entro 24 ore dalla loro individuazione. [...] Bisogna avviare un simile percorso anche in Italia attingendo agli strumenti che già ci sono: le leggi contro le informazioni false, illegali e lesive della dignità personale, ripensandole per il *web*. Ciò consentirebbe ai colossi della rete l'uso di selettori software per rimuovere i contenuti falsi, pedopornografici o violenti. Il tutto ridiscutendo i tabù dell'anonimato, della trasparenza e della proprietà dei *media online*, del diritto di replica, di rettifica, del diritto all'oblio, della protezione della *privacy* e della rimozione dal *web* dei contenuti lesivi». Per un commento a tale disegno di legge, per tutti, si veda G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2018, 30 marzo 2018 e M. FUMO, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 83-91.

³⁷ In particolare, l'art. 7 del citato disegno di legge recitava: «1. I gestori delle piattaforme informatiche sono tenuti ad effettuare un costante monitoraggio dei contenuti diffusi attraverso le stesse, con particolare riguardo ai contenuti verso i quali gli utenti manifestano un'attenzione diffusa e improvvisa, per valutarne l'attendibilità e la veridicità. 2. Quando i gestori rintracciano un contenuto di cui al comma 1 e ne stabiliscono la non attendibilità sono tenuti alla rimozione dello stesso dalla piattaforma. 3. Nel caso in cui i gestori non rimuovano tali contenuti sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. 4. I soggetti di cui al comma 1, nella loro azione di monitoraggio, devono avvalersi anche delle segnalazioni degli utenti effettuate attraverso appositi strumenti accessibili dalla piattaforma medesima».

³⁸ Cfr. *sub* nota 6. Per ulteriori commenti alla legge *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* si v. anche V. CLAUSSEN, *Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2018, pp. 110-136; M. BASSINI, G. E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, cit., p. 11 ss.; M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete*, cit., pp. 51 ss.; F. PIZZETTI, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, cit., p. 48 ss.; M. HONG, *The German Network Enforcement Act and the Presumption in Favour of Freedom of Speech*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2018, pp. 503- 506; G. GIANNONE CODIGLIONE, *La*

fatto già un accenno, che introduce rigidi obblighi in capo ai *social network*, soprattutto per la diffusione di *hate speech* e notizie non veritiere, riconnettendo al mancato adempimento rilevanti sanzioni economiche. Più precisamente, in capo alle piattaforme che forniscono a scopo di lucro spazi per la condivisione di contributi e abbiano almeno 2 milioni di iscritti la legge tedesca pone due tipi di obblighi, ovverosia quello di resoconto e quello di gestione di reclami riguardanti contenuti illeciti.

Limitando l'attenzione al secondo, che qui interessa maggiormente, l'art. 3 della legge impone ai *social network* di assicurare una procedura trasparente, efficace, costantemente disponibile e facilmente individuabile per la segnalazione dei contenuti illeciti. Il procedimento dei reclami, in breve, è così predisposto. A seguito di una segnalazione, il gestore della piattaforma è tenuto a valutare immediatamente il contenuto segnalato e a rimuoverlo o bloccare l'accesso ad esso entro 24 ore nel caso in cui sia manifestamente illecito³⁹. Qualora l'illiceità non sia manifesta, è previsto un termine più lungo, pari a 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, che può essere prolungato ulteriormente nelle seguenti ipotesi: i) quando l'illiceità del contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione e il gestore dia la possibilità all'utente di replicare al reclamo prima di adottare una decisione; ii) nel caso in cui la piattaforma scelga di rimettere la decisione a un organo di autoregolamentazione entro 7 giorni dalla ricezione del reclamo, accettando di conformarsi alla decisione di tale organo. Infine, il gestore è tenuto a informare sia il soggetto che ha presentato il reclamo sia l'utente che ha inserito il contenuto contestato di ogni decisione, fornendo altresì le relative motivazioni.

La legge tedesca opta, quindi, per una procedura c.d. di *notice and take down*, vale a dire un procedimento che porta alla eliminazione dei contenuti illeciti a seguito della segnalazione degli interessati e che, pertanto – in linea con la direttiva europea – non prevede l'imposizione di alcun obbligo generale di sorveglianza in capo ai gestori delle piattaforme, i quali sono appunto chiamati a intervenire solo in un momento successivo e su richiesta degli utenti.

nuova legge tedesca per l'enforcement dei diritti sui social media, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, pp. 728-735.

³⁹ Il termine di 24 ore per la cancellazione o il blocco può essere prolungato qualora la piattaforma lo abbia concordato con l'autorità giudiziaria competente.

Una procedura analoga può essere individuata anche nella legge italiana sul “cyberbullismo” approvata nel maggio 2017⁴⁰ nella misura in cui, senza ricorrere allo strumento penale, all’art. 1 essa prevede la facoltà per i minori ultraquattordicenni e i soggetti esercenti la responsabilità del minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, così come definito dalla legge stessa, di richiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet. Qualora, entro le 24 ore successive il gestore del sito non abbia preso in carico la richiesta ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, l’interessato può chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali che provvede entro le 48 ore successive ai sensi degli art. 143 e 144 del Codice della privacy.

In conclusione, ragionando sulle prospettive *de iure condendo*, soluzioni che prevedano procedure di c.d. *notice and take down*, pur presentando non pochi problemi per le ragioni che si diranno subito, sembrano essere quantomeno preferibili a quelle che mirano a introdurre una posizione di garanzia – e dunque una responsabilità di tipo penale – in capo al *provider*. Resta infatti la convinzione che debba continuare a essere scartata anche in futuro la possibilità di prevedere un generale obbligo di filtraggio in capo alle piattaforme digitali e, dunque, che un bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero in rete e tutela dei soggetti terzi danneggiati debba essere ricercato percorrendo una via differente.

Ciò perché, in primo luogo, se si considera la smisurata mole di contenuti immessi quotidianamente dagli utenti, dall’eventuale imposizione di un obbligo generale di controllo e di filtraggio discenderebbero seri problemi di esigibilità della condotta che potrebbero forse essere superati solo attraverso l’impiego di enormi risorse, in termini di mezzi e personale, con l’evidente conseguenza che solo gli operatori capaci di sostenerle economicamente potrebbero restare sul mercato; in altri termini, in un contesto dove poche compagnie detengono già la “signoria” della rete, un obbligo di costante monitoraggio non potrebbe che concentrare ancor di più

⁴⁰ Per un commento alla legge n. 71 del 2017 («Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo») si v. per tutti M. A. SENOR, *Un primo commento alla legge sul cyberbullismo*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 174-176.

il potere nelle mani di quegli stessi pochi attori, riducendone ulteriormente il numero e impedendo ad altri soggetti di accedere al mercato⁴¹.

Ma non solo. La previsione di un dovere di generale controllo avrebbe una seconda, e forse ancor più preoccupante, ricaduta: i prestatori di servizio in rete potrebbero assumere il ruolo di veri e propri censori privati. In proposito, meritano di essere ricordate le parole utilizzate nella *dissenting opinion* dai giudici Sajò e Tsotsoria nella sentenza della Grande Camera della Corte europea sul caso *Delfi c. Estonia* (di cui si è trattato nel capitolo precedente), che ben individuano tale rischio: «the technological infrastructure behind digital communication is subject to less visible forms of control by private and public regulators, and the Court has just added another such form to this panoply. Governments may not always be directly censoring expression, but by putting pressure and imposing liability on those who control the technological infrastructure (ISPs, etc.), they create an environment in which collateral or private-party censorship is the inevitable result»⁴². In altri termini, le piattaforme digitali, pur di evitare il rischio di incorrere in una sanzione, potrebbero essere indotte a operare un controllo assai penetrante e a rimuovere (o a impedire la pubblicazione di) qualunque contenuto sensibile che presenti il minimo profilo del quale si dubiti della liceità, ponendo in essere una vera e propria censura privata e così ledendo irrimediabilmente il pluralismo informativo e, quindi, la libera manifestazione del pensiero⁴³.

Non solo, una soluzione di questo genere solleva problemi che chiamano in causa ulteriori principi costituzionali per il fatto che una funzione come quella

⁴¹ Sulle possibili conseguenze dell'imposizione di un'attività di monitoraggio si rinvia in particolare alle riflessioni di M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, cit. p. 9 ss. ove l'Autore in particolare paventa il rischio che un simile obbligo sortisca l'effetto di porre «una ulteriore barriera, in aggiunta alle molte già esistenti, all'ingresso nel mercato di nuovi eventuali competitori».

⁴² Sul tema ruolo *collateral censorship*, per tutti, si veda lo studio di J.M. BALKIN, *Free Speech and Hostile Environments*, in *Columbia Law Review*, 1999, alle cui riflessioni fa proprio riferimento la menzionata *dissentig opinion* della sentenza sul caso Delfi.

⁴³ Sul punto, tra i numerosi autori che si sono espressi, concordano O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, cit., p. 43 ss. e M. BASSINI, G. E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, cit., p. 19 ss.

giurisdizionale, che dovrebbe essere appannaggio del pubblico potere, verrebbe di fatto esercitata da pochi soggetti privati, per di più la cui attività è finalizzata al profitto economico. In sostanza, i fornitori di servizi in internet, pur perseguendo uno scopo unicamente di business, diverrebbero attori paracostituzionali con il potere di decidere quali contenuti possano restare in rete e, quindi, di bilanciare diritti fondamentali degli individui⁴⁴.

Rispetto alle soluzioni che presuppongono un'attività continua di monitoraggio, quelle basate sulla previsione di procedure di *notice and take down* sono sotto numerosi aspetti meno problematiche, anche se non sono comunque esenti da critiche. Alcuni problemi peraltro sono, a ben vedere, comuni: anche per quest'ultime soluzioni, infatti, poiché richiedono la predisposizione di risorse consistenti per la dotazione di strutture che provvedano alla gestione delle segnalazioni, vi è il rischio di rafforzare la posizione di quei pochi attori privati, i quali nello stabilire quali contenuti debbano essere rimossi di fatto finirebbero per svolgere un'attività "censoria". In più, la rimozione di un contenuto ritenuto illecito da parte di una determinata piattaforma a seguito di un reclamo non implicherebbe con certezza la sua eliminazione dall'intero circuito informativo, in quanto ben potrebbe essere oggetto di una ripubblicazione per mano di un altro utente o attraverso un altro indirizzo⁴⁵.

Per ovviare alle problematiche sopra evidenziate – specie a quella forse più preoccupante di attribuire a un soggetto privato il compito di individuare un

⁴⁴ Una proposta alternativa, per risolvere (almeno) parte delle criticità appena menzionate, è stata prospettata da G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, cit., p. 92, ove l'Autore propone di affidare ad autorità specializzate terze e indipendenti rispetto ai *providers* il compito di intervenire *ex post*, su richiesta di parte e in tempi celeri, per rimuovere i contenuti illeciti o palesemente falsi. Non condivide una simile soluzione N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un' "Autorità Pubblica della Verità"?*, il quale muovendo dalla considerazione che «suscita più di qualche brivido, nell'era del "politicamente corretto", immaginare un decisore pubblico, dotato non solo del potere di scriminare il palesemente falso dall'opinabile, ma soprattutto di bollare alcuni contenuti informativi come lesivi dei diritti fondamentali o della dignità umana» mostra una forte contrarietà all'istituzione di quella che provocatoriamente ha definito "Autorità Pubblica della Verità".

⁴⁵ Tali criticità sono individuate e analizzate approfonditamente da M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete*, cit., p. 53 ss.

equilibrio tra diritti degli individui che hanno una pregnante rilevanza costituzionale – pare preferibile seguire una strada alternativa che tuttavia consenta di non privare di tutela coloro che subiscono una lesione in rete.

Una ipotesi che sembra non creare tensione con alcun principio costituzionale ed essere aderente alle previsioni contenute nella direttiva europea potrebbe essere quella di porre in capo ai grandi fornitori di servizi in rete obblighi (possibilmente assistiti da una sanzione di tipo solo risarcitorio) di identificazione degli utenti che inseriscono contenuti e di comunicazione, su richiesta dell'autorità competente, della loro identità nel caso in cui essi vengano ritenuti illeciti. Potrebbe dunque essere introdotta una responsabilità civile della piattaforma per i danni cagionati attraverso la pubblicazione di contenuti da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi offerti nel caso in cui la stessa non abbia adempiuto all'obbligo di identificarli previamente, oppure di svelare prontamente la loro identità a richiesta dell'autorità pubblica. In questo modo si valorizzerebbe la collaborazione tra i gestori delle grandi piattaforme e le autorità e si assicurerebbe una tutela ai soggetti che reputano di aver subito un'offesa, senza tuttavia spostare la responsabilità su un soggetto diverso e, infine, resterebbe nelle mani del potere pubblico il bilanciamento di diritti costituzionalmente rilevanti.

Non solo, la previsione di un obbligo di garantire l'identificazione degli utenti in caso di illecito sarebbe completamente conforme ai principi ricavabili dall'art. 21 Cost.: da tale disposizione infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, si ricava un legame inscindibile tra esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e assunzione della responsabilità, nonché la possibilità per il legislatore di introdurre disposizioni finalizzate all'individuazione dei responsabili. Sicché non è eccessivo sostenere che una risposta adeguata alle questioni poste dall'evoluzione delle nuove tecnologie sia suggerita e trovi una legittimazione proprio nei principi che i padri costituenti hanno scritto con lungimiranza settanta anni fa.

CAPITOLO IV

L'ESTENSIONE DELLE NORME DI FAVORE: LE TUTELE RISERVATE ALLA STAMPA E IL SEQUESTRO DEI SITI INTERNET

«Se l'interpretazione delle norme giuridiche in generale presenta e non può non presentare carattere evolutivo, evolutiva in modo eminente è l'interpretazione delle regole costituzionali»

F. Pierandrei, *L'interpretazione della Costituzione*¹

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il sequestro degli stampati nella disciplina positiva vigente. – 2.1. (segue) dagli stampati ai siti on line. – 3. Il percorso della giurisprudenza sull'applicabilità al web delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro. – 3.1. Il “no” delle sezioni semplici all'estensione al web dell'art. 21, comma III, Cost. – 3.2. (segue) le pronunce delle Sezioni Unite. – 3.3. (segue) il seguito giurisprudenziale al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. – 4. Alcune considerazioni critiche sulla nozione di “stampa” e sulle conseguenze della equiparazione giuridica tra testate telematiche e tradizionali.

1. Premessa.

Negli ultimi decenni, la mancanza di una normativa *ad hoc* che individui e

¹ F. PIERANDREI, *L'interpretazione della Costituzione*, in AA. VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, 1952, p. 509.

circoscriva la responsabilità per gli scritti divulgati in rete ha costantemente indotto a interrogarsi su quale sia la disciplina applicabile alle manifestazioni del pensiero nel web e, più precisamente, sulla possibilità di estendere a esse in tutto o in parte il regime previsto per la stampa. Le Sezioni Unite, in una recente pronuncia di cui si analizzerà la motivazione nel prosieguo, hanno di recente ribadito che, a fronte di una inerzia del legislatore a disciplinare la materia dell'informazione in rete, ricade inevitabilmente sull'interprete il dovere di interpretare il quadro normativo vigente per individuare quali regole possano estendersi o meno ai fenomeni che prendono corpo in rete²

In riferimento alla pretesa equiparazione alla carta stampata delle attività informative svolte in rete, il legislatore, come si è visto, oltre a non intervenire a disciplinare la materia in maniera organica, aveva contribuito a creare nuove controverse questioni interpretative e applicative con la legge 7 marzo 2001, n. 62, che aveva stabilito l'applicabilità della legge stampa alla categoria del "prodotto editoriale", scelta foriera di non poche ambiguità; ciò non di meno, si era giunti a ritenere pacifico che siffatta legge non avesse sancito una totale assimilazione della telematica alla stampa³.

Come si è già illustrato, in assenza di regole certe da applicare alla rete, le sue peculiari caratteristiche e la sua polivalenza⁴ avevano via via indotto a escludere l'applicazione delle disposizioni nate per altri mezzi a tutte le attività che si svolgono

² Nella motivazione della sentenza Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2016 (dep. 18 novembre 2016), n. 23469, di cui si tratterà diffusamente nel paragrafo 3.2. del presente capitolo, il supremo consesso ha osservato come «in attesa che la società prima e, coi suoi consueti tempi, il legislatore disciplinino ed irregimentino in norme più o meno specificatamente ad essi destinate le singole mutazioni in atto degli istituti tradizionali, è compito del giurista quello di interpretare il sistema giuridico esistente per verificarne la tenuta ed adattare alla nuova realtà, benché in magmatica evoluzione, gli istituti e le discipline esistenti in coerenza quanto meno coi principi generali o fondamentali che si ritengano di persistente validità».

³ Il tema è stato affrontato al § 3 del primo capitolo.

⁴ A proposito della polifunzionalità di internet, tra i molti, si veda il contributo di C. DI LELLO, *Internet e Costituzione: garanzia del mezzo ed i suoi limiti*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, pp. 907 ss., ove l'Autore rileva come la rete «per le sue caratteristiche di poliedricità ed interattività, si rende mezzo potenzialmente idoneo a fungere contemporaneamente da mezzo di informazione e di comunicazione e da luogo virtuale nel quale possono realizzarsi innumerevoli altri rapporti».

nel web; soprattutto, pur non mancando decisioni di segno opposto, la necessità di un rigoroso rispetto dei principi costituzionali in materia penale aveva rappresentato un ostacolo non aggirabile all'automatica estensione alle comunicazioni virtuali dello "statuto penale" previsto per la stampa nella sua interezza.

Un profilo peculiare del tema dell'estensibilità del tradizionale regime della stampa a internet riguarda la disciplina sul sequestro, in particolare la configurabilità o meno del sequestro dei siti on line; si tratta di una questione che pone l'interprete dinnanzi a un nevralgico quesito di complesso inquadramento, ossia quello della possibile applicazione delle garanzie di cui all'art. 21, comma III, Cost. ai contributi veicolati dalla rete⁵.

La soluzione a tale questione è maturata in un contesto in cui, come si è già avuto modo di descrivere⁶, in base a un'applicazione rigorosa del divieto di analogia *in malam partem* si era ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (poi smentito da alcune successive pronunce, che hanno segnato una totale inversione di rotta⁷) secondo cui andava esclusa la possibilità di riferire a internet lo statuto penale della carta stampata – in particolare, ma non solo, la responsabilità per omesso

⁵ Per una recente ricognizione del tema, v. *ex multis* R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, ed. 10^a, Padova, 2018; si vedano altresì i contributi di C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Lo statuto dell'informazione su Internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, p. 257 ss.; M. TRESCA, *Il diritto di informazione nell'era digitale: la complessa equiparazione tra stampa tradizionale e media on line*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 14 aprile 2017; A. PULVIRENTI, *Sequestro e internet: un difficile binomio tra "vecchie" norme e "nuove" esigenze*, in *Processo penale e giustizia*, 1, 2015, pp. 111-121; C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Costituzione "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 153-169; C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 571-589; S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, vol. VII, Milano, 2014, p. 588 ss.

⁶ Sul punto si rinvia al § 2 del secondo capitolo.

⁷ Il riferimento è, anzitutto, a Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017 (dep. 22 marzo 2018), n. 13398. Per un primo commento a tale sentenza si v. P. MACIOCCHI, *Il direttore deve togliere il post diffamatorio*, in *Quotidiano del Diritto*, 23 marzo 2018; volendo, anche S. VIMERCATI, *Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, pp. 324-338. Nello stesso senso, seppur come *obiter dictum*, Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018 (dep. 16 aprile 2018), n. 16751.

controllo del direttore responsabile *ex art. 57 c.p.*⁸. Tale preclusione, tuttavia, non aveva ragione di porsi in relazione all'ipotesi della sequestrabilità dei contenuti pubblicati in rete, poiché in questo caso ci si interrogava su un profilo diverso: si doveva infatti valutare se fosse possibile estendere l'ambito operativo delle garanzie previste in primo luogo dalla stessa Carta costituzionale. Trattandosi di un'operazione che presuppone un'estensione analogica *in bonam partem*, preme fin d'ora evidenziare che, a differenza delle fattispecie incriminatrici, l'estensione all'informazione on line delle norme di favore previste in origine per la stampa non incontrava alcun divieto, esplicito o implicito, né in Costituzione né a livello ordinario; sicché l'interprete non aveva davanti a sé una strada obbligata⁹.

⁸ L'orientamento che aveva saputo porre un solido argine agli indebiti tentativi di estensione alla rete di disposizioni incriminatrici esplicitamente dedicate alle sole condotte poste in essere mediante la carta stampata, come meglio si detto nel secondo capitolo, era stato inaugurato da una pronuncia della Corte di cassazione che aveva statuito l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica telematica. Il riferimento in particolare è al *leading case* Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010 (dep. 1° ottobre 2010), n. 35511, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 novembre 2010, con nota di S. TURCHETTI, *L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online*; in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 899-907, con nota di C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on-line; in *Guida al diritto*, n. 44, 2010, pp. 23 ss., con nota di I. CAMPOLO, *Diffamazione: il direttore della testata telematica non è imputabile per reato di omesso controllo*; in *Cassazione penale*, 2011, p. 2982 ss., con nota di I. SALVADORI, *La normativa penale della stampa non è applicabile, de iure condito, ai giornali telematici*; in *Quaderni costituzionali*, 2011, p. 415 ss., con nota di N. LUCCHI, *Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale*; in *Diritto e Giustizia*, 5 ottobre 2010, con nota di R. MARTINELLI, *Articoli dai contenuti diffamatori: i direttori dei giornali on-line non rispondono di "omesso controllo"*; in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 1611 ss., con nota di D. PETRINI, *Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi*. Conferma l'esclusione dell'imputabilità per omesso controllo del direttore del periodico telematico Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 dicembre 2011, con nota di S. TURCHETTI, *Un secondo "alt" della Cassazione all'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line*; in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, pp. 795-808, con nota di G. E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamau*; per ulteriori commenti alla sentenza si v. anche il commento di G. CORRIAS LUCENTE, *Al direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dall'art. 57 del codice penale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, p. 82-86.

⁹ G. E. VIGEVANI, *sub art. 21 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, p. 153.

La soluzione del problema era (ed è) poi tutt'altro che priva di riflessi pratici, in quanto il crescente utilizzo della rete come strumento di esercizio della libertà di espressione ha determinato un aumento delle richieste di sequestro di pagine web da parte di coloro che ritengono di aver subito una lesione di un proprio diritto della personalità per quanto ivi diffuso.

Al fine di impostare correttamente la riflessione, sembra utile ricordare che se sullo sfondo l'oggetto della discussione è il grado di omogeneità tra due media differenti e delle rispettive discipline normative, in primo piano invece deve esserci la ricerca di un giusto punto di equilibrio tra la protezione della libertà di manifestazione del pensiero espressa attraverso la rete e la tutela degli altri diritti fondamentali¹⁰; un bilanciamento che, ancora una volta, deve essere attuato mediante un'interpretazione delle disposizioni, costituzionali e legislative, coerente e ossequiosa dei principi e delle categorie costituzionali chiamate in causa. Senza dubbio l'attività di adeguamento interpretativo della normativa vigente imposta dallo sviluppo tecnologico e dai nuovi problemi giuridici che scaturiscono da esso, tra cui appunto la sequestrabilità dei siti, è resa ancor più complicata «dal differente periodo storico a cui risalgono le disposizioni, specie di rango costituzionale, in oggetto, e dal loro non sempre agevole e condiviso adattamento alle nuove sfide poste dalla tecnologia»¹¹.

¹⁰ Come insegnano le risalenti ma sempre straordinariamente attuali parole della Corte Costituzionale, per accertare la sfera di applicazione dell'art. 21, comma III, Cost. «occorre partire dalla non controvertibile constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero» (Corte cost., 9 luglio 1970, n. 122, in *Foro italiano*, 1970, I, p. 2294 ss.)

¹¹ A. M. GAMBINO, A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2009, p. 10 ss.

2. Il sequestro degli stampati nella disciplina positiva vigente.

Prima di affrontare nello specifico la questione della sequestrabilità dei siti on line è utile richiamare la disciplina generale del sequestro degli stampati. Tale misura, quale atto successivo alla loro diffusione, è consentita dall'art. 21 della Costituzione, ma circondata da ampie garanzie, ossia la riserva di legge rinforzata e la riserva di giurisdizione – ed è significativo che si tratti delle stesse garanzie che presidiano la libertà personale, ma declinate in termini ancora più rigorosi¹²; in virtù di tali garanzie, si può procedere a sequestro solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, nonché per violazione delle norme previste per l'indicazione dei responsabili¹³. La Corte costituzionale¹⁴ ha interpretato suddetta previsione nel senso che può essere disposto il sequestro nelle ipotesi di delitti per i quali qualsiasi disposizione di legge che regoli tale materia lo permetta esplicitamente, quindi anche al di là di quelle contenute nella c.d. legge stampa

¹² Analogamente, il comma IV dell'art. 21 Cost. pone delle scadenze temporali ancor più stringenti rispetto a quelle previste per la libertà personale dall'art. 13, comma III, Cost., prevedendo che «quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto».

¹³ Per una ricognizione della disciplina costituzionale in materia di sequestro degli stampati, tra i molti, si v. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984 p. 240 ss.; A. AMBROSI, *sub art. 21 Cost.*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, 1990, Padova, p. 146; A. VALASTRO, *sub art. 21 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, p. 459 ss.; E. LAMARQUE, *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, ed. 3^a, Torino, 2011, pp. 13-32.

¹⁴ Corte cost. 19 gennaio 1972, n. 4, in *Foro italiano*, 1972, p. 280 ove la Corte in relazione alle ipotesi in cui è autorizzato il sequestro precisa che la formula “legge sulla stampa” «non è così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede»; ciononostante, a suo avviso, «corrisponderebbe meglio all'esigenza di conferire organicità alla delicata materia degli interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico documento le disposizioni ad essi relative».

(legge 8 febbraio 1948, n. 47). La casistica annovera i delitti di pubblicazioni oscene (art. 2 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561) e apologia al fascismo (art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 645), cui si affiancano le gravi violazioni delle norme poste a protezione del diritto d'autore (art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633)¹⁵.

Occorre precisare che le ampie cautele previste dal disposto costituzionale si riferiscono alla misura imposta sull'intera tiratura, cioè quella che comporta l'eliminazione dello scritto dall'intero circuito informativo¹⁶.

Restano in vigore, in più, le previsioni del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, il cui primo articolo pone il divieto di procedere al sequestro di tutte le copie «se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria», e prosegue ammettendo il sequestro ai fini probatori di soli tre esemplari dello stampato purché il suo contenuto importi una violazione della legge penale¹⁷. Inoltre, il secondo articolo del

¹⁵ Sul punto, si veda M. MANETTI, *La tutela contro gli abusi della libertà di manifestazione del pensiero*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di) *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, pp. 777 ss.

¹⁶ C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, cit., p. 578, ove l'Autore osserva che una disciplina così restrittiva si giustifica in base al fatto che, avendo ad oggetto l'intera tiratura, sacrifica irrimediabilmente la libertà di manifestazione del pensiero in assenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

¹⁷ Occorre specificare che in dottrina e giurisprudenza non vi era chiarezza rispetto all'operatività della limitazione delle tre copie disposta dall'art. 1, comma II, del r.d.l. 561/1946. Un primo orientamento affermava che la disposizione in parola non operasse alcuna distinzione tra le figure di sequestro, probatorio o preventivo, che possono essere disposti dall'autorità giudiziaria (Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2003, n. 3087). La giurisprudenza di legittimità più di recente, tuttavia, ha sostenuto che «il sequestro previsto dalla datata disposizione normativa sia soltanto quello probatorio. Tanto non solo per ragioni storiche, posto che al tempo dell'anzidetta normativa il sistema processualpenalistico non prevedeva in forma autonoma il sequestro preventivo, introdotto solo con il codice di rito del 1988 (come evidenziato dalla stessa sentenza n. 27996/2004), quanto perché è in contrasto con la logica comune l'idea di un sequestro preventivo limitato a sole tre copie, precludendo, per ragioni di intuitiva evidenza, una limitazione siffatta il ragionevole perseguimento delle finalità di impedire che siano aggravate o protratte le conseguenze del reato ovvero che sia agevolata la commissione di altri reati, che, a mente dell'art. 321 c.p.p., costituiscono le precipue finalità del sequestro preventivo. La limitazione è, invece, pienamente comprensibile nell'ipotesi di sequestro probatorio, le cui precipue finalità ben possono essere adeguatamente assicurate dall'imposizione del vincolo su un numero ridotto di copie» (Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2006, n. 15961, Ferrari, in C.E.D., n. 234116). In questo senso v. anche Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2008, n. 30611; Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2008, n.

decreto in parola ammette, in deroga alla precedente disposizione, il sequestro degli stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza), ovvero che divulgano mezzi rivolti a procurare l'aborto, prevedendo in tal modo una forma di sequestro in funzione preventiva che all'epoca non era stato ancora autonomamente introdotto.

2.1. Segue: dagli stampati ai siti on line.

Tornando ad affrontare nello specifico il tema della sequestrabilità dei siti on line, giova partire dalla *summa divisio* delle diverse figure di sequestro previste dal codice di procedura penale e chiarire quale sia a venire in considerazione¹⁸.

Innanzitutto va esclusa la configurabilità del sequestro conservativo¹⁹: i siti internet, infatti, sembrano inidonei allo scopo per cui è prevista tale forma di sequestro. Tale misura, avendo funzione di garanzia dei crediti dello Stato e della parte civile è estraneo alla materia *de qua*²⁰.

Non diversamente anche il sequestro probatorio, mezzo di ricerca della prova finalizzato ad acquisire al procedimento il corpo del reato e le cose a esso pertinenti

27996; Cass. pen, sez. V, 7 dicembre 2007, n. 7319; Trib. Milano, 23 ottobre 2002, in *Foro ambrosiano*, 2003, pp. 471 ss. Sul punto si veda M. FUMO, *La diffamazione mediatica*, Torino, 2012, pp. 43-44; E. CONFORTI, A. MONTESANO CANCELLARA, *Il sequestro nel procedimento penale*, Milano, 2014, p. 55.

¹⁸ In generale sulla disciplina delle diverse figure di sequestro penale si v. M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005; E. CONFORTI, A. MONTESANO CANCELLARA, G. SOANA, *Il sequestro penale. Presupposti applicativi, gestione dei beni e strumenti di impugnazione*, Milano, 2016.

¹⁹ Sulla misura del sequestro conservativo si v. V. GREVI, *Misure cautelari*, in G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012, p. 486; U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990; M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997; E. APRILE, F. D'ARCANGELO, *Le misure cautelari nel processo penale*, ed. 3^a, Milano, 2017, pp. 707-736.

²⁰ In questo senso v. F. P. MICOZZI, *Il sequestro dei siti internet*, in *www.altalex.com*, 2010, p. 19, ove l'Autore osserva che il sequestro conservativo è «una misura cautelare reale giustificabile in relazione a beni suscettibili di un qualche apprezzamento economico, ma evidentemente inidonea quando si tratti di dati o informazioni digitali che difficilmente andranno a rappresentare una qualche garanzia patrimoniale».

necessarie per l'accertamento dei fatti, va scartato in ragione della natura della rete internet: ciò sia perché è di estrema facilità per chiunque salvare una copia di una pagina internet o comunque di dati presenti nella rete, così che sarebbe inutile ricorrere alle forme di un sequestro a questo scopo; sia anche perché la previsione di cui all'art. 1, comma II del r.d.l. 561/1946 limita il sequestro ai fini probatori in materia di stampa a tre esemplari delle pubblicazioni e tale disposizione è evidentemente inapplicabile agli scritti divulgati on line, per i quali la pubblicazione non consiste in una riproduzione analogica in esemplari, bensì nel rendere accessibile il contenuto in via digitale²¹.

Pertanto, il *focus* dell'indagine sarà rivolto alla misura cautelare del sequestro preventivo che trova la sua disciplina negli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale e la cui ragion d'essere è rappresentata dalla necessità di evitare che «la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati»²².

L'adozione della misura cautelare in parola, come risulta dalla lettura dell'art. 321 c.p.p., presuppone la sussistenza di due requisiti indefettibili: il *fumus commissi delicti*, ossia l'astratta configurabilità della determinata fattispecie criminosa ipotizzata²³ e il *periculum in mora*, inteso come la concreta possibilità che il bene

²¹ Così C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Costituzione "a dispetto" della giurisprudenza*, cit., p. 158. Nello stesso senso si veda anche M. FUMO, *La diffamazione mediatica*, cit., p. 66 *sub* nota n. 100, in cui l'Autore rileva che non ha molto senso fare riferimento al sequestro probatorio «atteso che, il più delle volte, le comunicazioni televisive, radiofoniche, telematiche sono agevolmente reperibili negli archivi delle emittenti». In generale, sulla disciplina del sequestro probatorio v., per tutti, V. GREVI, *Le prove*, in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, ed. 5^a, Padova, 2010, p. 361 ss.

²² Per una approfondita trattazione della disciplina del sequestro preventivo si veda *ex multis* C. SANTORIELLO, *Il sequestro preventivo*, in G. SPANGHER, C. SANTORIELLO (a cura di), *Le misure cautelari reali*, vol. II, Torino, 2009, pp. 1-54; E. APRILE, F. D'ARCANGELO, *Le misure cautelari nel processo penale*, cit., pp. 737-875. E. CONFORTI, A. MONTESANO CANCELLARA, *Il sequestro nel procedimento penale*, cit., p. 44 ss.; P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, ed. 2^a, Milano, 1991; M. D'ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, Padova, 1998.

²³ Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 23 aprile 1993, Gifuni, in *Cassazione penale*, 1993, p. 1969 ss.

possa risultare strumentale all'aggravamento o alla protrazione del reato oppure alla commissione di altri delitti²⁴.

Quando oggetto del provvedimento ablativo è un sito internet, tuttavia, si riscontrano problemi interpretativi e pratici relativi al *quomodo* – cioè alle modalità tecniche attraverso le quali porre il vincolo di indisponibilità sulla *res* – così profondi da far sembrare la disciplina *ex art. 321 c.p.p.* inidonea. Invero, se di norma il provvedimento si risolve nella materiale apprensione del bene, che viene sottratto alla libera disponibilità della persona sottoposta a indagine o imputata e, al più, a chi lo detenga, quando l'oggetto è un sito on line la misura si trasforma nell'imposizione di un obbligo di fare²⁵, per di più, indirizzato a un soggetto estraneo, il prestatore di servizi in rete²⁶. Peraltro, accanto alla discutibile modalità di eseguire un sequestro preventivo mediante la collaborazione materiale di soggetti terzi, si profila il

²⁴ Cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. II, 17 maggio 1996, n. 2240.

²⁵ Il *leading case* in tal senso è rappresentato dalla vicenda riguardante l'oscuramento del sito web *thepiratebay.org*, realizzato mediante l'imposizione dell'obbligo di inibire agli utenti l'accesso al sito rivolto a tutti i *provider* italiani. Dapprima, il Tribunale del riesame di Bergamo annullava il decreto di sequestro preventivo perché «lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l'ambito di incidenza del provvedimento da quello reale [...] a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a determinati soggetti (i cd. provider) cui è ordinato di conformare la propria condotta»; si veda Trib. Bergamo 24 settembre 2008, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, p. 258 ss. con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Abnormità del sequestro preventivo consistente nel divieto di accesso ad un sito web*. Successivamente, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di dissequestro osservando che nonostante al sequestro si accompagnasse una inibitoria priva del carattere reale, ciò non inficiava «la legittimità della misura cautelare nel suo complesso giacché comunque è soddisfatto il principio di tipicità e legalità»: v. Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2009, n. 49437, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 437 ss. con nota di F. MERLA, *Diffusione abusiva di opere in internet e sequestro preventivo del sito web: il caso «the pirate bay»*; in *Cassazione penale*, 2011, p. 1093 ss. con nota di L. CUOMO, *La Cassazione affonda la baia dei pirati*.

²⁶ H. BELLUTA, *Oltre i confini del sequestro preventivo: vincoli "reali" e fornitori di servizi in rete*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*, 2012, Milano, pp. 102 ss. Più in generale, su tale questione, si veda il contributo di D. POTETTI, *Sequestro preventivo e ordini di fare: quali limiti?*, in *Cassazione penale*, 1995, pp. 1413-1430.

conseguente problema di individuare chi abbia la legittimazione processuale a impugnare il decreto contenente simili ordini di *facere*²⁷.

È evidente che le disposizioni del codice di procedura penale sopra richiamate, pur relativamente recenti, sono state concepite appena prima dell'affermarsi dei nuovi media e dunque anche in questo caso l'interprete è costretto ad affrontare i problemi dell'oggi con strumenti che richiedono una tensione interpretativa di non poco momento; non appaiono dunque infondati i dubbi sulla totale conformità di tale forma di sequestro preventivo alle regole codicistiche²⁸.

Una volta delineata la cornice normativa di riferimento e illustrata brevemente la problematicità delle modalità applicative, la cui totale conformità alle regole codicistiche appare quantomeno dubbia, preme ritornare all'interrogativo posto in apertura: per procedere al sequestro, ossia all'oscuramento, di un contenuto pubblicato nella rete internet è sufficiente che sussistano i soli requisiti previsti dal codice di procedura penale, oppure è anche necessario rispettare le più stringenti garanzie costituzionali per gli stampati? E, ancora, queste ultime possono essere estese a qualunque sito internet, oppure occorre operare delle distinzioni in base alla effettiva attività svolta mediante gli stessi?

²⁷ Rileva tale problematica C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Costituzione "a dispetto" della giurisprudenza*, cit., p. 157.

²⁸ Sul punto si vedano le critiche di G. CORRIAS LUCENTE, *Abnormità del sequestro preventivo consistente nel divieto di accesso ad un sito web*, cit., p. 261, ove l'Autrice asserisce che soluzioni di questo genere «snaturerebbero la natura tipica del sequestro, dissolvendo l'attività fondamentale in cui consiste e dando prevalenza allo scopo assolto. Tale assunto si porrebbe in netto contrasto con i principi dell'ordinamento e la natura tassativa riferibile all'esegesi del termine 'sequestro'». Nello stesso senso le considerazioni di L. BACCHINI, *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in internet?*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, p. 520.

3. Il percorso della giurisprudenza sull'applicabilità al web delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro.

Una risposta chiara a tali quesiti è stata assunta solo in tempi molto recenti dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima in sede penale (con sentenza n. 31022 del 2015) e poi in sede civile (con sentenza n. 23469 del 2016), con due decisioni che, come si tenterà di osservare, nonostante l'autorevolezza del collegio, paiono poter prestare il fianco a non poche critiche sotto il profilo del rigore del ragionamento interpretativo adottato²⁹.

Con entrambe le citate pronunce, in breve, la Corte ha stabilito che, tra i vari strumenti di comunicazione telematici, solo le testate telematiche registrate, in quanto coincidenti sotto i profili strutturali e funzionali ai giornali tradizionali, rientrano nella nozione di “stampa” e, conseguentemente, a esse (e non invece a ogni contenuto, anche di natura informativa, presente nella rete) va estesa la disciplina, costituzionale e ordinaria, prevista per la stampa, comprese le guarentigie costituzionali in materia di sequestro preventivo accordate dall'art. 21, comma III, Cost.

Svelato in sintesi il punto d'arrivo cui sono giunte le Sezioni Unite, per ragionare sul contenuto delle pronunce occorre delineare il quadro in cui esse si inseriscono, passando in rassegna quanto meno i precedenti giurisprudenziali delle sezioni semplici della Cassazione.

3.1. Il “no” delle sezioni semplici all'estensione al web dell'art. 21, comma III, Cost.

Prima che la questione venisse assegnata alle Sezioni Unite, in un primo momento si erano registrate differenti posizioni – sia dei giudici sia dei

²⁹ Analizzano criticamente entrambe le decisioni C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Lo statuto dell'informazione su Internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, cit., pp. 258 ss; cfr. R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., pp. 215 ss.

commentatori³⁰ – circa l'estensione ai contenuti virtuali delle norme di favore in materia di sequestro previste per il tradizionale strumento di informazione, salvo poi prevalere l'orientamento di segno negativo.

Nello specifico, in una prima fase, mentre un orientamento giurisprudenziale tendeva a non garantire a internet i presidi costituzionali in tema di sequestro³¹, un altro invece apriva alla possibilità di riconoscere ai contenuti veicolati dalla rete tale tutela privilegiata, purché fossero rispettate le prescrizioni degli artt. 2 e 5 l. n. 47 del 1948 (la c.d. legge stampa)³². E, accanto a tali pronunce, se ne registravano altre con le quali la Corte di Cassazione si limitava a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 321 c.p.p., senza curarsi di affrontare la questione dell'estensibilità alla rete delle garanzie costituzionali previste per la stampa³³. In questo quadro di

³⁰ Per una chiara e schematica rassegna della giurisprudenza in materia, per tutti, si v. R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 215-216, *sub* note 33 e 35.

³¹ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), n. 10535, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 2111 ss., con nota di C. GIUNTA, *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*; in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, p. 508 ss., con nota di L. BACCHINI, *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero?*; in *Cassazione penale*, 2010, p. 952 ss., con nota di M. MONTEROTTI, *La tutela penale della religione: antica vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse circa la libertà di espressione nell'epoca di internet*.

³² Trib. Padova, ord. 1° ottobre 2009, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, p. 768 ss., con nota di I. P. CIMINO, *L'art. 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali*; Trib. Milano, ord. 21 giugno 2010, in *Guida al diritto*, n. 44, 2010, pp. 24-32, con nota di J. ANTONELLI DUDAN, C. MELZI D'ERIL, *In assenza dei presupposti previsti dalla norma inapplicabili le garanzie sulla non sequestrabilità*.

³³ Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 marzo 2011, con nota di C. MELZI D'ERIL, *Sul sequestro preventivo di un articolo pubblicato in un blog*; in *Guida al diritto*, 2011, n. 13 pp. 62-66, con nota di C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà*; in *Processo penale e giustizia*, n. 3, 2011, p. 58 ss., con nota di G. SAMBUCCO, *Il sequestro dei contenuti on-line: risposte giurisprudenziali e prospettive*; nello stesso senso Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46504, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13 febbraio 2012, con nota di C. CAMPANARO, *Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori*; in *www.medialaws.eu*, 28 dicembre 2011, con nota di C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Sul sequestro di pagine web: Vladimiro ed Estragone attendono ancora*.

incertezza, si attendeva che la voce della Cassazione definisse in modo chiaro la questione e indicasse la via da percorrere.

Qualche tempo dopo, con due sentenze entrambe emesse dalla V sezione a distanza di pochi giorni, la Corte abbracciava esplicitamente la soluzione negativa, statuendo che agli spazi comunicativi virtuali, indistintamente considerati, non potesse applicarsi la speciale protezione accordata alla parola stampata.

La prima sentenza³⁴ riguardava un caso di diffamazione, relativo in particolare alla pubblicazione sulle pagine web di un noto quotidiano nazionale di alcuni articoli apparsi nell'edizione cartacea della testata ove un politico era accusato di trovarsi in conflitti di interesse. Nel procedimento instauratosi per diffamazione a mezzo stampa, veniva disposto il sequestro preventivo degli articoli *de quibus*, poi confermato dal tribunale del riesame. La Suprema Corte annullava con rinvio il provvedimento ablativo impugnato, accogliendo la censura del ricorrente relativa alla inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione, ma rigettando quella inerente la mancata applicazione dell'art. 21, comma III, Cost.

Per giungere a tale conclusione, la Cassazione muove, *in primis*, dalla considerazione che la libera manifestazione del pensiero sia ben più ampia di quella esercitata attraverso la carta stampata e solo a quest'ultima è espressamente riservata la specifica garanzia negativa in tema di sequestro di cui all'art. 21, comma III, Cost. Proseguendo, viene fatto riferimento a una precedente pronuncia, ove nel negare l'applicabilità delle limitazioni in tema di sequestro apprestate dalla norma costituzionale si affermava che «i messaggi lasciati in un forum di discussione [...] sono equiparabili ai messaggi che potevano essere lasciati in una bacheca [...] e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazione, ma non rientrano (solo in quanto

³⁴ Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013 (dep. 5 marzo 2014), n. 10594, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione delle garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati*, 25 marzo 2014; in *Diritto e Giustizia*, 12 marzo 2014, con nota di A. IEVOLELLA, *Giornali web e carta stampata pari non sono... sequestro possibile per i 'pezzi' online*. Per un ulteriore commento, A. LONGO, *Il sequestro dell'informazione telematica: le garanzie costituzionali tra struttura e funzione. Minime riflessioni suggerite dalla sentenza n. 10594/2014 della Corte di Cassazione (sez. V penale, 5 novembre 2013 – 5 marzo 2014)*, in *GiustAmm.it – Rivista di Diritto Pubblico*, n. 10, 2014.

tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio»³⁵, ritenendoli di conseguenza sequestrabili. Inoltre, aggiungeva la Corte, «la avvertita necessità di una revisione o integrazione costituzionale» – emersa già tempo addietro quando la cosiddetta commissione Bozzi³⁶ aveva proposto l'introduzione di un articolo 21 *ter* che omologasse le manifestazioni del pensiero esercitate con altri “mezzi di diffusione dell'informazione” a quelle a mezzo stampa, anche con riferimento al sequestro preventivo – testimonierebbe che «la Carta fondamentale non tutela alla stessa maniera la manifestazione del pensiero che ha trovato ospitalità sulla carta stampata e quella che si diffonde attraverso altri media».

Il Collegio andava oltre, chiarendo che nemmeno la mera riproduzione sul sito internet di un articolo già pubblicato nella versione cartacea di un giornale, come nel caso di specie, potesse essere equiparato a un articolo stampato, in quanto non ne costituisce la semplice archiviazione informatica, ma anzi attraverso l'inserimento in rete si determina una ulteriore divulgazione del pezzo che, per di più, resta fruibile a tempo indeterminato. La Corte ammetteva che tale soluzione potesse creare «una situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.» e proprio a tal fine auspicava un intervento del legislatore; tuttavia, statuiva che la diversità ontologica tra stampa e informatica giustificava l'esclusione di internet dalle tutele riservate alla stampa.

A distanza di qualche giorno dalla decisione in parola, la Corte di Cassazione, nuovamente trovatasi a dover giudicare della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un sito internet – nello specifico di un intero *blog*, contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro –, ribadiva il medesimo principio di diritto, ovvero la impossibilità di estendere a internet le garanzie assicurate al mezzo della stampa rispetto allo strumento cautelare del sequestro. Ciononostante, il Collegio, nel disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, fissava

³⁵ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, cit.

³⁶ Sulla proposta di revisione costituzionale dell'art. 21 Cost. proposta dalla commissione Bozzi nel 1983, per tutti, si veda l'analisi di A. PACE, *La libertà di manifestazione del pensiero nella vigente Costituzione e nell'ordinamento statutario. Le proposte di modifica della commissione Bozzi*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., p. 33 ss.

una serie di principi che, a suo avviso, avrebbero dovuto presidiare l'oscuramento di siti informativi³⁷.

I giudici, riprendendo quanto già affermato in una nota decisione di qualche anno prima³⁸, osservavano che «il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero» e, inoltre, nel caso in cui la misura cautelare, come nel caso di specie, cada su di un *blog*, «l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al *blogger* la possibilità di esprimersi». Alla luce di ciò, precisa il Collegio, occorre che il provvedimento ablativo trovi giustificazione nell'effettiva necessità e in adeguate ragioni, il che richiede «una valutazione della possibile riconducibilità del fatto nell'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola».

In breve, dunque, nel 2014 la Suprema Corte (quinta sezione penale) aveva assunto una posizione chiara: stante l'impossibilità di assimilare la telematica alla stampa, come vuole il brocardo "*ubi commoda, ibi incommoda*" (utilizzato nella prima delle due citate pronunce)³⁹, non solo sono inammissibili le operazioni

³⁷ Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013 (dep. 12 marzo 2014), n. 11895, in *www.medialaws.eu*, 21 marzo 2014, con nota di F. MAZARA GRIMANI, *Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/2014*; in *Diritto e Giustizia*, 12 marzo 2014, con nota di A. IEVOLELLA, *Blog satirico, commenti volgari degli internauti: niente oscuramento*. Per un puntuale commento critico a entrambe le decisioni emesse nel marzo del 2014, si v. C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, cit., pp. 153-169.

³⁸ Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, Barbacetto, cit. In proposito si veda G. SAMBUCCO, *Il sequestro dei contenuti on-line: risposte giurisprudenziali e prospettive*, in *Processo penale e giustizia*, 2011, pp. 58-66; C. MELZI D'ERIL, *Sul sequestro preventivo di un articolo pubblicato in un blog*, cit.; C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà*, cit., p. 64-66.

³⁹ Simile impostazione non era rimasta immune a critiche: in dottrina (Cfr. C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Costituzione "a dispetto" della giurisprudenza*, cit., p. 166), invero, è stato opportunamente rilevato che il citato brocardo non trova un riscontro in sede penale, ma solo in alcune previsioni di diritto civile e, soprattutto, si è sottolineato come l'applicazione analogica di

analogiche *in malam partem*, ma anche le estensioni di disposizioni favorevoli, come le limitazioni allo strumento del sequestro.

3.2. (segue) le pronunce delle Sezioni Unite.

Senonché, tutto è sembrato poter cambiare quando, nell'ottobre dello stesso anno, la prima sezione penale, ritenendo che vi fosse un contrasto giurisprudenziale *inter alia* proprio sulla possibilità di applicare in via estensiva le guarentigie costituzionali per la stampa all'informazione online, ha investito della questione le Sezioni Unite⁴⁰.

Nonostante la notorietà del caso e del suo *iter* giudiziario, giova comunque rammentare brevemente la vicenda da cui traggono origine l'ordinanza di rimessione e la decisione delle Sezioni Unite. A seguito della pubblicazione sul sito di un quotidiano nazionale di un articolo dal contenuto diffamatorio nei confronti di un magistrato della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, veniva instaurato un procedimento penale a carico del direttore responsabile e del giornalista autore dello scritto, ai quali erano rispettivamente addebitati i reati di cui agli artt. 57 e 595 c.p., nonché l'aggravante di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (la c.d. *legge stampa*). Nel corso delle indagini preliminari, il G.i.p. disponeva il sequestro preventivo dell'articolo incriminato, che veniva eseguito tramite l'"oscuramento" della relativa pagina telematica del giornale on line. Il suddetto provvedimento cautelare veniva confermato in sede di riesame in quanto si ravvisava sia la sussistenza del *fumus commissi delicti* sia del *periculum in mora*, in ragione della offensività delle affermazioni contenute nello scritto e della libera disponibilità in rete.

norme di favore, a differenza dell'analogia *in malam partem*, è ammessa e considerata legittima dal nostro ordinamento giuridico.

⁴⁰ Cass. pen., sez. I, ord. 3 ottobre 2014 (dep. 30 ottobre 2014), n. 45053, Fazzo e altro, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 gennaio 2015, con nota di M. MARIOTTI, *Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull'ammissibilità del sequestro preventivo, mediante oscuramento, di un sito web di una testata giornalistica*.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame veniva proposto ricorso in Cassazione e la sezione assegnataria⁴¹ osservava come lo scrutinio di legittimità imponesse la soluzione di due questioni di diritto, connesse tra loro. La prima, di carattere generale, concerneva la riconducibilità dell'oscuramento (anche parziale) di un sito web alla disciplina del sequestro preventivo delineata del codice di procedura penale, in quanto la cautela in simili ipotesi si risolve non nell'apprensione della *res*, ma nell'imposizione di un *facere*. La seconda riguardava l'ammissibilità o meno della predetta misura cautelare nel caso in cui abbia a oggetto una pagina web di una testata giornalistica telematica registrata.

La prima sezione penale, rilevato che in ordine a tali temi potesse sorgere un contrasto giurisprudenziale rispetto alle posizioni già espresse in sede di legittimità, ha ritenuto necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Risolvendo i quesiti che le erano stati sottoposti, le Sezioni Unite, con sentenza n. 31022 del 2015⁴², hanno espresso due principi di diritto. Con il primo

⁴¹ Nonostante il ricorso fosse stato inizialmente attribuito *ratione materiae* alla quinta sezione penale, stante le gravi ragioni di convenienza dovute al fatto che presso tale sezione prestava servizio la persona offesa (e su sollecitazione della quale era stato adottato il sequestro in esame), i componenti del collegio avevano tutti presentato una dichiarazione di astensione e il Primo Presidente aveva assegnato il processo alla prima sezione penale.

⁴² Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Fazzo e altro, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 marzo 2016, con nota di C. MELZI D'ERIL, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*; in *Quaderni costituzionali*, 4, 2015, pp. 1013-1016, con nota di P. CARETTI, *La Cassazione pone, meritoriamente, alcuni punti fermi in tema di regolazione dell'informazione via internet*; in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, pp. 1062-1071, con nota di L. DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?*; in *Processo penale e giustizia*, 6, 2015, p. 78-86, con nota di A. PULVIRENTI, *Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata ma “creativa”*; in *Cassazione penale*, 2015, pp. 3454-3480, con nota di L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*; in *Guida al diritto*, n. 23, 2015, pp. 78-79 con nota di G. AMATO, *Applicabili le norme di garanzia previste per la stampa*; in *Rivista penale*, 2015, pp. 831 ss., con nota di V. VARTOLO, *In tema di sequestro preventivo della pagina web di testata giornalistica on line*; in *www.medialaws.eu*, 17 maggio 2016, con nota di A. REGI, *Le Sezioni Unite si pronunciano sull'applicabilità delle garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo alle testate*

hanno affermato che «*ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata*». Il secondo ha sancito che «*la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico*» e, di qui, il giornale on line, come quello cartaceo, non può essere sottoposto a sequestro preventivo al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è incluso il delitto di diffamazione a mezzo stampa.

Il primo principio espresso risolve l'interrogativo circa la possibilità di disporre un sequestro preventivo che si risolva non nella materiale apprensione del bene sottraendolo alla disponibilità dell'indagato o dell'imputato e, al massimo, a chi lo detenga, ma nell'imposizione a un terzo – nella specie gli internet service provider – di un obbligo di fare, consistente nel compimento delle operazioni tecniche necessarie per oscurare e così inibire l'accesso ai contenuti web incriminati. Ad avviso della Corte, infatti, il dato informatico ha una sua fisicità e pertanto può essere equiparato a una “cosa” ed essere così oggetto di coercizione reale, senza che pertanto si possa ravvisare una violazione del principio di legalità processuale. Analogamente, non si traduce in una incompatibilità con tale principio⁴³ l'esecuzione

telematiche registrate; in Guida al diritto, 2015, n. 38, pp. 82-85, con nota di C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, Il sequestro di una pagina web può essere disposto imponendo al service provider di renderla inaccessibile; in Diritto e Giustizia, 20 luglio 2015, con nota di P. GRILLO, Sequestro preventivo del quotidiano on line: il “no” delle Sezioni Unite; in Giurisprudenza italiana, 2015, pp. 2003-2006, con nota di S. LORUSSO, Un'innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica on line; in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2015, pp. 1041-1052, con nota di G. CORRIAS LUCENTE, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”; in Diritto penale e processo, n. 2, 2016, pp. 201-219, con nota di B. PIATTOLI, Il sequestro preventivo di una pagina web: il funzionalismo della rete e le sue intersezioni nelle dinamiche processuali.

⁴³ Circa il rispetto del principio di legalità processuale del sequestro attuato tramite un'attività volta a rendere indisponibile un contenuto virtuale avevano già avuto modo di esprimersi le sezioni semplici con la citata sentenza Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2009,

del sequestro mediante non l'*adprehensio* fisica della cosa, ma tramite un obbligo di attivazione rivolto al fornitore di servizi, in quanto l'inibizione di attività per garantire l'efficacia della misura in rete «non tradisce la sua connotazione di cautela reale e non si pone comunque, anche in relazione al suo risvolto inibitorio, al di fuori della legalità»⁴⁴. In questo modo, le Sezioni Unite hanno fatto propria un'interpretazione dell'istituto del sequestro preventivo che privilegia il suo scopo, a discapito di una più rigida lettura fondata sul tipo di attività materiale.

Dato conto dell'apporto motivazionale su cui le Sezioni Unite hanno fondato il primo principio, un maggiore interesse in questa sede suscita la questione alla base del secondo.

Pare opportuno allora ripercorrere l'*iter* argomentativo della Corte che l'ha condotta ad affermare l'estensione delle garanzie previste dall'art. 21, co. III, Cost. alle testate giornalistiche telematiche.

Punto di partenza da cui muovono le Sezioni Unite è la situazione di tensione con il principio di uguaglianza che si determinerebbe dall'irragionevole trattamento differenziato dell'informazione veicolata su carta stampata rispetto a quella diffusa in rete: se si ritenesse che soltanto la seconda, non beneficiando delle predette garanzie, sia assoggettabile a sequestro preventivo, si correrebbe il rischio di porre in essere

n. 49437, cit., relativa al caso dell'oscuramento del sito web *thepiratebay.org.*, ove si rilevava che «il “vincolo di pertinenzialità col reato” è condizione necessaria e sufficiente per predicare il carattere reale della misura, che non viene meno per il fatto che conseguentemente non sia più possibile svolgere alcuna attività sulla cosa sequestrata. Nel sequestro preventivo c'è anche un inevitabile contenuto inibitorio di attività per il solo fatto che per effetto della misura cautelare siano precluse quelle attività che richiedono la disponibilità della cosa. Ma non è quest'altra faccia del sequestro preventivo a trasformare la misura cautelare in una mera inibitoria di attività; la quale si specifica invece come mero ordine di fare o non fare, questo sì non suscettibile di rivestire la forma del sequestro preventivo per difetto del carattere reale che lo tipizza».

⁴⁴ A sostegno di tale conclusione, la Corte menziona la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988 ove già si osservava che «quando occorre impedire che l'uso della cosa possa agevolare le conseguenze del reato od indurre a nuovi reati, si creano dei vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto a inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa» e, invero, «il fondamento dell'istituto in questione resta l'esigenza [...] di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti».

trattamenti differenziati nei confronti di due fattispecie – giornali on line e cartacei – che, sotto il profilo funzionale di diffusione dell'informazione professionale, sono invece assai simili.

E proprio allo scopo di scongiurare una simile tensione, la Corte offre una nuova definizione del termine “stampa” contenuta nell'art. 21 Cost. e nell'art. 1 della legge n. 47/1948. In particolare, secondo la Cassazione, in coerenza con il progresso tecnologico, è necessario attribuire alla nozione di stampa un differente significato rispetto a quello tradizionalmente inteso: essa, intesa in senso “figurato”, corrisponderebbe all'informazione giornalistica professionale, a prescindere che sia diffusa su carta stampata o attraverso il web.

In altri termini, la Corte sceglie di «discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso»⁴⁵, ricomprendendo nel termine “stampa” anche le testate on line registrate. E in questo senso si può constatare una sorta di consonanza nell'approccio che la Corte ha adottato nell'enunciazione del primo principio di diritto: in entrambi i casi, infatti, essa ha privilegiato la (supposta) *intentio* del legislatore – ordinario e costituzionale – anche a discapito della formulazione letterale delle disposizioni.

Tuttavia, la Corte, ponendo in essere una sorta di operazione di *distinguishing* tra i vari strumenti di comunicazione telematici, precisa che siffatta interpretazione evolutiva riguarda solo ed esclusivamente le testate telematiche registrate, mentre ne resta escluso il «vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo», ovverosia *blog, forum e social network*⁴⁶.

Da qui, dunque il (parziale) *revirement* della Cassazione: solo il giornale on line, stante la coincidenza funzionale con quello cartaceo, soggiace alla medesima disciplina prevista per il secondo e non può essere oggetto di sequestro preventivo, salvo che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

⁴⁵ Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, cit.

⁴⁶ Le Sezioni Unite precisano altresì che l'estensione della disciplina della stampa riguarda solo i contenuti redazionali inseriti nella testata telematica, restando invece esclusi «eventuali commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati».

L'anno successivo, come anticipato, tale principio di diritto è stato avallato *in toto* dalle Sezioni Unite della Cassazione civile (con la sentenza n. 23469/16)⁴⁷, le quali hanno statuito che le garanzie previste dall'art. 21, comma III, Cost. si applicano al giornale online, quando quest'ultimo presenti le caratteristiche del giornale cartaceo, ovverosia una testata, un direttore responsabile, una redazione e un editore⁴⁸; sicché, nelle ipotesi di diffamazione, il giornale telematico non può essere oggetto né della misura del sequestro preventivo né di provvedimento cautelare inibitorio di cui all'art. 700 c.p.c.⁴⁹.

⁴⁷ Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2016 (dep. 18 novembre 2016), n. 23469, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2016, pp. 706-719; in *Diritto e Giustizia*, 21 novembre 2016, con nota di M. ALOVISIO, *Un giornale online può essere oggetto di provvedimenti cautelari dal contenuto equivalente al sequestro?*; tra i primi commenti, v. anche C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Rischio di estensione al web per i reati a mezzo stampa*, in *www.ilsole24ore.it*, 5 dicembre 2016. Il caso su cui la Corte di Cassazione si è trovata a decidere era stato oggetto di decisione in prime cure da parte del Tribunale di Napoli, sez. II civile, con l'ordinanza del 18 febbraio 2015, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, pp. 327-344, con nota di P. SAMMARCO, *Stampa on line: compatibilità dello strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. per la rimozione di articoli diffamatori e brevi annotazioni sui profili risarcitori*.

⁴⁸ Le Sezioni Unite nella citata decisione hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzata da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali».

⁴⁹ Evidenzia la “divergenza ontologica” tra la misura cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. e il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. P. SAMMARCO, *Stampa on line: compatibilità dello strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. per la rimozione di articoli diffamatori e brevi annotazioni sui profili risarcitori*, cit., p. 338, rilevando che il sequestro preventivo proprio del procedimento penale «non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, perché alla misura cautelare in questione è estranea la funzione di inibizione di comportamenti». In giurisprudenza, in questa prospettiva, v. Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2009, n. 49437, cit.; Trib. Trani, ord. 29 novembre 2009, in

Se, da un lato, è senz'altro vero che, con tale decisione, la Corte abbia abbracciato l'indirizzo delle Sezioni Unite penali e quindi ribadito l'estensione delle garanzie previste dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla sola testata telematica, giungendo così al medesimo esito; dall'altro, tuttavia, per gli argomenti utilizzati essa non pare del tutto sovrapponibile alla "sentenza gemella" del 2015 e, per tale ragione, pare meritare una analisi.

Vediamo allora quali sono gli elementi di (seppur non marcata) diversità tra le due decisioni delle Sezioni Unite. In primo luogo, si riscontra una manifestata volontà di garantire in modo ampio la libertà di manifestazione del pensiero in rete, ponendo al riparo da limitazioni lo strumento attraverso il quale viene esercitata. I giudici civili, infatti, sottolineano che limitare il web in via cautelare «equivarrebbe a sterilizzarlo o a svuotarne di contenuto le potenzialità» e, per questo, «non si può trattare in via interpretativa in modo peggiore rispetto al passato la libertà di stampa solo perché è diventato tecnicamente più facile avvalersene»; in questo senso, il collegio sembra in qualche modo prendere le distanze dalla tendenza di invocare regole maggiormente repressive per la rete e quindi da quel timore, da più parti espresso, che essa costituisca uno strumento per la diffusione di contenuti illeciti più pervasivo della carta stampata, manifestando così un certo *favor* verso una tutela maggiore della manifestazione del pensiero attraverso internet.

In secondo luogo, e venendo nello specifico all'analisi del percorso argomentativo che ha condotto al principio stabilito, come osservato da alcuni commentatori⁵⁰, la Corte – pur accogliendo il "cuore" di quanto già deciso dalle Sezioni Unite in sede penale – pare andare oltre, radicalizzando in qualche misura gli approdi precedenti.

Ad avviso del Collegio, il punto d'arrivo (ossia lo si ribadisce, l'applicazione alle testate telematiche delle garanzie previste per gli stampati in tema di sequestro) può esser raggiunto attraverso «due vie, tra loro concorrenti, se non alternative»: la

Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2010, pp. 261-267, con nota di P. SAMMARCO, *Diffamazione on-line e nuovi criteri per la determinazione dell'importo risarcitorio*.

⁵⁰ Cfr. R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 218; nello stesso senso, C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Lo statuto dell'informazione su Internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, cit., p. 259.

prima, basata su un'applicazione diretta, non quindi analogica né estensiva, della disposizione costituzionale; la seconda, sorretta da una interpretazione funzionale della nozione di stampa intesa come attività di informazione professionale.

Mentre questa seconda argomentazione aveva già trovato spazio nella decisione pronunciata dalle Sezioni Unite in sede penale, l'estremizzazione si ravvisa nella prima via indicata. Nel motivare questa opzione, infatti, la Corte muove da un approccio innovativo e radicale, ovvero dalla considerazione che internet (o, quantomeno, l'informazione professionale divulgata via internet) sia direttamente riconducibile alla nozione di "stampa" posta dall'art. 1 della legge n. 47/1948, sulla base della considerazione che la diffusione a mezzo internet sia equiparabile alla riproduzione tipografica; e da ciò discende la possibilità di applicare il comma terzo dell'art. 21 Cost. in modo diretto e non dunque – come sostenuto nel precedente delle Sezioni Unite penali – attraverso un'interpretazione evolutiva o analogica *in bonam partem*, cioè attraverso un procedimento ricostruttivo che presuppone (quantomeno sul piano lessicale) una perdurante distinzione fra "stampa" e "internet", che fino a tale pronuncia non era mai stata messa in discussione. In altri termini, viene affermato che la mera interpretazione letterale consentirebbe già di ritenere ricompresa nella nozione di stampa anche l'informazione online, senza la necessità di ricorrere a una più complessa operazione interpretativa⁵¹.

In breve, e al netto delle lievi differenze contenute nelle motivazioni di cui si è cercato di dar conto, sia in sede civile sia in sede penale, le Sezioni Unite hanno statuito che le testate telematiche che presentano le medesime caratteristiche di giornali cartacei rientrano nella nozione di "stampa" e, pertanto, soggiacciono alla medesima disciplina, costituzionale e ordinaria, ivi compresa quella relativa alle misure cautelari.

⁵¹ Una simile posizione, come si avrà modo di osservare nel proseguo, pare essere frutto di una forzatura del dato normativo tanto che nelle stesse parole della Corte sembra potersi ravvisare quasi una "ammissione" nella parte in cui riferendosi a tale operazione si leggono espressioni quali: «con la premessa di rinunciare a qualsiasi velleità di precisione tecnica e soltanto con la pretesa di valutare la tenuta dell'interpretazione giuridica» e, di più, «con le necessarie approssimazioni ed a rischio di qualche grossolana semplificazione o banalizzazione».

3.3. (segue) il seguito giurisprudenziale al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

Reso noto l'approdo delle Sezioni Unite, e prima di svolgere alcune considerazioni sulla nuova interpretazione di stampa e ipotizzare le possibili conseguenze della equiparazione tra testate telematiche e tradizionali, occorre dar conto di come, rispetto all'istituto del sequestro, l'indirizzo inaugurato abbia preso piede in giurisprudenza, sia nelle decisioni di merito sia in quelle di legittimità rese dalle sezioni semplici⁵².

Tra le prime decisioni in materia merita un cenno la n. 12536 del 2016⁵³ della quinta sezione penale della Cassazione, se non altro perché è frutto dello "spartiacque" tracciato dalle Sezioni Unite tra i diversi mezzi di comunicazione presenti nella rete internet: da un lato le testate telematiche, delle quali è stata affermata la piena equiparazione a quelle cartacee, con la conseguente applicazione della relativa disciplina costituzionale e ordinaria; dall'altro *blog, forum, newsgroup, mailing list e social network*, per i quali non varrebbe altrettanto e che, pertanto, non sarebbero garantiti avverso il sequestro preventivo. E consente di apprezzare la difficoltà – già individuata in dottrina all'indomani della sentenza del 2015⁵⁴ – di

⁵² Cfr. Trib. Rovereto, sent. 25 novembre 2015, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 febbraio 2016, con nota di E. MASCHI, G. E. VIGEVANI, *Ai confini della critica: dal Tribunale di Rovereto una lezione sul reato di diffamazione*; Cass. pen., sez. I, 1° dicembre 2015, n. 47489, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14 dicembre 2015, con nota di S. ZIRULIA, *Apologia dell'IS via internet e arresti domiciliari. Prime prove di tenuta del sistema rispetto alla nuova minaccia terroristica*; Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2016 (dep. 24 marzo 2016), n. 12536, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26 ottobre 2016, con nota di S. VIMERCATI, *La Cassazione conferma l'inevitabilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro*; Tar. Lazio, sez. III, 20 settembre 2017, n. 9841, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 415-419, con nota di S. SILEONI, C. MELZI D'ERIL, *Un blog è un blog*; Trib. Milano, sez. I civile, ord. 25 gennaio 2018, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, pp. 354-363, con nota di S. PERON, *Le testate telematiche e la tutela costituzionale*.

⁵³ Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2016 (dep. 24 marzo 2016), n. 12536, cit.

⁵⁴ V. ZENO-ZENCOVICH, commento a Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, p. 468 ss., ove l'Autore rileva correttamente che «il punto non sta, ovviamente, nella ipotetica difficoltà di giungere ad una conclusione uniforme, quanto nella obiettiva incertezza di determinare ex

stabilire con un criterio oggettivo – e, anche, prevedibile *ex ante* – quali pagine o contenuti presenti nella rete debbano essere considerati come testata telematica riconducibile nell'alveo dell'informazione tradizionale e quali no.

La vicenda, in breve, trae origine da un processo a carico di un *blogger* per il reato di cui all'art. 595, co. I e III, c.p., perché nel sito internet curato dallo stesso aveva pubblicato scritti lesivi dell'onore e della reputazione di un altro soggetto, nel corso del quale era stato disposto il sequestro delle pagine del *blog*⁵⁵. Nell'ambito del procedimento cautelare, dopo che il Tribunale del riesame di Parma aveva confermato la misura cautelare, avverso l'ordinanza di rigetto il *blogger* proponeva ricorso per Cassazione, in particolare denunciando – per quel che qui interessa maggiormente – la violazione di legge in quanto, secondo l'impostazione della difesa, il sito pur presentando sezioni definibili come “blog” ne conteneva altre in cui si svolgeva attività giornalistica e per tale ragione il sito sarebbe dovuto essere qualificato come testata giornalistica telematica e godere pertanto delle garanzie costituzionali di cui all'art. 21, co. III, Cost. Ciò nonostante, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigettava il ricorso proposto dal *blogger*.

In particolare, il Collegio anzitutto richiamava esplicitamente l'arresto delle Sezioni Unite del 2015 e ne ricalcava perfettamente gli argomenti per ribadire che soltanto le testate giornalistiche telematiche, in quanto equiparabili sotto il profilo funzionale a quelle cartacee, rientrano nella nozione di “stampo” di cui all'art. 1 della legge stampa e, pertanto, godono delle garanzie costituzionali e, in caso di

ante se un soggetto sia o non sia una “testata di informazione professionale”. Nella misura in cui il diritto ha una funzione conformativa delle attività dei consociati, è assai poco utile – in un settore così effervescente – dire che, alla fine, sarà il giudice a stabilire se si applica o non si applica la venerabile Legge sulla Stampa».

⁵⁵ Più precisamente, durante l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dell'intero sito internet sia per porre fine alle conseguenze dannose della condotta delittuosa, sia per evitare la reiterazione del reato. Successivamente, tale misura veniva confermata limitatamente alle pagine del blog contenenti parole offensive nei confronti della persona offesa, con conseguente dissequestro delle altre pagine. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, che aveva anche disposto la confisca delle pagine precedentemente sequestrate, poiché l'imputato aveva ripubblicato gli stessi contenuti diffamatori per i quali era stato condannato insieme a nuovi scritti offensivi, in accoglimento della richiesta della persona offesa, il Tribunale disponeva di nuovo il sequestro dell'intero sito. La misura cautelare veniva confermata dal Tribunale del riesame di Parma e avverso l'ordinanza di rigetto il *blogger* proponeva ricorso per Cassazione.

commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, non possono così essere oggetto di sequestro preventivo.

Di conseguenza, prosegue la Corte, in base alla predetta interpretazione evolutiva delineata dalle Sezioni Unite, le garanzie costituzionali in tema di sequestro non possono essere estese ai *blog* e agli altri mezzi di manifestazione del pensiero telematici diversi dalle testate giornalistiche on line, perché non assimilabili ai giornali cartacei ed estranei alla nozione di stampa⁵⁶.

A tal proposito, infatti, sempre le Sezioni Unite avevano avuto modo di chiarire che perché un prodotto editoriale possa esser ricondotto a tale concetto occorre che sussistano due requisiti, uno strutturale e uno teleologico: il primo, ossia la struttura deve essere «costituita dalla “testata”, che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile)»; quanto al secondo, la finalità del prodotto deve consistere «nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione».

Da qui, la Corte si concentrava sul sito internet del caso di specie e, accogliendo le valutazioni espresso in sede di merito, osservava come esso non risultasse registrato come testata on line, non avesse un direttore responsabile e non presentasse una periodicità regolare nelle pubblicazioni, a nulla rilevando l'iscrizione del ricorrente all'Ordine dei Giornalisti e l'invocazione di un sostanziale riconoscimento dell'attività giornalistica posta in essere nelle diverse sezioni del sito. Così, trattandosi di un *blog* e non di una testata giornalistica telematica, era confermata la misura cautelare reale disposta.

In definitiva, questo l'orientamento inaugurato nel 2015 dalle Sezioni Unite e oramai consolidatosi: dei fenomeni che prendono corpo in rete, solo i giornali telematici registrati, in quanto coincidenti sotto i profili strutturale e funzionale a quelli tradizionali, sono soggetti alla normativa costituzionale e ordinaria specificatamente prevista per i secondi e, pertanto, beneficiano delle garanzie costituzionali in materia di sequestro preventivo.

⁵⁶ Nello stesso senso, più di recente, Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2018, n. 21521, commentata da P. MACIOCCHI, *Diffamazione sì, al sequestro preventivo della pagina Facebook*, in *www.ilsole24ore.com*, 16 maggio 2018.

4. Alcune considerazioni critiche sulla nuova nozione di “stampa” e sulle conseguenze della equiparazione giuridica tra testate telematiche e tradizionali.

Terminata la ricognizione dei precedenti giurisprudenziali e dato conto dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità teso a estendere a determinati siti internet le norme di favore in materia di sequestro previste per gli stampati, merita ora soffermarsi sulla nuova nozione di “stampa”: essa, – malgrado la condivisibilità dello scopo per cui è stata formulata ovvero estendere le garanzie previste in materia di sequestro alle testate telematiche registrate – può essere oggetto di alcune riflessioni critiche sia dal punto di vista della piena correttezza del procedimento esegetico, sia pure per le ulteriori e diverse implicazioni sistematiche che tale nozione può determinare (e che, in effetti, ha già in alcuni casi determinato) con riferimento a vicende diverse da quelle che riguardano l'ambito applicativo della disciplina sul sequestro degli stampati.

Preliminarmente, va detto che vi è più di un motivo per ritenere apprezzabili sia l'estensione alle testate telematiche dei presidi costituzionali in tema di sequestro preventivo sia, più in generale, il tentativo di un'interpretazione evolutiva delle norme costituzionali, che tenga il passo del progresso tecnologico. E ciò perché quando la Costituzione ha visto la luce il mezzo più utilizzato per esercitare il diritto di manifestazione del pensiero era la stampa che oggi definiamo analogica e, così, la predisposizione di una protezione particolare per tale mezzo portava con sé una più penetrante tutela del diritto proprio laddove il suo esercizio era per così dire più intenso; a settant'anni dall'adozione della Carta la società ha però vissuto una rivoluzione tecnologica all'esito della quale internet, uno strumento nemmeno immaginabile negli anni quaranta, ha guadagnato un ruolo di primo piano tra i mezzi di diffusione del pensiero, al punto che, come in passato, estendere a esso le norme di favore significa garantire una maggior tutela alla libertà di manifestazione del pensiero, che sempre più frequentemente viene esercitata tramite tale strumento di comunicazione.

Ciò detto, tuttavia, occorre che ogni operazione di interpretazione evolutiva avvenga attraverso una rigorosa applicazione dei criteri esegetici; un rigore che, sia

concesso, è parso mancare in alcuni passaggi del ragionamento ermeneutico posto alla base della definizione di stampa accolta dalle Sezioni Unite nel 2015.

Fino a tale decisione della Cassazione, come si è cercato di illustrare⁵⁷, e superate le prime oscillazioni giurisprudenziali, tanto i giudici quanto i commentatori erano ormai fermi nel ritenere che la telematica di qualunque genere non potesse essere equiparata alla stampa. E ciò perché si riteneva che il tenore letterale della definizione di stampa contenuta all'art. 1 della legge 47/1948, coincidente con «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione», non fosse in alcun modo suscettibile di ricomprendere i fenomeni presenti in rete.

Sconfessando tale consolidato indirizzo, nelle due già richiamate pronunce del 2015 e del 2016 le Sezioni Unite sono invece giunte a sostenere che il termine stampa debba essere inteso in senso figurato, e che dunque esso indicherebbe i giornali, siano essi cartacei o telematici. In questa prospettiva che oblitera il significato per così dire “materiale” e pone invece l'accento sull'attività in concreto svolta, ogni giornale – anche se diffuso con mezzi differenti da quelli tipografici – sarebbe riconducibile alla nozione di stampa e soggetto allo statuto previsto per la stessa, purché contraddistinto da una testata, dotato di un direttore responsabile, registrato presso il tribunale e diffuso con una periodicità regolare.

Una simile ricostruzione interpretativa, tuttavia, appare non del tutto convincente per più di una ragione.

In primo luogo, sembra discutibile l'assunto di base, ovverosia che in origine la nozione di stampa coincidesse con i soli giornali cartacei⁵⁸. A tal proposito, è sufficiente rammentare che tale definizione, benché ovviamente comprendesse anche i giornali, abbracciava altresì qualsiasi altro stampato, come manifesti, volantini, libri e ciò a prescindere dall'attività svolta o dal tipo di informazione veicolata.

Peraltro, ciò trova conferma nello stesso dettato dell'art. 21 della Costituzione che al comma III pone garanzie (quelle cioè di cui si discute) a tutela indistintamente di tutti gli stampati, siano essi comuni oppure periodici, mentre al comma IV si

⁵⁷ Il tema è stato affrontato al § 3 del primo capitolo.

⁵⁸ Coglie per primo, a quanto consta, tale errore interpretativo C. MELZI D'ERIL, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, cit., p. 11.

riferisce espressamente alla sola stampa periodica. In particolare, quest'ultima disposizione, in deroga alla riserva di giurisdizione, attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di disporre il sequestro della sola stampa periodica, che entro ventiquattro ore deve essere denunciato all'autorità giudiziaria e nelle successive ventiquattro ore deve essere da questa convalidato⁵⁹. In altri termini, dunque, la stampa periodica gode addirittura di una tutela più debole rispetto agli altri stampati comuni; e pertanto quest'ultima previsione impone già a livello costituzionale di non poter ritenere che la nozione di "stampa" si esaurisca in quella di "stampa periodica".

Altrettante perplessità suscita poi l'attività ermeneutica della Corte volta a estendere, o meglio forzare, il dettato dell'art. 1, l. 47/1948, fino a ricomprendervi l'informazione on line. Tale norma, infatti, pone due requisiti indefettibili affinché una pubblicazione possa rientrare nella nozione di stampa, che non è dato rinvenire nelle comunicazioni in rete, vale a dire una riproduzione tipografica e la destinazione alla diffusione al pubblico della stessa. A differenza di quanto affermato dalla Corte, infatti, nel web manca una vera e propria "riproduzione" in quanto il contenuto viene soltanto posto in rete e reso accessibile ai vari utenti mediante tecniche molto diverse rispetto a quelle tipografiche o ad esse assimilabili⁶⁰. E, in questa prospettiva, non pare convincente l'asserzione secondo cui la "riproduzione" dovrebbe essere intesa come "potenziale accessibilità"⁶¹ al contenuto dello stampato e così essere riferibile anche al web, in quanto appunto sembra forzare eccessivamente il tenore letterale di una disposizione così tecnica e specifica. *A fortiori*, persuade ancora meno l'impostazione delle Sezioni Unite civili laddove, facendo un passo ulteriore, giungono a sostenere che «alla riproduzione tipografica [...] a ben guardare può essere equiparata la diffusione a mezzo internet»⁶², sicché per estendere la disciplina

⁵⁹ Si v. M. MANETTI, *La tutela contro gli abusi della libertà di manifestazione del pensiero*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di) *Commentario della Costituzione*, cit., p. 770 ss. Sulla nozione di "stampa periodica" si v. anche G. CUOMO, *Libertà di stampa ed impresa giornalistica*, Napoli, 1955, p. 221 ss.

⁶⁰ Sul punto, si vedano le osservazioni di L. DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'equiparazione tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di "scivolamento" dalla "nomofilachia" alla "nomopoiesi"?*, cit., p. 1063.

⁶¹ Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, cit.

⁶² Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2016 (dep. 18 novembre 2016), n. 23469, cit.

prevista dall'art. 21 Cost. per la stampa non occorrerebbe nemmeno ricorrere a un'interpretazione analogica o evolutiva (entrambe non vietate perché *in bonam partem*), bensì di una semplice applicazione diretta della norma stessa secondo il più elementare e ovvio dei criteri interpretativi, ovvero quello letterale.

Non solo, anche i riferimenti positivi paiono inidonei ad avvalorare tale tentativo di totale equiparazione dell'informazione on line a quella cartacea. Ne costituisce un esempio il preteso impatto che, a detta della Cassazione, avrebbe avuto l'introduzione della nozione di "prodotto editoriale" con la l. n. 62/2001: tale normativa avrebbe comportato l'estensione all'editoria on line delle norme relative all'indicazione obbligatorie sugli stampati e all'obbligo di registrazione delle testate giornalistiche e dei periodici. Tuttavia, suddetta disciplina, lungi dall'aver equiparato stampa e web, ha carattere settoriale ed è stata adottata al solo scopo di estendere ai contenuti virtuali le provvidenze previste per l'editoria. Peraltro, la validità di tale interpretazione è stata confermata dallo stesso legislatore che, fornendo una sorta di interpretazione autentica della normativa del 2001, con il d.lgs. 70/2003, all'art. 7, comma III, ha chiarito che non vi è alcun obbligo di registrazione per le testate telematiche, essendo al contrario un mero onere per poter usufruire dei benefici previsti per l'editoria tradizionale⁶³. Inoltre è importante evidenziare che proprio il fatto che il legislatore abbia previsto l'estensione di parte della disciplina sulla stampa tradizionale ai prodotti telematici non può essere certo inteso quale sintomo di una oggettiva omogeneità fra i due mezzi di comunicazione, bensì invece presupponga proprio la diversità di essi. Infatti, se si dovesse ritenere che, ai fini dell'interpretazione giuridica, il concetto di "stampa" già ricomprenda anche l'esercizio dell'attività giornalistica nella rete, allora non ci sarebbe affatto bisogno di prevedere al contempo un'estensione degli obblighi che gravano sulla prima alla seconda; in altri termini, la norma che estende tali obblighi sarebbe a tutta evidenza

⁶³ In tema di esenzione dell'obbligo di registrazione delle testate telematiche v. A. PACE, *La libertà di manifestazione del pensiero come valore. La disciplina dei mezzi di diffusione*, in A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, cit., p. 524; sul punto, si v. altresì A. PULVIRENTI, *Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata ma "creativa"*, cit., p. 85; M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, p. 215 ss.; S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 585.

inutiliter data, proprio perché si riferirebbe a prodotti che già sono ricompresi nel preteso concetto allargato di stampa.

E, ancora, desta non pochi dubbi l'individuazione da parte delle Sezioni Unite della categoria della "attività di informazione professionale", quale perno per poter applicare le garanzie costituzionali previste per la stampa. E ciò perché, da un lato, la categoria è di fatto creata da questa stessa giurisprudenza, non trovando alcun riscontro né a livello costituzionale, né nella legislazione ordinaria⁶⁴; dall'altro lato, e proprio per la mancanza di un solido fondamento normativo, risulta in concreto difficile individuare con certezza quali siti e quali contenuti ivi pubblicati vi debbano o meno rientrare.

Per tali ragioni, la *summa divisio* – tracciata dalle Sezioni Unite e recepita dalla giurisprudenza successiva – tra i giornali on line e tutti gli altri mezzi di comunicazione telematica appare priva di un reale fondamento giuridico; con la conseguenza che la nozione di informazione professionale non sembra affatto idonea a dare legittimazione a una distinzione tra quali strumenti di manifestazione del pensiero possano godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo e quali invece ne debbano essere esclusi.

Peraltro, la frattura delineata dalla Corte tra i giornali on line e gli altri siti internet è un confine che, oltre a non trovare legittimazione a livello giuridico, sul piano fattuale destinato a essere superato dalla tecnologia. E per convincersene, basta pensare al fenomeno dei cosiddetti *instant articles*, ovverosia articoli pubblicati dalle testate direttamente sul *social network Facebook* e non più tramite *links* che rimandano ai siti dei diversi giornali on line⁶⁵. Di qui, seguendo quanto statuito dalle Corte, si verrebbe a creare una situazione a dire il vero assai stravagante, se non paradossale: un articolo dal contenuto diffamatorio pubblicato su una testata telematica e su quella cartacea non sarebbe sequestrabile, mentre lo stesso identico

⁶⁴ Sul punto concordano V. ZENO-ZENCOVICH, commento a Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, cit., p. 468 e C. MELZI D'ERIL, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, cit., p. 14.

⁶⁵ Il servizio, offerto dal più noto social network nella primavera del 2015 negli Stati Uniti, in Italia è stato reso disponibile verso la fine dello stesso anno grazie all'accordo con alcune delle testate nazionali più diffuse, tra cui "La Stampa", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Fatto quotidiano".

articolo pubblicato dal medesimo editore su *Facebook* potrebbe essere oggetto di sequestro preventivo. E ciò, determinando proprio quella tensione del principio di uguaglianza che le Sezioni Unite miravano invece a scongiurare.

Analogamente, lo “spartiacque” tracciato dalle Sezioni Unite solleva non pochi dubbi anche con riferimento ai contenuti audiovisivi diffusi in rete.

Anzitutto, posta l'estensione alle sole testate telematiche registrate delle garanzie in materia di sequestro e considerato che al loro interno trovano spazio sia contributi scritti sia video, sorge spontaneo chiedersi se debba essere dato per scontato – visto che le Sezioni Unite non si esprimono sul punto – che tutto ciò che viene ivi pubblicato beneficia delle menzionate garanzie oppure se occorra distinguere la disciplina da applicare ai primi da quella per i secondi e, in tal caso, secondo quali criteri. In altri termini, l'interrogativo da porsi è se, nelle ipotesi di diffamazione, solo gli articoli siano esentati dal sequestro preventivo oppure se anche i video inseriti nel giornale on line non possano essere oggetto di tale provvedimento cautelare.

In secondo luogo, sempre con riferimento ai contenuti video, ulteriori questioni relative a un irragionevole trattamento differenziato potrebbero porsi per i siti internet delle diverse testate giornalistiche televisive registrate. In tali pagine web, come è noto, è possibile visionare il programma in diretta oppure successivamente alla messa in onda, accedendo a quella sorta di archivi online delle trasmissioni messi a disposizione degli utenti. Allora, vero è che le Sezioni Unite non menzionano né le testate radiotelevisive né i siti web a esse collegati e concentrano l'attenzione solo sui giornali on line registrati, estendendo a questi ultimi il regime previsto per la stampa cartacea. Tuttavia, come si è illustrato, per giungere a tale estensione la Corte offre una nozione più ampia di stampa, corrispondente all'informazione giornalistica professionale, che pare concentrarsi sulla funzionalità e prescindere dalla fisicità dello strumento utilizzato; sicché, ben potrebbe essere sostenuto che anche le testate televisive registrate, essendo uno strumento per veicolare informazione giornalistica di tipo professionale, vi rientrano e, pertanto, soggiacciono alla medesima disciplina della stampa cartacea e telematica⁶⁶.

⁶⁶ A tal proposito, la Corte di cassazione, trovata a giudicare della sequestrabilità di supporti audiovisivi destinati a essere trasmessi per via televisiva, aveva negato che

In base a tale approccio dunque, per quanto riguarda le garanzie, si dovrebbe ritenere che anche i video pubblicati dalle testate televisive registrate all'interno delle rispettive pagine web beneficino delle limitazioni in tema di sequestro⁶⁷. Simile conclusione, tuttavia, potrebbe portare con sé ulteriori esiti non appaganti sotto il profilo della ragionevolezza. E ciò perché si verrebbe a creare una arbitraria differenziazione di disciplina dei diversi programmi televisivi, o meglio della disciplina applicabile alle registrazioni degli stessi inserite in rete dopo la loro messa in onda. Mentre quelle delle testate televisive registrate beneficerebbero delle menzionate guarentigie, resterebbero escluse (e sarebbero quindi sequestrabili) le registrazioni di tutti gli altri programmi televisivi, oggetto di ulteriore diffusione in rete. Tra questi, a ben vedere, non sono pochi programmi di approfondimento politico, economico, sociale, che, essendo condotti da giornalisti di spicco o comunque vedendo una loro partecipazione, offrono informazione di tipo professionale. E, dunque, se per “stampa” dobbiamo ora intendere in senso figurato lo strumento attraverso cui viene svolta l'attività di informazione giornalistica in modo professionale non si vede perché l'estensione del regime di garanzie debba riguardare solo alcuni dei programmi televisivi ove viene svolta la funzione informativa.

E, ancora, ragionando a contrario, se si dovesse ritenere che la normativa sulla stampa non debba essere estesa anche alle pagine web collegate alle testate televisive registrate ma al contempo dovesse affermarsi che, invece, i video pubblicati all'interno di giornali on line al pari degli articoli siano invece sottoposti

potessero trovare applicazione le garanzie di cui all'art. 21, comma III, Cost, osservando che «allo stato, la diversità del mezzo non pare consentire una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma 3 alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse [...] per via televisiva» (Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2007 (dep. 15 febbraio 2008), n. 7319). In dottrina, affronta il tema del sequestro dei supporti audiovisivi V. PEZZELLA, *La Diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Milano, 2016, p. 544 ss.

⁶⁷ L'estensione delle garanzie, in base a questa impostazione, riguarderebbe solo i video delle trasmissioni delle testate televisive registrate pubblicati, dopo la loro messa in onda, sul sito internet delle stesse; non avrebbe infatti senso parlare di applicazione delle guarentigie in materia di sequestro preventivo con riferimento alle trasmissioni televisive in sé perché, come illustrato nel secondo paragrafo, tale misura cautelare consiste in un atto successivo alla diffusione.

alle norme di favore previste per i giornali cartacei, anche in tale ipotesi – trattandosi evidentemente in entrambi i casi di video riconducibili a soggetti che svolgono attività di informazione e operano all'interno di redazioni – si potrebbe ravvisare una non giustificabile diversità di trattamento.

Se ciò non bastasse, se pure tale nuova nozione di stampa è stata adottata a fini dichiaratamente garantistici per estendere l'applicabilità delle garanzie in materia di sequestro preventivo, essa – anche in ragione dei criteri interpretativi adottati per la sua configurazione – può comportare (e, come si è visto nel secondo capitolo, ha già comportato) rilevanti ripercussioni ben al di là dei confini di tale vicenda e tutt'altro che a favore della libertà di espressione.

Critiche severe, infatti, erano state sollevate da numerosi commentatori rispetto alle conseguenze che sarebbero potute discendere in ambito penale dalla assimilazione giuridica delle testate telematiche a quelle tradizionali⁶⁸. Il principio espresso dalle Sezioni Unite penali, in forza di un'interpretazione (asseritamente) evolutiva della nozione di stampa, lo si ribadisce, è che le disposizioni previste per la carta stampata si applichino anche alla rete, purché si tratti di contenuti a carattere giornalistico professionale. Dunque, al dichiarato fine di evitare un contrasto con il principio di uguaglianza, già le stesse Sezioni Unite sembravano equiparare i due fenomeni non solo sotto il profilo delle garanzie, ma anche (seppur come *obiter dictum*) della responsabilità per gli illeciti commessi. Per tale ragione, era stato – opportunamente, come si dirà meglio oltre – rilevato il rischio che la giurisprudenza successiva potesse dare seguito sistematico a tale indirizzo e dunque ritenere

⁶⁸ A tal proposito, si vedano le considerazioni particolarmente critiche di C. MELZI D'ERIL, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, cit., p. 9; nello stesso senso, L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*, cit., p. 3472; cfr. G. CORRIAS LUCENTE, *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla "giurisprudenza legislativa"*, cit., p. 1051; volendo v. anche S. VIMERCATI, *La Cassazione conferma l'inesistibilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro*, cit., p. 11-12. Di senso opposto invece l'opinione di P. CARETTI, *La Cassazione pone, meritoriamente, alcuni punti fermi in tema di regolazione dell'informazione via internet*, cit., p. 1016, che evidenzia come «l'interpretazione del termine "stampa" è dunque legata alla specifica questione che le era stata proposta; si tratta di un'interpretazione che a me pare corretta e che non configuri affatto un "eccesso di potere" giurisdizionale».

applicabile ai giornali on line lo statuto penale della stampa nella sua interezza, ivi comprese le norme incriminatrici o di sfavore: dalla responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile di un periodico *ex art. 57 c.p.*, all'aggravante prevista dall'art. 13 della legge stampa, fino al reato di stampa clandestina di cui all'art. 16 della medesima legge, in caso di mancata registrazione presso la cancelleria del Tribunale della testata telematica. Tali timori avevano un giustificato fondamento, se non altro perché la ricostruzione ermeneutica accolta dai giudici di legittimità era l'esito non già di una operazione analogica (il che avrebbe limitato l'applicabilità alle sole norme di favore in materia di stampa), ma da parte delle Sezioni Unite penali era il frutto di una interpretazione qualificata dalle stesse quale estensiva ed evolutiva⁶⁹, mentre per quelle civili addirittura di una interpretazione presentata quale letterale⁷⁰. E, pertanto, l'accoglimento di una simile impostazione (soprattutto di quella delle Sezioni Unite civili) avrebbe consentito l'applicazione all'informazione professionale on line delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa, senza incorrere nel divieto di analogia *in malam partem*, ossia quel principio di rango costituzionale che si pone come ostacolo per ogni indebita estensione di norme di sfavore.

A distanza di qualche mese dalla citata pronuncia del supremo consesso, una decisione di merito sembrava circoscriverne la portata, facendo così ben sperare

⁶⁹ Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, cit., ove le Sezioni Unite penali rilevano che «l'area riduttiva del significato attribuito al termine "stampa" dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 è strettamente legata alle tecnologie dell'epoca, il che non impedisce - oggi - di accreditare, tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore, una interpretazione estensiva del detto termine, la quale non esorbita dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato ed è coerente col dettato costituzionale. Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici».

⁷⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2016 (dep. 18 novembre 2016), n. 23469, cit., in cui le Sezioni Unite civili evidenziano come non vi sia «la necessità di interpretazioni evolutive, storiche, estensive o tanto meno analogiche del concetto di "stampa", bastando semplicemente applicare in via diretta la relativa definizione alla fattispecie della trasmissione a distanza con mezzo telematico ed alle sue peculiarità, per sussumere nella previsione costituzionale dell'art. 21, comma 3 (e seguente, per quel che potrebbe rilevare), della Costituzione il giornale telematico».

rispetto alle forti perplessità appena descritte⁷¹: più precisamente, pur individuando il rischio che il precedente avrebbe potuto aprire la strada all'estensione alle testate giornalistiche telematiche dell'intera disciplina sulla stampa, ivi comprese le norme incriminatrici, i giudici di merito sostenevano che l'equiparazione affermata dalla Corte doveva essere valutata in stretta connessione alla specifica questione di cui era stata investita, ovvero sia l'applicabilità ai giornali on line delle garanzie di cui all'art. 21, comma III, Cost. ed escludevano così l'applicazione alla rete delle norme penali di sfavore dettate per la carta stampata.

Senonché, esattamente come temuto da una parte della dottrina, una “falla” nel sistema è stata aperta nel marzo 2018, quando la quinta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 13398⁷², nell'accogliere i principi stabiliti nell'arresto delle Sezioni Unite, ha stabilito che la responsabilità per omesso controllo di cui all'art. 57 c.p. può essere applicata al direttore responsabile della testata telematica registrata e, più in generale, che ai giornali on line debbano essere estese non solo le garanzie accordate alla stampa in materia di sequestro, ma anche tutte le fattispecie incriminatrici previste per quest'ultima. In altri termini, tale pronuncia ha dato un'applicazione sistematica al nuovo concetto per così dire allargato di stampa proposto dalle Sezioni Unite, ritenendo che esso trascini con sé non solo le garanzie previste per la stessa, ma la sua intera disciplina.

Di qui, come si è cercato di illustrare nel secondo capitolo del presente elaborato, all'interprete non resta che attendere di verificare se simile approdo sia destinato a restare isolato, oppure se d'ora in avanti i giudici riterranno di dover estendere l'intera normativa prevista specificatamente per la stampa all'informazione professionale in rete e dunque anche tutte le norme sfavorevoli. E se dovesse essere percorsa questa seconda via – ipotesi che non si auspica – le regole fino ad ora applicate in materia verrebbero stravolte: in particolare, i giornali on line dovrebbero

⁷¹ Il riferimento è alla sentenza Trib. Rovereto, sent. 25 novembre 2015, cit. che, nello specifico, nell'escludere l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 13 legge n. 47 del 1948, rifiutava l'estensione in generale al web dello statuto penale della stampa.

⁷² Si tratta di Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017 (dep. 22 marzo 2018), n. 13398, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, pp. 324-338, volendo anche con nota di S. VIMERCATI, *Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica*. Per una analisi più approfondita di tale decisione si v. il § 2 del secondo capitolo.

dotarsi di un direttore responsabile che, in caso di reati commessi tramite la testata da lui diretta, risponderrebbe del delitto di cui all'art. 57 c.p. per omesso controllo; esisterebbe un obbligo di registrare le testate telematiche presso la cancelleria del Tribunale e risponderrebbe del reato di stampa clandestina ai sensi dell'art. 16 della legge stampa chi diffonde un giornale on line senza previa registrazione; infine, si applicherebbe una pena più severa in base all'art. 13 della medesima legge nelle ipotesi di diffamazione con attribuzione di un fatto determinato. Il tutto nel silenzio del legislatore e con buona pace del principio di tassatività.

In definitiva, benché, in un'ottica garantistica, sia da accogliere con un certo favore l'estensione delle garanzie costituzionali in tema di sequestro alle testate telematiche, il percorso motivazionale delle decisioni delle Sezioni Unite civili e penali appare sotto più profili debole, specie nella parte in cui, senza una base normativa, giunge ad assimilare del tutto giornali cartacei e telematici e a sottoporre questi ultimi alla disciplina predisposta per i primi, nonché ove in maniera arbitraria vengono esclusi invece gli altri mezzi di comunicazione presenti nella rete internet.

Una diversa soluzione interpretativa proposta in dottrina, meritevole di essere presa in considerazione *de iure condito*, è infatti quella di applicare in via analogica le garanzie riservate alla stampa alle pagine web, ma solo ai quei siti che presentano le stesse caratteristiche degli stampati⁷³.

Si tratta di un approccio più aderente sia allo spirito che al testo delle disposizioni costituzionali e ordinaria in materia. I connotati degli "stampati" – e si badi bene, non dei "periodici"⁷⁴, visto che il comma terzo dell'art. 21 Cost. si

⁷³ La menzionata proposta è stata da C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Costituzione "a dispetto" della giurisprudenza*, cit., pp. 163 ss; proposta poi ripresa nella nota a commento della decisione delle Sezioni Unite n. 31022/2015 in C. MELZI D'ERIL, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, cit., pp. 13-14.

⁷⁴ Le caratteristiche dei periodici, sempre contenute nell'art. 2 della legge n. 47 del 1948 sono l'indicazione «del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile», oltre che l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale posto dall'art. 5 della medesima legge. Sulle categorie di stampa periodica e stampa non periodica, per tutti, v. A. BRIGHINA, *La Stampa*, in G. SANTANIELLO (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo. Editoria e stampa*, vol. XV, I, 1990, Padova pp. 442 ss.

riferisce espressamente ai primi – sono individuati dall'art. 2 della legge stampa, ovvero «il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore». Di qui, secondo tale opzione interpretativa, l'applicazione *in bonam partem* non dovrebbe risolversi in un'estensione indiscriminata a qualunque sito internet, bensì – interpretando secondo un'ottica evolutiva non solo le previsioni costituzionali, ma anche quelle della legge stampa – dovrebbe essere limitata alle pubblicazioni on line di cui vengano resi noti l'autore e il momento di immissione in rete. Si tratta di una proposta persuasiva per più ordini di ragioni. Da un lato, perché consentirebbe di superare l'ingiustificata disparità di trattamento tra stampa e telematica in tema di sequestro attraverso un'operazione autenticamente analogica fondata sui tratti distintivi della stampa stabiliti dal legislatore; dall'altro, perché subordinare l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 21 Cost. alla riconducibilità del contributo al suo autore significherebbe anche valorizzare lo stretto legame tra esercizio della libertà di espressione e assunzione della relativa responsabilità ricavabile dal disposto costituzionale stesso⁷⁵. A tal proposito, non sembrano cogliere nel segno le critiche di chi assume che soluzioni di questo genere neghino «l'idea di un libero accesso protetto dall'anonimato» e privino il dibattito della spontaneità che contraddistingue la rete⁷⁶ poiché l'assunzione della paternità del proprio messaggio o comunque l'indicazione di un soggetto responsabile costituirebbe una condizione da rispettare per poter beneficiare della tutela e non implicherebbe invece un divieto assoluto di esprimersi anonimamente.

Un'altra posizione della dottrina, più radicale, offre una riflessione critica nei confronti di una lettura solo evolutiva della norma costituzionale in esame, tanto da

⁷⁵ In questo senso, la formulazione letterale dell'art. 21 Cost. esprime un marcato *favor* verso i principi di trasparenza e responsabilità: il primo comma si riferisce espressamente alla manifestazione del «proprio» pensiero; il terzo comma, nel prevedere quando si può procedere al sequestro degli stampati, indica tra le ipotesi «nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili»; infine, il quinto comma dispone che «la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica». Sul punto si vedano le riflessioni di G. E. VIGEVANI, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 217 ss.; si v. anche M. BETZU, *Regolare internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012, p. 146.

⁷⁶ Cfr. S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, cit., p. 590.

arrivare a prospettare l'ipotesi di una revisione costituzionale per aggiornare le disposizioni espressamente dedicate alla stampa e valutare una loro esplicita estensione anche ai nuovi strumenti di diffusione del pensiero⁷⁷. In particolare, muovendo dalla considerazione che «il Costituente ha disegnato una disciplina estremamente puntuale sulla base delle caratteristiche proprie del mezzo della stampa in quel preciso momento storico: la materialità dello stampato, l'unicità della pubblicazione (nel senso che il giornale è un prodotto unitario cui concorrono contenuti selezionati a monte da un responsabile editoriale), la modalità di stampa e di diffusione attraverso le stamperie e le edicole», paragona l'art. 21 Cost. a «un vestito di sartoria, aderente al modello che in quel preciso momento storico si intende “vestire”» e giunge a ritenere che oggi tale abito non possa essere indossato senza rivelare tutta una serie difetti – quali, la nozione di pubblicazione rispetto a quella di immissione in rete o il sequestro rispetto a provvedimenti di natura inibitoria – che lo rendono desueto e inadatto per internet. Da qui, dunque, la conclusione che «il paradigma costituzionale pensato per la stampa non è applicabile ad altri mezzi di comunicazione, nemmeno a quelli nuovi che abbiano nel frattempo assunto la medesima funzione che era svolta in via esclusiva dalla stampa quando la Costituzione venne approvata» e la conseguente necessità di introdurre un nuovo paradigma costituzionale adeguato alle manifestazioni del pensiero in rete⁷⁸.

Ora, da un lato, a parere di chi scrive, non può certamente essere considerata di per sé un'operazione illegittima o comunque non auspicabile quella di procedere a una revisione costituzionale che vada a modificare il contenuto dell'art. 21 Cost. per adeguarlo al mutato contesto tecnologico, se non altro perché potrebbe rappresentare un'occasione per il legislatore costituzionale di valutare quali garanzie prevedere per i diversi mezzi di diffusione del pensiero oggi utilizzati per svolgere quelle funzioni

⁷⁷ Il riferimento è alla posizione espressa da M. OROFINO, *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Torino, 2014, pp. 208 ss.

⁷⁸ M. OROFINO, *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, cit., pp. 213 e 215 ss., ove l'Autore, in particolare, preso atto che nell'attuale “era tecnologica” il confine tra la libertà tutelata dall'art. 15 Cost. e quella garantita dall'art. 21 Cost. sia sfumato, ipotizza una revisione costituzionale di entrambe le disposizioni costituzionali per adeguarle al mutato contesto tecnologico.

che un tempo erano riservate alla sola stampa (e dunque non solo internet, ma anche la televisione), tenendo così conto delle peculiarità dei singoli strumenti. Un simile intervento, si ritiene, dovrebbe però essere accompagnato altresì da una revisione della normativa ordinaria, in modo tale che sia il legislatore una volta per tutte – e non più la giurisprudenza di legittimità come finora è accaduto – a stabilire se e quali norme previste espressamente per la stampa debbano essere estese ad altri mezzi; il che, evidentemente, vale *a fortiori* per le fattispecie incriminatrici o comunque le norme di sfavore.

Dall'altro lato, tuttavia, si ritiene forse troppo rigida la posizione di chi reputa così impervia la strada per una corretta ed efficace interpretazione evolutiva dell'art. 21 Cost. tanto da ritenere necessaria una sua revisione. Mi pare, infatti, che possano esistere soluzioni, ad esempio quella sopra menzionata, che, pur in assenza di un intervento di riforma della disposizione, consentono di estendere le norme di favore ivi previste, senza tradirne il testo e i valori cui sono ispirate.

Al contrario e per concludere, tornando alla soluzione accolta dalle due decisioni delle Sezioni Unite del 2015-2016, la sensazione è che essa sia frutto di un'operazione esegetica fondata su criteri interpretativi non sufficientemente saldi e rigorosi; ciò fa temere che la Corte abbia corso il rischio – almeno in alcuni passaggi dell'iter argomentativo – di scivolare dalla funzione di nomofilachia verso una funzione, quella legislativa, che non le compete e che è appannaggio di un altro potere dello Stato.

Il che, va da sé, non può trovare alcuna giustificazione nella pur effettiva inerzia del legislatore nell'elaborazione di regole rispondenti alle peculiarità di internet.

CONCLUSIONI

A conclusione del presente elaborato appare opportuno, se non altro per la difficoltà tuttora riscontrabile di trovare una sistematizzazione soddisfacente di alcuni dei temi trattati, tentare di indicare i (seppur pochi) punti fermi, le questioni che ad oggi ancora restano aperte e, da qui, svolgere una riflessione che mira ad avere un più ampio respiro.

L'avvento e la diffusione di internet nella vita quotidiana di chiunque è un processo che, negli ultimi trent'anni, ha senza dubbio rivoluzionato le modalità di comunicazione e informazione: in tempi brevi, la rete ha affiancato e talvolta quasi sostituito i mezzi attraverso cui tali attività sono state tradizionalmente associate, divenendo una *agorà* senza confini, parallela al mondo reale, in cui l'uomo agisce quotidianamente.

Uno dei presupposti fondamentali, non più oggetto di discussione, da cui si è preso le mosse è che la rete non è certo un "mondo a sé", una "zona franca" sottratta a qualsiasi forma di regolamentazione o ad ogni norma operante nel mondo reale. Non può quindi stupire che il web negli ultimi decenni abbia attirato una particolare attenzione da parte dei giuristi e che siano pertanto numerosissimi gli studi dei vari rami del sapere giuridico che si sono occupati di ogni aspetto rilevante di questo nuovo mezzo. Potrebbe allora sembrare banale, o quantomeno poco originale, la scelta di concentrare questo studio sulla disciplina applicabile alle manifestazioni del pensiero in rete e sulla responsabilità dei soggetti che ivi agiscono, ovverosia su questioni che sono state già ampiamente arate in dottrina sotto una pluralità di aspetti; tuttavia, si tratta di temi che su non pochi versanti ancora oggi di rado trovano soluzioni appaganti e condivise.

Infatti, in assenza di un quadro legislativo coerente e predisposto *ad hoc* per la rete, si assiste alla periodica formulazione di proposte di riforma del settore; i costanti e finora infruttiferi tentativi di riforma, da una parte, rinnovano continuamente l'attenzione degli studiosi e, dall'altra, rappresentano un evidente sintomo della difficoltà del legislatore di adeguarsi ai cambiamenti in atto e di inseguire la realtà.

Di fronte a un fenomeno di così enorme portata e di lunga durata vi è da chiedersi se le ragioni del mancato intervento del legislatore siano da individuare solo nella difficoltà di disciplinare la materia o risiedano anche altrove. Invero, un certo disinteresse nella regolazione della manifestazione del pensiero sembra aver caratterizzato il legislatore repubblicano non solo rispetto allo strumento di internet; basta pensare al fatto che la stessa legge stampa non è mai stata oggetto di modifiche e i reati tipici che possono essere commessi tramite tale mezzo sono rimasti sostanzialmente uguali. Può essere, inoltre, ravvisata una scarsa consapevolezza del fatto che le scelte sulla libertà di espressione in rete non sono solo di tipo tecnico, ma possiedono un'alta politicità; per questa ragione, la rinuncia del Parlamento a porre una propria disciplina su tale materia e la conseguente abdicazione a favore dei giudici, se poteva forse essere concepibile in una prima fase, ora non appare davvero più giustificabile.

Allo stato, dunque, numerosi profili della materia sono di fatto sottoposti a regole in larga parte fissate dalla giurisprudenza, non senza oscillazioni e ripensamenti, anche repentini. Così, nell'attesa di un intervento legislativo che non riesce mai compiutamente a realizzarsi è inevitabile che quotidianamente i giudici individuino le norme che governano la rete in base a processi interpretativi di particolare complessità.

Di qui, proprio perché le questioni aperte sono ancora numerose, non è parso inutile il tentativo di una riflessione approfondita sull'attuale declinazione di un processo tipico dell'attività del giurista, ovverosia quella di ricavare le norme applicabili al caso concreto a partire dai testi normativi. Si tratta, come noto, di un processo che caratterizza ogni attività interpretativa ma che, con riferimento alla rete, per le ragioni che si è tentato di illustrare, assume più che altrove un carattere fortemente complesso e problematico. In primo luogo, attraverso internet sono oggi poste in essere attività che rientrano nella libertà di espressione del pensiero, che in democrazia ha un ruolo fondamentale e indefettibile ed è infatti presidiata da una penetrante tutela costituzionale; in secondo luogo, le disposizioni costituzionali e legislative che regolano la materia sono risalenti nel tempo e, per la maggior parte, sono state formulate in strettissima relazione ai mezzi di comunicazione dell'epoca,

richiedendo così uno sforzo interpretativo particolarmente intenso per essere applicate ai nuovi fenomeni che si verificano on line.

Se, infatti, non v'è dubbio che le manifestazioni del pensiero veicolate tramite la rete internet soggiacciono alle regole generali previste a livello costituzionale e ordinario, applicabili da sempre a tutte le espressioni indipendentemente dal mezzo utilizzato per la loro diffusione, un peculiare problema, come si è visto, si pone per i tentativi di estensione della disciplina prevista per la stampa.

Come si è cercato di evidenziare, anche la volontà di estendere alla telematica norme garantiste si scontra con ostacoli applicativi non facilmente superabili; difficoltà che divengono ancor maggiori qualora si tratti invece di norme penali, in cui il processo interpretativo deve tenere conto dei fondamentali principi, anch'essi di rango costituzionale, di tassatività della formulazione delle incriminazioni e di divieto di analogia *in malam partem*.

Proprio tale principio di matrice costituzionale, al netto di poche decisioni soprattutto di giudici di merito, aveva costituito un argine non superabile per l'estensibilità dello "statuto" penale della stampa all'informazione on line. Caso classico era rappresentato dalla responsabilità del direttore del giornale per omesso controllo di cui all'art. 57 c.p., in ordine alla quale la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune iniziali oscillazioni, sembrava aver trovato un punto fermo: la possibilità di ascrivere ai soggetti che operano in rete (sia il direttore del giornale telematico sia, *a fortiori*, il titolare di un blog, il gestore del sito fino ad arrivare al *provider*) la responsabilità per *culpa in vigilando* prevista da tale disposizione solo per i periodici a stampa andava esclusa in quanto la soluzione opposta, stante la non assimilabilità di internet alla stampa, si sarebbe risolta in una interpretazione analogica vietata in materia penale.

Se dunque il rigoroso rispetto dei principi costituzionali che delineano il nostro sistema penale di ispirazione liberale impone che le norme incriminatrici o comunque di sfavore possano essere applicate ai fenomeni che prendono corpo in rete solo nel caso in cui tale strumento possa esser compreso nell'originaria definizione testuale della legge, è vero anche che l'esistenza di una disciplina differente a seconda che l'espressione del pensiero sia diffusa con lo strumento tradizionale della stampa o invece con altri mezzi di diffusione determina una

disparità di trattamento che in taluni casi pare difficilmente giustificabile in termini di ragionevolezza.

Proprio da questa prospettiva si sono mosse le Sezioni Unite della Corte di cassazione quando, nell'estendere i presidi costituzionali in tema di sequestro preventivo previsti per la stampa alle testate telematiche registrate, hanno offerto una nuova nozione ampia di stampa che in senso "figurato" comprenderebbe l'informazione giornalistica professionale, sia essa veicolata tramite carta stampata o attraverso la rete e, da qui, hanno stabilito che ai giornali, cartacei e telematici, vada applicata la medesima disciplina costituzionale e ordinaria.

L'analisi della operazione interpretativa accolta dalla Corte, a parere di chi scrive, consente di individuare almeno due diverse e importanti criticità: la prima relativa alla piena correttezza del procedimento esegetico; la seconda riguarda invece le conseguenze sistematiche che tale nozione potrebbe comportare – e che, come si è descritto, ha già iniziato a comportare – con riferimento a vicende diverse e più problematiche rispetto all'ambito applicativo della disciplina garantistica in materia di sequestro degli stampati, ossia all'estensibilità delle disposizioni incriminatrici.

Anzitutto, solleva perplessità il riconoscimento della categoria della "attività di informazione professionale", utilizzata come fondamento per estendere l'area di applicazione dello statuto della stampa. La convinzione è che la creazione di tale categoria sia di fatto di origine giurisprudenziale in quanto né in Costituzione né a livello di legislazione ordinaria è dato ravvisare il requisito della professionalità; sicché, a parere di chi scrive, la mancanza di un solido fondamento giuridico fa apparire la nozione di informazione professionale inidonea a dare giustificazione alla distinzione tra quali strumenti debbano soggiacere alla disciplina della stampa e quali invece restino esclusi. In più, oltre a non trovare una reale legittimazione sul piano giuridico, lo "spartiacque" tracciato dalle Sezioni Unite tra giornali on line e altri siti internet rivela già la sua obsolescenza a livello fattuale. È sufficiente, per convincersene, pensare alla circostanza che un articolo pubblicato in una testata telematica registrata non è destinato a restare ivi confinato, anzi nella maggior parte dei casi circola su altri siti internet, quali social network, forum, rassegne on line, ossia all'interno di strumenti che in base alla predetta nozione non sarebbero invece sottoposti alle regole previste per la stampa, con l'evidente rischio di creare nuove

tensioni con il principio di uguaglianza quando lo scopo era invece quello di non incorrervi.

Analogamente, la frattura tracciata dalla Cassazione desta dubbi anche con riferimento ai contenuti audiovisivi diffusi in rete. Nel silenzio della Cassazione sul punto si pone il problema, ad oggi non risolto, di stabilire quale disciplina sia riferibile alle testate giornalistiche televisive registrate e ai siti internet collegati a esse e se debbano rientrare nella inedita definizione di stampa; peraltro le possibili risposte al quesito sembrano poter condurre a esiti poco appaganti sotto il profilo della ragionevolezza: se infatti dovesse ritenersi che anche alle testate televisive e ai relativi siti web, trattandosi di strumenti per veicolare informazione giornalistica di tipo professionale, si applica la stessa disciplina della stampa cartacea e telematica si creerebbe una poco giustificabile differenziazione di disciplina rispetto alle registrazioni di altri programmi televisivi inserite in rete dopo la loro messa in onda (tra i quali peraltro non sono pochi i programmi di approfondimento che di fatto offrono informazione di natura professionale); se, diversamente, dovesse deporsi per l'inevitabilità dello statuto della stampa alle pagine web delle testate televisive comunque si verrebbe a determinare una arbitraria differenziazione tra video ivi pubblicati e quelli inseriti all'interno di giornali on line. Il tutto senza contare che la profonda trasformazione della radiotelevisione, che è passata dall'essere uno strumento lineare a una sorta di vera e propria videoteca ove l'utente può selezionare ed estrarre in ogni momento i video che desidera visionare, siano essi di informazione o di intrattenimento, l'ha resa progressivamente sempre più accostabile ai giornali cartacei e on line, quanto meno sotto il profilo delle modalità di accesso e scelta dei contenuti. Per tali ragioni, allora il continuo mutamento tecnologico e il progressivo affermarsi di quella convergenza, da un lato, paiono rendere meno giustificabili le vecchie differenze di trattamento, ma dall'altro lato le nuove differenze che si stanno delineando per rimuovere quelle precedenti sembrano parimenti irragionevoli.

In secondo luogo, tornando agli effetti del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, l'opzione esegetica – seppur apprezzabile per l'esito ovverosia legittimare l'applicabilità ai giornali on line registrati delle medesime garanzie costituzionali che circondano quelli cartacei – rischia di determinare ripercussioni

tutt'altro che auspicabili in materia penale. Invero, poiché l'assimilazione giuridica delle testate telematiche a quelle cartacee è il frutto di una interpretazione qualificata dalle Sezioni Unite penali come estensiva ed evolutiva, e da quelle civili addirittura come interpretazione letterale, d'ora in avanti si potrebbe ritenere che sia legittimo applicare automaticamente all'informazione professionale on line non solo le norme garantiste in materia di sequestro, ma anche tutte le disposizioni incriminatrici previste per la stampa, senza incorrere nel divieto di analogia *in malam partem*. E, come si è visto, una recente decisione emessa dalle sezioni semplici della Cassazione si è mossa proprio in questa direzione stabilendo che, in applicazione della nuova ampia nozione di stampa, debba essere estesa l'intera disciplina sulla stampa, comprese le norme di sfavore e aprendo così una "falla" nel sistema.

In conclusione, la sensazione di fondo è che, almeno talvolta, di fronte a problemi concreti e reali, si stia perseguendo in materia una sorta di giustizia sostanziale, la quale da un lato mira a cancellare alcune storture significative e a rivitalizzare norme costituzionali che avrebbero potuto con il tempo e l'evoluzione tecnologica inaridirsi, quali appunto quelle in materia di sequestro degli stampati; dall'altro, tuttavia, tali soluzioni sostanzialistiche hanno avuto come effetto sia quello di creare nuove disuguaglianze quando l'obiettivo era quello di risolverle sia quello di determinare una tensione con alcuni principi costituzionali quando miravano invece a porvi rimedio.

In questo quadro in cui i confini tra i diversi mezzi di diffusione del pensiero sono fluttuanti e sempre meno netti, le categorie rigide non paiono più essere rispondenti e la realtà tecnologica in continua evoluzione mostra sempre di più l'obsolescenza delle vecchie regole poste dal legislatore, che contributo può offrire il giurista?

A fronte di un diritto giurisprudenziale contraddistinto da ripensamenti improvvisi e finanche radicali, nonché da interventi che, in taluni casi, paiono vere e proprie riforme che vanno oltre la stessa immaginazione dei giudici che hanno dato loro vita, il compito di chi si occupa dello studio di tali temi non è solo quello di analisi critica, ma anche di comprensione della portata delle stesse e di previsione degli effetti e dei cambiamenti che potrebbero determinare sul sistema che governa la materia. In tale ottica, l'obiettivo dell'elaborato non è certo quello di fornire

soluzioni che vogliano sostituirsi a quelle individuate dalla giurisprudenza di legittimità, piuttosto di evidenziare l'importanza della fedeltà ai grandi principi e di ancorare strettamente alle norme costituzionali quelli che possono essere gli spazi di intervento dei giudici, almeno fino a che non sia il legislatore a indicare le regole applicabili all'espressione in rete.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Libertà di pensiero e mezzi di diffusione. Atti del Convegno (Padova, 16-18 ottobre 1986)*, Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 1992;

ALCHOURRÓN C. E, BULYGIN E., *Normative systems*, Vienna-New York, 1971;

ALMA R., *Libertà di espressione e diritto all'onore in internet secondo la sentenza Delfi AS contro Estonia*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 242-254;

AMATO G., *Applicabili le norme di garanzia previste per la stampa*, in *Guida al diritto*, n. 23, 2015, pp. 78-79;

AMBROSI A., *sub art. 21 Cost.*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, pp.129-163;

ANTONELLI DUDAN J., MELZI D'ERIL C., *In assenza dei presupposti previsti dalla norma inapplicabili le garanzie sulla non sequestrabilità*, in *Guida al diritto*, n. 44, 2010, p. 24-32;

APA E., POLLICINO O., *Modeling the Liability of Internet Service Providers: Google vs. Vivi Down: A constitutional perspective*, Milano, 2013;

APRILE E., D'ARCANGELO F., *Le misure cautelari nel processo penale*, ed. 3^a, Milano, 2017;

ASCARELLI T., *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952;

AZZARITI G., *Internet e Costituzione*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2011, pp. 367-378;

- BACCHINI L., *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in internet?*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, p. 512-520;
- BALDUCCI P., *Il sequestro preventivo nel processo penale*, ed. 2^a, Milano, 1991;
- BALKIN J.M., *Free Speech and Hostile Environments*, in *Columbia Law Review*, 1999;
- BARBERA A., “Nuovi diritti”: *attenzione ai confini*, in L. CALIFANO (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004, pp. 19-39;
- BARBERIS M. G., *Introduzione allo studio del diritto*, Torino, 2014;
- BARENDT E., *Freedom of Anonymous expression*, in *Scritti in onore di A. Pace*, vol. II, Napoli, 2012, p. 1055-1073;
- BARILE P., CHELI E., voce *Corrispondenza (Liberà di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano, 1962, pp. 743-753;
- BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Milano, 1974, pp. 424-486;
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984;
- BASSINI M., *La disciplina penale della stampa alla prova di internet: avanzamenti e arresti nella dialettica giurisprudenziale da una prospettiva costituzionale*, in R. FLOR, D. FALCINELLI, S. MARCOLINI (a cura di), *La giustizia penale nella “rete”*, Milano, 2015, pp. 9-27;

- BASSINI M., *La rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli Internet service provider. Verso un modello di responsabilità “complessa”?*, in *Federalismi.it– Focus Media TMT*, 28 settembre 2015;
- BASSINI M., VIGEVANI G. E., *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 11-22;
- BASSOLI E., *Il governo della rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., pp. 319-341;
- BEDUSCHI L., *Caso Google: libertà d’espressione in internet e tutela penale dell’onore e della riservatezza*, in *Corriere del merito*, n. 10, 2010, pp. 960-970;
- BELLUTA H., *Oltre i confini del sequestro preventivo: vincoli “reali” e fornitori di servizi in rete*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*, 2012, Milano, pp. 93-106;
- BIRITTERI E., *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo, ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2017, pp. 286-289;
- BETZU M., *Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, pp. 511-524;
- BETZU M., *La libertà di corrispondenza e comunicazione nel contesto digitale: profili dogmatici e problemi pratici*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, pp. 127-157;

- BETZU M., *Anonimato e responsabilità in internet*, in *costituzionalismo.it*, n. 2, 2011;
- BETZU M., *Regolare internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012;
- BEVERE A., CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, 2006;
- BEVERE A., ZENO ZENCOVICH V., *La rete e il diritto sanzionatorio: una visione d'insieme*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, pp. 375-382;
- BIRRITTERI E., *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2017, pp. 286-289;
- BONESCHI L., «Hard cases make bad law» note a margine del caso *Sallusti*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, pp. 457-477;
- BOSCARELLI M., *Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale*, Priulla, 1955;
- CALDIROLA D., IACOVELLI D., *Sistema dei controlli e responsabilità del provider*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicitari*, Milano, 2008, pp. 99-125;
- CAMERA G., O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google – Vividown*, Milano, 2010;
- CAMPANARO C., *Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13 febbraio 2012;

- CAMPOLO I., *Diffamazione: il direttore della testata telematica non è imputabile per reato di omesso controllo*, in *Guida al diritto*, n. 44, 2010, pp. 18-23;
- CANDIAN A., voce *Anonimato (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, vol. II, pp. 499-502;
- CARBONE R., *Responsabilità del blogger: parziale revirement della Cassazione?*, in *Cassazione penale*, n. 7-8, 2017, pp. 2782-2789;
- CARETTI P., voce *Corrispondenza (Libertà di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IV, Torino, 1989, pp. 200-205;
- CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, ed. 3^a, Torino, 2011;
- CARETTI P., *La Cassazione pone, meritoriamente, alcuni punti fermi in tema di regolazione dell'informazione via internet*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2015, pp. 1013-1016;
- CASTELLANETA M., *Il portale di news che diffonde commenti diffamatori è ritenuto responsabile*, in *Guida al diritto*, n. 29, 2015, pp. 94-96;
- CASTELLANETA M., *Nessuna responsabilità oggettiva dei portali che pubblicano commenti senza filtro se non c'è incitamento all'odio*, in *Guida al diritto*, n. 11, 2016, pp. 104-106;
- CASTELLS M., *La nascita della società in rete*, Milano, 2014;
- CATULLO F. G., *Sulle molestie via e-mail*, in *Cassazione penale*, n. 3, 2011, pp. 1039-1044;
- CATULLO F. G., *Atto secondo dell'affaire Google Vivi Down: società della registrazione e consenso sociale*, in *Cassazione penale*, 2013, pp. 3256-3261;

- CHECCACCI G., *Facebook come un luogo pubblico: un caso di “analogia digitale” in malam partem*, in *Criminalia*, 2014, pp. 503-512;
- CHELI E., *Conclusioni*, in G. MORBIDELLI, F. DONATI (a cura di), *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, Torino, 2003, pp. 184-185;
- CHIOLA C., *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973;
- CIMINO I. P., *L'art. 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, pp. 772-792;
- CLAUSSEN V., *Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2018, pp. 110-136;
- CONFORTI E., MONTESANO CANCELLARA A., SOANA G., *Il sequestro penale. Presupposti applicativi, gestione dei beni e strumenti di impugnazione*, Milano, 2016;
- CONSOLE V., *I lavori preparatori dell'Assemblea costituente in tema di stampa periodica*, in P. BARILE, E. CHELI (a cura di), *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Bologna, 1976, pp. 31-49;
- CONTI G., *La governance dell'Internet: dalla Costituzione della rete alla Costituzione nella rete*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 77-120;
- CORBETTA S., *Avvocato che istiga i cancellieri a consultare registri informatici*, in *Diritto penale e processo*, n. 10, 2008, pp. 1248-1249;

- CORBETTA S., *Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2011, pp. 682-683;
- CORBETTA S., *Falsa attribuzione di un nickname in una chat erotica*, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2013, pp. 648-649;
- CORBETTA S., *Caso "Google": nessuna responsabilità dell'host provider per l'omesso impedimento di reati realizzati dagli utenti della rete*, in *Diritto penale e processo*, n. 3, 2014, pp. 273-280;
- CORBETTA S., *Falsa creazione di un profilo su un social network: è sostituzione di persona*, in *Diritto penale e processo*, n. 7, 2014, pp. 810-815;
- CORRIAS LUCENTE G., *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000;
- CORRIAS LUCENTE G., *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, pp. 597-608;
- CORRIAS LUCENTE G., *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso di spazi che loro gestiscono?*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, pp. 2523-2529;
- CORRIAS LUCENTE G., *Abnormalità del sequestro preventivo consistente nel divieto di accesso ad un sito web*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, pp. 260-263;
- CORRIAS LUCENTE G., *Al direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dall'art. 57 del codice penale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, pp. 82-86;

- CORRIAS LUCENTE G., *Il blog con contenuti diffamatori: la natura del mezzo e l'attribuzione delle responsabilità*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, pp. 536-540;
- CORRIAS LUCENTE G., *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla "giurisprudenza legislativa"*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, pp. 1041-1052;
- COSTANZO P., voce *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, 1993, pp. 319-395;
- COSTANZO P., *Aspetti evolutivi del regime giuridico di internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, pp. 831-846;
- COSTANZO P., *Libertà di manifestazione del pensiero e «pubblicazione» in Internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, pp. 372-378;
- COSTANZO P., voce *Internet (diritto pubblico)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche.*, vol. IV, aggiornato, Torino, 2000, pp. 347-371;
- COSTANZO P., *Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, pp. 657-664;
- COSTANZO P., *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, pp. 465-486;
- COSTANZO P., *Profili costituzionali di internet*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'E-Commerce all'E-business*, Milano, 2003;
- COSTANZO P., *La "stampa" telematica nell'ordinamento italiano*, in www.costituzionalismo.it, 9 settembre 2011;

- COSTANZO P., *Quando in internet la Corte di Strasburgo continua a navigare a vista*, in *DPCE online*, n. 3, ottobre 2017, pp. 767-771;
- CRISAFULLI V., *Problematica della «libertà di informazione»*, in *Il Politico*, n. 2, 1964, p. 285 ss.;
- CRISAFULLI V., *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965;
- CUNIBERTI M., *La libertà della comunicazione nello scenario della convergenza*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, pp. 1-18;
- CUNIBERTI M., *Disciplina della stampa e della attività giornalistica e informazione in rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, pp. 207-242;
- CUNIBERTI M., *La responsabilità del direttore*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, ed. 3^a, Torino, 2011, pp.189-204;
- CUNIBERTI M., *Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 111-137;
- CUNIBERTI M., *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, pp. 275-314;
- CUNIBERTI M., *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 26-40;

- CUNIBERTI M., *Potere e libertà nella rete*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2018, pp. 39-61;
- CUPELLI C., *sub art. 1 c.p.*, in AA. VV., *La legge penale e le pene*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da) *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. 1, Milano, 2010, pp. 3-133;
- CUOMO G., *Libertà di stampa ed impresa giornalistica*, Napoli, 1955;
- CUOMO L., *La Cassazione affonda la baia dei pirati*, in *Cassazione penale*, 2011, pp. 1102-1111;
- DA COSTA P. J., *La responsabilità del direttore del periodico in rapporto alla libera manifestazione del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, III Convegno di diritto penale – Bressanone 1965, Padova, 1966, pp. 43-55;
- DE CATA M., *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010;
- DE GREGORIO G., *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 91-105;
- DE MINICO G., *Antiche libertà e nuove frontiera digitale*, Torino, 2016;
- DINACCI U., *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990;
- DIOTALLEVI L., *Reato di molestia e Facebook tra divieto di analogia in materia penale, (presunta) interpretazione "evolutiva" dell'art. 17 Cost. e configurabilità di un diritto di accesso ad Internet*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5, 2014, pp. 4104-4111;

- DIOTALLEVI L., *La Corte di cassazione sancisce l'“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, pp. 1062-1071;
- DI CIOMMO F., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 829-857;
- DI CIOMMO F., *Google/Vivi Down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*, in *Foro italiano*, n. 6, 2014, pp. 346-348;
- DI FABIO P., *Blog, giornali online e «obblighi facoltativi» di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, pp. 1120-1146;
- DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge*, Milano, 2006;
- DI LELLO C., *Internet e costituzione: garanzia del mezzo ed i suoi limiti*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, pp. 895-915;
- D'ALESSIO R., *sub art. 15 Cost.*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, 1990, Padova, pp. 92-96;
- D'AMICO M., ARCONZO G., *sub art. 25 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, pp. 526-548;
- D'ONOFRIO M., *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997;

- D'ONOFRIO M., *Il sequestro preventivo*, Padova, 1998;
- DE ROSA G., *Diffamazione tramite e-mail, aggravante del fatto commesso "col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità" ed eventuale competenza del giudice di pace: una sentenza del Tribunale di Milano*, in www.penalecontemporaneo.it, 1° marzo 2016;
- DE SIERVO U., voce *Stampa (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, 1990, pp. 577;
- DE VERO G., *La tassatività della legge penale*, in G. DE VERO (a cura di), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico e pratico di diritto penale*, Torino, 2010, pp. 31-45;
- DONATI F., *Convergenza multimediale e libertà di informazione*, in AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, pp. 315-346.
- DONATI F., *sub art. 15 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione vol. I*, 2006, Torino, pp. 362-372;
- DONATI F., *"Fake news" e libertà di informazione*, in *I diritti dell'uomo*, n. 1, 2017, pp. 49-56;
- DONATI F., *L'art. 21 della Costituzione settanta anni dopo*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 92-101;
- ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958;

- ESPOSITO M., LA LUMIA A., *Il diritto di accesso ad internet e la disciplina giuridica delle reti*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, pp. 19-56;
- FALLETTI E., *Google v. Vivi Down, Atto II: il service provider assolto anche per violazione della privacy*, in *Corriere giuridico*, 2013, pp. 925-931;
- FALLETTI E., *Cassazione e Corte di giustizia alle prese con la tutela della privacy sui servizi di Google*, in *Corriere giuridico*, 2014, pp. 802-810;
- FELICI E., *Internet ed autointegrazione del sistema penale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, pp. 765-772;
- FIANDACA G., *È ripartibile la responsabilità penale del direttore di stampa periodica?*, in *Foro italiano*, I, 1983, pp. 570-576;
- FIANDACA G., *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984;
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, ed. 7^a, Bologna, 2017;
- FLOR R., *Permanenza non autorizzata in un sistema informatico o telematico, violazione del segreto d'ufficio e concorso nel reato da parte dell'“extraneus”*, in *Cassazione penale*, n. 4, 2009, pp. 1509-1529;
- FOIS S., *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957;
- FOTI D., *Siti internet contenenti immagini oscene: quali regole per la tutela dei minori?*, in *Diritto e Giustizia*, 28 gennaio 2013;
- FRACANZANI M. M., *Analogia e interpretazione estensiva nell'ordinamento giuridico*, Milano, 2003;

- FRANCESCHELLI V., *Convergenza. La «convergenza» nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 2009;
- FROSINI T. E., POLLICINO O., APA E., BASSINI M. (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017;
- FROSINI T. E., *Libertè egalitè internet*, Napoli, 2015;
- FROSINI T. E., *Internet come ordinamento giuridico*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 57-75;
- FUMO M., *La diffamazione mediatica*, Torino, 2012;
- FUMO M., *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 83-91;
- GAMBINO A. M., STAZI A., *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2009;
- GARDINI G., *Le regole dell'informazione. L'era della post-verità*, ed. 4^a, Torino, 2017;
- GATTA G. L., *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2016;
- GIANNONE CODIGLIONE G., *La nuova legge tedesca per l'enforcement dei diritti sui social media*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, pp. 728-735;
- GIUDICI A., *Creazione di un falso profilo utente sulla rete e delitto di sostituzione di persona*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 giugno 2013;

- GIUNTA C., *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, pp. 2115-2125;
- GIUNTA F., CARCATERRA G., DI GIOVINE O., MAZZACUVA N., VELLUZZI V., *Tra analogia e interpretazione estensiva a proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recete giurisprudenza*, in *Criminalia*, 2010, pp. 347-382;
- GREVI V., *Le prove*, in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, ed. 5^a, Padova, 2010, pp. 293-385;
- GROSSO C. F., voce *Stampa II) disposizioni penali sulla stampa*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1993, pp. 1-11;
- GUASTINI R., *Interpretare e argomentare*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011;
- GUASTINI R., *La sintassi del diritto*, Torino, 2014;
- GULLO A., *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato alla camera il 24 giugno 2015*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 1, 2016, pp. 31-51;
- HONG M., *The German Network Enforcement Act and the Presumption in Favour of Freedom of Speech*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2018, pp. 503- 506;
- IACOVIELLO F. M., *sub art. 57 c.p.*, in AA. VV., *Il reato. Il reato consumato e tentato*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da) *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. II, Milano, 2010, pp. 1055-1033;

- IASELLI M., *Offende tramite il blog: è diffamazione aggravata*, in www.altalex.com, 16 maggio 2013;
- INGRASSIA A., *Il ruolo dell'ISP nel ciber spazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Le responsabilità penali dei provider nell'ordinamento italiano*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*, 2012, Milano, pp. 15-66;
- INGRASSIA A., *La Corte d'Appello assolve i manager di Google anche dall'accusa di illecito trattamento dei dati personali*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 marzo 2013;
- INGRASSIA A., *La sentenza della Cassazione sul caso Google*, in www.penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2014;
- ITALIA V., *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano, 1963;
- JOHNSON D. R., POST D. G., *Law and Borders. The rise of law in Cyberspace*, in *Stanford Law Review*, 1996, pp. 1367-1402;
- KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 1934, tr. it., Torino, 1984;
- LAMARQUE E., *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, ed. 3ª, Torino, 2011, pp. 13-32;
- LIGUORI G., *Diffamazione a mezzo stampa*, Bologna, 1974;
- LOIODICE A., BRIGHINA A., CORASANITI G. (a cura di), *Editoria e stampa*, in G. SANTANIELLO (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, vol. XV, tomo I, Padova, 1990;

- LO MONTE E., *Una riflessione su spamming e molestie: la problematica configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 c.p.*, in *Cassazione penale*, n. 6, 2012, pp. 2113-2125;
- LONGHINI P., *Internet nella giurisprudenza*, Milano, 2003;
- LONGO A., *Il sequestro dell'informazione telematica: le garanzie costituzionali tra struttura e funzione. Minime riflessioni suggerite dalla sentenza n. 10594/2014 della Corte di Cassazione (sez. V penale, 5 novembre 2013 – 5 marzo 2014)*, in *GiustAmm.it – Rivista di Diritto Pubblico*, n. 10, 2014;
- LORUSSO S., *Un'innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica on line*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, pp. 2003-2006;
- LUCCHI N., *Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, pp. 415-418;
- LUCIANI M., *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, p. 605;
- MACIOCCHI P., *Il direttore deve togliere il post diffamatorio*, in *Quotidiano del Diritto*, 23 marzo 2018;
- MACRILLÒ A., *Punti fermi della Cassazione sulla responsabilità dell'“internet provider” per il reato ex art. 167, d.lgs. n. 196/03*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 2014, pp. 2022-2026;
- MALAVENDA C., MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, Bologna, 2012;
- MAMBRIANI A., *sub art. 57 c.p.*, E. DOLCINI, G. L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, tomo I, ed. 4^a, Milano, 2015, pp. 1152-1170;

- MANETTI M., *La libertà di manifestazione del pensiero*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, ed. 2^a aggiornata, Torino, 2006, pp. 767-823;
- MANETTI M., *Libertà di pensiero e anonimato in rete*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 139-152;
- MANNA A., *I soggetti in posizione di garanzia*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 779-794;
- MARCELLI F., MARSOCCI P., PIETRANGELO M. (a cura di), *La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, 2015;
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. 6^a, Milano, 2017;
- MARIOTTI M., *Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull'ammissibilità del sequestro preventivo, mediante oscuramento, di un sito web di una testata giornalistica*, in www.penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 2015;
- MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memori e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017;
- MASCHI E., VIGEVANI G. E., *Ai confini della critica: dal Tribunale di Rovereto una lezione sul reato di diffamazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 febbraio 2016;
- MATUCCI G., *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2018, 30 marzo 2018;

- MAZARA GRIMANI F., *Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/2014*, in www.medialaws.eu, 21 marzo 2014;
- MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *La responsabilità del direttore del periodico telematico tra facili equiparazioni e specificità di Internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 91-104;
- MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Nelle motivazioni di condanna della sentenza violazione della privacy per mancato consenso*, in *Guida al diritto*, n. 25, 2010, pp. 20-23;
- MELZI D'ERIL C., *Roma locuta: la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 899-907;
- MELZI D'ERIL C., *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, pp. 571-589;
- MELZI D'ERIL C., *La Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà*, in *Guida al diritto*, n. 13, 2011, pp. 62-66;
- MELZI D'ERIL C., *Sul sequestro preventivo di un articolo pubblicato in un blog*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 marzo 2011;
- MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Sul sequestro di pagine web: Vladimiro ed Estragone attendono ancora*, in www.medialaws.eu, 28 dicembre 2011;

MELZI D'ERIL C., *La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio di spunti, oltre le polemiche*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 novembre 2012;

MELZI D'ERIL C., *In tema di diffamazione via Facebook*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio 2013;

MELZI D'ERIL C., *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Costituzione "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 153-169;

MELZI D'ERIL C., *La Cassazione esclude l'estensione delle garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 marzo 2014;

MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Nella riforma della diffamazione un arsenale pericoloso per la libera informazione*, in *Quotidiano del diritto*, 31 ottobre 2014;

MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Diffamazione: il legislatore che voleva troppo*, in www.medialaws.eu, 10 novembre 2014;

MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Il sequestro di una pagina web può essere disposto imponendo al service provider di renderla inaccessibile*, in *Guida al diritto*, n. 38, 2015, pp. 82-85;

MELZI D'ERIL C., *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2016;

- MELZI D'ERIL C., VIMERCATI S., *Stampa, internet e social network: quali regole*, in D. Ceccarelli (a cura di), *Il giornalismo ai tempi dei social*, Roma, 2016, pp. 49-55;
- MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Lo statuto dell'informazione su Internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, pp. 249-266;
- MELZI D'ERIL C., VIMERCATI S., *Diffamazione, il gestore del sito risponde dei commenti*, in *il Sole 24 ore*, 12 gennaio 2017;
- MELZI D'ERIL C., *Una pronuncia problematica in tema in tema di responsabilità del gestore del sito per i commenti dei lettori*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 165-168;
- MELZI D'ERIL C., *Fake news e responsabilità, paradigmi classici e tendenze incriminatrici*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 60-67;
- MERLA F., *Diffusione abusiva di opere in internet e sequestro preventivo del sito web: il caso «the pirate bay»*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 448-462;
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009;
- MICOZZI F. P., *Quando il blogger diventa direttore responsabile*, in *www.penale.it*, 2006;
- MINASOLA M., *Blogging e diffamazione: responsabilità dell'amministratore del sito per i commenti dei lettori*, in *Archivio penale*, n. 3, 2013, pp. 1-23;

- MINO A., *La responsabilità del direttore alla luce del c.d. caso Sallusti: spunti di riflessione e proposte di riforma*, in *Cassazione penale*, 2013, n. 3, pp. 613-626;
- MINOTTI D., *Responsabilità penale: il provider è tenuto ad attivarsi?*, in *www.interlex.it*, 5 maggio 2003;
- MINOTTI D., *L'orfana figura del direttore responsabile*, in *www.interlex.it*, 26 giugno 2006;
- MINOTTI D., *L'inerzia del legislatore andrebbe configurata come connivenza*, in *Guida al diritto*, n. 7, 2017, pp. 79- 81;
- MONTAGNA M., *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005;
- MONTEROTTI M., *La tutela penale della religione: antica vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse circa la libertà di espressione nell'epoca di internet*, in *Cassazione penale*, 2010, pp. 952-966;
- MORBIDELLI G., DONATI F. (a cura di), *Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?*, Torino, 2003;
- NAPOLITANO A., *La responsabilità del direttore della testata giornalistica on line: orientamenti giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Diritto mercato e tecnologia*, n. 2, 2014, pp. 84-117;
- NIGRO R., *La responsabilità degli Internet service providers e la convenzione europea dei diritti umani: il caso Delfi AS*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 9, n. 3, 2015, pp. 681-689;

- NISTICÒ M., *Identità digitale e diritto al nome: il problema dell'usurpazione e la questione dell'anonimato*, in M NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 283-314;
- NUVOLONE P., *Reati di stampa*, Milano, 1951;
- NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971;
- NUVOLONE P., *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1975;
- OROFINO M., *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Torino, 2014, pp. 1-21;
- OROFINO M., *Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto all'onore e alla reputazione*, in *Astrid rassegna*, n. 17, 2014;
- OROFINO M., *sub art. 15 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, pp. 108-113;
- OROFINO M., *L'articolo 15 della Costituzione italiana: osservazioni sulla libertà e sulla segretezza delle comunicazioni ai tempi del web 2.0*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, pp. 193-207;
- PACE A., *Art. 15. Rapporti civili. Artt. 13-20*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1977;

- PACE A., MANETTI M., *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna- Roma, 2006;
- PACE A., *Informazione: valori e situazioni soggettive*, in AA. VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, vol. II, Napoli, 2014, pp. 441-471;
- PALADIN L., *Libertà di pensiero e libertà d'informazione: le problematiche attuali*, in AA.VV., *Libertà di pensiero e mezzi di diffusione. Atti del Convegno (Padova, 16-18 ottobre 1986)*, Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 1992, pp. 9-31;
- PAOLONI L., *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*, in *Cassazione penale*, 2015, pp. 3454-3480;
- PAVESI F., *Sulla molestia arrecata mediante messaggistica elettronica*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3, 2013, pp. 649-650;
- PELINO E., *L'anonimato su internet*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimo, nome, identità personale*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XLVIII, Padova, 2008, pp. 289-320;
- PERON S., *La Diffamazione tramite mass-media*, Padova, 2006;
- PERON S., *Le testate telematiche e la tutela costituzionale*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, 2, 2018, pp. 354-363;

- PETRINI D., *Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 1611-1621;
- PETRINI D., *L'ingiuria e la diffamazione tramite internet*, in V. PACILEO, D. PETRINI (a cura di), *Reati contro la persona*, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, tomo II, Milano, 2016, pp. 83-102;
- PETRINI D., *Diffamazione on line: offesa recata con "altro mezzo di pubblicità" o con il mezzo della stampa?*, in *Diritto penale e processo*, n. 11, 2017, pp. 1485- 1492;
- PEZZELLA V., *Google Italia, diffamazione e riservatezza: il difficile compito del provider (e del giudice)*, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, pp. 2232-2261;
- PEZZELLA V., *La Diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Milano, 2016;
- PIATTOLI B., *Il sequestro preventivo di una pagina web: il funzionalismo della rete e le sue intersezioni nelle dinamiche processuali*, in *Diritto penale e processo*, n. 2, 2016, pp. 201-219;
- PICCICHÈ F., *Giornali on line e reato di stampa clandestina*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 ottobre 2012;
- PIETRANGELO M., *Oltre l'accesso ad internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali. A proposito dell'attuazione del diritto di accesso ad internet*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 169-188;

- PIETROCARLO E., *Concorso in diffamazione del direttore e articolo firmato con pseudonimo: la Cassazione insiste sulla responsabilità “di posizione”*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 6, 2018, pp. 125-135;
- PIETROPOLLI M., *I principi costituzionali in materia penale*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Torino, 2011, pp. 551-626;
- PIGNATELLI N., *sub art. 25 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, pp. 174-179;
- PINELLI C., *“Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 41-47;
- PIROZZOLI A., *La responsabilità dell’internet service provider. Il nuovo orientamento giurisprudenziale nell’ultimo caso Google*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2012, 25 settembre 2012;
- PISA I., *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Diritto penale e processo*, 2011, pp. 455-466;
- PITTARO P., *sub art. 25 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, ed. 2^a, 2008, Padova, pp. 246-266;
- PITRUZZELLA G., POLLICINO O., QUINTARELLI S., *Parole e potere*, Milano, 2017;
- PIZZETTI F., *Il caso del diritto all’oblio*, Torino, 2013;
- PIZZETTI F., *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 48-59;

- PIZZORUSSO A., *Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali*, in AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, pp. 651-670;
- POLLICINO O., *Fake News, Internet and Metaphors (to be handled carefully)*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 23-25;
- POLLICINO O., BASSINI M., *Il diritto all'oblio*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, pp. 125-140;
- POTETTI D., *Sequestro preventivo e ordini di fare: quali limiti?*, in *Cassazione penale*, 1995, pp. 1413-1430;
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, ed. 3^a, Torino, 2009;
- PULVIRENTI A., *Sequestro e internet: un difficile binomio tra "vecchie" norme e "nuove" esigenze*, in *Processo penale e giustizia*, 1, 2015, pp. 111-121;
- PULVIRENTI A., *Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata ma "creativa"*, in *Processo penale e giustizia*, 6, 2015, pp. 78-86;
- REGI A., *Le Sezioni Unite si pronunciano sull'applicabilità delle garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo alle testate telematiche registrate* in www.medialaws.eu, 17 maggio 2016;
- RESTA F., *La responsabilità del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, pp. 1715-1739;

- RESTA F., *Libertà della rete e protezione dei dati personali: ancora sul caso Google-Vivi Down*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, pp. 502-514;
- RESTA F., *La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vivi Down)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 237-241;
- RESTA G., *L'anonimato in Internet*, in T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017, pp. 66-82;
- REINDENBERG J. R., *Lex informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, in *Texas Law Review*, 1998, pp. 553-584;
- RODOTÀ S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 1977;
- RODOTÀ S., *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2004, pp. 357-375;
- RODOTÀ S., *Le leggi per la Rete*, in www.repubblica.it, 17 dicembre 2009;
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012;
- ROSSELLO C., *Riflessioni de iure condendo in materia di responsabilità del provider*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 617-629;
- ROSSETTI S., *Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo della Cassazione in tema di responsabilità del blogger per le affermazioni diffamatorie provenienti dai frequentatori del sito*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 giugno 2013;

- RUGGIERO F., *Individuazione nel ciberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell'internet provider*, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, pp. 586-602;
- SALERNO G. M., *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, ed. 2^a aggiornata, Torino, 2006, pp. 617-673;
- SALVADORI I., *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*; in *Giurisprudenza di merito*, 2007, pp. 1069-1079;
- SALVADORI I., *La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, ai giornali telematici*, in *Cassazione penale*, 2011, pp. 2982-2994;
- SAMBUCO G., *Il sequestro dei contenuti on-line: risposte giurisprudenziali e prospettive*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3, 2011, pp. 58-66;
- SAMBUCO G., *Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione per gli atti di origine extraprocessuale*, in *Processo penale e giustizia*, n. 6, 2011, pp. 90-99;
- SAMMARCO P., *Stampa on line: compatibilità dello strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. per la rimozione di articoli diffamatori e brevi annotazioni sui profili risarcitori*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, pp. 327-344;
- SAMMARCO P., *Diffamazione on-line e nuovi criteri per la determinazione dell'importo risarcitorio*, 2010, pp. 261-267;
- SARTOR G., VIOLA DE AZEVEDO CUNHA M., *Il caso Google-Vividown tra protezione dei dati e libertà di espressione on-line*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 645-671;

- SCOLETTA M., *In tema di molestie personali tramite posta elettronica*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2011;
- SCORZA G., *I veri rischi della L. 62/2001*, in www.interlex.it, 10 maggio 2001;
- SCORZA G., *Anonimato in rete e responsabilità del provider*, in www.interlex.it, 11 aprile 2002;
- SEMINARA S., *La responsabilità penale degli operatori su internet*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, pp. 745-774;
- SEMINARA S., *Internet (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. VII, Milano, 2014, 588; pp. 567-606;
- SENR M. A., *Un primo commento alla legge sul cyberbullismo*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 174-176;
- SILEONI S., MELZI D'ERIL C., *Un blog è un blog*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, 1, 2018, pp. 415-419;
- SOMBRINO F., *Creazione di un falso account, abusivo utilizzo dell'immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di persona*, in www.penalecontemporaneo.it, 30 settembre 2014;
- SPAGNOLETTI V., *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti di internet*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, pp. 1922-1937;
- TASSINARI D., *Diritto all'anonimato e diritto penale: un (possibile) oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XLVIII, Padova, 2008, pp. 173-187;

- TOSI E., *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'E-Commerce all'E-business*, Milano, ed. 3^a, tomo I, 2003, pp. 496-582;
- TRESCA M., *Il diritto di informazione nell'era digitale: la complessa equiparazione tra stampa tradizionale e media on line*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 14 aprile 2017;
- TRIMARCHI A., *La responsabilità (ancora oggettiva) del direttore di periodico online per l'articolo diffamatorio con pseudonimo anonimizzante*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2018, pp. 254-267;
- TRONCONE P., *Il caso Google (e non solo), il trattamento dei dati personali e i controversi requisiti di rilevanza penale del fatto*, in *Cassazione penale*, 2014, pp. 2060-2074;
- TURCHETTI S., *L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2010;
- TURCHETTI S., *Un secondo "alt" della Cassazione all'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico online*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 dicembre 2011;
- TURCHETTI S., *Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2014;
- TUZET G., *La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione estensiva*, in *Criminalia*, 2011, pp. 507-519;

- UBIALI M. C., *Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 2015;
- VALASTRO A., *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale*, Milano, 2001;
- VALASTRO A., *sub art. 21 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, pp. 451-473;
- VECCHIO F., *Libertà di espressione e diritto all'onore secondo la sentenza Delfi As contro Estonia della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 43-48;
- VELLUZZI V., *Le preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, Pisa, 2013;
- VERRI F., CARDONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum*, Milano, 2013;
- VIGEVANI G. E., *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamau*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, pp. 798-808;
- VIGEVANI G. E., *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, in www.costituzionalismo.it, 5 dicembre 2011;
- VIGEVANI G. E., *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp. 207-223;
- VIGEVANI G. E., *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi. C. Estonia*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, pp. 457-459;

- VIGEVANI G. E., *sub art. 21 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2017, Bologna, pp. 145-153;
- VIMERCATI S., *Magyar c. Ungheria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali web*, in *Quaderni costituzionali*, 2016, pp. 393-397;
- VIMERCATI S., *La Cassazione conferma l'inesensibilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26 ottobre 2016;
- VIMERCATI S., *La Corte di Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2017, pp. 152-154;
- VIMERCATI S., *Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, 2, 2018, pp. 324-338;
- ZACCARIA R., VALASTRO A., ALBANESI E., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, ed. 10^a, Padova, 2018;
- ZANON N., *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un' "Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2018, pp. 12-17;
- ZAGREBELSKY G., *Manuale di Diritto Costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, 1988, rist. 1992;
- ZENO-ZENCOVICH V., *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, pp. 15-28;

ZENO-ZENCOVICH V., *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni preliminari)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1999, pp. 1049-1057;

ZENO-ZENCOVICH V., *I «prodotti editoriali» elettronici nella l.7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, pp. 153-167;

ZIRULIA S., *Apologia dell'Is via internet e arresti domiciliari. Prime prove di tenuta del sistema rispetto alla nuova minaccia terroristica*; in www.penalecontemporaneo.it, 14 dicembre 2015;

GIURISPRUDENZA

Corte eur. dir. uomo, 10 ottobre 2013, *Delfi c. Estonia*, n. 64569/09, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 29;

Corte eur. dir. uomo (GC), 16 giugno 2015, *Delfi c. Estonia*, n. 64569/09, in *Guida al diritto*, n. 29, 2015, p. 94;

Corte eur. dir. uomo, 2 febbraio 2016, *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt. c. Ungheria*, n. 22947/13, in *Guida al diritto*, n. 11, 2016, p. 104;

Corte eur. dir. uomo, 9 marzo 2017, *Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia*, n. 74742/2014, in *DPCE online*, n. 3, ottobre 2017, p. 767;

Corte cost., 23 giugno 1956, n. 3, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1956, p. 568;

Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198 in *Foro italiano*, I, 1983, p. 568;

Corte cost. 15 novembre 1988, n. 1030, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, p. 5000;

Cass. pen., Sez. Un., 18 novembre 1958, n. 28, Clementi, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1959, p. 543;

Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 1980 (dep. 11 marzo 1980), n. 3297, Riva, in *La giustizia penale*, II, 1981, p. 576;

Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 1985 (dep. 10 maggio 1985), n. 4563, in *Giustizia penale*, fasc. 11, II, 1986, p. 621;

Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2007, (dep. 30 luglio 2007), n. 30968;

Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2008 (dep. 5 settembre 2008), n. 34717;

- Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2008, (dep. 7 luglio 2008), n. 27530;
- Cass. pen., sez. V, 29 maggio 2008 (dep. 3 luglio 2008), n. 26797, in *Cassazione penale*, 4, 2009, p. 1502;
- Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), n. 10535, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 2111;
- Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2010, (dep. 30 giugno 2010), n. 24510, in *Giurisprudenza italiana*, n. 4, 2011, p. 914;
- Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010 (dep. 1° ottobre 2010), n. 35511, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 895;
- Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2011, (dep. 4 aprile 2011), n. 13494, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2011, p. 682;
- Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011 (dep. 12 ottobre 2011), n. 36779, in *Cassazione penale*, n. 6, 2012, p. 2113;
- Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011 (29 novembre 2011), n. 44126, Hamaui, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 795;
- Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2013), n. 23230, Ruta, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, p. 1118;
- Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2012 (dep. 21 giugno 2012), n. 24670, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3, 2013, p. 649;
- Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012 (dep. 23 ottobre 2012), n. 41249, in *Cassazione penale*, 2013, n. 3, p. 588;
- Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2012 (dep. 29 aprile 2013), n. 18826, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2013, pp. 648-649;
- Cass. pen., sez. III, 3 gennaio 2013 (dep. 17 gennaio 2013), n. 2348, in *Diritto e Giustizia*, 28 gennaio 2013;

- Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013 (dep. 3 febbraio 2014), n. 5107, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 225;
- Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2014 (dep. 16 aprile 2014), n. 16712, Pres. Siotto, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 maggio 2014;
- Cass. pen., sez. V, 23 aprile 2014 (dep. 16 giugno 2014), n. 25774, in *Diritto penale e processo*, n. 7, 2014, p. 810;
- Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014 (dep. 12 settembre 2014), n. 37596, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5, 2014, p. 4101;
- Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2015 (dep. 8 giugno 2015), n. 24431;
- Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2015 (dep. 24 febbraio 2016), n. 7264;
- Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016 (dep. 27 dicembre 2016), n. 54946, in *Guida al diritto*, n. 7, 2017, p. 77;
- Cass. pen., Sez. V., 14 novembre 2016 (dep. 1° febbraio 2017), n. 4873, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2017, p. 286;
- Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2017 (dep. 20 novembre 2017), n. 52743, in *www.dirittopenalecontemporaneo.com*, 20 giugno 2018;
- Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2017 (dep. 19 febbraio 2018), n. 7885;
- Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018 (dep. 16 aprile 2018), n. 16751;
-
- Trib. Napoli, ord. 8 agosto 1997, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1997, p. 970;
- Trib. Teramo, ord. 11 dicembre 1997, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 370;
- Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, p. 653;

- Trib. Aosta 15 febbraio 2002, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, p. 765;
- Trib. Milano, 15 aprile 2002, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, p. 568;
- Trib. Milano, 18 marzo 2004, Est. Simi, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 1713;
- Trib. Aosta 26 maggio 2006, n. 533, Mancini, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2006, p. 366;
- Trib. Modica 8 maggio 2008, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2008, p. 815;
- Trib. Milano, 11 dicembre 2008, in *Foro ambrosiano*, 2008, p. 401;
- Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2009, p. 911;
- Trib. Milano, 24 febbraio 2010 (dep. 12 aprile 2010), n. 1972, Est. Magi, Drummond, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 474;
- Trib. Livorno, 2 ottobre 2012 (dep. 31 dicembre 2012), n. 38912, G.i.p. Pirato, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio 2013;
- Trib. Varese, Ufficio Gip, 22 febbraio 2013, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 3, 2013, p. 531;
- Trib. Milano, Sez. X, sent. 11 febbraio 2016, n. 1624, Giud. Busacca, in www.penalecontemporaneo.it, 1° marzo 2016;